



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTI DI GIURISPRUDENZA, INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE,
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, STUDI UMANISTICI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
COMUNICAZIONE DIGITALE

L'IMPUTATA.
LA CULTURA DELLO STUPRO IN ITALIA DAGLI ANNI SESSANTA A OGGI.

Relatore:

Chiar.mo Prof. Riccardo Francioli

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Flavio Antonio Ceravolo

Tesi di laurea di
Vera Silvestro Delpueyo
Matricola n° 562393

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

A tutte le donne che sono esistite prima di me.

*«Tutte hanno pagato a carissimo prezzo ogni passo, ma anche nei percorsi di
vita più egoistici e solitari hanno saputo tracciare, consapevoli o meno,
il pezzo di strada in più che anche noi oggi percorriamo.»*

Michela Murgia

Nolite te bastardes carborundorum.

Indice

Indice delle figure	iv
Indice delle tabelle	iv
Introduzione	1
Capitolo 1 - La costruzione sociale della violenza: genealogia e strutture dello stupro	4
1.1 La violenza come espressione della norma patriarcale	5
1.1.1 Come la cultura modella l'atto dello stupro	7
1.1.2 Il ribaltamento della narrazione, dal trauma dell'onore alla violazione del sé	9
1.1.3 L'umanità del predatore: lo stupratore come soggetto sociale	10
1.2 La costruzione del consenso oltre il binarismo	12
1.2.1 I dispositivi di potere e la politicizzazione dell'intimo	14
1.2.2 L'«area grigia» del consenso	16
1.3 Narrazioni tossiche e doppie verità: i miti dello stupro	18
1.4 Il sistema giuridico e il paradosso della credibilità	22
1.4.1 Il dispositivo della vittimizzazione secondaria	25
1.5 La comunicazione della violenza: il ruolo dei mass media	29
1.5.1 Il contesto italiano: tra parità e marginalizzazione simbolica	32
1.6 Il sensazionalismo mediatico	34
1.6.1 La costruzione discorsiva del genere: analisi del lessico e routine giornalistiche	35
1.6.2 Il <i>framing</i> della violenza	37
1.6.3 La «cultura dello stupro» nell'immaginario mediale	39
1.6.4 Verso un'evoluzione comunicativa	41
Capitolo 2 - Lo Stato e la «sanatoria» della violenza: l'onore come bene giuridico nel Codice Rocco	44
2.1 Franca Viola: un «no» che cambiò la storia	46
2.1.1 Il caso giudiziario	48
2.1.2 L'opinione pubblica dinnanzi al caso Viola e la sentenza	51
2.2 L'evoluzione legislativa: il ruolo dei comitati femministi in Italia	54
2.2.1 Dalla morale alla persona: la riforma della violenza sessuale in Italia	59
2.3 Il caso di Latina: cronaca di uno stupro e l'iter giudiziario	63
2.3.1 «Processo per stupro»	64
2.3.2 La complicità degli «uomini d'onore»	68
2.3.3 Il dibattito giornalistico che rispecchia l'opinione pubblica	71
2.4 Non più una questione di «buon costume»	81
Capitolo 3 - Reato colto in flagranza: la storia di Marinella Cammarata	83

3.1 I fatti giudiziari: il primo processo	87
3.1.1 Una prima risposta mediatica	93
3.1.2 Il secondo processo	94
3.2 La reazione delle donne e dei comitati	98
3.3 La Legge n.66 del 1996.....	103
Capitolo 4 - Dalla tutela sovranazionale alla realtà del nuovo millennio: politiche di contrasto e nuove fattispecie di violenza di genere	108
4.1 Nuove frontiere dell'abuso: il <i>revenge porn</i> come espressione della cultura dello stupro nello spazio virtuale.	114
4.1.1 La cultura dello stupro nello spazio digitale	121
4.2 Quando il risarcimento sostituisce la sanzione: il caso di Leonardo Apache La Russa ..	125
4.2.1 Tra linguaggio mediatico e giudizio morale: attribuzione di responsabilità nella violenza	132
4.3 Il consenso «libero e attuale» come fulcro della legittimità sessuale.....	135
4.3.1 Il dibattito politico e sociale sul «consenso».....	140
Capitolo 5 - Cronache di un cambiamento: come la narrazione mediatica e il diritto hanno ridefinito la violenza sessuale in Italia dal 1965 a oggi	146
5.1 Franca Viola	150
5.1.1 Analisi del caso di Franca Viola	153
5.2 Il documentario «Processo per stupro»	154
5.2.1 Analisi del caso di «Processo per stupro»	158
5.3 Marinella Cammarata.....	160
5.3.1 Analisi del caso di Marinella Cammarata.....	162
5.4 Leonardo Apache La Russa.....	164
5.4.1 Analisi del caso di Leonardo Apache La Russa	166
5.5 La narrazione della violenza	168
Capitolo 6 - La percezione sociale della cultura dello stupro: un'indagine empirica	171
6.1 Introduzione e obiettivi della ricerca.....	171
6.2 Metodologia	172
6.3 Il campione.....	174
6.4 Consapevolezza e percezione generale	177
6.5 I miti sullo stupro: abbigliamento, alcol, droghe e consenso	179
6.5.1 Abbigliamento e comportamento della vittima	180
6.5.2 Alcol e droghe	181
6.5.3 Il consenso.....	183
6.6 Il <i>revenge porn</i> come nuova frontiera: percezione e responsabilità.....	185
6.7 Consapevolezza giuridica e valutazione della legge	188

6.8 Le voci dei rispondenti: analisi delle risposte aperte	190
6.8.1 L'educazione come risposta strutturale	190
6.8.2 I limiti del sistema legale	191
6.8.3 Vittimizzazione secondaria e sistema giudiziario.....	192
6.8.4 Osservazioni metodologiche sul questionario	193
6.8.5 Posizioni critiche e minoritarie.....	194
6.9 Limiti della ricerca	195
6.10 Discussione e conclusioni	197
Conclusioni	201
Bibliografia	204
Sitografia	218
Abstract	224

Indice delle figure

Figura 1	50
Figura 2	52
Figura 3	53
Figura 4	56
Figura 5	58
Figura 6	60
Figura 7	61
Figura 8	72
Figura 9	73
Figura 10	75
Figura 11	78
Figura 12	80
Figura 13	82
Figura 14	87
Figura 15	86
Figura 16	90
Figura 17	95
Figura 18	97
Figura 19	98
Figura 20	100
Figura 21	102
Figura 22	125
Figura 23	130
Figura 24	135
Figura 25	138
Figura 26	141

Indice delle tabelle

Tabella 1	174
Tabella 2	175
Tabella 3	176
Tabella 4	176
Tabella 5	177
Tabella 6	178
Tabella 7	180
Tabella 8	180
Tabella 9	185
Tabella 10	186
Tabella 11	188

Mentre il materiale iconografico e le riproduzioni degli articoli di stampa sono riportati nell'«Indice delle figure», i grafici relativi al questionario sono raccolti nell'«Indice delle tabelle» e sono di esclusiva elaborazione propria.

Introduzione

L'espressione «violenza di genere» non descrive un evento isolato, ma un insieme eterogeneo di abusi radicati nella posizione di subordinazione che la donna occupa nella struttura sociale. Parlare di «violenza di genere» impone di interrogare le norme che costruiscono la mascolinità e di nominare l'autore della violenza, l'uomo, spesso reso invisibile da un linguaggio neutro che nasconde le asimmetrie di potere. In Italia, circa il 32% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita, e i dati del World Value Survey rivelano che circa il 17% della popolazione ne giustifica ancora l'esercizio da parte del marito: un dato che dimostra come l'aggressore non sia un «mostro» estraneo alla società, ma un uomo socializzato secondo modelli di maschilità egemonica.

È questa normalizzazione a definire la cosiddetta «cultura dello stupro»: un assetto sociale in cui la violenza di genere è tollerata e giustificata attraverso una struttura piramidale che parte dagli stereotipi di genere, risale attraverso il linguaggio sessista e le molestie, fino a sfociare nella violenza esplicita. Al centro di questa architettura culturale agiscono i miti dello stupro: non parliamo di semplici pregiudizi individuali, ma di una vera e propria infrastruttura semantica che trasforma ipotesi infondate in verità oggettive. Il mito della provocazione sposta l'asse dell'indagine dal comportamento del reo alle scelte della vittima; il mito dell'impulso incoercibile offre un alibi biologico all'aggressore, derubricando l'atto violento a una reazione fisiologica; il mito delle false accuse trasforma l'ascolto della vittima in un esercizio sistematico di scetticismo. Questi miti operano una normalizzazione della violenza che sposta il conflitto dal piano del crimine a quello della moralità, rendendo l'aula giudiziaria in un luogo in cui il vissuto della vittima viene costantemente messo in dubbio.

Strettamente connesso a questa impalcatura è il concetto di «vittimizzazione secondaria»: il processo attraverso cui la donna, già colpita dalla violenza primaria, subisce ulteriori forme di violenza psicologica e simbolica da parte delle istituzioni che la colpevolizzano, ne ridicolizzano il racconto e la trattano paradossalmente come responsabile del reato subito. Questo fenomeno non è un'anomalia del sistema, ma un meccanismo ordinario alimentato da quella stessa cultura che produce la violenza e ne garantisce l'impunità.

La radice storica di queste dinamiche affonda le sue radici nel Codice Penale del 1930, detto Codice Rocco, che classificava la violenza sessuale come reato contro la «moralità pubblica e il buon costume» e non come crimine contro la persona. In questo quadro normativo, il «matrimonio riparatore» fungeva da sanatoria per lo «scandalo» generato dall'atto violento, riducendo la donna a merce di scambio tra interessi maschili.

La vicenda di Franca Viola, l'adolescente che negli anni Sessanta, ad Alcamo, rifiutò pubblicamente il matrimonio riparatore dopo essere stata rapita e violentata per giorni da Filippo Melodia, è il primo banco di prova di questa cultura. Il rifiuto fu seguito da una denuncia e un percorso giudiziario: Melodia scontò undici anni di pena, ma l'opinione pubblica rimase divisa tra solidarietà e fastidio, e l'attenzione si concentrò più sulla fermezza del padre che sulla volontà della figlia. I miti dello stupro erano già all'opera, anche di fronte a un caso che sembrava non lasciare spazio ad ambiguità.

Nonostante il profondo mutamento del tessuto sociale nel secondo dopoguerra, l'ordinamento giuridico italiano rimase anacronistico per decenni. Fu grazie ai primi comitati femministi che nel 1979 venne trasmesso in Rai «Processo per stupro», documentario che mostrava per la prima volta la realtà del denunciare una violenza sessuale in Italia. La vicenda di Fiorella, diciottenne violentata da Rocco Vallone, Cesare Novelli e Claudio Vagnoni e Roberto Palumbo, divenne emblema del fallimento sistemico: pur condannati, i colpevoli non scontarono un solo giorno di carcere grazie a pene ridottissime. L'avvocata Tina Lagostena Bassi, che difendeva Fiorella, denunciò pubblicamente il caso come rappresentativo di un sistema giuridico strutturalmente inadeguato.

Nel 1982 una nuova proposta di legge sui reati sessuali segnalò la volontà di scardinare il vecchio impianto normativo, riconoscendo la violenza sessuale come delitto contro la persona e introducendo la procedibilità d'ufficio. La strada verso la riforma, tuttavia, rimase lunga e tortuosa: lo dimostra tragicamente la vicenda di Carla Maria Cammarata, violentata di notte da tre sconosciuti (Sandro Ramoni, Vittorio Putti e Stefano Ghelli), colti in flagranza. Nonostante tutti i requisiti del cosiddetto «stupro ideale» fossero soddisfatti, in appello la pena passò da 4 anni e 8 mesi a soli 2 anni e 1 mese. Con la sospensione condizionale, i condannati lasciarono il carcere la sera stessa della sentenza.

Il 19 novembre 1988, pochi giorni dopo, Cammarata morì. La risposta dei comitati che la avevano sostenuta fu immediata: marce, proteste e denunce pubbliche scossero il paese.

Solo nel febbraio 1996, con la Legge n. 66, la violenza sessuale venne finalmente riconosciuta come reato contro la persona. Da allora, il quadro normativo ha continuato a evolversi: nel 2011 è entrata in vigore la Convenzione di Istanbul, e successive strategie europee per la parità di genere (2016-2019 e 2020-2025) hanno consolidato l'impegno istituzionale contro la violenza di genere.

Nuove forme di violenza hanno però affiancato quelle tradizionali. Il *revenge porn* (la diffusione non consensuale di immagini intime) ha trasformato lo spazio digitale in un ulteriore terreno di oppressione. Esempio, in tal senso, è la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, accusati di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini esplicite: le accuse di violenza sessuale sono decadute e il reato per *revenge porn* si è estinto a fronte del pagamento di 25.000 euro, rifiutato dalla vittima, e di una lettera di scuse.

Questo esito contrasta il clima legislativo in corso: nel 2025, il Parlamento italiano ha approvato un nuovo testo sulla violenza sessuale che pone il «consenso» al centro della definizione del reato, disposizione poi bocciata in Senato e riscritta tra accese polemiche nei primi mesi del 2026. Il dibattito, fortemente politicizzato, ha riaperto la domanda che percorre l'intero elaborato: esiste ancora una «cultura dello stupro» in Italia? E come viene percepita da chi vi abita?

Per rispondere a questa domanda, dopo aver ricostruito il fenomeno attraverso l'analisi teorica del framework femminista e la lettura diacronica di casi di cronaca e trasformazioni legislative, la ricerca si è avvalsa di un'indagine empirica condotta tra marzo e aprile 2026. Mediante un questionario online distribuito su canali social e gruppi tematici online, somministrato a 227 rispondenti, si è cercato di rilevare come la cultura dello stupro venga vissuta e interpretata dalla società italiana contemporanea.

Capitolo 1

La costruzione sociale della violenza: genealogia e strutture dello stupro

L'espressione «violenza di genere» non descrive un evento isolato, ma un insieme eterogeneo di abusi che trovano la loro radice comune nella posizione di subordinazione che la donna occupa ancora oggi all'interno della struttura sociale. Parlare di genere significa, in termini sociologici, riconoscere che, mentre le funzioni biologiche sono programmate geneticamente, i ruoli e le gerarchie tra i sessi sono costruzioni culturali fluide, soggette al cambiamento e alle ideologie dominanti¹.

L'ingresso di questo concetto nel linguaggio teorico e politico è relativamente recente: solo con la IV Conferenza delle Nazioni Unite sulle Donne di Pechino nel 1995 si è operato un passaggio semantico fondamentale, sostituendo la dicitura «violenza in famiglia» con «violenza di genere»². Questo mutamento non è solo formale, ma sostanziale: permette di svelare ciò che prima era occultato, ovvero che la violenza non è un atto irrazionale o patologico, ma un'espressione esacerbata della norma patriarcale. Nominare la violenza come «di genere» impone di interrogare le norme che costruiscono la maschilità e di nominare finalmente l'autore della violenza, ossia l'uomo, troppo spesso reso invisibile da un linguaggio neutro che tende a nascondere le asimmetrie di potere. In questo senso, l'occultamento simbolico dell'autore è esso stesso una dimostrazione del potere maschile³.

Se Pechino rappresenta la prima occasione istituzionale, il documento recente più importante per la comprensione del fenomeno è la Convenzione di Istanbul del 2011, intitolata *Sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica*. Stipulata dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia nel 2013, la Convenzione sancisce che la violenza contro le donne è una «violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione», definendo la violenza basata sul genere come:

¹ Giomi, E., & Magaraggia, S. (2017), *Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna.

² United Nations, (1995), *Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995*, United Nations Publications, New York.
<https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>

³ Magaraggia, S., & Cherubini, D. (2013), *Uomini nell'arena: Tra violenza e cura*, Unicopli, Milano.

«Qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato [...] che provochi o sia suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica [...] sia nella vita pubblica che nella vita privata»⁴.

Questa definizione istituzionale è rivoluzionaria perché sposta il focus dall'incidente isolato alla discriminazione sistemica, accogliendo i risultati decennali del dibattito accademico femminista.

In Italia, un momento di svolta culturale in tal senso è avvenuto nel giugno 2013 con il riconoscimento ufficiale del neologismo «femminicidio». L'Accademia della Crusca si è espressa a favore dell'utilizzo di questo termine per indicare atti che affondano le radici nella concezione della «femmina come un nulla sociale». Non si tratta, dunque, del semplice omicidio di una persona di sesso femminile, ma di un delitto che trova i suoi motivi in una «cultura dura a rinnovarsi e in istituzioni che ancora la rispecchiano almeno in parte»⁵. Il termine indica una visione del femminile come soggetto «disprezzato e disprezzabile», trasformando radicalmente l'ordine del discorso pubblico e politico sul tema.

1.1 La violenza come espressione della norma patriarcale

Se le definizioni teoriche tracciano la cornice della violenza di genere, i dati ne costituiscono le fondamenta empiriche. L'unica costante che si individua è l'identità dell'autore: la violenza contro le donne è prevalentemente agita da uomini appartenenti alla sfera affettiva o familiare. In Italia, tra il 2010 e il 2014, il 77% degli omicidi di donne è maturato in questo contesto, contro il 22% degli omicidi con vittime maschili⁶. Questi numeri evidenziano un paradosso drammatico: mentre per l'uomo il rischio maggiore

⁴ Consiglio d'Europa. (2011), *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n. 210), Council of Europe Publishing, Istanbul.

⁵ Accademia della Crusca, (2013), *In merito al termine femminicidio*. <https://accademiadellacrusca.it/it/pagine/in-merito-al-termine-femminicidio/7650>

⁶ Eures, (2015), *Il femminicidio in Italia. Caratteristiche, profili e dinamiche di un delitto di genere*, Eures Ricerche Economiche e Sociali. <https://www.eures.it/>

risiede nello spazio pubblico, per la donna il luogo della minaccia è lo spazio privato, quello che la narrazione sociale descrive solitamente come «protetto».

Le rilevazioni Istat (2006⁷ e 2014⁸) confermano la natura strutturale e trasversale del fenomeno: circa il 32% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nella vita. Nonostante una crescente consapevolezza e l'aumento delle denunce, persiste una resistenza culturale profonda. I dati del World Value Survey rivelano che circa il 17% della popolazione italiana giustifica ancora oggi la violenza fisica del marito contro la moglie⁹. Questo grado di legittimazione sociale dimostra che l'aggressore non è un «mostro» estraneo alla società, ma un uomo socializzato secondo modelli di maschilità egemonica.

È proprio questa normalizzazione che definisce la cosiddetta «cultura dello stupro»: un assetto sociale in cui la violenza di genere è tollerata e giustificata. Tale cultura segue una struttura piramidale: alla base troviamo gli stereotipi di genere, rigidi modelli che incanalano la mascolinità (forza, dominio) e la femminilità (debolezza, domesticità). Risalendo la piramide, il linguaggio sessista e le molestie alimentano la sottomissione, fino a sfociare nella violenza esplicita¹⁰.

Nonostante il riconoscimento istituzionale di tale struttura, in Italia si fatica ancora ad accettare la violenza maschile contro le donne e la violenza sessuale come fenomeni prettamente culturali. L'opinione pubblica, i media e talvolta le autorità giudiziarie tendono infatti a narrare lo stupro come un evento eccezionale, frutto di un «raptus» o di una follia momentanea. Questa prospettiva impedisce di vedere il fenomeno per ciò che è: un sistema che si alimenta nelle radici profonde della società patriarcale¹¹.

La resistenza è di natura concettuale: persiste la convinzione che l'uomo sia «naturalmente» violento, incapace di governare i propri impulsi, oppure un malato affetto da patologie psichiche. Questa visione fatalista porta la società a credere che la violenza

⁷ Istat, (2006), *La violenza e le molestie sessuali contro le donne*. <https://www.istat.it/it/archivio/6073>

⁸ Istat, (2014), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*. <https://www.istat.it/it/archivio/161716>

⁹ World Values Survey Association, (2014), *World Values Survey Wave 6 (2010-2014)*, Asep/Jds, Madrid. <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp>

¹⁰ Kilpatrick, D. G. (2001), *The social construction of rape*. In J. L. Postmus (Ed.), *Encyclopedia of Sexual Violence and Abuse*, Sage Publications.

¹¹ Parente, G. (2016), *La violenza maschile contro le donne: Oltre i confini della cronaca*, Edizioni Progetto Cultura, Roma.

sia un dato immutabile. Di conseguenza, il focus dell'intervento si sposta erroneamente sulle donne: diventa loro responsabilità «comportarsi adeguatamente» per non provocare l'istinto maschile. Questa logica sfocia inevitabilmente nella vittimizzazione secondaria: se l'aggressione avviene, è la donna che «se l'è andata a cercare». Si tratta di una strategia di deresponsabilizzazione collettiva: risulta più semplice colpevolizzare le vittime piuttosto che lavorare su un cambiamento sociale basato sulla parità¹².

Storicamente, questa visione affonda le radici nella riduzione della donna a merce di scambio: lo stupro non era considerato un crimine contro la persona, ma un reato contro la morale o contro gli interessi maschili (il padre o il marito). Basti pensare che fino al 1996, l'ordinamento italiano classificava lo stupro come «reato contro la pubblica morale»¹³. Secondo l'antropologa Peggy Reeves Sanday, i predittori della propensione allo stupro non sono biologici, ma culturali: più è bassa la condizione della donna rispetto a quella dell'uomo, più alta è la percentuale di violenza¹⁴. Affrontare il problema oggi significa dunque smettere di considerarlo un'emergenza securitaria e trattarlo per quello che è: una questione culturale e politica che richiede un profondo cambiamento nei rapporti di potere tra i generi.

1.1.1 Come la cultura modella l'atto dello stupro

Affrontare il tema dello stupro significa innanzitutto scontrarsi con un vuoto semantico e una confusione terminologica deliberata. Non esiste, infatti, un'unica definizione condivisa di «stupro» o di «abuso sessuale». Nel linguaggio popolare e mediatico, questa incertezza si cristallizza in neologismi contraddittori ed eufemismi volti a minimizzare la violenza: si sentono espressioni ossimoriche come «stupro di gruppo consensuale», «prostituzione involontaria» o «amore distorto»¹⁵.

¹² Bimbi, F. (2014), *Differenze e disuguaglianze di genere*, Il Mulino, Bologna.

¹³ Legge 15 febbraio 1996, n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1996, Roma, Italia. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0091/sg>

¹⁴ Sanday, P. R. (1981), The socio-cultural context of rape: A cross-cultural study, *Journal of Social Issues*, 37(4), pp. 5-27.

¹⁵ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102

Le narrazioni pubbliche oscillano pericolosamente. Alcune descrizioni sostengono con disinvoltura che la vittima abbia volontariamente «accettato» ogni «intimità sessuale», mentre altri resoconti, pur concedendo freddamente che la donna avesse implorato di fermarsi, si rifiutano di ammettere la natura forzata dell'atto. Questa imprecisione permea anche la letteratura clinica e il dibattito accademico, dove spesso gli articoli sullo stupro si insinuano casualmente tra discussioni su incontri consensuali, creando una zona grigia indistinta. Anche il termine «stupratore» è problematico¹⁶: presuppone necessariamente uno sconosciuto armato di coltello, o può includere il coniuge che, poco alla volta, supera un «no»?

La definizione stessa di abuso appare sfuggente. Se lo si definisce come «un'attività sessuale [...] che risulti emotivamente sconvolgente», si rischia una generalizzazione eccessiva in cui poche donne possono dirsi esenti; d'altra parte, limitare la definizione alla sola «bruta forza fisica» esclude un intero universo di crudeltà basato sulla coercizione emotiva. Come osserva Joanna Bourke, lo stupro è una «categoria sostanzialmente contestata» e pervasa di significato politico¹⁷.

Nemmeno il ricorso alla legge risolve l'ambiguità. Le definizioni giuridiche, apparentemente precise, rivelano profonde contraddizioni a un'analisi attenta. Sebbene si ritenga comunemente che lo stupro implichi la penetrazione forzata della vagina da parte di un pene, la realtà normativa è più complessa: a volte è richiesta la violenza fisica, altre volte basta la mancanza di consenso o l'agire «contro la volontà». Le incongruenze riguardano anche le prove (alcune giurisdizioni richiedono l'emissione di seme, altre la penetrazione) e la natura stessa dell'atto: la legge ha dovuto progressivamente accettare che la violazione possa avvenire tramite oggetti (bottiglie, manici di scopa), parti del corpo non genitali (pugni, lingua) e in orifici diversi dalla vagina (ano, bocca). Poiché la legislazione è stata storicamente elaborata da una prospettiva maschile, essa ha spesso cancellato l'identità della vittima, riducendo lo stupro all'atto di fare sesso con una donna che non «appartiene» a chi lo commette¹⁸.

¹⁶ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102

¹⁷ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

¹⁸ Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino, pp.139-154

Ma cos'è l'abuso sessuale? Secondo Bourke, esso si compone di due elementi centrali: primo, l'identificazione di un atto come «sessuale» (comunque lo si voglia definire); secondo, la classificazione di tale atto come non consensuale, indesiderato o imposto¹⁹.

1.1.2 Il ribaltamento della narrazione, dal trauma dell'onore alla violazione del sé

La svolta fondamentale nella comprensione delle dinamiche di stupro avviene a partire dagli anni Sessanta e Settanta. Le femministe, spesso accusate dai teorici della «crisi della virilità» di destabilizzare le relazioni di genere spingendo gli uomini all'aggressività, riuscirono invece a imporre una nuova narrazione. Le donne, identificate come il gruppo sociale maggiormente a rischio, ottennero che i loro racconti sui casi di violenza sessuale avessero la precedenza su quelli degli aggressori²⁰.

Sebbene già nell'Ottocento le attiviste avessero «dato un nome» a fenomeni come lo stupro coniugale e la tratta di esseri umani, spostando l'attenzione dal «criminale malvagio» al molestatore comune, è con la seconda ondata femminista che cambia il paradigma. Secondo questo nuovo modello, lo stupro non è più un atto patologico di pochi devianti, ma un sottoprodotto della dominazione maschile. Come riportato dalla rivista «Signs» nel 1980, la violenza diffusa non poteva più essere attribuita a un gruppo marginale di psicopatici, ma risiedeva «al centro di ciò che la nostra cultura definisce come la 'normale' interazione tra uomini e donne»²¹.

Questa ridefinizione culturale si accompagna a una trasformazione della percezione del danno. Se nell'Ottocento, la minaccia riguardava la posizione di classe, la rispettabilità e la «vendibilità» matrimoniale della donna. Dal XX secolo, come nota Georges Vigarello, l'attenzione si è spostata sulla «frantumazione dell'identità»: lo stupro è diventato una «violazione del sé» e una ferita alla psiche, in linea con una concezione moderna che vede nel corpo la sede della verità individuale²². Figure come Florence Rush²³ evidenziarono

¹⁹ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102

²⁰ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

²¹ Signs (Journal), (1980), Editorial: Women and Violence. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 6(1), pp. 1-4, University of Chicago Press, Chicago.

²² Vigarello, G. (2001), *Lo stupro. Storia di una violenza dal XVI al XX secolo* (E. De Angeli, Trad.), Marsilio, Venezia. (Opera originale pubblicata nel 1998)

²³ Rush, F. (1981), *Il segreto meglio custodito* (Ricci, M. Trad.), La Tartaruga, Milano.

la funzione culturale della violenza sessuale, definendola provocatoriamente un processo educativo che prepara le donne alla sottomissione. Similmente, Susan Brownmiller, nel suo celebre libro *Contro la nostra volontà*²⁴, teorizzò lo stupro come lo strumento di intimidazione tramite cui tutti gli uomini mantengono in uno stato di paura tutte le donne.

L'evoluzione concettuale è stata accelerata dai gruppi di autocoscienza che, come evidenziato da Maria Bevacqua e Nicola Gavey, hanno sottratto lo stupro all'immaginario dei vicoli bui per ricollocarlo nella quotidianità dei rapporti con mariti, padri e conoscenti²⁵. Questa presa di coscienza ha introdotto il concetto di *continuum* della violenza sessuale, scardinando il binarismo rigido tra «sesso» e «stupro». In un sistema di relazioni patriarcali segnate da dipendenze economiche e psicologiche, il confine tra desiderio e coercizione diventa labile: il sesso va dunque ripensato lungo una scala che va dall'aggressione brutale al rapporto pienamente condiviso²⁶.

1.1.3 L'umanità del predatore: lo stupratore come soggetto sociale

Se, come abbiamo stabilito, lo stupro non è un evento fortuito ma un prodotto culturale, ne consegue che lo stupratore non può essere liquidato come un «virus sociale» o un'anomalia psichiatrica. Egli è, fondamentalmente, un essere umano. Questa prospettiva, per quanto inquietante, è necessaria per sottrarre la violenza alla categoria del mostruoso e riportarla in quella del modificabile. Lo stupro è una forma di rappresentazione sociale estremamente ritualizzata, che varia nel tempo e nello spazio: non vi è nulla di eterno o biologico in esso²⁷.

Chi commette violenza non cerca solo di infliggere sofferenza, ma esige che la vittima dia un significato alla propria angoscia, trasformando la violazione carnale in un atto di dominio territoriale. Lo stupratore invade il «terreno sessuale» dell'altra persona per trionfare sul suo territorio sociale, trasformando il «no» di lei nel «sì» di lui. In questo senso, lo stupro è una crisi della virilità; un problema che riguarda gli uomini e la loro

²⁴ Brownmiller, S. (1976), *Contro la nostra volontà* (Agrano, L. Trad.), Bompiani, Milano.

²⁵ Bevacqua, M. (2000), *Rape on the public agenda: Feminism and the politics of sexual assault*, Northeastern University Press, Boston.

²⁶ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 169-176

²⁷ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

necessità di attingere a una «storia di dominazione» che fornisce giustificazioni culturali all'aggressività²⁸.

Un contributo fondamentale del femminismo di seconda generazione è stato il riposizionamento dello stupratore. Fino agli anni Cinquanta, l'immaginario collettivo dipingeva il predatore come una «creatura scimmiesca», un individuo marginale e poco istruito che agiva nell'ombra delle strade buie. La critica femminista ha invece portato alla luce come la violenza prosperi proprio nei «bastioni patriarcali» più rispettati: nelle università, negli uffici, nelle fabbriche e, soprattutto, nel talamo coniugale²⁹.

Il tipico stupratore può avere il volto «fresco e mite» di un giovane della borghesia, può essere l'orgoglio dei propri genitori. Questa scoperta ha rotto la regola che divideva il mondo tra «loro» (i devianti) e «noi» (i normali), rivelando quella che potremmo definire la banalità del male nella violenza sessuale. Come sottolineato da Jane Caputi, lo stupratore omicida non è un reietto della cultura patriarcale, ma paradossalmente ne rappresenta l'«uomo definitivo», l'eroe subliminale che mette in atto le idee di fondo della fallocrezia sulla virilità³⁰.

Questa analisi ha portato alcune teoriche radicali a posizioni estremamente demoralizzate sulla natura maschile. Catharine MacKinnon³¹ identifica nella pornografia la risposta alla domanda su cosa vogliano gli uomini: un sistema di sottomissione e umiliazione della donna. Su questa scia, autori come quelli di *The Americanization of Sex*³² o Sharon Deevey³³ sono arrivati ad affermare che ogni uomo nella nostra società è un «potenziale stupratore», suggerendo che la propensione alla violenza sia «conficcata nel pieno di una soggettività ordinaria»³⁴.

Susan Brownmiller³⁵ sostiene che la scoperta maschile dei genitali come arma sia stata una delle tappe fondamentali della preistoria, paragonabile all'uso del fuoco. Da allora,

²⁸ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 169-176

²⁹ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

³⁰ Caputi, J. (1987), *The age of sex crime*, Bowling Green State University Popular Press, Ohio.

³¹ MacKinnon, C. A. (1987), *Feminism unmodified: Discourses on life and law*, Harvard University Press, Massachusetts.

³² Seidler, V. J. (1998), *The Americanization of sex*, Temple University Press, Philadelphia.

³³ Deevey, S. (1975), *Such a nice girl*, In *Amazon Quarterly*, Amazon Press, Baltimore.

³⁴ Kramer, L. (1997), *After the lovedeath: Sexual violence and the making of culture*, St. Martin's Press, New York.

³⁵ Brownmiller, S. (1976), *Contro la nostra volontà* (Agrano, L. Trad.), Bompiani, Milano.

lo stupro avrebbe svolto la funzione di un «consapevole processo d'intimidazione mediante il quale tutti gli uomini tengono tutte le donne in uno stato di paura». Tuttavia, Bourke invita alla cautela: generalizzare questa tendenza rischia di naturalizzare lo stupro e, in alcuni casi, ha assunto connotazioni razziste, proiettando impulsi «animaleschi» su specifiche comunità, come quella afroamericana³⁶.

L'idea che lo stupratore sia necessariamente maschio crea un legame immutabile tra l'organo sessuale e la violenza, rappresentando il pene come una «pistola carica» o una forza incontrollabile che raggiunge il cervello. Questa visione riduzionista non solo è negativa per gli uomini, ma conferisce troppa autorità a quella che è, in realtà, un'appendice, a detta di Bourke, «esitante e incerta»³⁷.

Contrariamente alla narrazione di potere assoluto, il corpo sessuato maschile è spesso un contenitore di ansia e insicurezza erettile. La relazione stereotipata tra sessualità maschile e potere crolla se analizziamo la realtà biologica dell'organo. Estirpare lo stupro significa dunque creare un concetto radicalmente differente di virilità, che rifiuti l'equazione tra desiderio e aggressione e riconosca che il predatore non nasce tale, ma impara a educare sé stesso all'abuso entro specifici confini storici e culturali³⁸.

1.2 La costruzione del consenso oltre il binarismo

Se la costruzione dello «stupratore» come categoria clinica e sociale è un fenomeno relativamente recente, lo è altrettanto il concetto di «consenso». Una definizione di stupro basata esclusivamente sulla dinamica binaria di un uomo che «agisce» e una donna che «reagisce», limitando quindi l'interazione alla pronuncia di un «sì» o di un «no», risulta oggi profondamente problematica³⁹. Come suggerisce Joanna Bourke, tale visione riduce la sessualità femminile a una dimensione meramente reattiva, presupponendo che la sessualità maschile sia, di contro, sempre mossa dalla necessità di prendere l'iniziativa. Accettare questa premessa significa, paradossalmente, adottare la visione del corpo

³⁶ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 169-176

³⁷ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

³⁸ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

³⁹ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

femminile propria dello stupratore: un oggetto o una proprietà che può essere violata, piuttosto che un soggetto autonomo⁴⁰.

È dunque fondamentale riconoscere che il consenso possiede una storia politica e giuridica specifica. Come dimostrato dalla storica Pamela Haag⁴¹ nel suo studio *Consent: Sexual Rights and the Transformation of American Culture*, il concetto liberale di consenso è una costruzione moderna. Nel contesto dei principi del *laissez-faire* ottocentesco, l'abuso sessuale non veniva valutato in base agli stati interiori femminili, ovvero all'espressione di desiderio o ripulsa, ma seguiva il modello del contratto economico. In base alla «teoria della seduzione» dell'epoca, le donne potevano intraprendere un'azione legale per abuso solo se erano state «tradite» dal loro seduttore: l'offesa risiedeva dunque nella rottura di un patto o in un danno patrimoniale alla rispettabilità, più che nella violazione dell'integrità fisica⁴².

Sebbene la mancanza di consenso sia oggi il criterio più comune per definire lo stupro, Bourke evidenzia che in diverse epoche è stata attribuita maggiore importanza alla «coercizione». Quest'ultima non deve essere intesa esclusivamente come forza bruta: l'offesa dello stupro può infatti manifestarsi indipendentemente dai mezzi violenti, attraverso la manipolazione, il ricatto emotivo, l'inganno o l'intimidazione sottile. Questi strumenti si rivelano spesso più efficaci della violenza fisica nel rendere «docile» il corpo della vittima, saturando lo spazio di manovra della sua volontà⁴³.

La centralità del consenso nel discorso contemporaneo, tuttavia, si scontra con una serie di concezioni intuitive che tendono a semplificarlo eccessivamente. Manon Garcia⁴⁴ sottolinea come nell'immaginario comune essere consenzienti equivalga semplicemente a «essere d'accordo», presupponendo che un rapporto legittimo sia sempre consenziente e che il sesso non consenziente sia un evento raro e barbarico (lo stupro). In realtà, definire cosa significhi «essere d'accordo» è tutt'altro che immediato. Le narrazioni sociali oscillano tra lo stereotipo del «sesso romantico», basato su un amore e un desiderio

⁴⁰ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 169-176

⁴¹ Haag, P. (1999), *Consent: Sexual Rights and the Transformation of American Culture*, Cornell University Press, Ithaca.

⁴² Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

⁴³ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

⁴⁴ Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino, pp. 8-18.

reciproci idealizzati, e lo stereotipo del «sesso Tinder», in cui l'accordo assume una forma quasi contrattuale di reciproca disponibilità del corpo in vista del piacere⁴⁵. In entrambi i casi, il consenso rischia di essere ridotto a una transazione o a un'emozione astratta, ignorando le asimmetrie di potere e le pressioni sociali che modellano l'incontro sessuale ben prima che esso avvenga.

1.2.1 I dispositivi di potere e la politicizzazione dell'intimo

La nozione di consenso, pur essendo il perno del dibattito pubblico sulla legittimità sessuale, presenta una complessità filosofica e comunicativa che mette in discussione le nostre concezioni intuitive. Come evidenzia Manon Garcia⁴⁶, definire il consenso come un semplice «essere d'accordo» risulta insufficiente a causa della vaghezza intrinseca di tale espressione. Questa ambiguità emerge in situazioni quotidiane e problematiche: l'accordo a salire nella camera d'albergo di qualcuno può essere equiparato a un accordo al rapporto sessuale, come è stato suggerito durante il caso Weinstein? Allo stesso modo, acconsentire a pratiche non penetrative indica necessariamente una disponibilità alla penetrazione?

La questione si complica ulteriormente nei casi di inganno o di mutamento repentino delle dinamiche relazionali. Se un partner mente sulla propria identità (nome, età, situazione coniugale) per sedurre l'altro, la validità del consenso prestato vacilla. Ancora più spinosa è la situazione in cui il partner cambia atteggiamento dopo l'inizio del rapporto: casi riportati regolarmente dalla stampa e dalle testimonianze militanti descrivono donne che accettano un rapporto con un uomo inizialmente affettuoso, il quale assume poi comportamenti dominatori o violenti. Essere d'accordo ad avere un rapporto non può implicare l'acconsentire a *qualunque* tipo di atto, evidenziando come la semplicità del «consenso=accordo» sia del tutto insufficiente⁴⁷.

Si delinea così una contraddizione strutturale tra il piano giuridico e quello morale. Esistono contesti in cui il consenso non è valido legalmente ma lo è moralmente, e

⁴⁵ Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino, pp. 8-18.

⁴⁶ Garcia, M. (2022). *Op. cit.*

⁴⁷ Garcia, M. (2022). *Op. cit.*

viceversa. Ad esempio, la legislazione francese che vieta l'acquisto di prestazioni sessuali rende legalmente impossibile considerare consenziente una *sex worker*, anche qualora lo sia in una certa accezione morale e soggettiva. Questo divario dimostra che l'idea che ogni rapporto legittimo sia consenziente è fallace: nei fatti, la società considera legittime un'infinità di interazioni che non sono propriamente consenzienti, e viceversa⁴⁸.

Per comprendere queste dinamiche, è necessario riconoscere, sulla scorta della teoria femminista, che la sessualità è politica. Se la rivoluzione sessuale degli anni Settanta ha mirato a liberare il sesso da una repressione morale, le femministe ne hanno evidenziato le dimensioni sessiste: la liberazione non era accessibile alle donne nello stesso modo che agli uomini, poiché modellata su un'ottica maschile. Michel Foucault è stato centrale in questo dibattito, definendo la sessualità non come un dato naturale, ma come un «campo di forze» e un dispositivo di sapere-potere. Il potere non agisce solo negativamente reprimendo il sesso, ma lo modella attraverso la parola e la ricerca di una «verità» dei piaceri⁴⁹.

Tuttavia, la critica femminista è andata oltre Foucault attraverso la politicizzazione dell'intimo. Attraverso i *consciousness raising groups* (gruppi di autocoscienza), le donne hanno preso coscienza che le loro esperienze private non erano prodotti di storie individuali, ma manifestazioni di un'oppressione sociale e di un dominio maschile definito come etero-patriarcato. In questa cornice, la sfera privata cessa di essere il luogo di una libertà assoluta per rivelarsi come lo spazio in cui «ogni donna riproduce nelle sue relazioni più private una struttura di dominio e di sottomissione che caratterizza l'intero ordine sociale»⁵⁰. Il consenso diventa quindi la chiave per tentare di costruire rapporti paritari, a patto di superare le definizioni intuitive e riconoscerne il ruolo all'interno della società patriarcale.

⁴⁸ Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino, pp. 8-18.

⁴⁹ Foucault, M. (1976), *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1*, Gallimard, Parigi (citato in Garcia, 2022).

⁵⁰ Garcia, M. (2022). *Op. cit.*

1.2.2 L'«area grigia» del consenso

Il concetto di consenso si pone, nell'ambito della filosofia morale applicata alla sessualità, come lo strumento analitico che serve a risolvere una duplice questione: da un lato, la determinazione delle condizioni di legittimità di un rapporto sessuale e della sua eventuale illiceità; dall'altro, l'individuazione dei requisiti affinché un'interazione possa definirsi «positivamente buona» sul piano etico. Il nodo centrale di questa analisi risiede nell'esigenza di prevenire che la sfera dell'intimo si trasformi in uno scenario di ingiustizie. A tal fine, seguendo la prospettiva della filosofa Linda Alcoff, appare metodologicamente preferibile l'adozione della categoria di «violazione sessuale» rispetto a quella di «violenza». Tale slittamento terminologico permette di dare visibilità a quei casi in cui il *vulnus* all'autonomia non si manifesta attraverso la forza fisica, ma tramite meccanismi di coercizione psicologica raffinati, che la sovrapposizione storica tra sesso problematico e violenza fisica ha contribuito a rendere invisibili⁵¹.

Questa problematica si configura come strutturale e di genere: le violazioni producono un effetto sistemico che investe la totalità della popolazione femminile. Come teorizzato da Ann Cahill, la minaccia latente dello stupro pone le donne *de facto* in una condizione di «pre-vittime», una consapevolezza della propria «violabilità» che influisce sulla libertà d'azione e sulla formazione del desiderio, costringendo a un costante adattamento dei propri comportamenti al rischio percepito⁵². L'evoluzione del dibattito a partire dagli anni Settanta ha scardinato l'immagine dello stupro come atto barbarico commesso da estranei, rivelando come l'aggressione sia frequentemente opera di soggetti «rispettabili» o vicini alla vittima. Si delinea così il problema dell'*area grigia*: se la violazione avviene entro relazioni «normali» tramite pressioni o ricatti affettivi, il confine tra sesso legittimo e aggressione si fa estremamente labile⁵³.

Sotto il profilo analitico, acconsentire a un atto sessuale significa autorizzare un'azione che normalmente lederebbe l'integrità fisica. Tuttavia, l'estensione di tale consenso non può essere inferita in modo estensivo: l'accordo verso determinate interazioni non autorizza automaticamente il partner a procedere verso atti diversi da quelli inizialmente

⁵¹ Alcoff, L. M. (2018), *Rape and Resistance*, Polity Press, Cambridge.

⁵² Cahill, A. J. (2001), *Rethinking Rape*, Cornell University Press, Ithaca.

⁵³ Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino, pp. 139-154.

intesi. Emerge, inoltre, un'altra questione: il consenso è un atteggiamento mentale o una comunicazione deliberata? Seguendo Tom Dougherty, la forma più soddisfacente di consenso è quella che implica un comportamento volto a esprimere intenzionalmente la propria volontà, smentendo la massima del «chi tace acconsente». Il consenso deve essere dunque positivo e/o affermativo, richiedendo un'espressione attiva e una ricezione adeguata da parte del destinatario, il quale ha il dovere etico di informarsi correttamente sulla volontà altrui⁵⁴.

Eppure, l'applicazione di questo paradigma svela una realtà problematica: una quota altissima di relazioni «normali» avviene senza un consenso esplicito, poiché lo script sessuale tradizionale percepisce tale espressione come un'interruzione del corso dell'incontro. Il problema resta identificare la violazione morale insita nel disprezzo della volontà altrui senza opacizzare la distinzione fenomenologica tra l'area grigia e l'atto criminale. A tal proposito, Garcia confuta il paradigma dello stupro come «malinteso» comunicativo: studi di laboratorio dimostrano che gli uomini comprendono perfettamente i rifiuti, suggerendo che la violenza derivi dalla decisione deliberata di ignorare il non-consenso. Il dato della recidiva degli stupratori nei casi di stupro conferma che il problema risiede nella volontà di imposizione piuttosto che in un'errata interpretazione dei segnali⁵⁵.

L'autrice mette però in guardia dal voler far coincidere ogni rapporto non consenziente con lo stupro. Citando Georges Vigarello, Garcia ricorda come la gravità giuridica dello stupro sia storicamente derivata dalla necessità patriarcale di garantire la certezza della discendenza, piuttosto che dalla tutela dell'autonomia femminile⁵⁶. Risulta quindi necessario svincolare la valutazione morale dal rigido binarismo legale: un rapporto può essere moralmente cattivo o illegittimo senza essere necessariamente classificato come reato. In questo senso, l'espressione «area grigia», derivata dai lavori di Nicola Gavey⁵⁷ sulla cosiddetta «impalcatura culturale» (*cultural scaffolding*) dello stupro, descrive pratiche banali che perpetuano la cultura della sopraffazione.

⁵⁴ Dougherty, T. (2013), *Sex, Lies, and Consent*, In «Ethics», 123 (4).

⁵⁵ Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino, pp. 139-154.

⁵⁶ Vigarello, G. (2001), *Lo stupro. Storia di una violenza dal XVI al XX secolo* (E. De Angeli, Trad.), Marsilio, Venezia. (Opera originale pubblicata nel 1998)

⁵⁷ Gavey, N. (2019), *Just Sex? The Cultural Scaffolding of Rape*, Routledge, London-New York.

La delimitazione di questa zona non riguarda solo il sesso non desiderato; la sessualità ammette motivazioni diverse dal desiderio (come il dono o la reciprocità), ma diviene problematica quando scivola nell'obbligo o nella paura. Gavey sottolinea come molte donne cedano a interazioni non volute per il timore che un diniego possa innescare una violenza peggiore⁵⁸. L'esistenza dell'area grigia dimostra l'insufficienza della responsabilità individuale e l'esistenza di un continuum tra sesso «normale» e stupro. In un contesto dove il sesso pienamente voluto sembra quasi l'eccezione, l'obiettivo, secondo Manon Garcia, dovrebbe essere quello di ridefinire i parametri del «sesso moralmente buono», trasformando l'erotismo in un ambito di autentica autonomia e gioia, e sottraendolo definitivamente alle logiche del dominio⁵⁹.

1.3 Narrazioni tossiche e doppie verità: i miti dello stupro

Uno dei miti fondativi della concezione comune delle violenze sessuali risiede nella rappresentazione dell'aggressione come un evento eccezionale e straordinario. Tale immaginario tende a circoscrivere il reato a uno scenario stereotipato: l'attacco da parte di uno sconosciuto, in un luogo isolato e sotto la minaccia esplicita di un'arma. In questa configurazione, lo stupratore viene percepito come un soggetto affetto da patologie psichiatriche o come un predatore seriale radicalmente «altro» rispetto al corpo sociale. Tuttavia, sebbene questa casistica esista, essa non rappresenta affatto la norma: nella maggior parte dei casi, la vittima conosce il proprio aggressore e la violenza si consuma in contesti familiari o domestici⁶⁰.

La persistenza dei pregiudizi sulla violenza sessuale è l'esito di una relazione ciclica tra mezzi di informazione, percezioni sociali e decisioni politiche. Come evidenziato dalla letteratura scientifica⁶¹, la copertura mediatica seleziona prioritariamente gli episodi più efferati, stabilendo un nesso causale tra l'eccezionalità del crimine e la necessità di risposte repressive drastiche. Questo meccanismo plasma attivamente la percezione dei

⁵⁸ Gavey, N. (2019), *Just Sex? The Cultural Scaffolding of Rape*, Routledge, London-New York.

⁵⁹ Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino, pp. 139-154.

⁶⁰ Garcia, M. (2022). *Op. cit.*

⁶¹ Zetkin, J., Sitney, M., & Kaufman, K. L. (2022), *The intersection of politics, media, and perceptions of sexual perpetrators*, *Journal of Sexual Aggression*, 28(1), pp. 102-117, Routledge, Abingdon.

perpetratori, rassicurando l'opinione pubblica attraverso proposte decontestualizzate che rispondono alla rabbia sociale piuttosto che a reali strategie di prevenzione⁶².

All'interno di questa narrazione si consolidano i miti dell'omogeneità e della recidiva: il primo riduce i perpetratori a soggetti affetti da gravi patologie psichiatriche, ignorando le differenze individuali; il secondo, presupponendo l'incapacità costituzionale di recupero, delegittima gli interventi basati sul supporto sociale. Tale impianto mitologico rivela quella che Joanna Bourke definisce un'«estetica del trauma», volta a ordinare esecutori e vittime secondo uno status morale differenziato. Si determina così una «gerarchia della sofferenza» per cui il dolore inflitto a donne appartenenti a minoranze o a classi meno abbienti è considerato meno rilevante, condizionando il giudizio sullo stupratore in base allo status sociale della vittima⁶³.

Questa distorsione percettiva della vittima trova il suo specchio simmetrico nella rappresentazione del reo. Lo stupro si configura, dunque, come un fenomeno infinitamente più «banale», nel senso figurato del termine, di quanto la narrazione del predatore ignoto lasci supporre. Gli studi sul profilo degli aggressori dimostrano che si tratta spesso di uomini socialmente inseriti che non presentano tratti patologici distintivi. Questa pervasiva «normalità» dei rei contribuisce a spiegare il fenomeno della cosiddetta *himpathy*: la sproporzionata ondata di simpatia e solidarietà che l'opinione pubblica, i media e talvolta le istituzioni riservano agli aggressori sessuali, specialmente quando questi godono di uno status sociale privilegiato⁶⁴.

Il dibattito femminista sviluppatosi tra gli anni Settanta e Ottanta ha segnato una rottura epistemologica cruciale, imponendo l'idea che la violenza sessuale debba essere interpretata non come una manifestazione di desiderio, ma come un dispositivo di potere. Questa tesi, sostenuta in modo pionieristico da Susan Brownmiller, mirava a separare nettamente l'arma della violenza dalla sua motivazione profonda. Affermare che lo stupro non avesse nulla a che fare con la sessualità rappresentava una strategia politica e psicologica necessaria per sottrarre le donne a interrogatori istituzionali degradanti, che

⁶² Metitieri, T. (2023), *La copertura mediatica della violenza sessuale resta avvitata sui miti e dimentica le donne*, Valigia Blu. <https://www.valigiablu.it/violenza-sessuale-donne-media-errori/>

⁶³ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

⁶⁴ Manne, K. (2017), *Down Girl: The Logic of Misogyny*, Oxford University Press, New York.

tendevano a indagare il piacere o la reazione fisiologica della vittima anziché l'abuso subito. Concentrare l'attenzione sui sistemi di oppressione ha permesso di restituire alla violenza la sua natura di crimine strutturale volto al mantenimento delle gerarchie di genere⁶⁵.

Questa struttura di potere trova espressione nei «miti di stupro», intesi come una complessa impalcatura di significati che permeano visceralmente una cultura. Come analizzato da Joanna Bourke, il mito non è una semplice menzogna, ma una struttura di senso che trasforma ipotesi banali in verità oggettive. Questi frammenti creano una comunità di intenti che protegge l'aggressore, permettendogli di inserire la propria condotta in un quadro di senso accettabile e, contemporaneamente, agiscono come strumento di delegittimazione per chiunque tenti di contestarli. I miti operano così una normalizzazione della tortura sessuale, spostando il conflitto dal piano del crimine a quello della moralità e rendendo l'aula giudiziaria un luogo in cui il vissuto della vittima viene costantemente messo in dubbio in nome di una presunta verità universale, che di fatto, però, riflette solo il punto di vista del potere⁶⁶.

Un pilastro fondamentale di questa cultura è la convinzione che le false accuse siano un fenomeno endemico. Questa preoccupazione affonda le radici in una narrazione ottocentesca che dipingeva la reputazione maschile come perennemente in balia del capriccio femminile, alimentando un clima di sospetto privo di fondamento statistico. Storicamente, l'identità della «falsa vittima» è mutata per adattarsi ai timori delle diverse epoche, colpendo sistematicamente le minoranze o le donne accusate di opportunismo sociale. Dagli anni Ottanta del secolo scorso, il discorso si è spostato sul piano psicologico con la questione delle «memorie recuperate», fornendo al sistema giudiziario strumenti pseudoscientifici per invalidare le denunce e rafforzare il muro di incredulità verso le vittime⁶⁷.

Un'ulteriore barriera risiede nella distinzione arbitraria tra diverse forme di sesso forzato, dove solo l'aggressione fisica brutale viene riconosciuta come «vero stupro». Tale

⁶⁵ Brownmiller, S. (2017), *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e stupro* (Trad. it. di G. Stefancich), Bompiani, Milano.

⁶⁶ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

⁶⁷ Loftus, E. F. (1993), *The Reality of Repressed Memories*, In «American Psychologist», vol. 48, n. 5, pp. 518-537, American Psychological Association, Washington DC.

paradigma esclude la coercizione psicologica, basandosi sul presupposto che ogni «donna ragionevole» debba essere in grado di respingere le pressioni esterne. In questo scenario, le violenze di partner o conoscenti (il cosiddetto *date rape*) vengono spesso derubricate a «malintesi». Molti aggressori organizzano deliberatamente scenari simili ad appuntamenti romantici per confondere i confini del consenso, utilizzando spesso l'alcol come «agente disinibitorio» per scusare il proprio comportamento. Contro questa normalizzazione, la lotta femminista ha rivendicato il diritto inalienabile di revocare il consenso in qualsiasi momento, contestando l'idea che esistano luoghi o situazioni «naturalmente» pericolose⁶⁸.

Questa impalcatura mitologica trova una sua traduzione concreta nel campo del diritto e della politica. In questo processo, la legge agisce come dispositivo normativo che definisce la «normalità», privilegiando la violenza fisica visibile rispetto agli abusi invisibili. Tale premessa, analizzata da Maria Giuseppina Pacilli⁶⁹, genera l'aspettativa che la vittima debba presentare segni di resistenza fisica per essere ritenuta credibile, parallelamente alla persistenza della cosiddetta «teoria idraulica» del desiderio maschile. In questo schema colpevolizzante, l'aggressore è dipinto come vittima del proprio testosterone, impulso ormonale presentato come incoercibile, mentre la responsabilità viene traslata sulla donna, rea di non aver prevenuto un «incidente» biologico attraverso la gestione del proprio abbigliamento o comportamento.

L'interconnessione tra queste narrazioni e la prassi politica emerge con forza nelle richieste di castrazione chimica, un approccio scientificamente riduttivo che trasforma l'autonomia femminile in una «provocazione» pericolosa. I dati della Commissione Europea⁷⁰ confermano la drammatica attualità di queste distorsioni, evidenziando come una parte rilevante della popolazione giustifichi ancora il rapporto non consenziente in presenza di alcol o abiti ritenuti «provocanti». Essenzialmente, la comunicazione mediatica e la retorica politica cristallizzano un sistema in cui il «no» femminile non è un

⁶⁸ Henderson, L. N. (1992), *Rape and Responsibility*. In «Ecology Law Quarterly», vol. 11, n. 1, pp. 127-144, University of California, Berkeley.

⁶⁹ Pacilli, M. G. (2020), *Uomini duri. Il lato oscuro della mascolinità*, Il Mulino, Bologna.

⁷⁰ Commissione Europea (2016), *Special Eurobarometer 449: Gender-based violence*, Directorate-General for Communication, Bruxelles.

limite invalicabile, ma una variabile dipendente dal contesto sociale, neutralizzando la natura strutturale della violenza e l'*agency* delle donne⁷¹.

1.4 Il sistema giuridico e il paradosso della credibilità

Il diritto, inteso come traduzione dei principi etico-politici in cui una comunità si riconosce, dovrebbe idealmente prescindere dalla quantità di volte in cui certi fenomeni avvengono. La tutela dei diritti fondamentali, infatti, non dovrebbe dipendere dalla frequenza con cui essi vengono violati, ma dal valore intrinseco del bene giuridico leso. Nel diritto penale, questo principio è incardinato nel concetto di *offensività*, che pone al centro della norma l'offesa a un interesse tutelato, sia esso individuale o collettivo. Tuttavia, di fronte alla violenza contro le donne, si riscontra storicamente una resistenza nell'applicare questo rigore astratto. Per lungo tempo, la violenza maschile è stata considerata meritevole di attenzione giuridica solo dopo essere stata «misurata» tramite campionature statistiche, quasi a voler cercare in una validazione numerica la legittimazione delle narrazioni femminili, spesso liquidate come espressioni di pura emotività o angoscia, elementi tradizionalmente esclusi dal ragionamento giuridico poiché considerati «impurità» soggettive⁷².

All'interno di questo scenario, il dibattito femminista italiano ha articolato visioni divergenti sulla funzione della legge. Una prospettiva radicale, ben rappresentata dal pensiero di Lia Cigarini, guarda con scetticismo alla «macchina della giustizia», interpretandola non come un terreno neutro, ma come uno spazio di riproduzione di rapporti di forza strutturalmente sfavorevoli alle donne⁷³. Secondo questa visione, la legge si limita a gestire dinamiche di potere interne al mondo maschile, finendo per trasformare il vissuto della donna in un mero oggetto di analisi anziché riconoscerlo come testimonianza di un soggetto autonomo. A tale scetticismo si è opposta una corrente che, pur ammettendo l'inefficacia delle politiche di «pari opportunità» nel decostruire i rapporti di forza, identifica nel diritto uno spazio strategico di mobilitazione e

⁷¹ Metitieri, T. (2023), *La copertura mediatica della violenza sessuale resta avvitata sui miti e dimentica le donne*, Valigia Blu. <https://www.valigiablu.it/violenza-sessuale-donne-media-errori/>

⁷² Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

⁷³ Cigarini, L. (1995), *La politica del desiderio*, Pratiche Editrice, Parma.

riconoscimento simbolico. In questa cornice si colloca l'operato dei Centri Antiviolenza, che ha trasformato la pratica giuridica in un mezzo per rivendicare l'autonoma soggettività della donna: il processo cessa così di essere un mero rito burocratico per diventare un luogo di produzione di nuovi saperi e di rottura del silenzio patriarcale⁷⁴.

L'alleanza tra le donne assistite e le avvocate dei centri ha agito come catalizzatore per il cambiamento della «cultura giuridica interna». Questa sinergia ha permesso di irrompere nel dibattimento processuale con la dimensione esperienziale del vissuto femminile, scardinando il pregiudizio della «vittima perfetta»: quell'aspettativa stereotipata secondo cui una donna è credibile solo se manifesta un comportamento univoco, passivo e privo di qualsiasi ambivalenza o reazione autonoma verso l'aggressore. Attraverso questa partecipazione attiva, è stato possibile dare un nome a condotte a lungo ignorate perché prive di segni fisici visibili, come il controllo coercitivo e l'isolamento, ampliando la nozione di maltrattamento oltre la mera aggressione corporale. Nonostante questi avanzamenti, la prassi giudiziaria rimane permeata da pregiudizi che condizionano l'accertamento dei fatti, specialmente quando la violenza si consuma entro legami affettivi o matrimoniali⁷⁵.

La resistenza istituzionale si traduce frequentemente in un sistematico ridimensionamento dei fatti fin dalle fasi preliminari dell'indagine. Nonostante i precisi obblighi di segnalazione per i reati procedibili d'ufficio, persiste tra gli operatori (forze dell'ordine, personale sanitario e assistenti sociali) la tendenza a minimizzare la violenza di genere come semplice «conflittualità di coppia» o «lite familiare». Questo slittamento semantico opera una vera e propria neutralizzazione della natura criminale della condotta: trasformando un abuso unilaterale in un conflitto reciproco, la violenza viene ricondotta in una dimensione privata che deresponsabilizza l'aggressore e isola la vittima. Tale dinamica spinge spesso la donna a riconsiderare la querela, stretta tra il timore di essere stigmatizzata come «cattiva madre» e l'illusoria necessità di preservare l'unità domestica. In questo contesto emerge il paradosso della credibilità: la forza persuasiva della testimonianza femminile sembra diminuire proporzionalmente al grado di autonomia della donna. Se la vittima manifesta determinazione, indipendenza economica o autorità

⁷⁴ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

⁷⁵ Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

sociale, il sistema giudiziario tende paradossalmente a negare la configurabilità del reato di maltrattamenti. Opera qui il pregiudizio sessista secondo cui l’emancipazione sarebbe incompatibile con lo stato di soggezione, ignorando come le dinamiche di controllo coercitivo possano colpire qualunque soggettività, indipendentemente dal suo ruolo sociale⁷⁶.

Inoltre, la dimensione giudiziaria rappresenta un terreno d’elezione per la vittimizzazione secondaria. Qui la donna ricopre il duplice e oneroso ruolo di parte offesa e di testimone oculare. La necessità di ricorrere a procedimenti probatori che forzano la narrazione dettagliata del trauma può trasformare l’iter processuale in un’estensione della violenza subita, qualora non supportata da una corretta metodologia di ascolto e tutela⁷⁷.

Il rischio che il dibattimento giudiziario si trasformi in una vera e propria inquisizione sulla condotta della denunciante trova una conferma emblematica nella recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Con la sentenza del 27 maggio 2021 nel caso *J.L. c. Italia*, relativa al celebre episodio di violenza collettiva noto come lo «stupro della Fortezza da Basso», lo Stato italiano è stato condannato per la violazione dell’art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare⁷⁸.

I giudici di Strasburgo hanno censurato aspramente le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, rilevando l’uso di un linguaggio intriso di pregiudizi. Nel testo della decisione nazionale, infatti, venivano riportati giudizi deprecabili e del tutto irrilevanti circa l’orientamento sessuale della vittima, il suo abbigliamento, le sue frequentazioni e le sue scelte artistiche, elementi utilizzati in modo arbitrario per metterne in dubbio la credibilità e la moralità. Questo scenario configura una forma di *vittimizzazione secondaria*: una violenza istituzionale che si aggiunge a quella originaria, attuata da magistratura e forze dell’ordine attraverso la riproduzione di stereotipi sessisti e l’uso di argomentazioni colpevolizzanti. Il risultato è una minimizzazione della gravità

⁷⁶ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

⁷⁷ Fiore, A. (2022), *La testimonianza della vittima vulnerabile*, Diritto & Questioni Pubbliche, Roma.

⁷⁸ Sangiorgi, A. (2021), *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per stereotipi sessisti e vittimizzazione secondaria delle donne in un processo per stupro*, Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani. <https://www.unionedirittumani.it/news/la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-stereotipi-sessisti-e-vittimizzazione-secondaria-delle-donne-in-un-processo-per-stupro/>

del reato che mina profondamente la fiducia delle donne nel sistema giudiziario, fungendo da potente deterrente alla denuncia.

Tale prassi non rappresenta un'anomalia isolata, ma la persistenza di una precisa dinamica di potere denunciata con estrema lungimiranza già nel 1979 dall'avvocata Tina Lagostena Bassi. Nel celebre «Processo per stupro», trasmesso in una storica puntata Rai, Lagostena Bassi evidenziò come il processo per violenza carnale venisse sistematicamente impostato come un processo alla donna, la cui condotta di vita veniva vivisezionata per scagionare l'imputato. Si tratta di quella che l'avvocata definì una forma di «solidarietà maschilista», una strategia difensiva e culturale volta a trasformare la vittima in imputata per mantenere intatto l'ordine patriarcale all'interno dell'aula di tribunale⁷⁹.

La condanna di Strasburgo dimostra che, nonostante un quadro legislativo interno teoricamente avanzato, l'efficacia della tutela giuridica rimane subordinata alla mentalità di chi le norme è chiamato ad applicarle. La lotta alla violenza di genere non può dunque esaurirsi nella mera produzione di nuove leggi, ma richiede una radicale trasformazione della cultura giuridica interna. Risulta indispensabile smantellare i pregiudizi che informano l'interpretazione delle norme per sottrarre terreno a una visione del diritto costruita sulla «misura maschile», garantendo finalmente uno spazio processuale capace di rispettare l'autonomia, la dignità e l'esperienza concreta delle donne⁸⁰.

1.4.1 Il dispositivo della vittimizzazione secondaria

Il concetto di «vittimizzazione secondaria» (o «violenza istituzionale») definisce il processo patologico attraverso il quale la donna, già colpita dall'offesa primaria, è costretta a rivivere il trauma o subisce ulteriori forme di violenza psicologica e simbolica da parte di soggetti istituzionali e sociali. Tale fenomeno si manifesta tipicamente attraverso la colpevolizzazione della vittima (*victim blaming*) per i propri atteggiamenti o l'abbigliamento, tramite il discredito del racconto testimoniale e la conduzione di

⁷⁹ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulos, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

⁸⁰ Sangiorgi, A. (2021), *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per stereotipi sessisti e vittimizzazione secondaria delle donne in un processo per stupro*, Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani. <https://www.unionedirittiumani.it/news/la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-stereotipi-sessisti-e-vittimizzazione-secondaria-delle-donne-in-un-processo-per-stupro/>

interrogatori o processi in cui gli inquirenti mantengono un atteggiamento scettico, indulgiando su dettagli pruriginosi o non necessari che forzano la vittima a una reiterazione mnemonica del trauma⁸¹.

L'analisi linguistica condotta da Orrù⁸² evidenzia come l'espressione sia apparsa nel dibattito pubblico italiano con una frequenza crescente a partire dal 2016. Parallelamente a questa emersione terminologica, si osserva la diffusione di lemmi dalla connotazione positiva quali *empowerment* (inteso come potenziamento dell'individuo), sensibilizzazione ed emancipazione, che tentano di ridefinire il perimetro semantico della risposta sociale alla violenza.

Sotto il profilo teorico del discorso, risulta fondamentale il richiamo all'«aspetto cumulativo» teorizzato da Norman Fairclough⁸³. Secondo questo approccio, sebbene un singolo testo possa esercitare un'influenza significativa sulla storia politica e sociale di un Paese, è la ripetizione diacronica e l'accumulo di forme lessicali, strutture sintattiche e retoriche a determinare la sedimentazione di convinzioni e interpretazioni nel senso comune di un gruppo sociale. In questa prospettiva, la vittimizzazione secondaria non è un evento isolato, ma il risultato di un discorso sociale stratificato che modella gli schemi mentali dell'opinione pubblica.

L'analisi della condizione della donna vittima di violenza richiede una distinzione analitica tra i diversi livelli di vittimizzazione, intesa come il processo complesso e stratificato che trasforma un individuo in vittima attraverso l'interazione di variabili personali, relazionali e situazionali⁸⁴. In questa prospettiva, è possibile identificare tre dimensioni distinte ma interconnesse.

La vittimizzazione primaria si riferisce alle conseguenze dirette, fisiche e psicologiche, derivanti dal reato stesso; si verifica nel momento in cui la donna subisce in prima persona l'offesa, diventando il bersaglio immediato dell'atto violento⁸⁵. La vittimizzazione terziaria attiene invece a una dimensione collettiva e postuma: essa scaturisce da un

⁸¹ Orrù, P. (2024), "Femminicidio e violenza di genere nella stampa on-line: un'analisi quantitativa", in *Lingue E Culture Dei Media*, 8 (1), pp. 175-187.

⁸² Orrù, P. (2024). *Op. cit.*

⁸³ Fairclough, N. (1989), *Language and Power*, Longman, Londra.

⁸⁴ Scardaccione, G. (2016), *Le basi della vittimologia*, Carocci, Roma.

⁸⁵ Ruggeri, L. (2023), *La tutela della vittima nel diritto penale contemporaneo*, Giappichelli, Torino.

sentimento di sfiducia verso le istituzioni, alimentato da condanne percepite come inadeguate o da assoluzioni ingiustificate che generano isolamento e insoddisfazione nella parte offesa⁸⁶.

Tra questi due poli si colloca la vittimizzazione secondaria, ovvero l'ulteriore sofferenza subita dalla vittima in ambito istituzionale, socioculturale e mediatico. Questo fenomeno è alimentato da una pluralità di attori e istituzioni: il sistema legale (forze dell'ordine e magistratura), focalizzato sull'accertamento probatorio; l'istituzione medica, impegnata nel reperimento di prove corporee; e l'istituzione di genere, che include le reti di assistenza e supporto⁸⁷.

La vittimizzazione secondaria non è un evento statico, ma un processo attivo in cui la percezione del danno (reale o soggettiva) gioca un ruolo determinante. Se la società non riconosce l'atto come criminoso, la vittima stessa può faticare ad auto-percepirsi come tale, finendo per essere marginalizzata. Le basi di questo fenomeno risiedono spesso in risposte procedurali carenti, caratterizzate da una sistematica mancanza di ascolto e di comprensione delle dinamiche della violenza⁸⁸. Tale carenza di empatia, unita a un'incompetenza professionale che contravviene ai principi della deontologia, espone la donna a processi di colpevolizzazione (*victim blaming*), ridicolizzazione e sminuimento, trattandola paradossalmente come responsabile del reato subito⁸⁹.

La vittimizzazione secondaria si configura come un processo di delegittimazione che non si limita alla fase processuale, ma affonda le sue radici in una complessa stratificazione di saperi medici, giuridici e psicologici volti a neutralizzare la soggettività della vittima. Se l'atto di violenza primaria colpisce l'integrità fisica e psichica, la violenza secondaria agisce sull'identità sociale e giuridica della donna, trasformandola da soggetto di diritti a oggetto di indagine morale⁹⁰.

⁸⁶ Gianturco, G., & Brancato, G. (2022), *Vittimizzazione terziaria e percezione della giustizia*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», vol. XVI, n. 3, pp. 44-62, I.I.S.V. (Istituto Italiano di Sociologia della Vittima), Bologna.

⁸⁷ Fineman, M. A. (2009), *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in «Yale Journal of Law and Feminism», vol. 20, n. 1, pp. 1-23, Yale University, New Haven.

⁸⁸ Fanci, A. (2011), *L'ascolto della vittima nel processo penale*, Giuffrè, Milano.

⁸⁹ Monzani, M. (2019), *Manuale di vittimologia*, FrancoAngeli, Milano.

⁹⁰ Monzani, M. (2019). *Op. cit.*

Storicamente, la vittimizzazione secondaria è stata alimentata da una visione del corpo femminile come entità biologicamente inattendibile. L'antica credenza che legava il concepimento all'orgasmo femminile⁹¹ non era solo un errore medico, ma un dispositivo giuridico atto a invalidare la testimonianza di stupro in caso di gravidanza. Questo «sospetto biologico» si è evoluto nel tempo, spostando l'attenzione sulla resistenza fisica: i manuali di medicina legale tra XIX e XX secolo decretavano che una donna «esperta» non potesse essere stuprata nel sonno senza risvegliarsi, stabilendo implicitamente che l'assenza di segni visibili di lotta equivalesse a una tacita accettazione. Tale approccio trasforma il corpo della donna nel primo accusatore della donna stessa, forzando la vittima a giustificare la propria «mancata reazione» di fronte a istituzioni scettiche⁹².

Un pilastro fondamentale della violenza istituzionale è rappresentato dalla vittimologia classica di metà Novecento. Introducendo il concetto di *victim-precipitated crime*, autori come Hans von Hentig⁹³ hanno normalizzato l'idea che esistano «vittime nate», individui dotati di una predisposizione intrinseca a subire il crimine. In ambito sessuale, questa teoria ha portato a una distorsione cognitiva estrema: la vittima di stupro viene dipinta come un soggetto che, attraverso il proprio abbigliamento, l'alcol o un atteggiamento «civettuolo», scatena l'aggressione⁹⁴. Qui la vittimizzazione secondaria diventa giudizio morale: il processo penale si sposta dall'accertamento della condotta del reo alla scansione della condotta della vittima, esonerando l'aggressore in virtù di una presunta «complicità inconscia» della donna⁹⁵.

La gestione istituzionale dello stupro mediato da sostanze (GHB, Rohypnol) rappresenta oggi la frontiera più insidiosa della vittimizzazione secondaria. Il panico morale che circonda le cosiddette «droghe da stupro» spesso si traduce in una colpevolizzazione simmetrica: le donne vengono ammonite ad avere «molta paura» e a evitare l'alcol, trasformando la loro vulnerabilità indotta in una responsabilità personale. Come nota Bourke, emerge un doppio standard sistemico: l'alcolismo maschile è percepito come una

⁹¹ Bartley, O. W. (1815), *A Treatise on Forensic Medicine or Medical Jurisprudence*, Barry, Bristol.

⁹² Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

⁹³ Von Hentig, H. (1948), *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*, Yale University Press, New Haven.

⁹⁴ Halleck, S. L. (1972), *The Psychiatrist and the Legal Process*, in «Postgraduate Medicine», vol. 52, n. 3, pp. 103-108, Taylor & Francis (Informa), New York.

⁹⁵ Deutsch, H. (1944), *Psychology of Women*, Grune & Stratton, New York.

causa di perdita di controllo (e quindi una de-responsabilizzazione), mentre quello femminile è visto come una scelta consapevole di esposizione al rischio. In sede di interrogatorio, questa dinamica si traduce in domande focalizzate sul grado di sobrietà della vittima, suggerendo che la perdita di memoria anterograda non sia una conseguenza del reato, ma una prova della sua inattendibilità⁹⁶.

La vittimizzazione secondaria opera attraverso la resistenza culturale alle nuove definizioni di violenza. La critica feroce rivolta alle «femministe antistupro»⁹⁷ e la minimizzazione dello stupro tra conoscenti (paragonato da alcuni accademici a un «semplice raffreddore»⁹⁸ rispetto allo stupro brutale) creano un ambiente ostile che scoraggia la denuncia. La consapevolezza che una «ragazza poco di buono» o una donna dal passato sessuale libero verrà distrutta in aula attraverso meccanismi di etichettamento⁹⁹ costituisce la forma più efficace di violenza istituzionale. Il supporto sociale, o la sua assenza, chiude il cerchio: se le reti familiari e amicali interiorizzano questi miti, la vittima subisce una doppia emarginazione, perdendo non solo la protezione della legge, ma anche quella della propria comunità.

1.5 La comunicazione della violenza: il ruolo dei mass media

Il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa nel rafforzare o, al contrario, inibire gli strumenti propri della violenza di genere è oggi oggetto di un'attenzione centrale da parte della comunità scientifica e delle organizzazioni internazionali. La consapevolezza che i media non siano meri spettatori, ma attori strategici nella costruzione sociale della realtà e nella prevenzione della violenza, è sancita formalmente dal Consiglio d'Europa attraverso la Convenzione di Istanbul del 2011¹⁰⁰, il cui Articolo 17 («Partecipazione del settore privato e dei mass media») recita:

⁹⁶ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

⁹⁷ Roiphe, K. (1993), *The Morning After: Fear, Sex, and Feminism*, Little, Brown and Company, New York.

⁹⁸ Gregory, N. (1993), *Statement on Date Rape*, University of California, Berkeley.

⁹⁹ Scardaccione, G. (2016), *Le basi della vittimologia*, Carocci, Roma.

¹⁰⁰ Consiglio d'Europa. (2011), *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n. 210), Council of Europe Publishing, Istanbul.

1. «Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro libertà di espressione e della loro indipendenza, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e a stabilire linee guida e norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità».
2. «Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con gli attori del settore privato, le capacità dei bambini, dei genitori e degli educatori di affrontare un ambiente dell'informazione e della comunicazione che dà accesso a contenuti degradanti di natura sessuale o violenta che possono essere nocivi».

Le disposizioni della Convenzione di Istanbul non costituiscono un intervento isolato, ma rappresentano il traguardo di un lungo percorso critico che individua nei media un attore centrale nella perpetuazione delle disparità. Invitando il settore della comunicazione a adottare norme di autoregolazione per tutelare la dignità delle donne, la Convenzione recepisce istanze teoriche ormai consolidate: l'idea che, per prevenire la violenza, sia necessario fornire ai cittadini gli strumenti per decodificare criticamente i contenuti degradanti. Per comprendere appieno la portata di questi obblighi internazionali, occorre dunque ripercorrere l'evoluzione del pensiero sociologico sul binomio media-genere.

Questa riflessione ha attraversato decenni di trasformazioni epistemologiche. Le radici si rintracciano nelle opere di Betty Friedan¹⁰¹ e Juliet Mitchell¹⁰², che individuarono nei media il veicolo della «mistica della femminilità», un apparato ideologico volto a confinare la soggettività femminile entro i perimetri domestici e materni, a favore di una stabilità sociale patriarcale. Negli anni Settanta, il «modello della parità fra i sessi» (influenzato dai *media studies* funzionalisti) evidenziò la duplice asimmetria tra condizione reale e rappresentazione simbolica. Concetti come l'«annientamento simbolico» (*symbolic annihilation*) di Tuchman, Daniels e Benét¹⁰³ spiegarono come l'esclusione delle donne dai contesti di rilievo pubblico (politica, affari) e il loro

¹⁰¹ Friedan, B. (1963), *The Feminine Mystique*, Norton, New York.

¹⁰² Mitchell, J. (1966), *Women: The Longest Revolution*, in «New Left Review», n. 40, Londra, pp. 11-37.

¹⁰³ Tuchman, G., Daniels, A. K., & Benét, J. W. (1978), *Hearth and Home: Images of Women in the Mass Media*, Oxford University Press, New York.

confinamento nel binomio «heart and home» agissero come strumenti di mantenimento del potere esistente.

A partire dagli anni Ottanta, il panorama teorico subisce un mutamento di paradigma con l'affermazione del «modello della valorizzazione»¹⁰⁴. Questo approccio, influenzato dal pensiero femminista radicale e dal costruzionismo sociale, supera la visione deterministica dei media studies precedenti. Il significato mediale non è più inteso come un contenuto univoco «calato dall'alto» da un'emittente onnipotente, ma come il risultato di un processo situato e negoziato tra il testo e il pubblico. In questa prospettiva, l'audience non è una massa passiva, ma un soggetto attivo capace di decodificare, rielaborare e talvolta sovvertire i messaggi di genere in base alle proprie caratteristiche socioculturali¹⁰⁵.

In questo alveo di riflessione, il contributo di Teresa De Lauretis¹⁰⁶ risulta fondamentale per comprendere la natura ontologica del rapporto tra media e identità. De Lauretis definisce i media come vere e proprie «gender technologies» (tecnologie di genere). Secondo l'autrice, il genere non è una proprietà biologica né un dato naturale, ma il prodotto di diverse tecnologie sociali (come il cinema, la televisione o la pubblicità) e di discorsi istituzionali. I media partecipano attivamente alla costruzione del genere attraverso la rappresentazione, ma proprio perché il genere è un prodotto tecnologico e discorsivo, esso resta aperto alla decostruzione. De Lauretis propone quindi la figura del «soggetto eccentrico»: una soggettività che abita i margini delle rappresentazioni egemoniche, capace di resistere ai modelli dominanti e di posizionarsi al di fuori dei confini storicamente assegnati al femminile.

Negli anni Novanta, questa tensione verso la decostruzione viene radicalizzata dai lavori di Judith Butler¹⁰⁷. Introducendo il concetto di performatività, Butler scardina la distinzione tradizionale tra sesso (biologico) e genere (culturale), sostenendo che il genere non sia ciò che si è, ma ciò che si *fa* attraverso la ripetizione ritualizzata di atti, gesti e linguaggi. I media diventano il palcoscenico principale di questa performance: essi

¹⁰⁴ Grossi, G., & Ruspini, E. (2007), *Of course we are modern: Media e genere*, Franco Angeli, Milano.

¹⁰⁵ Giomi, E., & Magaraggia, S. (2017), *Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna, pp. 41-113.

¹⁰⁶ De Lauretis, T. (1987), *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*, Indiana University Press, Bloomington.

¹⁰⁷ Butler, J. (1990), *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York.

forniscono i copioni e i modelli estetici che gli individui reiterano quotidianamente. Tuttavia, è proprio nella possibilità di una «citazione errata» o parodica di tali modelli (come nel caso del *drag*) che risiede il potenziale di sovversione delle identità binarie.

Parallelamente, la prospettiva post-umanista di Donna Haraway¹⁰⁸ introduce la metafora del «cyborg» per sfidare i dualismi classici della cultura occidentale (uomo/donna, umano/macchina, natura/cultura). Il cyborg di Haraway è una creatura che abita una realtà tecnologica e «decorporizzata», offrendo alle donne uno strumento teorico per ripensare il rapporto con la tecnologia non più come spazio di dominio maschile, ma come laboratorio di sperimentazione identitaria. La figura del cyborg permette di immaginare un superamento delle opposizioni binarie, aprendo la strada all'esplorazione di identità fluide, transitorie e queer, che rifiutano l'essenzialismo biologico a favore di una soggettività politica basata sulle affinità elettive piuttosto che sull'appartenenza a una categoria naturale.

Infine, questo percorso di ridefinizione del soggetto trova una sintesi nella proposta di Rosi Braidotti¹⁰⁹ e del suo «soggetto nomade». Braidotti delinea un'identità complessa e multipla, che non cerca di superare il dualismo di genere annullandolo, ma valorizzando le differenze non solo tra uomini e donne, ma anche (e soprattutto) tra le donne stesse, contrastando ogni tentativo di omologazione mediale.

1.5.1 Il contesto italiano: tra parità e marginalizzazione simbolica

In Italia, la ricerca si è mossa tra l'analisi della parità e la valorizzazione dell'*empowerment*. L'istituzionalizzazione di questo filone risale agli anni Ottanta con i lavori di Gioia Di Cristofaro Longo¹¹⁰ e la partecipazione al Global Media Monitoring Project (GMMP) dal 1995¹¹¹. Nonostante la spinta di movimenti femministi e denunce mediatiche, come il documentario «Il corpo delle donne» di Lorella Zanardo¹¹², le analisi

¹⁰⁸ Haraway, D. (1991), *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*, Routledge, New York.

¹⁰⁹ Braidotti, R. (1994), *Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*, Columbia University Press, New York.

¹¹⁰ Di Cristofaro Longo, G. (1986), *Immagine Donna*, Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, Roma.

¹¹¹ Azzalini, M., & Padovani, C. (2021), *Global Media Monitoring Project. GMMP 2020 Italia. Rapporto Nazionale*, WACC - World Association for Christian Communication, Toronto-Londra.

¹¹² Zanardo, L. (2010), *Il corpo delle donne*, Feltrinelli, Milano.

empiriche dal 1986 al 2020 rivelano una continuità preoccupante nella marginalizzazione simbolica¹¹³.

L'opera di Zanardo ha agito come un potente catalizzatore critico, mettendo a nudo la sistematica mercificazione dell'immagine femminile nella televisione nazionale e denunciando come la riduzione del corpo delle donne a puro oggetto decorativo o ipersessualizzato ne cancellasse la soggettività e l'autorevolezza. Il documentario non si è limitato a un'analisi estetica, ma ha evidenziato la responsabilità dei media nella costruzione di una cultura che relega la donna a un ruolo di subalternità funzionale alle logiche dell'intrattenimento maschile. Tale denuncia ha riattivato la sensibilità dell'opinione pubblica, favorendo azioni di lobby come l'«Appello donne e media», che ha portato a risultati normativi concreti come l'inclusione di criteri di rispetto della dignità della donna nel Contratto di servizio Rai del 2011¹¹⁴.

Tuttavia, nonostante questo risveglio della coscienza civile e l'introduzione di strumenti di monitoraggio periodici, la persistenza di stereotipi radicati conferma la difficoltà di scardinare un sistema rappresentativo che continua a operare una forma di «annientamento simbolico» delle donne, rendendo la loro presenza nei media ancora ancillare rispetto a quella maschile. Le donne appaiono spesso identificate solo in relazione a legami familiari o confinate nei settori «soft» dell'informazione. Anche quando raggiungono posizioni apicali, esse subiscono un paradosso di mediatizzazione: la loro visibilità è inferiore alla presenza reale nelle istituzioni e sono frequentemente soggette a banalizzazioni¹¹⁵. Questa distorsione riflette un problema strutturale di status sociale: le opinioni femminili sono percepite come dotate di minore autorevolezza, influenzando pratiche giornalistiche che privilegiano sistematicamente il punto di vista maschile¹¹⁶.

¹¹³ Azzalini, M. (2023), *Rappresentazioni di genere nel linguaggio dei TG italiani* (1st ed.), Edizioni Ca' Foscari, Venezia, pp. 49-76.

¹¹⁴ Azzalini, M. (2023). *Op. cit.*

¹¹⁵ Azzalini, M., & Padovani, C. (2021), *Global Media Monitoring Project. GMMP 2020 Italia. Rapporto Nazionale*, WACC - World Association for Christian Communication, Toronto-Londra.

¹¹⁶ Azzalini, M. (2023). *Op. cit.*

1.6 Il sensazionalismo mediatico

Nonostante l'Italia sia stata oggetto di raccomandazioni internazionali per la carenza di misure incisive, si registra un'iper-esposizione del fenomeno della violenza. L'evoluzione del termine «femminicidio» è emblematica: dai 3 articoli del 2006 ai quasi 5.000 del 2013¹¹⁷. Tuttavia, la crescita quantitativa si scontra con una deriva sensazionalistica. Come sottolineato da Arianna Ciccone¹¹⁸, il giornalismo italiano si dimostra spesso incapace di gestire i casi di violenza in modo responsabile, ignorando i codici deontologici a favore di un prodotto di consumo volto all'*engagement* del pubblico.

La narrazione giornalistica della violenza di genere in Italia presenta schemi ricorrenti che ne inficiano la funzione informativa, trasformandola spesso in uno strumento di consolidamento degli stereotipi patriarcali. Come sottolineato da Bichicchi¹¹⁹, la copertura mediatica è viziata da errori sistematici che spaziano dalla scelta lessicale alla costruzione della responsabilità, fino alla spettacolarizzazione emotiva del reato.

Il problema più pervasivo risiede nell'accostamento improprio della violenza alla sfera dell'amore. L'uso di sintagmi come «amore passionale» o «delitto passionale» opera una mistificazione del femminicidio e dello stupro, derubricandoli a una sorta di «favola nera». Questa romanticizzazione agisce in sinergia con la narrazione della fatalità: l'impiego del termine «raptus» suggerisce una perdita momentanea di controllo dovuta a una patologia improvvisa, escludendo la violenza dall'alveo della scelta consapevole e delle radici culturali. In tal modo, l'aggressore viene presentato come un soggetto «fuori di sé», beneficiando di un'implicita attenuante sociale e psichica¹²⁰.

Un'altra criticità fondamentale riguarda la costruzione del movente. I media tendono a cercare giustificazioni esterne all'atto violento, presentando il crimine come la conseguenza delle scelte della vittima (ad esempio, la decisione di separarsi). La

¹¹⁷ Bandelli, D., & Porcelli, G. (2016), *Femminicidio: l'esplosione di un termine*, in «Sociologia e ricerca sociale», n. 109, FrancoAngeli, Milano.

¹¹⁸ Metitieri, T. (2023), *La copertura mediatica della violenza sessuale resta avvitata sui miti e dimentica le donne*. Valigia Blu. <https://www.valigiablu.it/violenza-sessuale-donne-media-errori/>

¹¹⁹ Bichicchi, S. (2022), *La violenza sui media*, in inGenere – La violenza nei media, inGenere. <https://www.ingenere.it/dossier/la-violenza-nei-media/la-violenza-sui-media>

¹²⁰ Bichicchi, S. (2022). *Op. cit.*

separazione viene spesso descritta come un evento traumatico subito dall'uomo e causato dalla donna, spostando il focus dal reato al comportamento di chi lo subisce.¹²¹

Questo processo è alimentato da una gerarchia delle fonti distorta, dove le notizie lasciano il posto alle opinioni: si costruiscono interi articoli basandosi sulle dichiarazioni di familiari dell'aggressore o di vicini di casa, i quali spesso ne tratteggiano un'immagine di «brava persona» o «uomo tranquillo». Il risultato è la creazione di un alibi sociale per il reo e una distribuzione non corretta delle responsabilità¹²².

Questa narrazione distorta produce fenomeni di vittimizzazione secondaria, alimentati dalla velocità dei social network e dal giudizio sommario dell'opinione. Spesso si assiste all'attribuzione di disturbi psicopatologici all'aggressore, descritto come «ossessivo» o «accecato dalla gelosia», normalizzando così la violenza attraverso la sua patologizzazione¹²³. In questo processo, la donna vittima viene doppiamente marginalizzata: la sua storia è delineata da soggetti esterni (esperti, opinionisti, istituzioni), escludendo la sua voce dalla costruzione sociale di ciò che ha subito¹²⁴.

L'esproprio identitario della vittima, unito all'uso di «esperti» che ricorrono a semplificazioni sulla pornografia o sul disagio giovanile per spiegare le responsabilità sociali della violenza, impedisce alla collettività di scardinare le radici patriarcali del fenomeno, trasformando la tragedia in una propagazione continua di stereotipi e pregiudizi.¹²⁵

1.6.1 La costruzione discorsiva del genere: analisi del lessico e routine giornalistiche

La costruzione del sapere e dell'orizzonte simbolico individuale avviene in gran parte attraverso i mass media, il cui agire è intrinsecamente linguistico e semiotico. Osservare le costruzioni discorsive generate nello spazio mediatico è dunque indispensabile per

¹²¹ Bichicchi, S. (2022), *La violenza sui media*, in *inGenere – La violenza nei media*, inGenere. <https://www.ingenere.it/dossier/la-violenza-nei-media/la-violenza-sui-media>

¹²² Bichicchi, S. (2022). *Op. cit.*

¹²³ Scardaccione, G. (2016), *La vittimizzazione nel labirinto dei media*, Edizioni Progetto Cultura, Roma.

¹²⁴ Saccà, F., & Belmonte, R. (2022), *Sopravvissute*, Castelveccchi, Roma.

¹²⁵ Metitieri, T. (2023), *La copertura mediatica della violenza sessuale resta avvitata sui miti e dimentica le donne*. Valigia Blu. <https://www.valigiablu.it/violenza-sessuale-donne-media-errori/>

monitorare l'evoluzione di concetti sociali come quello di genere e il persistere di discriminazioni basate sui ruoli assegnati a uomini e donne. Come teorizzato da Norman Fairclough¹²⁶, l'«aspetto cumulativo» è fondamentale per inquadrare il discorso su un fatto sociale: se un singolo testo può influenzare la storia politica di un Paese, è il ripetersi nel tempo di forme lessicali, strutture sintattiche e retoriche a far sedimentare determinate interpretazioni nel senso comune.

Un elemento critico nell'informazione contemporanea è l'accostamento di episodi di violenza simili in un ristretto lasso di tempo. Questa routine giornalistica contribuisce a una percezione distorta del fenomeno: evidenziare la vicinanza cronologica dei casi genera spesso una dinamica di «panico morale», che spinge l'opinione pubblica a richiedere risposte immediate e istintive alla politica. Tale approccio, tuttavia, impedisce di cogliere la natura sistemica della violenza; getta luce sugli episodi solo per periodi limitati e lascia la sensazione che il tema sia rilevante solo quando associato a picchi emotivi e sensazionalistici, piuttosto che essere un problema strutturale della società¹²⁷.

L'analisi quantitativa dei testi giornalistici rivela la persistenza di strategie discorsive volte a sminuire la responsabilità dell'agente. In molti resoconti di cronaca si riscontra l'attribuzione della colpa a concetti astratti o forze incontrollabili, come nel caso del termine «raptus» o della «rabbia cieca». Tali espressioni suggeriscono un rapporto di causalità distorto, dove la volontà della donna (ad esempio, la decisione di separarsi) diventa l'innescò che «scatena» una patologia psichica improvvisa nel partner. L'uso di sintagmi come «delitto passionale» o «movente passionale» è altrettanto problematico: riconducendo l'episodio a una sfera irrazionale e imprevedibile, si priva la violenza di genere del suo valore sociale e sistemico. Tuttavia, studi recenti segnalano una tendenza emergente alla critica di questo linguaggio: cresce il numero di articoli in cui la narrazione del «raptus» viene apertamente contestata, definendola una forma di patologizzazione impropria che maschera anni di maltrattamenti psicologici precedenti¹²⁸.

¹²⁶ Fairclough, N. (1989), *Language and Power*, Longman, Londra.

¹²⁷ Orrù, P. (2024), «Femminicidio e violenza di genere nella stampa on-line: un'analisi quantitativa», in *Lingue E Culture Dei Media*, 8 (1), pp. 175-187.

¹²⁸ Orrù, P. (2024). *Op. cit.*

1.6.2 Il *framing* della violenza

La nozione di *frame* è uno strumento analitico fondamentale per comprendere il ruolo dei media nella costruzione sociale della realtà. Riprendendo la formulazione di Goffman¹²⁹, il frame agisce come una chiave di lettura interpretativa: rappresenta il modo in cui un mezzo di comunicazione conferisce a un tema un significato specifico e un determinato punto di vista. Attraverso l'attività di *framing*, i media stabiliscono quali elementi includere nel racconto e quali legami logici instaurare tra essi. Si tratta di un'operazione politica e sociale delicatissima, poiché il frame guida l'individuo nell'individuazione delle responsabilità e delle cause, influenzando direttamente l'elaborazione delle soluzioni a livello di politiche pubbliche¹³⁰.

Nella copertura della violenza maschile contro le donne, la ricerca evidenzia una netta prevalenza del frame «episodico» rispetto a quello «tematico». Mentre il frame tematico inquadra il fatto di cronaca come espressione di un fenomeno strutturale e socioculturale, fornendo dati sull'incidenza e indicando strumenti di sostegno, il frame episodico si concentra sul dato evenemenziale¹³¹. Questo approccio suggerisce implicitamente che la violenza sia un'aberrazione individuale, una questione privata o un «raptus» isolato, piuttosto che un problema sistemico radicato nelle disuguaglianze di genere¹³².

Questa tendenza alla patologizzazione del singolo è alimentata dalla scelta di storie estreme ed eclatanti, che inducono il pubblico a considerare i protagonisti come «anormali». Tale distorsione produce una scarsa visibilità delle violenze perpetrate da (ex) partner a favore di una sovra-rappresentazione di quelle commesse da estranei. Emblematico è il dato sui TG italiani del 2006 che dedicavano alle donne uccise da sconosciuti il quadruplo dei servizi rispetto ai casi di violenza nella coppia (*Intimate Partner Violence*), nonostante il rapporto reale tra le vittime fosse di 1 a 12¹³³.

¹²⁹ Goffman, E. (1974), *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Harvard University Press, Cambridge.

¹³⁰ Scheufele, D. A. (1999), *Framing as a Theory of Media Effects*, in «Journal of Communication», vol. 49, n. 1, Oxford University Press, Oxford, pp. 103-122.

¹³¹ Carlyle, K. E., Slater, M. D., & Chakroff, J. L. (2014), *Reporting on Intimate Partner Violence: Global Perspectives*, in «Journal of International Communication», vol. 20, n. 2, Routledge, Londra, pp. 148-169.

¹³² Giomi, E., & Magaraggia, S. (2017), *Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna, pp. 41-113.

¹³³ Giomi, E., & Magaraggia, S. (2017). *Op. cit.*

La tendenza ad amplificare il rischio di vittimizzazione per mano di ignoti raggiunge il suo apice nei reati a sfondo sessuale, configurando quello che Greer¹³⁴ definisce «stranger danger». Questa rappresentazione mistifica la minaccia all'integrità sessuale delle donne proiettandola quasi esclusivamente nello spazio pubblico. Lo stupro viene così narrato attraverso i cosiddetti *cautionary tales*: racconti di ammonimento che prescrivono alle donne comportamenti «appropriati» e restrizioni della propria libertà di movimento, pena il rischio di aggressione¹³⁵.

Questa dinamica si estende oggi al cyberspazio, descritto spesso come un luogo pubblico denso di insidie dove le donne navigano «a loro rischio e pericolo»¹³⁶. È qui che si manifesta con forza il fenomeno del *victim blaming* (colpevolizzazione della vittima), che in Italia assume i contorni della vittimizzazione secondaria. La strategia di sostenere che la sopravvissuta abbia «provocato» i suoi abusatori è una costante che affonda le radici nel discorso giuridico e mediatico, come precedentemente discusso.

Ma non solo. L'ideologia patriarcale informa profondamente le routine produttive dell'informazione, determinando una rappresentazione dei perpetratori di violenza di genere come soggetti «provocati» o soccombenti a circostanze esterne fuori dal proprio controllo. Come evidenziato dall'analisi di Easteal et al.¹³⁷ sulla copertura giornalistica della violenza nella coppia (*Intimate Partner Violence*), emerge un sottotesto ricorrente che configura l'abuso come un fenomeno al contempo «casuale e specifico, drammatico e mondano». In questa cornice, la violenza non viene interpretata come un problema sociale o di genere, bensì come una «disgrazia» individuale che colpisce soggetti problematici, privando l'evento della sua dimensione politica e strutturale.

Nel caso specifico dello stupro, si assiste a un paradosso narrativo: è la sopravvissuta a dover risultare attendibile e a doversi difendere. Mentre in altri reati (come la rapina) il

¹³⁴ Greer, C. (2003), *Sex Crime and the Media: Sex Offending and the Press in a Divided Society*, Willan Publishing, Londra.

¹³⁵ Giomi, E., & Magaraggia, S. (2017), *Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna, pp. 41-113.

¹³⁶ Vitis, L., & Gilmour, F. (2016), *Dick pics, selfies and sexting: The cyber-mapping of the young female body*, in «Feminist Media Studies», vol. 17, n. 3, Routledge, Londra, pp. 422-435.

¹³⁷ Easteal, P., Holland, K., Dunne Breen, M., Vaughan, C., & Sutherland, G. (2018), *The Reporting of Violence Against Women: A Review of the Research*, in «Australian Journalism Review», vol. 40, n. 2, JERAA, Canberra, pp. 63-76.

punto di vista è naturalmente centrato sulla vittima, nella violenza di genere i giornali tendono ad assumere ed empatizzare con la prospettiva dell'aggressore¹³⁸.

Questo assetto discorsivo produce un sistematico silenziamento della voce delle donne sopravvissute. Al contrario, come suggerito da Saccà e Belmonte in *Sopravvissute*¹³⁹, interrogarsi sul significato che la vittima attribuisce alla propria esperienza è un atto epistemologico necessario: dare parola a chi ha subito violenza significa adottare la prospettiva di soggetti situati in una posizione di svantaggio all'interno di una struttura sociale diseguale. Solo attraverso questo ribaltamento prospettico la violenza può essere riconosciuta entro un «comune orizzonte sociale di significato», dove il piano personale e quello politico si integrano reciprocamente.

1.6.3 La «cultura dello stupro» nell'immaginario mediale

La violenza sessuale è la forma di violenza più ricorrente nell'immaginario mediale, ma la sua onnipresenza ha prodotto una forma di naturalizzazione. Projansky¹⁴⁰ sottolinea come le immagini di stupro nel cinema e nella TV abbiano reso l'abuso parte delle quotidiane pratiche di consumo culturale. La critica femminista definisce questo contesto come «rape culture»¹⁴¹: un continuum di violenze in cui lo stupro è solo la manifestazione più estrema di una costante oggettivazione sessuale.

Storicamente collocate ai margini della cronaca, le narrazioni dello stupro hanno conquistato la centralità del discorso mediatico a partire dagli anni Ottanta. In questi resoconti, la violenza sessuale non è solo un atto fisico, ma un processo semiotico in cui il corpo e l'arma si sovrappongono in un codice di dominio. La narrazione dell'abuso svolge una funzione fondamentale per il perpetratore: essa rappresenta il tentativo di

¹³⁸ Bichicchi, S. (2022), *La violenza sui media*, in inGenere – La violenza nei media, inGenere. <https://www.ingenere.it/dossier/la-violenza-nei-media/la-violenza-sui-media>

¹³⁹ Saccà, F., & Belmonte, R. (2022), *Sopravvissute*, Castelveccchi, Roma.

¹⁴⁰ Projansky, S. (2001), *Watching Rape: Film and Television in Postfeminist Culture*, New York University Press, New York.

¹⁴¹ Buchwald, E., Fletcher, P., & Roth, M. (1993), *Transforming a Rape Culture*, Milkweed Editions, Minneapolis.

integrare l'atto della violazione in una «narrazione tollerabile del sé», ripristinando quella dimensione sociale del sé che la crudeltà del gesto rischierebbe di distruggere¹⁴².

L'insistenza mediale su presunti segni di consenso (l'abbigliamento della vittima) o di piacere («lei lo ha voluto») costituisce lo sforzo del violentatore di assimilare l'abuso entro una cornice di normalità. Con l'evoluzione della *dating culture*, gli autori di violenza hanno iniziato a sforzarsi di adattare le proprie azioni a un frame romantico o di seduzione: gesti apparentemente protocollari, come il riaccompagnare la vittima a casa dopo l'aggressione, non sono semplici tentativi di eludere la sanzione, ma strategie per puntellare un'identità di «uomo galante», capace di offrire amicizia e piacere. In tal senso, il racconto della violenza non si limita a illustrare la crudeltà, ma la rende culturalmente possibile e psicologicamente sostenibile per chi la agisce¹⁴³.

Esempi contemporanei mostrano lo scollamento tra piano narrativo e visivo. Spesso, articoli che denunciano uno stupro di gruppo sono corredati da immagini di «porno-vittime»: ragazze avvenenti in pose sessualizzate che rinforzano l'idea errata che lo stupro sia un atto di libidine e non di coercizione. Nel caso di violenze facilitate dalla tecnologia, la condivisione virale dei video dell'abuso non viene percepita come prova di un reato, ma come «intrattenimento» volto a sanzionare l'immoralità della vittima¹⁴⁴.

A questo si aggiunge la tendenza all'«an-estetizzazione»: la rimozione visiva del dolore e della sofferenza durante l'atto della brutalizzazione. Il fenomeno del «torture chic» o del «bondage chic»¹⁴⁵ trasforma i segni della violenza in elementi estetici o erotici, rendendo l'abuso non solo accettabile ma desiderabile. Secondo la teoria dell'accumulazione¹⁴⁶, la persistenza di questi messaggi coerenti tra diversi media normalizza lo sguardo erotico sui corpi brutalizzati, aumentando la tolleranza sociale

¹⁴² Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

¹⁴³ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

¹⁴⁴ Giomi, E., & Magaraggia, S. (2017), *Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna, pp. 41-113.

¹⁴⁵ Brown, W. (2014). *Torture chic: Fifty Shades of Grey and the sexualization of violence*. In «Sexualities», vol. 17, n. 8, SAGE, Thousand Oaks (CA), pp. 1025-1029.

¹⁴⁶ DeFleur, M. L., & Dennis, E. E. (1994), *Understanding Mass Communication*, Houghton Mifflin, Boston.

verso la violenza sessuale e favorendo la diffusione dei cosiddetti *miti dello stupro* (come l'idea che «no» significhi «sì»)¹⁴⁷.

Lo stupro nei media opera così come una «presenza assente»: un dispositivo che struttura la narrazione ma che al contempo elide la reale sofferenza della donna, contribuendo a riprodurre le condizioni culturali che rendono possibile la violenza stessa¹⁴⁸.

1.6.4 Verso un'evoluzione comunicativa

L'analisi dell'attuale panorama informativo italiano restituisce un quadro complesso, in cui la persistenza di asimmetrie e stereotipi di genere connota il linguaggio dei media come profondamente androcentrico. Nonostante l'emergere di segnali di innovazione, la rappresentazione della donna rimane spesso confinata in ambiti semantici ristretti, mentre l'agire maschile continua a godere di una legittimazione discorsiva superiore, anche quando si declina nelle forme della devianza.

Le evidenze empiriche ricavate dal monitoraggio dei TG nazionali¹⁴⁹ confermano che, a fronte di un apparente equilibrio quantitativo nello spazio concesso ai due generi, permane una profonda divergenza qualitativa. La figura femminile è sistematicamente ricondotta al campo semantico della violenza di genere sotto il fattore latente dell'oggettività, una configurazione che tende a cristallizzare la donna nel ruolo di vittima passiva. Al contrario, la rappresentazione maschile nella cronaca criminale è guidata da una narrazione della soggettività che conferisce all'uomo una centralità d'azione costante. Questa dicotomia riflette la tendenza dell'informazione a legittimare il valore e la testimonianza delle donne solo attraverso la mediazione della voce e del pensiero maschile¹⁵⁰. Un elemento di rottura rispetto a questo paradigma è rappresentato dal «dissenso delle donne», ovvero quello spazio dedicato alla ribellione pubblica contro le

¹⁴⁷ Ward, L. M. (2016), *Media and Sexual Socialization: Differential Roles of Television and Online Sexual Media Consumption*, in «Media Psychology», vol. 19, n. 4, Routledge, Filadelfia, pp. 523-550.

¹⁴⁸ Higgins, L., & Silver, B. (1991), *Rape and Representation*, Columbia University Press, New York.

¹⁴⁹ Azzalini, M. (2023), *Rappresentazioni di genere nel linguaggio dei TG italiani* (1st ed.), Edizioni Ca' Foscari, Venezia, pp. 49-76, pp. 173-180

¹⁵⁰ Capecchi, S. (2001), *L'identità di genere nei media*, Carocci, Roma.

molestie sessuali e lo stupro, che trasforma la sopravvissuta da osservatrice passiva a cittadina attiva, capace di rivendicare autonomia politica contro la violenza sistemica¹⁵¹.

Tuttavia, le resistenze a un reale mutamento strutturale appaiono ancora radicate. Come osserva Bichicchi¹⁵², le persistenti distorsioni mediatiche non possono essere liquidate come mera «sciatteria professionale», ma sembrano riflettere una volontà reazionaria volta a marginalizzare le istanze radicali dei femminismi. Il sistema mediatico tende, infatti, a cooptare e dare visibilità esclusivamente a forme di femminismo funzionali allo *status quo* patriarcale, come quello «essenzialista» o quello focalizzato su storie di liberazione individuale ed *empowerment* rassicurante. Questo approccio occulta deliberatamente i movimenti intersezionali che propongono un'elaborazione politica complessa, capace di mettere in discussione l'intero sistema di potere.

In questo scenario, l'adozione di una comunicazione pubblica responsabile diventa un imperativo deontologico che deve trascendere i media tradizionali per investire anche gli ambienti digitali. Un approccio rigorosamente incentrato sulla sopravvivenza (*survivor-centered approach*), come auspicato dalle linee guida internazionali di UNICEF e UN Women¹⁵³, impone di abbandonare la spettacolarizzazione morbosa dei dettagli atti a generare voyeurismo, privilegiando la corretta denominazione della violenza, sia essa fisica, sessuale o economica, e l'analisi dei suoi determinanti strutturali, quali le norme di genere e le mascolinità tossiche.

Tale responsabilità investe anche le figure professionali che operano sui social media, come psicologi e medici, i quali sono chiamati a una rigorosa aderenza alle evidenze scientifiche per evitare la propagazione di tesi non sostanziate che alimentano i miti dello stupro¹⁵⁴. In ultima analisi, la decostruzione del *victim blaming* e della cultura del silenzio

¹⁵¹ Azzalini, M. (2023), *Rappresentazioni di genere nel linguaggio dei TG italiani* (1st ed.), Edizioni Ca' Foscari, Venezia, pp. 49-76, pp. 173-180

¹⁵² Bichicchi, S. (2022), *La violenza sui media*, in inGenere – La violenza nei media, inGenere. <https://www.ingenere.it/dossier/la-violenza-nei-media/la-violenza-sui-media>

¹⁵³ UNICEF & UN Women (2023), *Reporting on Violence against Women and Girls: A Guide for Journalists*, UN Women Asia-Pacific, Bangkok.

¹⁵⁴ Metitieri, T. (2023), *La copertura mediatica della violenza sessuale resta avvilita sui miti e dimentica le donne*. Valigia Blu. <https://www.valigiablu.it/violenza-sessuale-donne-media-errori/>

passa attraverso una narrazione che rifiuti di ritrarre le sopravvissute come soggetti passivi, restituendo loro l'*agency* di chi ha deciso di parlare e agire nella sfera pubblica¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Bichicchi, S. (2022), *La violenza sui media*, in inGenere – La violenza nei media, inGenere. <https://www.ingenere.it/dossier/la-violenza-nei-media/la-violenza-sui-media>

Capitolo 2

Lo Stato e la «sanatoria» della violenza: l'onore come bene giuridico nel Codice Rocco

L'impianto normativo che ha disciplinato i reati sessuali in Italia per gran parte del Novecento affonda le sue radici nel Codice Penale del 1930, il cosiddetto *Codice Rocco*. In tale contesto, la violenza sessuale non era configurata come un delitto contro la libertà e la dignità della persona, bensì come un reato contro la «moralità pubblica e il buon costume»¹⁵⁶.

Questa scelta del legislatore del 1930 non era casuale: l'onore veniva inteso come un bene immateriale di rilevanza pubblica, un patrimonio morale collettivo legato alla reputazione sociale della famiglia. Da un punto di vista giuridico, lo Stato proteggeva il riflesso oggettivo della castità femminile, delegando di fatto ai maschi del nucleo familiare il compito di difendere e ripristinare tale integrità attraverso istituti giuridici specifici¹⁵⁷.

L'onore, inteso come bene immateriale, si articola storicamente in una duplice accezione: una soggettiva, riferibile al sentimento che ogni individuo nutre per la propria dignità morale, e una oggettiva, identificabile con il patrimonio morale derivante dalla considerazione altrui, ovvero la reputazione sociale. Sotto il profilo strettamente giuridico, l'onore non deve essere confuso con il mero «complesso delle qualità moralmente e socialmente positive di cui una persona è dotata» che di per sé costituisce un bene intangibile non soggetto a specifica tutela penale, quanto piuttosto come il riflesso, sia oggettivo (la stima goduta nel proprio ambiente di vita) che soggettivo (la percezione del proprio valore), di tali qualità¹⁵⁸.

Nella prospettiva dello Stato, l'onore è stato a lungo considerato un movente degno di indulgenza: un valore socialmente rilevante capace di agire come attenuante morale del reato. Tuttavia, tale concetto è rimasto per secoli indissolubilmente legato alla morale sessuale. Se, da un lato, l'onore si fondava sulla virtù femminile declinata come castità e onestà, dall'altro la sua difesa era prerogativa esclusiva dei maschi della famiglia. Si

¹⁵⁶ Garlati, L. (2012), Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930, *Historia et Ius*, (2), Articolo 1.

¹⁵⁷ Garlati, L. (2012). *Op. cit.*

¹⁵⁸ Garlati, L. (2012). *Op. cit.*

delineava così una dicotomia di genere: le donne erano le depositarie dell'onore (e le uniche responsabili della sua violazione), mentre agli uomini spettava il compito di ripristinarlo. In questa logica, il recupero della dignità offesa sembrava passare necessariamente attraverso l'eliminazione fisica di chi aveva provocato lo scandalo. Solo tramite l'uso della forza era possibile «lavare l'onta», placare il dolore personale e riacquistare la credibilità perduta dinanzi alla comunità¹⁵⁹.

L'espressione più emblematica di questa visione era l'articolo 587 c.p., che disciplinava l'omicidio e le lesioni personali per causa d'onore. La norma prevedeva una riduzione della pena (da tre a sette anni di reclusione) per chiunque cagionasse la morte della coniuge, della figlia o della sorella nello stato d'ira determinato dalla scoperta di una «illegittima relazione carnale»¹⁶⁰.

Garlati spiega che, a differenza del precedente Codice Zanardelli, il Codice Rocco non richiedeva la flagranza dell'atto sessuale, ma estendeva l'attenuante alla semplice «scoperta» della relazione. Lo Stato riconosceva così una legittimazione alla reazione violenta del maschio, considerata una risposta proporzionata all'onta arrecata al prestigio familiare. Tale sistema imponeva alle donne un vincolo di illibatezza assoluta, punendo ogni forma di autonomia sessuale come un atto di ribellione contro il sentire comune¹⁶¹.

A completare il sistema di protezione dei valori patriarcali interveniva l'articolo 544 del Codice Penale, relativo alla cosiddetta «causa speciale di estinzione del reato». La norma stabiliva che, per i delitti di violenza carnale e ratto a fine di matrimonio, le nozze contratte tra l'autore del reato e la persona offesa estinguessero il reato per tutti i concorrenti¹⁶².

Secondo la dottrina dell'epoca, il «matrimonio riparatore» fungeva da sanatoria per lo «scandalo» pubblico generato dall'atto violento. Come sottolineato da Lieta Harrison¹⁶³, la donna che subiva un rapporto prematrimoniale, anche se vittima di violenza, veniva socialmente catalogata come «svergognata». Il legislatore offriva dunque un *escamotage*

¹⁵⁹ Garlati, L. (2012), Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930, *Historia et Ius*, (2), Articolo 1.

¹⁶⁰ Codice Penale Italiano. (1930), *Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398*, Stamperia Reale, Roma.

¹⁶¹ Garlati, L. (2012). *Op. cit.*

¹⁶² Codice Penale Italiano. (1930). *Op. cit.*

¹⁶³ Harrison, L. (1963), *Le svergognate*, Novissima, Roma.

giuridico per reinserire la vittima in un regime di legalità sociale, trasformando un crimine in un vincolo civile. Mara Boneschi¹⁶⁴ definisce questa logica come un «passaggio di proprietà» tra l'autorità paterna e quella del coniuge, basato sull'assioma della dipendenza sessuale femminile.

Il percorso verso la riforma della legislazione d'onore iniziò formalmente con l'intervento della Corte Costituzionale alla fine degli anni Sessanta. In quel periodo, la coscienza sociale iniziava a percepire l'anacronismo di norme che sancivano una palese superiorità del maschio¹⁶⁵. Il contrasto tra un Codice ancorato a logiche patriarcali e le aspirazioni di una nuova generazione di donne emerse però prepotentemente nel 1965 ad Alcamo, dove la scelta di una giovane ragazza trasformò un fatto di cronaca in un vero e proprio banco di prova per la tenuta del sistema legale dell'onore.

2.1 Franca Viola: un «no» che cambiò la storia

Il 26 dicembre 1965, la quiete domestica della famiglia Viola ad Alcamo, cittadina dell'entroterra siciliano in provincia di Trapani, viene infranta da un evento che, nella strategia dei suoi artefici, doveva inserirsi in un preciso automatismo socioculturale. Quello che tecnicamente si configurava come un sequestro di persona violento era destinato, nelle intenzioni dei rapitori, a essere riassorbito e legittimato attraverso l'istituto del «matrimonio riparatore»: una procedura che permetteva di derubricare il reato a mera «fuitina», termine utilizzato a posteriori per mascherare il ratto forzato¹⁶⁶.

In questo scenario, la resistenza della famiglia Viola rappresentò una rottura imprevista del meccanismo. Nonostante una condizione di fragilità finanziaria, con un reddito annuo di circa duecentomila lire, il capofamiglia Bernardo Viola oppose una tempra morale che la stampa dell'epoca definì «siloniana», rifiutando di accettare il compromesso tra la dignità della figlia e la pacificazione sociale imposta dal costume¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Boneschi, M. (1998), *Santa pazienza. La storia delle donne italiane dal dopoguerra a oggi*, Mondadori, Milano.

¹⁶⁵ Garlati, L. (2012), Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930, *Historia et Ius*, (2), Articolo 1.

¹⁶⁶ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del «matrimonio riparatore», in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

¹⁶⁷ Boneschi, M. (2002), *Di testa loro. Dieci italiane che hanno fatto il Novecento*, Mondadori, Milano.

Il nucleo familiare, completato dalla moglie Vita Serro e dal figlio Mariano, gravita intorno alla primogenita Francesca, detta Franca. La diciassettenne è descritta dalle cronache del tempo come una giovane dotata di una bellezza mediterranea dai tratti aristocratici, capace di suscitare l'interesse di numerosi pretendenti locali: «Un po' bambola e un po' principessa», secondo la definizione di Marta Boneschi, «ancora un'adolescente, ma capace di catalizzare i desideri della gioventù del paese»¹⁶⁸.

All'età di quindici anni, Franca diviene oggetto delle mire di Filippo Melodia, figura emblematica di una nuova generazione di «picciotti» legati alla criminalità organizzata del trapanese. Imparentato con i clan Galli e Rimi, Melodia ostenta un'autorità basata sulla smargiasseria e sul possesso di armi da fuoco, incarnando un modello di teppismo mafioso assai distante dalla sacralità dell'antica «onorata società»¹⁶⁹.

Il corteggiamento segue inizialmente i binari della tradizione: Melodia ottiene dal padre il permesso di «frequentare» l'abitazione dei Viola. Tuttavia, la consapevolezza della natura violenta del giovane emerge rapidamente nella ragazza, portando alla rottura definitiva del legame¹⁷⁰. Dopo un periodo passato in Germania per lavoro, Melodia torna ad Alcamo e chiede la mano di Franca al padre. «Giovanotto, non era cosa prima, e non è cosa adesso» sono le parole pronunciate dal padre di famiglia¹⁷¹. Il rifiuto di Bernardo Viola di benedire il fidanzamento, motivato dalla scarsa rettitudine del pretendente, viene percepito da Melodia come un'intollerabile lesione dell'onore personale e di clan.

La reazione di Melodia si articola attraverso una sequenza di atti intimidatori nei confronti di Bernardo Viola: l'incendio del capanno degli attrezzi, la distruzione del vigneto e minacce dirette a mano armata. Nonostante la devastazione economica subita, la famiglia Viola persiste nel rifiuto del matrimonio. Così, il 26 dicembre 1965, Melodia, coadiuvato da dodici complici, fa irruzione nell'abitazione di via Arancio 41. Mentre la madre viene

¹⁶⁸ Boneschi, M. (2002). *Op. cit.*

¹⁶⁹ Zullino, P. (1966, 6 febbraio), Don Rodrigo in Sicilia, *Epoca*.

¹⁷⁰ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del “matrimonio riparatore”, in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

¹⁷¹ Zullino, P. (1966, 6 febbraio). *Op. cit.*

immobilizzata e ferita, Franca viene sequestrata insieme al fratellino Mariano (rilasciato poco dopo) e trasportata in una località segreta¹⁷².

L'azione criminale poggiava sulla solida impalcatura legislativa fornita dagli articoli 522 e 544 del Codice Rocco, i quali prevedevano che il «Ratto ai fini di matrimonio» potesse essere estinto qualora l'offensore contraesse nozze con la vittima. Tale meccanismo, il cosiddetto «matrimonio riparatore», fungeva da incentivo per la violenza sessuale, intesa come strumento di acquisizione coatta del consenso nuziale¹⁷³.

Durante la settimana di prigionia tra casolari e contrade di Castellammare del Golfo, Franca subisce ripetute violenze sessuali finalizzate a rendere «inevitabile» l'accordo riparatore¹⁷⁴. La cultura circostante incoraggia la rassegnazione: «Rassegnarti devi, ormai quello che è fatto è fatto» le dice letteralmente una complice incaricata di controllarla durante la sua prigionia¹⁷⁵.

Tuttavia, contrariamente alle aspettative dei rapitori, Bernardo Viola attua una strategia di resistenza attiva. Fingendo di accettare le trattative per la «paciata», egli collabora con le forze dell'ordine, permettendo il blitz del 2 gennaio 1966 che porta alla liberazione della figlia e all'arresto dei colpevoli¹⁷⁶. Il diniego finale alle nozze scuote profondamente l'opinione pubblica nazionale: Franca Viola, affiancata dal padre, dichiara la propria indisponibilità a piegarsi a una «barbara usanza», rivendicando il diritto all'autodeterminazione contro la violenza e il pregiudizio¹⁷⁷.

2.1.1 Il caso giudiziario

Il 15 dicembre 1966 si aprì a Trapani uno dei dibattimenti più significativi della storia giudiziaria italiana (Figura 1). Il caso di Franca Viola non era più un semplice fatto di cronaca locale, ma un banco di prova per l'intera nazione. I capi d'imputazione a carico di Filippo Melodia e dei suoi dodici complici erano gravissimi: ratto e sequestro di

¹⁷² Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del “matrimonio riparatore”, in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

¹⁷³ Cuzzi, M. (2010). *Op. cit.*

¹⁷⁴ Zullino, P. (1966, 6 febbraio), Don Rodrigo in Sicilia, *Epoca*.

¹⁷⁵ Boneschi, M. (2002), *Di testa loro. Dieci italiane che hanno fatto il Novecento*, Mondadori, Milano.

¹⁷⁶ *L'Ora*, (1966, 5 gennaio), “Il coraggio di dire di no: intervista a Franca Viola”.

¹⁷⁷ *L'Ora*, (1966, 5 gennaio). *Op. cit.*

persona, violenza carnale, violazione di domicilio, minaccia a mano armata e incendio doloso¹⁷⁸.

Il dibattito fu segnato da un aspro scontro tra due visioni del mondo. La difesa di Melodia tentò sistematicamente di demolire la credibilità di Franca, sostenendo la tesi della consensualità del ratto. Come riportato dal *Corriere della Sera*, i difensori calcarono la mano su una presunta «partecipazione quanto meno passiva» della ragazza, mentre l'accusa ribadì con fermezza che, se Franca non oppose una resistenza fisica estrema durante la prigionia, fu solo perché «completamente stremata» dopo giorni di digiuno e terrore¹⁷⁹.

L'aula del tribunale divenne il palcoscenico di una testimonianza drammatica. Franca, descritta come una «figura minuta, singhiozzante, avvolta in un ampio scialle rosso», ripeté implacabilmente le accuse contro l'uomo che l'aveva violata, dichiarando per lui un'«invincibile repulsione»¹⁸⁰. L'avvocato di parte civile chiarì definitivamente che l'amore non aveva alcuno spazio in quella vicenda: Melodia aveva agito per «ripicca» e «smania di sopraffazione»¹⁸¹.

Un elemento di rottura fondamentale fu il comportamento di Bernardo Viola. In un ambiente dove la tradizione imponeva di «lavare l'onore col sangue», Bernardo scelse la via della legalità. L'avvocato Ludovico Corrao, nel suo celebre intervento, sottolineò come Bernardo avesse riscattato quella parte della Sicilia dalle accuse di essere il regno dell'illegalità, comportandosi come un «uomo civile in un Paese civile»¹⁸².

Questa scelta fu letta da Indro Montanelli come un rifiuto totale di un sistema basato sulla sopraffazione:

«Hanno detto di no a tutto un sistema di rapporti basato sulla sopraffazione del maschio sulla femmina. Hanno detto di no a un 'onore' confuso

¹⁷⁸ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del “matrimonio riparatore”, in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

¹⁷⁹ *Corriere della Sera*, (1966, 9 dicembre), “Franca Viola ripete in aula le accuse contro il rapitore”.

¹⁸⁰ *Corriere della Sera*, (1966, 9 dicembre). *Op. cit.*

¹⁸¹ *Corriere della Sera*, (1966, 14 dicembre), “Il dibattito al processo di Trapani: le tesi della parte civile”.

¹⁸² *Corriere della Sera*, (1966, 14 dicembre). *Op. cit.*

musulmanescamente col sesso. Hanno detto che lo stupro non è un surrogato dell'amore, e insozza non chi lo subisce, ma chi lo commette»¹⁸³.

Per la prima volta in un processo per reati sessuali, emerse esplicitamente lo sfondo mafioso. Mauro De Mauro, su *L'Ora*, descrisse come il «terrore e le minacce mafiose» fossero entrate nell'aula, poiché Melodia non era un semplice spasimante ma un «apprendista mafioso» che godeva di protezioni e parentele pesanti¹⁸⁴. Il *Giornale di Sicilia*¹⁸⁵ confermò questa lettura, definendo il processo come la sfida di un uomo onesto contro la violenza di un gruppo criminale che credeva di poter piegare la legge alla consuetudine.



Figura 1¹⁸⁶

¹⁸³ Montanelli, I. (1966, 14 dicembre), "Il 'no' ai tabù", *Corriere della Sera*.

¹⁸⁴ De Mauro, M. (1966, 13 dicembre), "Quei sette giorni di vita in due", *L'Ora*.

¹⁸⁵ *Giornale di Sicilia*, (1966, 18 dicembre), "Un no che in Sicilia ha cambiato qualcosa".

¹⁸⁶ *Corriere della sera*, (1966, 09 dicembre), "Oggi a Trapani il processo per il ratto di Franca Viola".

2.1.2 L'opinione pubblica dinnanzi al caso Viola e la sentenza

«Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi ragazza. Ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé»¹⁸⁷.

Il gesto di Franca Viola, pur nella semplicità con cui lei stessa lo avrebbe rievocato anni dopo, si configurò come l'innescò di una «valanga» sociale capace di travolgere le ultime vestigia feudali radicate nella coscienza collettiva italiana. Tale atto di ribellione individuale si inserì prepotentemente in quel «miracolo etico» che investì il Paese tra gli anni Sessanta e Settanta, anticipando la modernizzazione civile che avrebbe trovato il suo culmine nel referendum sul divorzio del 1974¹⁸⁸.

L'analisi dell'opinione pubblica dell'epoca rivela una profonda e sintomatica spaccatura, influenzata da variabili generazionali e geografiche.

La mobilitazione da parte di alcuni fu senza precedenti. La rivista *Epoca* si fece promotrice di una battaglia civile, raccogliendo fondi per le spese legali della famiglia Viola, mentre da ogni parte del Paese giungevano lettere di solidarietà. Anche la stampa si divise: se il giornalista Mauro De Mauro, su *L'Ora*, sollevò dubbi analizzando le contraddizioni della vittima, il *Giornale di Sicilia* si schierò apertamente in difesa della dignità e del diritto all'autodeterminazione della giovane¹⁸⁹.

In un gesto di profonda rilevanza simbolica, il Consiglio Comunale di Alcamo deliberò di esprimere la propria solidarietà a Franca Viola alla vigilia del verdetto giudiziario. Come riportato dalle cronache dell'epoca de *l'Unità*, tale presa di posizione rappresentò una netta rottura con l'immagine di un entroterra siciliano imprigionato nell'arretratezza culturale e nei codici dell'onore. Indipendentemente dalla decisione della magistratura, la comunità cittadina, attraverso le sue istituzioni, scelse di ergere un ideale muro di protezione attorno alla giovane donna. Si trattò di una manifestazione di solidarietà

¹⁸⁷ Vescovo, R. (2006, 17 gennaio), *Intervista a Franca Viola*, Ateneonline, Università degli Studi di Palermo.

¹⁸⁸ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del "matrimonio riparatore", in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

¹⁸⁹ Cuzzi, M. (2010). *Op. cit.*

eccezionale per il contesto sociale dell'epoca, capace di legittimare politicamente chi, per la prima volta, osava scardinare i pilastri del conformismo patriarcale (Figura 2)¹⁹⁰.

Viva attesa per la sentenza

La cittadinanza di Alcamo solidale con Franca Viola

**Il PM ha chiesto quasi un secolo e mezzo di
carcere per il rapitore e i suoi complici — Le
assurde tesi della difesa**

TRAPANI, 15 — Al «processo Viola» manca solo la sentenza, una delle più attese in Sicilia, da qualche anno a questa parte. Potrebbe essere considerata, questo, un «processo d'onore» alla rovescia, rispetto a quelli celebrati per giudicare chi l'onore crede di poterlo vendicare da sé. Franca Viola, ragazza di Alcamo, rapita e violentata da Filippo Melodia, rifiutò il «matrimonio riparatore» esclusa la «vendetta d'onore» — le strade che si era abituati a considerare, nell'ambiente siciliano, le più seguite — ha chiesto giustizia secondo la legge. Per iniziativa di questa giovane rappresentante dell'«altra Sicilia», oggi, la legge può dire la parola giusta: è la prima volta che questo accade, nell'isola.

«La via scelta da questa famiglia — ha concluso infatti il pubblico ministero nella sua requisitoria — è la via onesta, è il diritto alla libertà personale e alla dignità morale. Per questo io ho quindi chiesto la pena giusta». La «pena giusta» chiesta dal P.M. è rappresentata da 140 anni di reclusione, un secolo e mezzo (quasi) di carcere per Filippo Melodia, il ventiduenne rapitore di Franca e per i suoi complici. E precisamente: 22 anni e dieci mesi per lui; tredici anni e mezzo per Gaspare Brucia, 12 anni e nove mesi per Carlo Costantino (di Benedetto), Giovanni Dapodone, Francesco Costantino, Vito Vilardi e Vincenzo Melodia; infine undici anni e tre mesi per Ignazio Lipari, Carlo Costantino di Giuseppe, Giuseppe Serrao, Vito Varvaro e Ignazio Coppola. Il numero dei personaggi coinvolti nel rapimento di Franca Viola, smentisce di per sé la tesi della difesa: che, cioè, la ragazza fosse stata consenziente alla «fuga». Non si capisce perché il suo consenso rendesse necessario un simile spiegamento di forze, una vera e propria cosca mafiosa giovanile.

Molti avvocati della difesa hanno già parlato. La sentenza è attesa per domani, forse per sabato.

Ma intanto, prima ancora che i giudici si pronuncino, il consiglio comunale di Alcamo, riunito ieri sera, ha votato alla unanimità un ordine del giorno per solidarizzare, sia pure indirettamente, con Franca Viola e per sottolineare la necessità che sia eliminata in Sicilia l'atmosfera di sopraffazione per cui è stato possibile che si verificasse questo episodio e molti altri rimasti impuniti. Comunque il processo si concluda Franca Viola avrà così la solidarietà della cittadinanza di Alcamo. Isolata rimarrà invece quella parte che oggi sembra aver parlato per bocca di un avvocato difensore del Melodia,

Il quale, tentando di minimizzare il comportamento del giovanotto di Alcamo ha confessato che lui stesso si è trovato, anni addietro, nelle medesime condizioni del suo patrocinato e che oggi, dopo tanti anni di «matrimonio riparatore» è felice con la moglie.

Inchiesta sui soccorsi a Firenze

La Croce rossa italiana ha inviato ieri un comunicato alla stampa per esprimere il proprio «vivo disappunto» per «notizie inesatte e tendenziose che vengono a turbare l'opera di solidarietà verso gli alluvionati italiani e che, «oltre a gettare discredito sulla Croce rossa stessa, pensano far sorgere gravi perplessità nei donatori». Il ministero degli Interni, invece, limitatamente alla vicenda dei «500 giubbotti cosiddetti canadesi» messi a disposizione dalle forze USA di stanza a Loro e distribuiti ai soccorritori e non ai soccorrenti, ha inviato addirittura a Firenze, per un'indagine, il direttore generale della Protezione civile, il quale ha poi redatto — e l'agenzia Italia ha trasmesso — un esatto rendiconto sulla destinazione di quegli indumenti: 191 al Centro comunale di assistenza, 229 alle forze di soccorso e 50 a disposizione della Croce rossa.

Nessuna smentita, a quanto si sa, è stata invece trasmessa al governo danese, il quale — per bocca del direttore del Corpo per la Difesa civile, dott. E. Schultz — ha affermato: «Il fatto che del nostro dono non abbiano beneficiato gli italiani è assolutamente contrario alle condizioni alle quali il gesto venne compiuto». Ciò è ben strano, perché i giornali e i rotocalchi italiani altro non avevano fatto, appunto, che dar notizia e documentazione della protesta di Copenhagen...

L'IPERTRICOSI PELI SUPERFLUI

del viso e del corpo viene curata radicalmente e definitivamente col più moderno metodo scientifico. Cure armoniche dimagranti e seno - microvaccini delle cosce.

G. E. M.
(Gabinetto di Estetica Medica)
(Dr. ANNOVATI)

MILANO:
Via delle Aule, 4 - Tel. 873.929

TORINO:
Piazza S. Carlo, 187 - Tel. 533.783

GENOVA:
Via Granello, 5/2 - Tel. 361.725

PADOVA:
Via Biadramonte, 18 - Tel. 37.965

NAPOLI:
Via Ponte di Toppa 62 - T. 324.846

BARI:
Car. Cassaro, 142 - Tel. 236.825

ROMA:
Via Salaria, 149 - Telefono 465.886

**BUCURESTI - ASTI - CASALE
ALESSANDRIA - SAVONA**

Figura 2¹⁹¹

¹⁹⁰ L'Unità, (1966, 16 dicembre), La cittadinanza di Alcamo solidale con Franca Viola.

¹⁹¹ L'Unità, (1966, 16 dicembre). Op. cit.

Dopo il giudizio, ad Alcamo, le interviste di Silvano Villani fecero emergere un quadro complesso. Se molti padri di famiglia espressero soddisfazione per la sentenza, tale sentimento appariva spesso motivato più dall'astio verso la tracotanza di Melodia che da una reale adesione ai nuovi valori di autodeterminazione femminile. Significativo fu il silenzio delle donne adulte, le quali scelsero l'irreperibilità, e lo sconcerto di fronte a una parte della gioventù maschile (tra i 18 e i 22 anni) che, paradossalmente, guardava ancora con favore alle azioni di Melodia, evidenziando un persistente problema di arretratezza culturale. Al contrario, le giovani donne intervistate da Villani si dissero favorevoli alla scelta della giovane di denunciare il fatto, poiché Filippo Melodia non aveva ottenuto il consenso di Franca Viola (Figura 3)¹⁹².



Figura 3¹⁹³

¹⁹² Villani, S. (1966, 19 dicembre), "Commenti sulla sentenza per il ratto di Franca Viola", *Corriere della Sera*.

¹⁹³ Villani, S. (1966, 19 dicembre). *Op. cit.*

Il processo si concluse con la condanna di Filippo Melodia a undici anni di reclusione. Tuttavia, l'eredità più significativa del verdetto risiedette nell'accelerazione del dibattito legislativo. Leonardo Sciascia, all'indomani della sentenza, evidenziò con lucidità il paradosso di uno Stato che, pur celebrando il coraggio dei Viola, manteneva in vigore norme anacronistiche: l'Articolo 544 rimaneva un «elemento di istigazione a delinquere»¹⁹⁴. Questa distonia tra sentire sociale e norma giuridica si sarebbe risolta solo nel 1981, con l'abrogazione formale del matrimonio riparatore (Legge n. 442).

Il destino dei protagonisti seguì traiettorie opposte, quasi a suggellare il passaggio tra due epoche. Franca Viola ricostruì la propria vita sposando Giuseppe Ruisi nel 1968, ricevendo il plauso del Presidente Saragat e di Papa Paolo VI, simboli di una legittimazione che trascendeva i confini siciliani. Filippo Melodia, invece, andò incontro a una tragica nemesi: dopo aver scontato la pena, fu ucciso ad Albareto nel 1978 con due colpi di lupara¹⁹⁵. La sua fine violenta, consumatasi nell'ombra del caso Moro, segnò il tramonto definitivo di un modello di dominio patriarcale e brutale ormai rigettato dalla storia.

2.2 L'evoluzione legislativa: il ruolo dei comitati femministi in Italia

Nonostante il profondo mutamento del tessuto sociale in atto nel secondo dopoguerra, l'ordinamento giuridico italiano palesò un marcato anacronismo, rendendo necessaria un'attesa di diversi decenni prima che la legislazione potesse finalmente armonizzarsi con le nuove istanze civili. Il nucleo del problema risiedeva nel Codice Rocco, che rifletteva un'etica maschilista e familista in cui la violenza sessuale non era considerata un reato contro la persona, bensì un'offesa alla «pubblica moralità». L'ordinamento, infatti, non tutelava l'integrità della vittima, ma il decoro della collettività: la violenza veniva sanzionata in quanto atto «impuro» che turbava l'ordine pubblico, lasciando il soggetto leso in una condizione di totale invisibilità giuridica¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Sciascia, L. (1966, 18 dicembre), "L'onore e la legge", *L'Ora*.

¹⁹⁵ *Il Resto del Carlino*, (1978, 14 aprile), "Ucciso Filippo Melodia, l'uomo che rapì Franca Viola".

¹⁹⁶ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

I primi passi verso lo smantellamento di questa concezione gerarchica della famiglia furono mossi dalla giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968, la Corte dichiarò l'illegittimità dell'articolo 559 c.p., che puniva l'adulterio femminile ma non quello maschile, seguita dalla sentenza n. 147 del 1969 che intervenne sul reato di concubinato. Questi interventi furono fondamentali per iniziare a erodere l'impianto patriarcale del codice, cercando di ristabilire l'uguaglianza morale e giuridica sancita dalla Costituzione¹⁹⁷.

Se il caso di Franca Viola aveva scosso le coscienze negli anni Sessanta, fu il delitto del Circeo nel 1975 a segnare una svolta definitiva nell'opinione pubblica. L'efferata violenza esercitata da tre giovani della «Roma bene» contro due ragazze di diversa classe sociale svelò una verità inaccettabile: la violenza contro le donne non era un fenomeno circoscritto alle classi disagiate o a «mostri» malati di mente, ma era uno strumento di esercizio del potere maschile¹⁹⁸.

Sulla scia di questa indignazione, il Movimento di Liberazione della Donna (MLD), nato nel 1970 e federato al Partito Radicale, intensificò la propria azione. Nel novembre 1976, il collettivo romano dell'MLD fondò il primo Centro contro la violenza sulle donne in via del Governo Vecchio (Figura 4). Le attiviste del Movimento di Liberazione della Donna (MLD) chiarirono fin da subito che la fondazione dei primi Centri non rispondeva a una logica assistenziale, bensì a una precisa strategia di lotta politica. Come riportato nei documenti del collettivo romano, l'obiettivo era costituirsi come un «movimento politico che vuole porre a tutto il paese questi problemi e con azioni politiche rivolte all'esterno per coinvolgere la sinistra»¹⁹⁹. In questa prospettiva, lo stupro e la violenza domestica dovevano cessare di essere vissuti come drammi privati per assurgere a «questioni politiche» centrali nel dibattito sulla liberazione femminile.

Dura fu anche la critica rivolta ai consultori regionali, istituiti con la Legge n. 405 del 1975. Nonostante le potenzialità della struttura pubblica, il movimento ne denunciò

¹⁹⁷ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del “matrimonio riparatore”, in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

¹⁹⁸ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

¹⁹⁹ Oddi Baglioni, L., & Zaremba, C. (2003), *La memoria del Governo Vecchio. Storie delle ragazze di ieri*, Palombi, Roma.

l'impostazione «maschilista e patriarcale», ravvisabile in un'eccessiva centralizzazione e in una visione limitata dell'intervento, spesso ridotto alla gestione della violenza post-episodica piuttosto che alla prevenzione e al supporto politico-sociale della donna²⁰⁰.

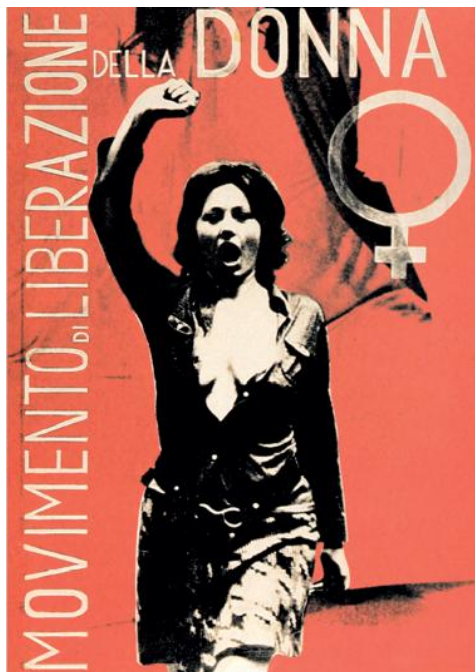


Figura 4²⁰¹

Uno dei contributi teorici più dirompenti del femminismo di quegli anni fu la demistificazione del violentatore. Contrariamente alla narrazione mediatica, l'aggressore non veniva identificato come un «bruto», un malato o un emarginato, bensì come l'uomo «normale». La violenza non era un'esplosione di istinto sessuale, ma un atto di prevaricazione e annullamento dell'altro, volto a ripristinare un potere maschile minacciato dal processo di emancipazione²⁰².

La lotta del Movimento di Liberazione della Donna (MLD) per una legge contro la violenza si inserì in un solco internazionale di azione femminista. Nonostante un rapporto sofferto e contraddittorio con le istituzioni, l'MLD mantenne una fiducia di fondo nella

²⁰⁰ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

²⁰¹ De Donato, A. (Fotografo) & Movimento di Liberazione della Donna (ca. 1979), *Manifesto (Dettaglio)* [Manifesto], Fondazione Elvira Badaracco, Milano.

²⁰² Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

necessità di assetti legalitari forti, a condizione che le donne potessero intervenire dal basso nella loro definizione.

Nell'autunno del 1979, la proposta di legge esercitò un ruolo aggregante senza precedenti, portando alla nascita di un Comitato promotore vastissimo: Mld²⁰³, Udi, Mfr, il collettivo donne e madri antifasciste del Leoncavallo, collettivi di Catania e Grosseto, e testate storiche come *Quotidiano Donna*, *Noi Donne* ed *Effe*²⁰⁴. Questa struttura organizzata permise un incontro tra esperienze diverse che fino a quel momento non si era mai realizzato. Significativa fu l'adesione dell'UDI, che per la prima volta scelse di mobilitarsi su un progetto femminista anziché sulle direttive del Partito Comunista, consolidando il percorso di autodeterminazione iniziato con la battaglia sull'aborto²⁰⁵.

La decisione delle donne di scrivere autonomamente una legge penale suscitò grande indignazione. Il linguaggio penale era considerato il «massimo ordinatore simbolico della gerarchia dei beni tutelati»²⁰⁶. Tra chi proponeva e chi si opponeva, il dibattito si cristallizzò su punti tecnici dall'alto valore politico:

- Procedibilità d'ufficio. Le oppositrici la vedevano come una «normalizzazione» coercitiva che ignorava l'autodeterminazione della vittima. Le proponenti rispondevano che lo stupro, in quanto reato grave, doveva essere un reato oggettivo che offende la collettività, sottraendolo alla sfera privata e alla contrattazione tra vittima e carnefice²⁰⁷.
- Costituzione di parte civile dei centri e comitati antiviolenza e femministi. Pensata per offrire solidarietà e sottolineare che «un'offesa fatta a una di noi ci riguarda tutte», fu criticata come una forma di delega che tradiva la filosofia della tutela statale²⁰⁸.
- Abolizione delle attenuanti per l'infanticidio d'onore. Per l'MLD significava cancellare un concetto medievale dai codici. Per le contestatrici, invece, la donna

²⁰³ Movimento di Liberazione della Donna [MLD], (1979), *Documentazione interna*, Roma.

²⁰⁴ Comitato Promotore per la legge contro la violenza sessuale, (s.d.), *Atti del Comitato*, Archivio Unione Donne Italiane [UDI], Roma.

²⁰⁵ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

²⁰⁶ Pitch, T. (1980), *Il diritto e il rovescio: Analisi del linguaggio giuridico*, Bertani, Verona.

²⁰⁷ Repetto, M. (1980), *Relazione sulla perseguibilità d'ufficio*, Unione Donne Italiane [UDI], Roma.

²⁰⁸ Centro contro la violenza sulle donne, (1976), *Bollettino del Centro contro la violenza sulle donne*, (3).

che uccideva un figlio era vittima di tali condizionamenti da non poter essere condannata secondo le categorie classiche²⁰⁹.

La legge proposta non era solo un intervento assistenziale o un inasprimento delle pene, ma un tentativo di «riduzione del danno» e, soprattutto, un motore di mutamento culturale. Come si legge in un documento dell'MLD su *il manifesto*, rifiutare di muoversi significava rassegnarsi a un'immagine di oppressione millenaria: «fermarsi, cioè morire»²¹⁰.

Il dibattito terminò il 5 agosto 1981, quando Camera e Senato giunsero alla Legge n. 442, che cancellò definitivamente:

- L'Articolo 544 (Matrimonio riparatore);
- L'Articolo 587 (Delitto d'onore);
- L'Articolo 592 (Abbandono di neonato per causa d'onore).

Tale riforma consacrò il passaggio da una tutela dell'onore «formale» alla tutela della dignità della persona, sebbene la dottrina rilevi come la cancellazione formale delle norme non abbia comportato un'immediata estinzione della «cultura del possesso» (Figura 5)²¹¹.

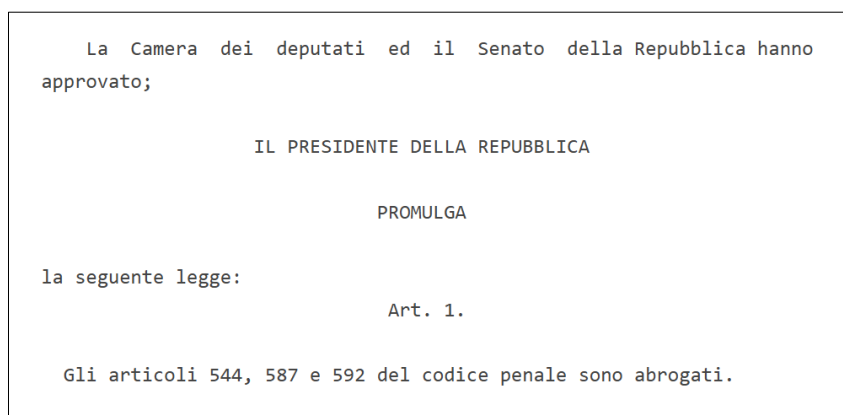


Figura 5²¹²

²⁰⁹ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

²¹⁰ Movimento di Liberazione della Donna [MLD], (1980), Documento MLD, *il manifesto*.

²¹¹ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del “matrimonio riparatore”, in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

²¹² Legge 5 agosto 1981, n. 442, *Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*, Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1981. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/08/10/081U0442/sg>

La fase dell'attivismo politico dell'MLD si concluse tra il 1983 e il 1984, schiacciata dal tramonto dei movimenti e dall'egemonia delle «differenzialiste». Tuttavia, nei suoi 14 anni di vita, l'MLD assolse il ruolo storico di battistrada per la modernizzazione del Paese, trasformando il rapporto tra popolazione femminile e istituzioni e aprendo la strada alla definitiva riforma del 1996²¹³.

2.2.1 Dalla morale alla persona: la riforma della violenza sessuale in Italia

Nel febbraio 2026, la Legge n. 66/1996 «Norme contro la violenza sessuale» ha celebrato il suo trentesimo anniversario. Questo intervento legislativo, con cui il Parlamento italiano ha definitivamente sancito il passaggio della violenza sessuale da reato contro la morale a reato contro la persona, fu l'esito di un già citato cammino tortuoso iniziato alla fine degli anni Settanta²¹⁴.

Prima ancora delle riforme organiche, il tema irruppe in Parlamento attraverso la rabbia delle donne che contestavano i processi per stupro. Già nell'VIII legislatura, diversi parlamentari si fecero portavoce della protesta contro il comportamento inquisitorio dei giudici. Un caso emblematico fu il processo per lo stupro di Cristina Simeoni a Verona. Di fronte al rigetto della ricusazione della Corte e alle cariche della polizia contro le attiviste presenti, la deputata socialista Maria Magnani Noya presentò una dura interrogazione parlamentare per denunciare l'atteggiamento delle forze dell'ordine come «un'ulteriore grave forma di prevaricazione nei confronti delle donne»²¹⁵. Pochi mesi dopo, Magnani Noya e Tina Lagostena Bassi intervennero sul caso di Claudia Caputi, accusando la magistratura di aver «inquinato il processo gettando discredito sulla parte lesa»²¹⁶.

Anche il Partito Comunista fu attivo su questo fronte: la senatrice Gabriella Gherbez denunciò la «seconda violenza», nota oggi anche come «vittimizzazione secondaria», subita dalle vittime in tribunale, dove domande scabrose trasformavano la vittima in

²¹³ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

²¹⁴ Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

²¹⁵ Atti Parlamentari (1976). *Interrogazione dell'On. Maria Magnani Noya*, Camera dei Deputati, Seduta del 20 ottobre 1976, Roma.

²¹⁶ Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

imputata²¹⁷. Parallelamente, Tullia Romagnoli Caretoni sollecitò misure urgenti contro una violenza che assumeva «proporzioni sempre più preoccupanti» (Figura 6)²¹⁸.

[illegible]Figura 6²¹⁹

²¹⁷ Senato della Repubblica (1976), *Interrogazione della Sen. Gabriella Gherbez*, Atti Parlamentari, Seduta del 21 ottobre 1976. Roma.

²¹⁸ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

²¹⁹ Marzo, E. (1976, 20 marzo), La donna ritiene un'offesa il «matrimonio riparatore», *Corriere della Sera*.

Il clima di tensione e la necessità di un intervento legislativo erano alimentati anche dalla stampa nazionale: il 15 settembre 1976, il *Corriere della Sera* pubblicava un'inchiesta emblematica dal titolo *Due volte indifese le donne violentate*, in cui si denunciava come la «mortificante trafila» giudiziaria costituisse una vera e propria seconda violenza per la vittima (Figura 7)²²⁰.

CORRIERE DELLA SERA

3

AUMENTA IN ITALIA IL FENOMENO SCONCERTANTE DELLE AGGRESSIONI DI GRUPPO

Due volte indifese le donne violentate

Da parte delle bande di teppisti c'è la convinzione di correre un rischio minimo: sono poche le denunce presentate e meno ancora quelle che hanno un seguito - La mortificante trafila di interrogatori e visite ginecologiche alla presenza del giudice, del pubblico ministero, dei periti d'ufficio, degli avvocati - Più frequenti le querele da parte di ragazze straniere meno esposte alle rappresaglie degli aggressori

ROMA — Un giorno sì, e l'altro pure, viene segnalato un episodio di violenza sessuale. Sono in aumento le violenze, come si è visto negli ultimi mesi, e le denunce degli stupratori sono poche. Come per l'aborto, fare calcoli precisi è difficile. Il Lazio, in base agli sport, batte tutte le altre regioni italiane, e forse c'è una ragione, come si vedrà tra un momento. Ma le statistiche ci aiutano poco. Il ministero degli interni che le compila ci rimanda allo ISTAT, e l'ISTAT è aggiornato fino al 1975, e neanche per tutti i dodici mesi, stando ai dati, nel 1975 si registrerebbe una diminuzione del 12 per cento delle violenze.

Ma quest'anno sono certamente in aumento il fenomeno ha qualche significato? Sono in aumento tutti i reati, non solo le violenze sessuali dice il dottor Genaro Monaco, dirigente di una sezione della squadra mobile di Roma. «C'entra la droga?».

«Non più che per gli altri reati, penso. Spesso sono drogati anche i rapinatori sui quali riusciamo a mettere le mani».

Frugando negli archivi dei giornali si constata che il numero delle denunce per violenza sessuale presentate da straniere è molto alto rispetto a quello di cittadine italiane; e poiché a Roma (cioè Lazio) le turiste straniere sono in proporzione più numerose che altrove, si spiega il primato del Lazio. Ma perché le straniere denunciano di più? Perché sono più ingenui e ci cascano più spesso? Ci cascano più spesso? Ma non è possibile anche altre spiegazioni: perché presentata la denuncia se ne vanno, e se si continua a chiacchiere di loro ciò avviene in un paese che non è quello dove abitano.

Perché sono meno esposte, nel loro paese, alle rappresaglie di quelle che hanno denunciato. Perché hanno più fiducia delle italiane nell'efficienza della giustizia, pensando a come questa funziona nel loro proprio paese.

Con ciò non si vuol dire che in altri paesi si stia meglio che nel nostro. Anzi, negli Stati Uniti dove il fenomeno dilaga sono sorti centri anti-stupro (rape-center), anche la Francia, anche l'Inghilterra hanno avuto bisogno di organizzare i loro rape-center. Carmelo Paluschi ha lavorato in quello inglese, sta preparando per Stampa alternativa un'edizione italiana di La politica dello stupro di Diane E.H. Russell: «Abbiamo conosciuto», dice, «che lo stupro è un atto superconforme. Il maschio è

più da vicino. È l'effetto dell'emarginazione di gruppi sempre più numerosi nella società industriale. Gli emarginati si costituiscono in bande e portano per le scorriere contro la società: sarà la rapina, sarà l'aggressione a una donna. Ma anche per Ida Magli (docente di antropologia all'Università di Roma, autrice di La donna — un problema aperto, editore Vallecchi) tutto ciò è «normalissimo» anche in una società permissiva come la nostra. Vogliamo frugare tra le tavolette babiloniche?

«... la città è stata rasa al suolo, gli dei falsi abbattuti, tutti gli uomini e i bambini uccisi e le donne trattate schiave...». O sfogliare la Bibbia? «Non penso» dice Ida Magli con voce sorda che maschera il suo profondo pessimismo, «che sia una rappresentazione maschile contro le rivendicazioni delle femministe, anche se credo poi che le femministe rivendichino diritti per una donna che ancora non esiste».

«La donna», aggiunge, «sembra un'immagine poetica, è la parola dell'uomo».

Ma non è un'immagine poetica: «La donna è un mezzo di comunicazione tra i maschi, il primo mezzo di comunicazione, la loro sessualità. È il supporto dei valori maschili, e di quelli della società in cui vivono e operano i maschi. Non le dice niente che da Pasolini alla Giammi si rappresenti attraverso la donna la corruzione dell'uomo e del potere? O ricorda quella riddola polemica sul film Life size? La donna è la bambola di gomma del film, molto assestato».

«Tuttavia è relativamente nuovo il fenomeno di bande che sembrano avere come unica distruzione aggressive donne sole. Un costume rigorosamente maschile aggredire una donna sola non è abito, perché una donna è un oggetto e non una persona, il suo giudizio non conta. Se si aggredisce la società la donna che è il supporto dei suoi valori è la prima preda maschile ancora che la banca. Belle brutte, giovani, vecchie vanno bene tutte, non ha notato? Perché siamo donne. Se si vuole colpire un uomo per adeguarlo a sé gli si violenta la donna; e così si comunica con lui».

A questo spesso infatti che gruppi di teppisti violentino la ragazza sorpresa col fidanzato davanti a quest'ultimo.

«Appunto, importantissimo. C'è sempre in queste imprese di gruppo una notevole componente omosessuale, magari a livello inconscio. Non si vede mai romanzare quattro o cinque chiusi nell'automobile, ma pur cinguettando le spalle, la cerca della preda? Comunicano col fidanzato della preda e poi tra loro violentando a turno la ragazza. Straordinario mezzo di aggressione oggi, sia detto per inciso, l'automobile. Fu pensare alla «casa degli uomini» della società primitiva, dovevano custodirla le maschere e le armi, e nella quale le donne non erano ammesse».

«E che otto cent e più, tra quelli almeno che arrivano nel mio studio», conferma Laura Remiddi, «lo strumento dell'aggressione è l'automobile». Laura Remiddi è avvocato, ha scritto i nostri diritti (Feltrinelli editore), fa parte del «collettivo femminista di studi giuridici» di cui un progetto per la parità di diritti degli uomini e delle donne è entrato quasi per intero in quello presentato dalla senatrice Tullia Costantini all'inizio della legislatura. Al primo punto prevede l'abolizione dell'art. 544 del codice penale. Bisognerebbe andarselo a rileggere per capire come la donna, ancora il leopardo lasciato di lui — insieme alla moglie — la società lascia di vetro l'idea, ritenuta, ma attenta secondo il gusto e i segni dell'epoca.

Giuseppe Turrone

MARINETTI E LA FOTOGRAFIA



Un gruppo di futuristi fotografati da Nunes Vais a Firenze nel 1914. Da sinistra, e in prima fila: Carrà e Boccioni; dietro, Palazzeschi, Papini e Marinetti.

Si celebra il centenario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d'Egitto 1876-Bellagio 1944) e vorremmo accennare a quello che fu, almeno per un certo periodo, il suo interesse verso il «nuovo» (ma sarà sempre nuovo?) mezzo espressivo della fotografia.

Egli vede la fotografia, che non era quella di Anton Giulio Bragaglia (1889-1960), l'inventore del foto-dinamismo futurista, che portò avanti gli esperimenti di Eakins, Muybridge, Anselmi e Marey, come pura riproduzione meccanica della realtà: «Il cinematografo», invece, scrive nel 1916, «essendo essenzialmente visivo», dove distaccarsi dalla realtà della fotografia». Nello stesso anno Marinetti prende parte al film futurista di Gino, «Crazzatura inventata» partecipando a un pugilato storico. Ma — sarà meglio — torniamo indietro. 1910: Bragaglia ha 21 anni, ed entusiasma comincia al mondo artistico i risultati dei suoi primi esperimenti foto-dinamici. Stampa cartoline postali illustrate con tali immagini che appaiono di un bel color terra di Siena.

Marinetti lo aiuta nei suoi studi e nelle sue ricerche.

1913: il gruppo dei futuristi rinnega la fotografia di Bragaglia. Il 20 luglio dello stesso anno Marinetti invia a Solferi il testo dell'annuncio che scriverà ufficialmente il foto-dinamismo a che verrà pubblicato sulla rivista «Lacerba», firmato Boccioni, Balla, Carrà, Russolo, Solferi. C'è stato, tra Marinetti e Bragaglia, uno spostamento di valori rispetto alla considerazione del fatto fotografico. Tra la prima e la seconda edizione del suo «Foto-dinamismo futurista», Bragaglia fa scomparire del tutto la frase «abbiamo in profondissimo sciolto la fotografia». Al contrario Marinetti si allontana sempre di più dalla concezione statica dell'immagine fotografica.

Senza però mai dimenticare i ritratti celebri che dovevano tramandare la sua effigie: Nunes Vais, e negli anni '30, la Cavelli, che ha lasciato di lui — insieme alla moglie — la nostra lettera di vetro l'idea, ritenuta, ma attenta secondo il gusto e i segni dell'epoca.

Giuseppe Turrone

Figura 7²²¹

²²⁰ Villani, S. (1976, 15 settembre), *Due volte indifese le donne violentate*, Corriere della Sera.

²²¹ Villani, S. (1976, 15 settembre). *Op. cit.*

Il primo vero scossone istituzionale arrivò il 2 dicembre 1977 con la proposta di legge n. 1919, curata da Angela Bottari (PCI). Sebbene giudicata dal femminismo radicale come «non politicamente incisiva», la relazione introduttiva era pionieristica: riconosceva allo stupro una «forte connotazione politica» in quanto atto volto a colpire il processo di liberazione femminile²²². La proposta Bottari mirava a unificare i reati di congiunzione carnale e libidine violenta, introducendo al contempo la fattispecie della violenza di gruppo. Il progetto prevedeva inoltre l'equiparazione del ratto al sequestro di persona e l'introduzione di norme processuali specifiche per garantire la tutela della dignità della vittima²²³.

Con l'inizio dell'VIII legislatura, il dibattito esplose: DC, PSI, PRI, PLI, PSDI e MSI depositarono le proprie proposte. Il PCI aggiornò il proprio testo escludendo i riferimenti al «buon costume», ma rimase fermo sulla procedibilità a querela per difendere, paradossalmente, l'autodeterminazione della donna ed evitare «spinte ideologiche» nel processo²²⁴.

Il dibattito si incagliò su quattro questioni chiave. Solo PSI, PRI e PLI accettarono la linea femminista di spostare il reato nel Titolo XII (Delitti contro la persona). Sul fronte del consenso, la socialista Elena Marinucci sottolineò la necessità di punire le violenze quotidiane, incluse quelle coniugali, dove la sopraffazione avviene tramite intimidazioni sistematiche²²⁵.

La frattura più insanabile riguardò la procedibilità d'ufficio. Da un lato, comunisti e democristiani la rifiutavano per tutelare la «sfera privata» e l'unione familiare. Dall'altro, socialisti e liberali la rivendicavano come strumento simbolico affinché lo Stato si facesse carico della dimensione sociale del problema. Persino sulle violenze coniugali, la maggioranza dei partiti temeva un'ingerenza eccessiva nella famiglia, definendo i rapporti familiari come «non suscettibili di pubblica valutazione»²²⁶.

²²² Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

²²³ Atti Parlamentari (1977), *Proposta di legge n. 1919: Nuove norme a tutela della libertà sessuale*, presentata il 2 dicembre 1977, Camera dei Deputati, Roma,

²²⁴ Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

²²⁵ Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

²²⁶ Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

L'analisi di questa prima fase del dibattito italiano rivela un aspetto fondamentale: al di là delle divergenze tattiche o ideologiche tra le varie proposte di legge, i partiti politici riconobbero nello strumento legislativo un motore di cambiamento necessario, seppur non autosufficiente. La consapevolezza diffusa era che un intervento normativo avrebbe ottenuto risultati reali solo se strettamente intrecciato a una progressiva presa di coscienza della società civile riguardo alle radici profonde e sistemiche della violenza maschile sulle donne²²⁷.

2.3 Il caso di Latina: cronaca di uno stupro e l'iter giudiziario

Il processo per gli stupri di Nettuno, celebrato presso il Tribunale di Latina nel 1978, rappresenta uno spartiacque fondamentale nella storia sociale e giuridica italiana. Il dibattito non solo portò alla luce la brutalità dell'aggressione subita dalla diciottenne Fiorella, ma divenne l'emblema di un approccio difensivo intriso di pregiudizi sessisti, capace di trasformare l'aula di giustizia in un luogo di vittimizzazione secondaria. L'enorme impatto mediatico dell'evento fu amplificato dalla scelta di documentare le udienze, dando vita al film-documentario realizzato da sei giovani registe e trasmesso da Rai 2 il 26 aprile 1979, prima in seconda serata e successivamente in prima serata nel mese di ottobre, dato l'eccezionale interesse suscitato²²⁸.

La vicenda ebbe inizio nel 1977, quando Fiorella, alla ricerca di un'occupazione, accettò l'invito di un conoscente, Rocco Vallone, in una villa a Nettuno, con la prospettiva di un colloquio per un posto da segretaria. Secondo il rapporto giudiziario, al tentativo della ragazza di sottrarsi alla situazione, Vallone rispose con la violenza fisica e lo stupro. Successivamente, Fiorella fu vittima di abusi ripetuti da parte di altri tre uomini presenti nella struttura, rimanendo sequestrata per l'intero pomeriggio²²⁹.

La denuncia, sporta la mattina seguente, portò all'emissione di mandati di cattura per «violenza carnale» e «ratto a fine di libidine». Sin dalle prime fasi, l'atteggiamento degli

²²⁷ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

²²⁸ Lussana, F. (2019, 26 aprile), *26 aprile 1979: quando lo stupro entrò nelle case degli italiani*, il Mulino. <https://www.rivistailmulino.it/a/26-aprile-1979>

²²⁹ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

accusati palesò una preoccupante normalizzazione dell'accaduto: Vallone accolse le forze dell'ordine chiedendo esplicitamente se si trovassero lì per «i fatti di Fiorella». Se in un primo momento gli indagati ammisero le proprie responsabilità, durante l'istruttoria mutarono radicalmente strategia, sostenendo la tesi di un rapporto consensuale pattuito per la somma di 200.000 lire. Tale compenso, secondo la versione difensiva, non sarebbe stato versato poiché gli imputati si dichiararono «non soddisfatti» dalle prestazioni della giovane²³⁰.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Latina rifletté la clemenza del sistema sanzionatorio dell'epoca per i reati sessuali. Rocco Vallone, Cesare Novelli e Claudio Vagnoni furono condannati a un anno e otto mesi di reclusione, mentre Roberto Palumbo (costitutosi in un secondo momento) ricevette una pena di due anni e quattro mesi. Tuttavia, l'efficacia della condanna fu vanificata dalla concessione della libertà condizionale per tutti gli imputati, che furono immediatamente rilasciati. Anche sul piano civile, il risarcimento dei danni fu fissato in due milioni di lire, cifra corrispondente a quanto offerto dagli stessi aggressori all'inizio del procedimento²³¹.

Questo esito processuale, unito alla conduzione del dibattimento, confermò l'analisi già espressa dal *Corriere della Sera* nel 1976 circa la «trafila mortificante» riservata alle donne. Come documentato nel volume *Un processo per stupro*, l'aula divenne il palcoscenico di una «seconda violenza» o «vittimizzazione secondaria» in cui la moralità della vittima veniva inquisita attraverso domande scabrose e intollerabili²³².

2.3.1 «Processo per stupro»

«Processo per stupro» fu un documentario realizzato da un collettivo di sei registe: Maria Grazia Belmonti, Anna Carini, Rony Daopoulo, Paola De Martiis, Annabella Miscuglio e Loredana Dordi. Nacque dall'esigenza di testimoniare visivamente come la giustizia

²³⁰ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

²³¹ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979). *Op. cit.*

²³² Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

italiana trattasse le donne, un'idea scaturita dopo l'incontro tra le autrici e l'avvocata Tina Lagostena Bassi durante un convegno sulla violenza sessuale²³³.

Il documentario si apre con una sequenza di forte impatto sociale: i commenti di alcune donne raccolti fuori dall'aula di tribunale. Tra queste spicca la madre di uno degli imputati, che con sconvolgente franchezza dichiara:

«Perché quello è mi' figlio, sinnò sa quanto me ne fregava a me. Lo sa lei? E non hanno fatto niente di male. Nun l'ha ammazzata 'sta ragazza. S'è andato a divertì. Certo che gli piaceva pure a lei andare a divertirsi, se no non ci andava co' mi' figlio»²³⁴.

Le donne attorno a lei concordano, isolando di fatto l'unica voce di dissenso, quella di una militante del Movimento di Liberazione della Donna (MLD). In soli 63 minuti, il montaggio condensa la brutale realtà dell'aula giudiziaria, introducendo subito dopo la denuncia di Fiorella (il cui cognome viene omissso per tutela), letta e riportata in sovraimpressione. I quattro imputati sono Rocco Vallone, Cesare Novelli e Claudio Vagnoni (in custodia preventiva) e Roberto Palumbo, latitante al momento dell'apertura del processo ma costituitosi poco dopo²³⁵.

Fin dalle prime battute, l'avvocata di parte civile Tina Lagostena Bassi rifiuta categoricamente quella che definisce la «mazzetta buttata sul banco dei giudici»: l'offerta di due milioni di lire con cui la difesa vorrebbe chiudere la questione. Fiorella rifiuta ogni risarcimento personale, richiedendo solo una lira simbolica; qualsiasi altra somma stabilita dalla Corte sarà devoluta al Comitato contro la violenza sulle donne, un gesto politico volto a incoraggiare la tutela delle donne e le denunce²³⁶.

Di seguito, l'interrogatorio degli imputati rivela immediatamente la strategia difensiva: a turno, essi sostengono di aver avuto precedenti incontri con Fiorella e insistono sulla natura consensuale e retribuita del rapporto. Secondo la loro versione, la ragazza avrebbe

²³³ Lussana, F. (2019, 26 aprile), *26 aprile 1979: quando lo stupro entrò nelle case degli italiani*, il Mulino. <https://www.rivistailmulino.it/a/26-aprile-1979>

²³⁴ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

²³⁵ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979). *Op. cit.*

²³⁶ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979). *Op. cit.*

richiesto 200.000 lire per prestarsi al gruppo, somma poi negata dagli uomini a causa di una presunta «insoddisfazione» per la prestazione. Fiorella nega fermamente ogni accusa, smentendo sia i rapporti pregressi che la pattuizione del denaro²³⁷.

Particolarmente invasiva è la fase a porte chiuse, disposta per porre alla vittima domande di natura sessuale esplicita. Alla riapertura, si assiste al drammatico confronto tra Fiorella e Rocco Vallone: mentre l'uomo ribadisce la tesi del consenso, lei ripete ossessivamente «non è vero», incalzandolo con la frase: «Non è vero e lo sai anche tu, guardami in faccia mentre lo dici». A supporto della vittima interviene la madre, che testimonia lo stato della figlia al rientro a casa, «col volto coperto di schiaffi», e il tentativo degli aggressori di comprare il loro silenzio il giorno successivo con un milione di lire; un'offerta che la giovane donna aveva finto di accettare solo per poter sporgere denuncia in caserma²³⁸.

Il cuore del documentario risiede nella contrapposizione tra le arringhe. Tina Lagostena Bassi esordisce presentandosi «prima come donna, poi come avvocato», chiedendo giustizia non solo per Fiorella ma per tutte le donne, affinché il sistema giuridico smetta di essere complice dei carnefici. La sua è una denuncia contro la vittimizzazione secondaria: l'avvocata contesta il diritto, arrogato da difensori e giudici, di denigrare la vittima, trasformandola in prostituta o in soggetto vendicativo, complice della sua stessa violenza²³⁹.

In netta antitesi si pongono le difese. L'avvocato Giorgio Zeppieri, con un'argomentazione che mescola pseudoscienza e moralismo, sostiene che la presenza di atti come la *fellatio* implichi necessariamente il consenso, poiché solo una «prestazione qualificata» porterebbe all'eiaculazione. Riducendo la violenza a un fatto meramente biologico, cita il massacro del Circeo come «vero» esempio di stupro (dove gli aggressori avrebbero sofferto di impotenza proprio a causa della violenza), insinuando che nel caso

²³⁷ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

²³⁸ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979). *Op. cit.*

²³⁹ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979). *Op. cit.*

di Fiorella l'assenza di segni estremi di ribellione, come il mancato «morsetto» che avrebbe potuto fermare l'aggressione, provi il gradimento della vittima²⁴⁰.

È invece l'avvocato Angelo Palmieri a spostare il tiro sul piano sociologico e politico, attaccando frontalmente l'emancipazione femminile in un passaggio divenuto tristemente celebre:

«Che cosa avete voluto? La parità dei diritti. Avete cominciato a scimmiettare l'uomo. Voi portavate la veste, perché avete voluto mettere i pantaloni? Avete cominciato con il dire 'Abbiamo parità di diritto, perché io alle nove di sera debbo stare a casa, mentre mio marito il mio fidanzato mio cugino mio fratello mio nonno mio bisnonno vanno in giro?' Vi siete messe voi in questa situazione. E allora ognuno purtroppo raccoglie i frutti che ha seminato. Se questa ragazza fosse stata a casa, se l'avessero tenuta presso il caminetto, non si sarebbe verificato niente»²⁴¹.

Palmieri dipinge così gli imputati come «vittime dei tempi» al pari della ragazza, in un mondo in cui i ruoli tradizionali sono saltati, mentre l'avvocato Titta Mazzuca tenta di rileggere il verbale per dimostrare che lo schiaffo iniziale fosse solo un preludio intimidatorio privo di seguito violento. Tutte le difese omettono sistematicamente i dati oggettivi: le minacce di morte, il sequestro, il tentativo di corruzione²⁴².

Nella sua replica, Tina Lagostena Bassi, con tono stanco ma austero, sottolinea come l'andamento del processo spieghi perfettamente perché migliaia di donne scelgano di non denunciare:

«In realtà quello che è successo qua dentro si commenta da solo, ed è il motivo per cui migliaia di donne non fanno le denunce, non si rivolgono alla giustizia. Poi due cose mi hanno indotto a farlo, un senso di correttezza nei confronti di Fiorella ed una cosa che non entra nel processo, ve ne do atto, la devo dire per onestà. Ho letto sul giornale, 'Paese Sera' edizione della notte, di un'ulteriore

²⁴⁰ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

²⁴¹ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979). *Op. cit.*

²⁴² Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979). *Op. cit.*

violenza a una ragazza di diciassette anni che non dirà bugie perché è sordomuta ed è stata molto molto malmenata perché forse ha fatto quella resistenza che qui si nega ci sia stata. Io mi chiedo quale sarebbe stata la reazione. Sono quattro uomini. Certo, uno può dare un morsico e può rischiare la vita, e l'avrebbe rischiata, e ognuna delle donne ricorda quello che è successo a chi ha cercato di ribellarsi, a chi cerca di ribellarsi alla violenza. Ed ecco che violenza vi è anche senza una reazione di questo tipo, perché non si può aspettare che tutte siano delle sante Goretti. Non ci sono una parola e l'altra. C'è stata quella che è stata la presa in giro di una ragazza, della buona fede di una ragazza che è andata fiduciosa con Vallone proprio perché lo conosceva, perché aveva avuto fino a quel punto rapporti normali, perché sapeva che era sposato, perché per lei era un uomo anziano, uno al di fuori di ogni questione, uno con moglie. Io ho finito. Affido a voi la giustizia anche per quella ragazza che non ha voce per chiedere giustizia»²⁴³.

L'epilogo giudiziario conferma l'amarezza dell'analisi. Il Tribunale condanna Rocco Vallone, Cesare Novelli e Claudio Vagnoni a un anno e otto mesi, e Roberto Palumbo a due anni e quattro mesi (in seguito). Tuttavia, l'efficacia della pena viene annullata dalla concessione della libertà condizionale, che porta all'immediato rilascio degli imputati. Anche il risarcimento danni viene fissato in due milioni di lire: esattamente la stessa cifra offerta dagli aggressori all'inizio del processo per comprare il silenzio della giustizia²⁴⁴.

2.3.2 La complicità degli «uomini d'onore»

Vi è un livello di lettura che sfugge alla mera trascrizione degli atti processuali e che solo il mezzo filmico riesce a restituire nella sua cruda immediatezza. Per l'intera durata delle riprese, l'aula del tribunale si trasforma nel palcoscenico di una solidarietà di genere tangibile: avvocati, giudici, pubblico ministero e vari astanti si scambiano sguardi d'intesa, sorrisi e risatine sguaiate, specialmente nei momenti in cui alla vittima vengono rivolte domande intimidatorie o di natura sessuale esplicita²⁴⁵.

²⁴³ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

²⁴⁴ Belmonti, M. G., et al. (1980), *Un processo per stupro: Dal programma della Rete due della televisione italiana* (Prefazione di F. Ongaro Basaglia), Einaudi, Torino.

²⁴⁵ Belmonti, M. G., et al. (1980). *Op. cit.*

L'atteggiamento degli imputati riflette perfettamente questo clima. Seduti l'uno accanto all'altro, trascorrono l'intera udienza masticando vistosamente *chewing-gum*, ostentando un'aria spavalda e quasi di sfida. Non mostrano il timore o la contrizione di chi è accusato di un crimine violento; al contrario, sorridono e cercano negli occhi degli altri presenti una comprensione che non è giuridica, ma puramente maschile e maschilista. In quel contesto, sembrano dimenticare la loro posizione processuale di colpevoli per assumere l'unica identità in cui si sentono protetti e legittimati: quella di uomini giudicati da altri uomini²⁴⁶.

Come spiega Franca Ongaro Basaglia, nella prefazione del libro che trascrive il processo, l'etimologia del verbo «stuprare» chiarisce esplicitamente l'origine di questa complicità. Il linguaggio giuridico e sociale degli anni Settanta parla di «vincere il pudore femminile», di «avere ragione della pudicizia» o della «castità della donna», e di «corrompimento di verginità». Si descrive l'atto non come una violenza che impone un sopruso, ma come una conquista: sono il pudore, la pudicizia, la castità e la verginità a venire «espugnati», partendo dal presupposto che la donna sia per natura ritrosa e necessiti della forza per cedere. Tuttavia, se l'oggetto dello stupro sono queste virtù astratte, la donna come persona scompare: esiste solo la sua castità, considerata un valore superiore al suo essere una creatura ferita, umiliata e offesa. Il termine latino *stuprum*, inoltre, significa «onta, disonore, vergogna». Ma il disonore ricade sulla vittima, non sullo stupratore. In questo spostamento della colpa risiede l'operazione culturale che vede la donna colpevole delle violenze subite, mentre lo stupratore non farebbe che esercitare un presunto diritto alla propria aggressività e al potere su una donna che esiste in funzione sua²⁴⁷.

Questo spostamento richiede un passaggio intermedio: finché la donna è considerata «proprietà» dell'uomo (padre o marito), lo stupro non è percepito come una violenza contro di lei, ma come un affronto al suo «padrone». È rispetto all'uomo che lo stupro diventa un disonore: è il maschio ad aver definito la realtà a propria misura, ed è in questa

²⁴⁶ Belmonti, M. G., et al. (1980), *Un processo per stupro: Dal programma della Rete due della televisione italiana* (Prefazione di F. Ongaro Basaglia), Einaudi, Torino.

²⁴⁷ Belmonti, M. G., et al. (1980). *Op. cit.*

misura che la violenza diventa una macchia per chi la subisce e per chi avrebbe dovuto tutelarla²⁴⁸.

Fino all'inizio della sua riscossa, la donna non è mai stata una figura sociale e giuridica autonoma. Per questo, anche quando ha iniziato a difendersi, ha faticato a usare strumenti legali che storicamente hanno tutelato la discriminazione di sesso e di classe sotto il velo dei «diritti di tutti». Si è parlato troppo poco del trauma della violenza, del sentirsi in balia di una forza incontrollabile a cui è quasi impossibile resistere. Il fatto che i processi per stupro pongano la donna nella posizione di colpevole è il risultato di questa eredità. La donna viene vista come colei che «provoca» in quanto rappresentante della sessualità, mentre l'uomo si identifica con l'azione, il pensiero e la lotta. In aula, si ricostruiscono i fatti sotto gli occhi ammiccanti di giudici e avvocati, tra risate sguaiate, con domande umilianti: «Come teneva le braccia? Ha avuto l'orgasmo? Era stata pagata?». Si indaga sulla vita privata per giustificare il delitto: se la donna non ha un comportamento «ineccepibile», diventa una «puttana» che non può pretendere giustizia. Ma, come Franca Ongaro Basaglia²⁴⁹ chiede provocatoriamente: se anche fosse una prostituta, chi autorizza un uomo a violentarla contro la sua volontà?

Tina Lagostena Bassi pose una domanda retorica fondamentale durante il processo: «Perché, se invece di quattro oggetti d'oro l'oggetto del reato è una donna in carne e ossa, ci si permette di fare un processo alla ragazza?»²⁵⁰. La risposta sta nel fatto che la legge è stata scritta in assenza delle donne. La violenza denunciata si traduce così in una nuova violenza istituzionale, attuata da chi dovrebbe tutelare l'offesa. L'omertà maschile riporta la donna al suo posto: una «mezza persona» senza diritti, colpevole di camminare in un certo modo o di vestire in modo «provocante», ignorando che quella stessa cultura l'ha educata per secoli a vivere solo in funzione del desiderio maschile²⁵¹.

Il processo di Latina ci restituisce la misura dello squallore della nostra cultura: stupratori che negano il compenso perché «non soddisfatti»; avvocati che rimpiangono la prostituzione per poter dare della «puttana» alla vittima; madri che dimenticano di essere

²⁴⁸ Belmonti, M. G., et al. (1980), *Un processo per stupro: Dal programma della Rete due della televisione italiana* (Prefazione di F. Ongaro Basaglia), Einaudi, Torino.

²⁴⁹ Belmonti, M. G., et al. (1980). *Op. cit.*

²⁵⁰ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

²⁵¹ Belmonti, M. G., et al. (1980). *Op. cit.*

donne e assolvono i figli violenti; risarcimenti trattati come mazzette per sdrammatizzare. Infine, il Presidente del Tribunale che, per assicurare la vittima, pronuncia la frase definitiva: «Non siete sola... qui siamo tutti padri di famiglia»²⁵².

Uomini d'onore, dunque: stupratori, avvocati e giudici, tutti uniti dalla stessa cultura.

2.3.3 Il dibattito giornalistico che rispecchia l'opinione pubblica

L'analisi degli articoli del *Corriere della Sera* pubblicati nei giorni precedenti e immediatamente successivi alla messa in onda (26 aprile 1979) è fondamentale per comprendere come il documentario abbia agito da «reagente chimico» sulla società italiana, portando a galla contraddizioni profonde.

Un punto di partenza fondamentale è rappresentato dalla sinossi di Victor Ciuffa per annunciare il programma. Nonostante il tono controllato, l'autore non manca di condannare implicitamente gli aggressori, ponendo l'accento sulla drammatica realtà della vittimizzazione secondaria. Ciuffa intuisce il potenziale dirompente dell'opera: essa avrebbe finalmente mostrato al Paese una verità tangibile, sottraendola allo stigma di «diceria femminista». Il documentario agisce così da specchio per la società dell'epoca, portando alla luce una violenza che molti preferivano ignorare o confinare nel privato, proprio perché il mantenimento di quello *status quo* garantiva, più o meno consapevolmente, una posizione di privilegio e complicità a tutti gli uomini (Figura 8)²⁵³.

²⁵² Belmonti, M. G., et al. (1980), *Un processo per stupro: Dal programma della Rete due della televisione italiana* (Prefazione di F. Ongaro Basaglia), Einaudi, Torino.

²⁵³ Ciuffa, V. (1979, 24 aprile), Le donne raccontano in videotape un processo di stupro, *Corriere della Sera*.

GIOVEDÌ SERA IN TV UN PROGRAMMA CHE COLPISCE ANCHE PER IL SUO CRUDO MA FEDELE LINGUAGGIO

Le donne raccontano in videotape un processo di stupro

Un anno fa, quasi in questi giorni, il tribunale di Latina giudicava un caso di violenza carnale avvenuto in una villa di Nettuno: sul banco degli imputati quattro giovani - qualcuno sposato con figli, qualcuno pregiudicato - accusati di aver approfittato con inganno e minacce, e turno ripetuto, di una ragazza di vent'anni. Il processo ebbe particolare risonanza nella cittadina; oltre i confini della piana le cronache giornalistiche propagarono però solo qualche eco senza eccessivi approfondimenti.

C'era stato un anno prima un clamoroso precedente con tragica conclusione, il caso Ghira, sequestro di due ragazze romane seguito da violenza e terminato con la penosa morte di una delle vittime in una villa del Circeo. Anche quel processo s'era svolto a Latina, con nutria, appassionata calata di femministe. Ma all'interesse pressoché morboso di una volta per questo tipo di cronache pare si sostituisca una specie di assefazione: donne stuprate e morti drogati diventano fatti epidemici, normali.

Ad un anno di distanza però il processo di maggio che si conclude con quattro condanne e quattro ricorsi in appello tuttora in attesa di esame, viene ora clamorosamente riproposto su piano nazionale: giovedì sera alle 21.35 la seconda rete tv lo trasmetterà proprio come si svolge, almeno le fasi salienti. Un processo scabroso per l'argomento e la procedura, un'occasione di rinfocolate polemiche fra femministe e maschilisti.

Carnagione chiara, lineamenti delicati, capelli frettolosamente raccolti in chignon, nessuna sofisticazione nell'abbigliamento o nell'atteggiamento, tipico esemplare di fresca bellezza di borgata o di provincia, Fiorella Del Rosso, 70 mila lire al mese guadagnate con lavoro nero, in pratica disoccupata, cercava un compagno. Ricerca solitamente difficile, per lei divenne traumatica: oltre alla violenza ha trovato solo triste pubblicità. Ancora oggi cerca lavoro, sprofondata in un'estrema periferia romana.

Unico conforto la solidarietà femminista grazie alla quale la sua scioccante esperienza varcherà la pianura pontina per una riflessione nazionale. Un gruppo di donne ha realizzato la singolare trasmissione, la sezione femminile della cooperativa Moestranze e tecnici del cinema cui la seconda rete ha commissionato il lavoro. Un'impresa d'avanguardia, realizzata con estrema semplicità ed economia di mezzi. Al posto della macroscopica solita attrezzatura tv, un videotape da mezzo pollice, l'apparecchio che va sostituendo la cinepresa in familiari ricorrenze, battesimi, cremine, sponsali.

Insiadatasi nell'aula del tribunale di Latina la minitroupe delle cooperative ha registrato un processo che in tv non si è mai visto; neppure la penna di fantasiosi scrittori l'avrebbe così concepito. Il primo impatto avviene con le madri degli imputati, scagliate contro la vittima perché se i loro figli si erano divertiti, anche la ragazza si era divertita; che qualcuno

fosse ammogliato non pareva importante, lo fanno tutti i maschi, padri, fratelli, mariti.

Il processo comincia con una sconcertante offerta della difesa, due milioni di lire per risarcire il danno arrecato. Somma, oltreché inadeguata al pregiudizio materiale e morale arrecato, non accettata per questioni di principio dalla vittima: non due milioni né venti, solo una lira simbolica. L'eventuale risarcimento stabilito dal tribunale veniva destinato al Centro contro la violenza alla donna. Niente mazzetta arrogante buttata sul tavolo, dichiarava l'avvocato di parte civile Tina Lagostena Bassi.

Da quel momento il via ad un recital destinato anche a riscattare annotate platee di sfiancati varietà del sabato sera, se al fondo non ci fosse la drammatica esperienza di una ragazza di vent'anni in balia di quattro scatenati: Rocco Vellone, che lei già frequentava e seguì ciecamente nella villa di Nettuno dove avrebbe conosciuto, lui le aveva promesso, i soci di una ditta che l'avrebbero assunta come segretaria, Cesare Novelli, Claudio Vagnoni, Roberto Palmoli. Un poker di utilità che, continuando a masticare chewing gum in aula, non ha neppure tentato di camuffare spavalderia e arroganza.

Subito i goffi tentativi di coinvolgimento della vittima, di totale attribuzione a lei della responsabilità: avrebbe offerto prestazioni sessuali in cambio di 200 mila lire di cui aveva bisogno; disse quattro, cinquantamila a testa

che nessuno però aveva pagato; perché il bidone? Perché non mi aveva soddisfatto, la risposta. Come dire dopo aver mangiato al ristorante: non pago perché il pranzo non mi è piaciuto.

Di nuovo dalla trasmissione non tanto emergono già ripetutamente denunciate liturgie maschilisti tendenti a stravolgere situazioni, colpevolizzare la donna, come si dice in area femminista. Piuttosto una realtà che in tv quasi mai ha avuto udienza, villa, mentalità, abitudini che invece raggiungono i tribunali. Personaggi della strada, linguaggio della strada ma ormai anche casalingo. Una trasmissione, questo Processo per stupro, destinata per la cruda, spietata, meticolosa terminologia ad impressionare gli spettatori; non per i termini usualmente ricorrenti, ma per il coraggio della tv nel non tradurli. Da curialesche citazioni latine si arriva a sfiorare gergale turpiloquio assurdo a linguaggio nazionale.

Scontati otto mesi di carcerazione preventiva, dopo la sentenza tre imputati furono rimessi subito in libertà, costituiti all'inizio del processo, il quarto restò in galera solo pochi giorni. Presto il secondo round in appello. Per le femministe la trasmissione dovrebbe servire a combattere ogni tipo di violenza cui giornalmente la donna è soggetta; certo segnerà l'avvento di una nuova televisione, quindi di un nuovo costume nazionale.

Victor Ciuffa

Figura 8²⁵⁴

Il 27 aprile 1979, Giulia Borgese firma un fondo che cristallizza magistralmente lo shock dell'opinione pubblica. Già il titolo è una scossa elettrica: «Gli italiani hanno capito che cos'è uno stupro» (Figura 9). L'affermazione non si limita a denunciare l'atto brutale della violenza fisica, ma richiama con forza la vittimizzazione secondaria denunciata da Tina Lagostena Bassi tra le mura del tribunale.

Il documentario agisce come uno specchio deformante per il Paese: nessuno si aspettava di assistere alla nuda verità del processo, ma soprattutto nessuno era preparato alla complicità silenziosa dell'aula giudiziaria. Restano impressi gli sguardi ammiccanti degli uomini presenti, chiamati a giudicare ma pronti a solidarizzare con gli imputati, e la fredda indifferenza di un giudice che mormora «Benissimo... benissimo» mentre la vittima, con estrema fatica, ripercorre il trauma subito. In questo clima di assedio istituzionale, le parole di Tina Lagostena Bassi, intervistata dalla giornalista, risuonano come un atto d'accusa definitivo:

«Voglio sottolineare che quello che si è visto ieri sera non è un processo eccezionale, anzi è assolutamente normale. Quasi tutti i processi per violenza carnale avvengono in questo modo: l'unico tipo di difesa che riescano a escogitare è far passare la donna per puttana o per lo meno consenziente. La vittima viene trasformata in colpevole, dunque, e per conseguenza l'avvocato di parte deve

²⁵⁴ Ciuffa, V. (1979, 24 aprile), Le donne raccontano in videotape un processo di stupro, *Corriere della Sera*.

trasformarsi più o meno in difensore. È questo il motivo della proposta di legge del Movimento di liberazione della donna, e della battaglia che noi facciamo all'interno dell'Istituzione giustizia. Il processo è una tragedia molto scioccante per le donne. Il reato di violenza è grave, ma altrettanto grave è un processo condotto in questo modo in cui la solidarietà maschilista è un'altra violenza, in cui gli avvocati difensori portano avanti la stessa cultura degli imputati»²⁵⁵.

**COMMOSSI O SCANDALIZZATI
IERI SERA AL PROCESSO IN TV**

Gli italiani hanno capito che cosa è uno stupro

Uno spettacolo, quel «processo per stupro» trasmesso ieri sera tardi — dalla Rete Due della televisione, che ha avuto il grande merito di commuovere, ma soprattutto finalmente di scandalizzare più di un telespettatore. Era stato girato in videotape dalle sei donne della Cooperativa Maestranze e Tecnici Cinema di Roma la primavera dell'anno scorso nell'aula del tribunale di Latina dove si svolgeva il processo contro quattro uomini che avevano violentato una ragazza, a turno, due volte per ciascuno, in una villa di Nettuno dove l'avevano attirata promettendole un posto di lavoro. Il primo fatto positivo da registrare è che un presidente di tribunale abbia ammesso le telecamere a riprendere un processo di quelli che avvengono generalmente a porte chiuse (e anche qui a un certo punto il pubblico viene fatto uscire), e che oltre al presidente la ragazza stessa abbia avuto la forza di farsi protagonista. Altro fatto positivo è che la Rai abbia comprato «Processo per stupro» e lo abbia anche mandato in onda contribuendo con quelle immagini così belle e strazianti e quel linguaggio così crudo a sollevare il velo che solitamente nasconde modi di procedere, comportamenti, discorsi, squarci di vita, momenti e colpe della stessa amministrazione della giustizia a cui ancora oggi molta gente non vuole credere, preferendo addebitare le notizie di quel tipo che negli ultimi anni sono, bene o male, emerse nelle cronache al maniacale vittimismo e alla ostentata aggressività delle femministe.

La gente insomma, finché non tocca con mano, non vuole credere che ci siano madri e mogli dei violentatori che strillano che i loro uomini hanno fatto bene ad andare con una con cui vanno tutti: dovevano forse perdere l'occasione? Che dalla parte degli imputati venga buttata sul banco del tribunale una mazzetta di due milio-

ni per «pagare» la donna e che poco dopo gli uomini, mastiando chewing-gum, sostengano: le avevamo promesso 50 mila lire ma poi non gileie abbiamo date perché non ci siamo trovati soddisfatti (come dire, la merce non era quella da noi desiderata).

Soprattutto la gente non vuol credere a quei pezzi da antologia farciti di citazioni dannunziane che sono le arringhe degli avvocati difensori «... non abbiamo antipatia per la prostituzione; ah! le cortigiane del rinascimento, le etere greche, le geishe giapponesi...», parole seguite dalla descrizione degli atti sessuali come nei romanzi d'appendice, con spreco di aggettivi come «lungo, penetrante, struggente, sudente». Il tutto per concludere che «se l'avessero tenuta preso il carminetto a Fiorella non sarebbe successo niente di simile».

Né la gente più facilmente può credere che il presidente, quando Fiorella racconta cose turpi davvero — «mi hanno schiaffeggiata... mi hanno tolto gli abiti di dosso... mi hanno minacciata di morte» — come per un incredibile tic continui a ripetere «benissimo... benissimo... benissimo...».

Momenti sottolineati dalle espressioni di volta in volta di stupore e di dolore che passano sulla bella faccia attenta dell'avvocata Tina Lagostena Bassi, parte civile per Fiorella. «Voglio sottolineare — ci dice la Lagostena che insieme a Maria Magnani Noya ha totalizzato più di cento processi per stupro in Italia negli ultimi anni in qualità di avvocato di parte, — che quello che si è visto ieri sera non è un processo eccezionale, anzi è assolutamente normale. Quasi tutti i processi per violenza carnale avvengono in questo modo: l'unico tipo di difesa che riescano a escogitare è far passare la donna per puttana o per lo meno consenziente». La vittima viene trasformata in colpevole, dunque, e per conseguenza l'avvocato di parte deve trasformarsi più o meno in difensore.

«E' questo — continua Tina Lagostena — il motivo della proposta di legge del Movimento di liberazione della donna, e della battaglia che noi facciamo all'interno dell'Istituzione giustizia». Il progetto, presentato pochi giorni fa a tutte le parlamentari dei partiti dell'arco costituzionale propone profonde modifiche agli articoli del codice ora in vigore: chiede la possibilità di co-

stituirsi parte civile per le associazioni in difesa dei diritti delle donne (costituzione che il MLD ha tentato sempre, dal processo di Claudia Caputi nell'aprile del '77, a quello di Fiorella a Latina, a quelli più recenti e che è stata accolta solamente a Trieste in un processo per violenza carnale e ad Ancona contro una ginecologa obiettrice che faceva aborti privatamente). Chiedono poi, fra le altre cose, che il processo si svolga a porte aperte, che l'accertamento della mancanza di consenso non si fondi più sulla passata vita sessuale della vittima e introducano il concetto della violenza di gruppo — oggi molto più diffusa.

«Il processo è una tragedia molto scioccante per le donne — continua Tina Lagostena. — Il reato di violenza è grave, ma altrettanto grave è un processo condotto in questo modo in cui la solidarietà maschilista è un'altra violenza, in cui gli avvocati difensori portano avanti la stessa cultura degli imputati. Proprio l'altro ieri c'era, a Roma, il processo di una ragazza che era stata stuprata da uno che l'aveva invitata a cena. Lui non si era presentato in aula e gli era stato nominato un avvocato d'ufficio, uno di quelli che si limitano a dire: «Mi rimetto alla giustizia». Ma questa volta gli era scattata dentro una molla di solidarietà che lo aveva spinto a tenere un'arringa di due ore e mezzo, con lo scopo di sostenere che la vittima doveva essere una puttana, perché una ragazza seria non va a cena fuori».

Al di là della parte giuridica — anche se appare come una trappola grottesca — sarà comunque difficile dimenticare il volto tirato e infantile di Fiorella, che improvvisamente assume un'espressione di forte e dignitosa aggressività durante il confronto con uno degli uomini che le dice: «Tu venivi sempre con noi, facevamo l'amore sul 128 mio mettendo giù i giornali». «Non è vero, non è vero, non è vero! Lo sai benissimo — urla lei, ferita. «Guardami in faccia se ne hai il coraggio!». «Tu mi stai rovinando!» ribatte lui. «Ah! lo rovino te? E tu allora cosa credi di aver fatto di me e della mia vita?».

Giulia Borgese

Figura 9²⁵⁶

²⁵⁵ Borgese, G. (1979, 27 aprile), Gli italiani hanno capito che cosa è uno stupro, *Corriere della Sera*.

²⁵⁶ Borgese, G. (1979, 27 aprile). *Op. cit.*

Particolarmente significative risultano le riflessioni di Alberto Bevilacqua, il quale sembra quasi identificarsi, in modo più o meno conscio, con la componente maschile presente in quell'aula (Figura 10). Egli giunge a mostrare una controversa empatia verso il tema della «vittimizzazione dell'uomo», un monito sollevato con forza dall'avvocato Angelo Palmieri durante la sua arringa²⁵⁷.

Bevilacqua approccia il documentario con una posizione profondamente ambivalente. Sebbene apra il suo intervento prendendo le distanze dagli aggressori e condannando il gesto criminale, sposta rapidamente il baricentro dell'analisi verso gli aspetti tecnici del montaggio, suo specifico ambito professionale. La sua critica si fa immediatamente severa: egli sostiene che la trasmissione sia stata deliberatamente costruita per criminalizzare l'intero genere maschile, sfruttando una struttura narrativa pensata per scioccare un pubblico televisivo colto alla sprovvista. Secondo lo scrittore, l'opera pecca di una grave mancanza di contestualizzazione iniziale, lasciando lo spettatore in balia di immagini brutali senza una cornice critica che ne guidi l'interpretazione²⁵⁸.

In un passaggio particolarmente controverso, Bevilacqua rintraccia una sorta di «violenza femminile» proprio nei commenti delle madri che aprono il documentario. Attraverso questa lettura, egli finisce per attribuire una responsabilità neanche troppo velata alle donne, suggerendo che la radice della brutalità maschile risieda paradossalmente nell'educazione impartita proprio dalle figure materne. Ricalcando le strategie degli avvocati difensori, Bevilacqua richiama l'attenzione sugli abusi subiti dagli uomini, concentrandosi però su casi di violenza minorile circoscritti a contesti di degrado o ai «ghetti», come lui stesso li definisce²⁵⁹.

Il ragionamento di Bevilacqua si conclude con un attacco diretto ai collettivi femministi, rei ai suoi occhi di un interesse unilaterale e parziale. Per lo scrittore, il movimento femminista potrebbe ambire a una reale dignità e autorevolezza solo trasformando la propria protesta in una lotta «inclusiva», capace di farsi carico anche delle violenze subite

²⁵⁷ Bevilacqua, A. (1979, 28 aprile), Il «Processo per stupro» trasmissione sconvolgente, *Corriere della Sera*.

²⁵⁸ Bevilacqua, A. (1979, 28 aprile). *Op. cit.*

²⁵⁹ Bevilacqua, A. (1979, 28 aprile). *Op. cit.*

dagli uomini, ignorando tuttavia che l'obiettivo del documentario era proprio lo svelamento di un sistema giudiziario strutturalmente ostile al genere femminile²⁶⁰.

Controvideo: quando un avvenimento è «spettacolo»

Il «Processo per stupro» trasmissione sconvolgente

Contrastanti reazioni alla trasmissione andata in onda giovedì sera, sulla Seconda Rete. Un processo per stupro. Solo uno svenevole di minigonna potrebbe contestare la validità delle tesi sostenute sia indirettamente, attraverso la sequenza in «videotape» nell'aula di Latina, sia direttamente nel dibattito che ne è seguito, con argomentazioni di accento, lucidità da parte delle intervenienti, e vorrei citare, soprattutto, la Busaglia, e Maria Magagnoli Noya.

L'esplosione della violenza carnale patita da Fiorilla ha avuto ampia, se non clamorosa, illustrazione, anche in questa sede, ed è superfluo riasumerlo. Ci compete, piuttosto, quali che ritero sul fatto televisivo, ossia sullo «spettacolo» di quegli avvenimenti. Lo spettacolo fa, inevitabilmente, delle immagini che, oltre ad essere girate, sono montate, cioè sottoposte all'operazione di montaggio, vuol per la durata, vuol per il discorso che si intende fare. Esaminiamole, dunque. E' stato di un'efficacia televisiva senza precedenti; uno dei suoi meriti, il più impellente, è aver spazializzato una volta per tutte, la possibilità di future censure televisive su programmi che intendano registrare la realtà, per quanto infame ed infamante. Ci ricordiamo bene di quando non più di un anno fa) certi funzionari casavano progetti di storie solo perché personaggi femminili parlavano, molto naturalmente, delle loro masturbazioni.

I complimenti, perciò, alle realizzatrici. Ma anche un dubbio che ci angustia: non è che «Processo per stupro» abbia pagato lo scotto della sua estrema crudeltà, organizzata, appunto a spettacolo, «attraversando» o «distorcendo» il telespettatore con i suoi aspetti clamorosi, e dietro di una più intima e profonda meditazione, sia ideologica che morale? La partecipazione non è stata troppo «allattata», provocata? Crediamo di sì. In video, ancor più che sullo schermo, certi colpi hanno un'eco sporgicita. Si tratta di una deformazione tipica del mezzo, inevitabile, e va calcolata. Le disquisizioni su certa tecnica etica, i momenti di insudicia e retorica dabbennaggine per non dire di preghi degli avvocati a difformità, cioè propositi a spettacolo, sono stati uno shock, nessuno lo contesta —, ma proprio per questo possono essere stati equivocali dall'uditore, ingenerando a dispetto delle migliori intenzioni l'idea di una strumentalizzazione scandalistica. Non c'era scelta, ce ne rendiamo conto, ma il discorso non cambia. L'equivocone esiste per un pubblico preparato al pubblico, ma il discorso non cambia. L'equivocone esiste per un pubblico preparato alla sprovvisata. E anche di questo pubblico, di cui non si disconoscono l'intelligenza e la sensibilità, ma di cui si calcola l'impreparazione, bisogna tener conto; tanto più che si ha a che fare con la televisione italiana, che per troppi anni ci ha abituato a un bagno di retorica e ipocrisie.

Ecco il limite della trasmissione. Poteva essere evitato, o ridotto, con un'opportuna introduzione. Altro dubbio: la presenza dell'occhio cinematografico e del microfono, quanto ha condizionato i presenti? Il dibattito costruttivo, un voto, ha lasciato inoltre la sensazione di una mancanza di pietà, oltre che per gli imputati (colpevolissimi, certo, ma pur sempre esseri umani), per l'essere maschio in genere, esercitabile in nome della sua storia repressiva, ma col diritto a un processo morale che tenga conto del suo ruolo di vittima — sì, anche lui — di colpe che non sono soltanto degli uomini. Proprio l'urto del filmato ha denunciato quel fenomeno che passa, semplicemente, sotto il nome di masochismo. Non è che un esempio. Ma del masochismo, tara educativa che porta spesso a guasti drammatici, sono responsabili quell'egoismo, quella cecità di certe madri, il cui viso non è indebitabile a nessun altro che a loro stesse.

Tra le varie rodemonte e

assurdità un avvocato della difesa ha buttato lì due rilievi non trascurabili. Che carnefice e vittima possono essere, per certi aspetti, «vittime» comuni delle medesime storture; e questi casi di comparsa indolente vanno esaminati a fondo. E che da perseguire sono anche le violenze che subiscono gli uomini. Una frase che l'avvocato ha mal esemplificato, certo, e alla quale le femministe presenti in aula hanno scosso la testa sorridendo con compatimento.

Eppure, noi diciamo che quelle femministe non conoscono allora certi contesti popolari, certi ghetti pur cari ai loro interessi, dove bambini o ragazzi sono violentati, sì, an-

che da donne appartenenti a quel potere che ha tutto l'intento che quei ghetti sopravvivano. Violentati attraverso la corruzione, e per scopi di libidine non soltanto individuali. Non è stata proprio la Magagnoli Noya a dirlo, e a ragione, che perché violenza esista non è necessaria la brutta forza fisica; bastando, appunto, le intimidazioni da parte di chi detiene l'infuato privilegio di sopraffare? Gli scatti, dunque, anche qualcuno che in quei ghetti ha vissuto. L'azione femminista chiesta giustitia per chiunque, uomo o donna, ne abbia bisogno: se questo può portare, come certamente porta, a una maggiore dignità femminile.

Alberto Bevilacqua

E gli uomini che cosa ne pensano? C'è chi si vergogna di essere un maschio

«Mi sono vergognato di essere un maschio, sono stato male, non riuscivo ad addormentarmi, non credevo che fuori dal film ci potesse essere una simile realtà...». È un ragazzo di sedici anni che parla, studente di liceo scientifico, che ha visto l'altra sera alla televisione «Processo per stupro». È un suo compagno, inevitabilmente pur troppo, aggiunge: «Poi lui, quella ragazza lì un po' se l'è volata, diciamo la verità...», ma nel gruppetto di ragazzi all'uscita della scuola nessuno accoglie la provocazione. Dice un grafico, sposato e padre di famiglia: «Sono arrivato fino al 1979 per scoprire l'esistenza di processi fatti così con quegli avvocati difensori che palano la macchia dell'avvocato. Uno mi ricordava quello di «Divorcio all'italiana». Ho litigato con mia moglie perché lo sostenevo che la ragazza era stata perlo meno imprudente ad andare a cercar lavoro da tipi con quelle facce lì, e i fidati di loro...». Mia moglie mi ha fatto notare che se mettevano in fila in una gabbia, con del chewing-gum in bocca, come l'avevano i quattro di Latina, me e i miei amici, impiegati e capuffati normalissimi, avremmo fatto la stessa figura, e forse ha ragione.

È un architetto, padre di tre figli: «È una trasmissione esemplare, mi dispiace molto che mia figlia di quindici anni si sia addormentata e non l'abbia vista. Così esemplare che pareva un film invece che un filmato, con quelle figure di avvocati, quello burlesco, quello che contorceva i muscoli e fricava nella pelle, quello che gli devono togliere la parola... Insomma finalmente in televisione si è visto qualcosa, come dire, di vero e di diretto. Io poi ho trovato buono anche il dibattito, l'ho seguito con molto interesse...». Ho trovato invece che il dibattito era troppo lungo, che in un certo senso fosse anche inutile, che spregiudicatamente, diciamo, l'impatto con una materia così commentata e nuova, è il parere di un geometra.

«Io mi sono meravigliato che l'Italia fosse ancora così, e mi ha preso un'ira tremenda, un desiderio di fare qualcosa materialmente», dice un collega giornalista. «E' senz'altro la trasmissione più clamorosa, più sconvolgente di questi ultimi anni. Mi dispiace che mia figlia, di ritorno da scuola, abbia detto che pochi fra i suoi compagni maschi l'avevano seguita, perché i genitori li avevano spinti a letto dicendo: «Non le guardare quelle cose lì» e sono ragazzi di liceo... Deve essere uno di questi padri di famiglia (e purtroppo si sa che gli stupratori sono, per la grande maggioranza, suoni padri di famiglia) che ieri mattina in un bar, davanti al cappuccino con in mano il «Corriere della Sera» scuoteva la testa molto amareggiato: «Dove andiamo a finire: la televisione ci propina scemenze e scemenze e il «Corriere» se ne occupa! Ma cosa vogliono, che diventiamo cavalieri serventi di tutte le donne anche delle puttane? A che punto siamo arrivati».

Giulia Borgese

Televisione

RETE 1

- 12.30 Check-up - Un programma di medicina
- 13.25 Che tempo fa
- 13.30 Telegiornale
- 14.00 Roma - Concorso ippico internazionale - Parma - Ciclismo. IV Giro della Regione
- 17.00 Aprili sabato - 90 minuti in diretta
- 18.35 Estrazioni del Lotto
- 18.40 Le regioni della speranza
- 19.20 Spazio 1999 - «Magus» - Telefilm
- 19.45 Almanacco del giorno dopo - Che tempo fa
- 20.00 Telegiornale
- 20.40 Pippo Baudo - «Luna park» - Scritto da Luca Goldoni ed Enzo Serrini
- 21.50 Esploratori - Burke & Wills
- 22.45 La mostra di Max Ernst a Monaco - L'importanza di chiamarsi Ernst - Telegiornale - Che tempo fa

TELEALTO MILANESE

- 17.30 Informazioni meteo
- 17.35 Cronaca
- 18.00 Fin - La sala dei ribelli - Con Van Heflin, Anne Bancroft, Regis Hugo, Fregues
- 19.30 Cronaca d'informazione TV
- 20.00 Speciale sport
- 20.30 Fin - Il diabolico dottor Sade - con C. Sammartin, J. Hamilton, J. Sullivan, Regis W. Alexander
- 22.00 «Dio M» - Personaggio messo in ruolo da Paolo Morici
- 23.00 «Playboy di mezzanotte»
- 24.00 I programmi di domani

SVIZZERA

- TELEGIORNALE ore 17.50, 18.50, 20.30, 23.15
- 15.45 Top
- 16.15 Ora G
- 17.00 Gironi e parlamento gironesi
- 17.55 Video libro
- 18.10 Il misterico mondo dei rettili
- 18.05 Estrazioni del lotto
- 18.10 Il Vangelo di domani
- 19.25 Scandipensieri
- 20.05 Il Regionale
- 20.45 «Jack Blade indomabile»
- 22.29 Sabato sport

Le altre Tv di Milano

Figura 10²⁶¹

²⁶⁰ Bevilacqua, A. (1979, 28 aprile), Il «Processo per stupro» trasmissione sconvolgente, *Corriere della Sera*.

²⁶¹ Bevilacqua, A. (1979, 28 aprile), Il «Processo per stupro» trasmissione sconvolgente, *Corriere della Sera*. & Borgese, G. (1979, 28 aprile), E gli uomini cosa ne pensano? C'è chi si vergogna di essere maschio, *Corriere della Sera*.

Subito sotto l'intervento di Bevilacqua, Giulia Borgese (Figura 10) propone un controcanto necessario, raccogliendo le reazioni di un campione eterogeneo di spettatori uomini. Il pezzo delinea un mosaico di opinioni che coinvolge padri di famiglia e professionisti (architetti, giornalisti, grafici) fino ad arrivare alla voce di un adolescente di sedici anni. In questa rassegna, emerge un diffuso senso di sconcerto che sembra scuotere le coscienze: molti degli intervistati dichiarano di aver preso apertamente le difese della ragazza, talvolta arrivando a scontrarsi persino con le proprie mogli, mentre i più giovani riferiscono di aver trasformato la visione del documentario in un acceso tema di discussione scolastica. Un elemento ricorrente nelle testimonianze è il rammarico per la collocazione oraria del programma; molti ritengono che la messa in onda in seconda serata abbia precluso la visione a una larga fetta di giovani che, data l'importanza educativa e civile del tema, avrebbero invece dovuto guardarlo. Alcuni padri raccontano di aver agito d'iniziativa, incoraggiando o imponendo ai propri figli la visione del processo come momento di riflessione fondamentale²⁶².

Tuttavia, il resoconto di Borgese non si concede un ottimismo incondizionato e si chiude con una nota profondamente amara, che riporta bruscamente il discorso alla realtà di un maschilismo radicato e violento. La giornalista riporta infatti il commento di un lettore del *Corriere della Sera* intercettato in un bar: davanti a un cappuccino, l'uomo liquida l'intera trasmissione come una «sconcezza», sostenendo con disprezzo che non ci si dovrebbe mai piegare al volere delle donne e, men che meno, alle pretese di quelle che lui definisce brutalmente «puttane»²⁶³.

La reazione del Movimento di Liberazione della Donna (MLD) non si fa attendere e giunge il 10 maggio 1979 attraverso le parole di Francesca Gaetani, militante della sezione di Milano (Figura 11). Il suo intervento, pubblicato dal *Corriere della Sera* in un serrato faccia a faccia con la replica di Bevilacqua, smonta punto per punto le tesi dello scrittore con una lucidità tagliente. Gaetani affronta anzitutto l'accusa di «strumentalizzazione scandalistica» mossa al documentario, ricordando con fermezza che ciò che Bevilacqua definisce «scandalo» è in realtà la prassi ordinaria che i collettivi femministi e avvocate come Tina Lagostena Bassi e Maria Magnani Noya denunciano da

²⁶² Borgese, G. (1979, 28 aprile), E gli uomini cosa ne pensano? C'è chi si vergogna di essere maschio, *Corriere della Sera*.

²⁶³ Borgese, G. (1979, 28 aprile). *Op. cit.*

anni: quello mostrato non è un montaggio ad arte, ma il resoconto fedele di un iter giudiziario sistematicamente violento²⁶⁴.

Particolarmente incisiva è la risposta alla teoria del «mammismo» sollevata da Bevilacqua. Gaetani ribalta la prospettiva sociologica: se le donne sembrano talvolta incentivare la violenza o difendere i figli colpevoli, ciò non accade per una colpa biologica o educativa insita nel genere femminile, ma perché esse stesse sono profondamente condizionate dalla società patriarcale, fino a diventarne, inconsapevolmente, parte attiva e complice²⁶⁵.

Sul tema dell'inclusività, Gaetani chiarisce la posizione politica dell'MLD sottolineando che la loro proposta di legge contro la violenza sessuale è pensata per tutelare chiunque, poiché il concetto di «vittima» non possiede genere. Il movimento non esclude l'uomo vittima di abusi, ma riconosce la specificità di un sistema che colpisce le donne in quanto tali. L'intervento si chiude con una sferzante nota d'ironia rivolta a Bevilacqua: Gaetani si «complimenta» ironicamente con il giornalista per l'abilità quasi magica con cui, indipendentemente dai fatti e dalle responsabilità, la cultura maschile riesca sempre a farsi che la colpa finale ricada sulle donne²⁶⁶.

²⁶⁴ Gaetani, F. (1979, 10 maggio), La violenza carnale nei processi d'oggi, *Corriere della Sera*.

²⁶⁵ Gaetani, F. (1979, 10 maggio). *Op. cit.*

²⁶⁶ Gaetani, F. (1979, 10 maggio). *Op. cit.*

La violenza carnale nei processi d'oggi

Era inevitabile: la Tv trasmette uno dei documenti più interessanti, più drammatici, più sconvolgenti della sua storia ed ecco che, a mettersi a posto la coscienza e a tranquillizzare quella altrui, arriva il solito intellettuale «tuttodire», che butta acqua sul fuoco dello scandalo. Concludente, «illuminato», si complimenta con le realizzatrici, ma subito insinua il dubbio: «però... «però» è uno spettacolo, «però» distorce da una meditazione più profonda, «però» alletta troppo la partecipazione, e via discorrendo. E porta ad esempio le disquisizioni su certa tecnica erotica, i momenti di inaudita e retorica dabbennaggine, ecc. ecc., che possono sembrare una «strumentalizzazione scandalistica».

Ma, caro Bevilacqua, il filmato è fedele alla realtà, senza forzature: la Lagostena Bassi e la Magnani Noya l'hanno detto, scritto, declamato ripetutamente. E glielo diciamo anche noi, che nelle aule dei tribunali ci stiamo da anni e di queste cose ne abbiamo viste tante, troppe: un processo per violenza carnale è fatto sempre di quelle disquisizioni sulla tecnica erotica, delle «dabbennaggine» degli avvocati (ma quelli che difendono gli stupratori non sono né stupidi né sprovveduti: sono in malafede, volutamente volgari, offensivi, perché sempre si immedesima nella persona dello stupratore), della paura della vittima, della tracotanza degli imputati e dei loro difensori.

E allora, perché volere, con disquisizioni pretestuose, inficiare il valore del documento? Per ignoranza, ancora una volta, per cattiva coscienza, per paura di aprire gli occhi sulla realtà. E se Bevilacqua, e altri con lui, non credono che quella sia la norma, non hanno che da andare in tribunale una mattina qualunque e assistere a un processo per violenza sessuale.

Per quanto concerne l'accento al «mammismo»: quelle madri riprese all'inizio del film sono chiarissimi esempi di quello che il maschilismo imperante è riuscito e riesce a fare: convincere la donna che è giusto che l'uomo abbia tante «esperienze» e non rifiuti le «occasioni»; farle accettare i tradimenti perché lui è un uomo e non può dire di no; farle addossare ad altre donne («puttane») le colpe dei comportamenti dei propri figli, mariti o fratelli. Così che, ancora una volta, lui, il maschio, ne esca pulito. Questo non è «mammismo»: queste sono le distorsioni prodotte da un costume e da una società maschilisti.

Vogliamo precisare, infine, che non saremo certo noi del MLD, autrici di una proposta di legge sulla violenza sessuale nella quale si parla sempre di «vittima» senza distinzione di sesso, a disconoscere l'esistenza di ogni sorta di violenza su bambini e ragazzi. Quello che contestiamo al nostro dotto interlocutore è che il richiamo a questa dolorosa realtà è, nel contesto del suo pezzo, strumentale e fuorviante. Complimenti, comunque, a Bevilacqua: con un colpo di bacchetta magica è riuscito, ancora una volta, a capovolgere la situazione: la colpa è, come sempre, delle donne.

Francesca Gaetani
(Movimento di Liberazione della Donna
Collettivo di Milano)

La lettera mi sembra ispirata da un sentimento deviante: il veder nemici anche dove non ci sono. Elenco dei punti, pregando chi intenda contraddirli, di farlo d'ora in poi virgolettando ciò che ho scritto, senza darne versioni strumentali e inesatte. Vale anche come risposta a Carla Rastoioli, che sul Messaggero ha esasperato certi punti di questa lettera (ho chiesto al suo giornale un confronto diretto con lei, ma non mi è stato concesso).

1) Che Processo per stupro sia stato uno dei documenti televisivi più interessanti, ecc., l'ho affermato proprio io.

2) Che le sue tesi e dimostrazioni siano incontestabili e sacrosante, l'ho scritto.

3) Data per scontata la validità morale, politica, spirituale dell'operazione, da critico televisivo ho esaminato, come direbbe Aristarco, lo specifico della trasmissione. Le firmatarie della lettera confondono. Non potendo mandare in onda tutta la registrazione del processo, l'operazione filmica ha usato il montaggio: selezione di parti, eliminazione di altre. Ho valutato il montaggio, esprimendo il parere che le parti sullo squallor umano dei denigratori di Fiorella dicevano anche di più di altre inserite stilisticamente ad effetto.

4) Ne ho dato ragione, lamentando che al documento, proprio perché esplosivo, non fosse stata premessa un'opportuna introduzione. Se ciò ha favorito lo shock del telespettatore impreparato, ha un po' distratto quella possibilità di assimilazione e riflessione intima che lo shock, appunto, sconcerta. Tanto più che si trasmetteva dalla televisione italiana, la quale per anni ha fuorviato e condizionato la coscienza ricettiva.

5) Disquisizioni pretestuose? Sarebbe come dire che un critico letterario, recensendo un testo di cui pur sposa la tesi, è nell'illegittimità se fa osservazioni di forma.

6) Ho espresso il parere che il mammismo è imputabile a chi lo pratica. Ebbene, io non pretendo — come alcune che, usandone il linguaggio, potrei definire «all'opprobrio» — di aver sempre ragione. Può darsi che, anche qui, sia colpa dei maschi. Resta, tuttavia, che quel parere non inficia affatto, nel mio scritto, il valore specifico del documento.

7) Strumentale e fuorviante l'accento alla realtà che, in certi ghetti che ben conosco, ci sono casi di bambini e ragazzi violentati da donne (secondo il concetto della Magnani Noya, che per esserci violenza non è necessaria la forza brutale)? No. Io notavo come, fra tante frasi ripugnanti e infuiste, un avvocato avesse fatto un rilievo su cui meditare.

8) Io non ho capovolto nulla. Mi si dimostri il contrario, ma citando esattamente le mie parole.

9) «La colpa è, come sempre, delle donne». Voi mi attribuite una conclusione del genere? Se sì, voi siete nel falso, oltre a non ammettere discussione su niente. Siete voi, in questo caso, che generalizzate al contrario la colpa. Per quanto valide siano le ragioni del femminismo, libertà democratica consente che il pensiero non sia travisato, e se ne chieda il rispetto con la stessa forza che voi, giustamente, usate nella vostra lotta.

Alberto Bevilacqua

Figura 11²⁶⁷

²⁶⁷ Bevilacqua, A., Gaetani, F. (1979, 10 maggio), La violenza carnale nei processi d'oggi, *Corriere della Sera*.

La contro-replica di Bevilacqua (Figura 11) a Francesca Gaetani si sviluppa attraverso una struttura puntuale, in cui lo scrittore tenta di rispondere metodicamente alle obiezioni della militante. Tuttavia, il risultato è una sterile reiterazione delle tesi già espresse nel suo primo editoriale, che finisce per assumere i contorni di un arroccamento difensivo. In diversi passaggi, Bevilacqua sembra quasi smentire sé stesso, nel tentativo di mitigare la portata delle proprie affermazioni precedenti senza però rinunciare all'impianto critico originario²⁶⁸.

Ciò che emerge con maggiore forza in questo secondo intervento è l'omissione sistematica di alcuni dei punti più critici sollevati dalla Gaetani. Evitando di affrontare le questioni più scottanti, come la denuncia del carattere strutturale e non episodico della violenza in aula, il giornalista tradisce una probabile consapevolezza della fragilità delle proprie argomentazioni. Questo silenzio selettivo trasforma la sua risposta in un esercizio di retorica che, più che cercare un dialogo, sembra voler silenziare il dissenso attraverso la negazione delle proprie responsabilità intellettuali²⁶⁹.

Presentato al Festival di Berlino con il titolo internazionale «A Trial for Rape», «Processo per stupro» ricevette il prestigioso Prix Italia nella categoria documentari e fu candidato all'International Emmy Award. Il valore storico e documentale della pellicola è suggellato dalla sua conservazione presso il MoMA (Museum of Modern Art) di New York²⁷⁰.

Giovanni Cesareo, scrivendo sulle pagine de «l'Unità» (Figura 12), sottolinea la portata dirompente del documentario, celebrandone il successo critico e le prestigiose candidature. L'autore attribuisce all'opera un ruolo pedagogico e sociale essenziale: per la prima volta nella storia del palinsesto televisivo italiano, il tema della violenza sessuale viene affrontato superando la logica del sensazionalismo e della spettacolarizzazione del dolore. Il dibattito si sposta su un piano razionale, focalizzandosi in particolare sulle ricadute psicologiche e sociali per la vittima. L'opera non si limita alla cronaca dell'atto criminale, ma analizza criticamente le dinamiche processuali e il comportamento degli attori giuridici (avvocati e magistrati) mettendo a nudo i meccanismi della vittimizzazione secondaria. Grazie a questo contributo, tali tematiche entrano finalmente nel discorso

²⁶⁸ Bevilacqua, A. (1979, 10 maggio), La violenza carnale nei processi d'oggi, *Corriere della Sera*.

²⁶⁹ Bevilacqua, A. (1979, 10 maggio). *Op. cit.*

²⁷⁰ Processo per stupro, (2020, 24 novembre), *Ora Legale News*.
<https://www.oralegalenews.it/magazine/processo-per-stupro/9692/2020/>

pubblico, trasformandosi in una consapevolezza condivisa. Tuttavia, Cesareo solleva un interrogativo di stringente attualità: il timore che il coinvolgimento emotivo del pubblico possa rivelarsi effimero, soffocato dalla natura stessa del mezzo televisivo. La rapidità del flusso informativo e la ciclicità di un palinsesto generico rischiano di anestetizzare la memoria dello spettatore, riducendo anche l'evento più tragico a un contenuto di consumo rapido. In questa prospettiva, l'individuo rischia di restare un mero osservatore passivo di una realtà costruita mediaticamente, incapace di incidere profondamente sulla coscienza sociale a lungo termine²⁷¹.



Figura 12²⁷²

²⁷¹ Cesareo, G. (1979, 30 settembre), L'eccezione e la regola, *l'Unità*.

²⁷² Cesareo, G. (1979, 30 settembre). *Op. cit.*

Ciononostante, la storia ha dimostrato che l'impatto di «Processo per stupro» sull'opinione pubblica rappresentò un irreversibile punto di rottura, capace di smentire l'ipotesi di una memoria fugace. L'opera riuscì a trasformare un singolo fatto di cronaca giudiziaria in un radicale processo alla cultura patriarcale italiana. La visione delle arringhe degradanti e della complicità maschile in aula agì da catalizzatore per una nuova coscienza civile, spostando definitivamente l'asse del dibattito: lo stupro cessò di essere percepito come una mera «offesa alla morale» per essere riconosciuto come una violenta lesione della dignità umana.

Questo terremoto emotivo e sociale non solo legittimò le rivendicazioni dei movimenti femministi agli occhi di una nazione impreparata, ma impose con urgenza la necessità di una riforma legislativa. Il documentario segnò così l'inizio di un lungo e faticoso cammino verso una giustizia che non vedesse più nella vittima il colpevole da giudicare, lasciando un'impronta indelebile che è sopravvissuta alla velocità del consumo televisivo temuta da Cesareo.

2.4 Non più una questione di «buon costume»

Nell'agosto del 1982, il panorama giuridico italiano subì una scossa decisiva con l'annuncio di una nuova proposta di legge sui reati sessuali, un provvedimento che mirava a scardinare definitivamente l'impianto del vecchio Codice Rocco (Figura 13). Il cuore pulsante della riforma risiedeva nel riconoscimento della violenza sessuale come un delitto contro la persona, una classificazione che liquidava la visione moralistica imperniata sul «buon costume» e sul «matrimonio riparatore» per abbracciare una tutela della libertà individuale. Come sottolineato dal presidente della commissione giustizia Dino Felisetti, si trattava di un salto qualitativo laico che introduceva la procedibilità d'ufficio e permetteva a movimenti e associazioni di costituirsi parte civile, riconoscendo così la valenza politica e sociale di tali crimini²⁷³.

Il testo, frutto di una complessa sintesi operata dalla relatrice Angela Bottari in oltre due anni di lavoro, stabiliva pene oscillanti tra i tre e gli otto anni, con aggravanti che potevano

²⁷³ *Corriere della Sera*, (1982, 5 agosto), Varato il testo (in sede referente) della nuova legge sui reati sessuali.

resistenze conservatrici²⁷⁴.

Mai così al limite dell'amore
Mai così al limite della suspense

Joy Fielding
DONNA



Un matrimonio fallito, una disperata lotta senza esclusione di colpi, per la "conquista" dei due figli in un romanzo di vendette, di gelosie, di distruzione.

Un drammatico thriller che si legge tutto d'un fiato.

SEIZO L'EDITORE

²⁷⁵ Borgese, G. (1982, 15 agosto), Se il sesso è violenza sarà sempre reato, *Corriere della Sera*.

Capitolo 3

Reato colto in flagranza: la storia di Marinella Cammarata

«Di fronte alla realtà di una giurisprudenza e di una ‘cultura’ che ancora accoglie il concetto millenario secondo il quale il corpo della donna è una ‘proprietà’ degli uomini, e quindi considera lecito che essi se ne ‘appropriino’ qualora lo giudichino una ‘proprietà incustodita’, si parlerà sempre di coraggio a denunciare. Perché ci vuole coraggio a rompere il silenzio che da sempre è stato consigliato e vissuto per nascondere la ‘vergogna’ che la cultura addossa comunemente non ai violentatori ma alle loro vittime. Perché ci vuole coraggio, ad esempio sul luogo di lavoro, ad essere una che ‘non ci sta’»²⁷⁶.

All'alba del 6 marzo 1988, il brigadiere Sigismondo Fragassi, insieme ai testimoni Pedone e Tarani, intervenne in Piazza dei Massimi a Roma riscontrando un crimine in flagranza. La scena del delitto vide coinvolti tre giovani sorpresi in atteggiamento coordinato nell'ombra di un'autovettura in sosta. Al centro dell'aggressione fu rinvenuta Carla Maria Cammarata, che apparve ai soccorritori in stato di shock, parzialmente svestita e con evidenti segni di percosse. Le prime dichiarazioni della donna («E adesso che succede?») manifestarono un immediato smarrimento che sarebbe durato anche nei giorni successivi²⁷⁷.

L'intervento delle forze dell'ordine interruppe la meccanica di violenza dei tre complici, i quali presentavano tracce ematiche (macchie di sangue) riconducibili alla vittima sui propri indumenti. La deposizione del dottor Pedone precisò la dinamica del soccorso: egli dovette allontanare fisicamente l'ultimo degli aggressori, il quale ancora bloccava la donna contro il muro dell'edificio, per permetterle finalmente di sollevarsi²⁷⁸.

Sotto lo sguardo dei testimoni, risultò stridente il contrasto tra lo stato della vittima e la condotta degli uomini. Mentre Cammarata confermò l'avvenuta violenza in uno stato di profonda confusione, gli aggressori opposero una protesta basata sulla normalizzazione del fatto: «Ma ché, ci arrestate per così poco?». Tale interrogativo condensò la distanza

²⁷⁶ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

²⁷⁷ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

²⁷⁸ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

tra la percezione del reato da parte dei soggetti e il trauma impresso sul corpo della donna. Il rifiuto iniziale di Cammarata di recarsi in ospedale, «che ci andiamo a fare?», svelò un timore precoce del giudizio e la consapevolezza della vittimizzazione secondaria che sarebbe scaturita nelle aule di tribunale²⁷⁹.

Le fasi del fermo vennero documentate anche dai rilievi fotografici di Maurizio Piccirillo. Le testimonianze di Tarani e Fragassi confermarono le invocazioni della donna per l'arresto degli aggressori, sebbene queste si alternassero a domande cariche di incertezza circa le conseguenze legali dell'accaduto²⁸⁰.

Il successivo trasferimento presso l'Ospedale Santo Spirito segnò l'inizio di una fase di opacità soggettiva per la vittima. All'interno dell'ambulanza, sollecitata dall'infermiere Iacopini, Cammarata rispose in modo evasivo su se l'avessero violentata o meno: «Se così dicono loro», reazione che non indicò un dubbio sulla realtà dei fatti, bensì manifestò uno stato di shock considerevole. La chiusura comunicativa proseguì nel contesto ospedaliero: dopo aver firmato la querela alle ore 2:50, la donna rifiutò la visita ginecologica e si allontanò volontariamente dalla struttura la mattina dopo. Tale condotta fu poi spiegata da lei come un tentativo di sottrarre il proprio corpo a un ulteriore sguardo inquisitore, scomparendo nel tessuto urbano per quasi ventiquattr'ore²⁸¹.

Parallelamente al temporaneo allontanamento di Maria Carla Cammarata, l'apparato giudiziario mosse i primi passi. Il Sostituto Procuratore Vittorio Paraggio convalidò gli arresti di Sandro Ramoni, Vittorio Putti e Stefano Ghelli, delineando un quadro accusatorio che comprendeva atti osceni in luogo pubblico, concorso in violenza carnale e lesioni personali, con una prognosi iniziale di due giorni per lo stato confusionale della vittima. Se in un primo momento Ramoni rese una confessione lineare, ammettendo il rapporto mentre i complici immobilizzavano la donna, il trasferimento al carcere di Regina Coeli produsse un'immediata inversione di rotta²⁸².

Una volta detenuti, i tre giovani mutarono radicalmente atteggiamento, adottando una scoordinata strategia di negazione. Quelle che i giudici definirono in seguito «versioni

²⁷⁹ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

²⁸⁰ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

²⁸¹ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

²⁸² Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

difensive contrastanti» rispetto alle deposizioni rese al momento dell'arresto e alle testimonianze dei soccorritori, apparvero fin da subito come un tentativo di decostruire la flagranza attraverso il ribaltamento della colpa e la calunnia dell'adescamento. Come rilevato nella sentenza, il mosaico di contraddizioni fornito dagli imputati risultò incapace di convergere su una narrazione coerente²⁸³.

Nel pomeriggio del 7 marzo, mentre il caso di Piazza Navona iniziava a occupare la cronaca nazionale, si aprì un paradosso investigativo dovuto all'irreperibilità della vittima. Le ricerche presso la famiglia d'origine restituirono il ritratto di una donna che viveva ai margini della città, dedita al commercio ambulante e caratterizzata da una vita autonoma quanto fragile. L'affermazione della madre, la quale esclude la presenza della figlia presso l'abitazione dell'ex marito, sottolineò una distanza esistenziale che rese Marinella ulteriormente vulnerabile nel contesto processuale. Cammarata fu infine rintracciata nuovamente a Piazza dei Massimi accanto al compagno, Eric Emile Delbrayelle. Attraverso la deposizione di quest'ultimo, emerse la dimensione del dolore della donna vittima di violenza, la quale non cercava vendetta, bensì l'oblio²⁸⁴.

Il timore espresso da Cammarata al compagno prefigurò l'iter della vittimizzazione secondaria: la paura della sovraesposizione mediatica e dell'indagine sulla propria sfera intima. In tale volontà di non perseguire gli aggressori non vi fu incertezza sulla violenza subita, confermata a Delbrayelle con chiarezza, ma il terrore che la propria vita privata divenisse oggetto di scrutinio pubblico²⁸⁵.

Dinanzi al Sostituto Procuratore Paraggio, Maria Carla Cammarata esordì dichiarando il proprio stato di shock. L'interrogatorio si svolse su un terreno complesso, segnato da una memoria frammentata che la donna ricondusse a precedenti traumi e terapie farmacologiche. Nonostante le lacune cognitive, la sua testimonianza sulla natura non consensuale dell'atto rimase ferma. Alla domanda sul consenso, rispose con una logica

²⁸³ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

²⁸⁴ Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

²⁸⁵ Lagostena Bassi, T. (1991). *Op. cit.*

che smontò i sofismi difensivi: «D'accordo non ero perché mentre mi violentavano gli altri mi tenevano ferma»²⁸⁶.

In merito all'abbandono del presidio medico, Cammarata spiegò di essersi dimessa per sfuggire a un senso di umiliazione opprimente, convinta che la notizia sarebbe diventata di dominio pubblico. La sua analisi si fece profonda quando identificò nel «sistema di cose» la ragione per cui, alla fine, «l'unica umiliata è la donna». Motivò inoltre il rifiuto della visita ginecologica con il peso della vergogna e con il timore di dover affrontare le madri degli aggressori (qui, potremmo ricordare i commenti delle madri degli imputati in *Processo per stupro*). Tale deposizione costituì la rappresentazione plastica di una condizione comune a molte vittime, in cui il peso sociale del crimine venne invertito e caricato interamente sulle spalle della parte lesa²⁸⁷.

Mentre l'iter giudiziario proseguì con l'affidamento dell'incarico all'avvocata Tina Lagostena Bassi, il caso di Maria Carla Cammarata travalicò le aule di tribunale. La coincidenza temporale con la ricorrenza dell'8 marzo 1988 trasformò Piazza dei Massimi in un simbolo di rilevanza nazionale. La violenza sessuale smise di essere percepita come un evento privato per diventare una questione di sicurezza urbana e vivibilità civile, come denunciato dalle esponenti dell'Associazione Donne Magistrato nella diffida inviata al sindaco Nicola Signorello²⁸⁸.

Tuttavia, nonostante la mobilitazione delle piazze e l'evidenza della flagranza, il dibattimento mostrò precocemente le proprie criticità. L'interrogatorio, tralasciando l'esame oggettivo del fatto, scivolò progressivamente verso un'indagine inquisitoria sulla biografia morale della vittima. L'adozione di quesiti non pertinenti sulla vita privata di Cammarata mirò a rintracciare nella sua marginalità sociale una forma di attenuante o giustificazione per la condotta degli imputati. In questo contesto, la dinamica processuale si configurò come un conflitto tra due visioni opposte: la ricostruzione dei fatti sostenuta

²⁸⁶ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

²⁸⁷ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

²⁸⁸ Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

dalle testimonianze delle forze dell'ordine e una strategia difensiva basata sistematicamente sul discredito e sulla delegittimazione della donna (Figura 14)²⁸⁹.

Stupro a piazza Navona Martedì 15 marzo il processo davanti alla VI sezione

■ È stato fissato per il prossimo 15 marzo, martedì, il processo contro i tre ragazzi di Centocelle che la sera di sabato scorso, verso l'una e mezzo, hanno violentato M. C., una donna di 31 anni, in piazza de' Massimi, proprio dietro piazza Navona.

Gli stupratori, Sandro Ramoni, Vittorio Putti e Stefano Ghelli, dovranno comparire dinanzi ai giudici della sesta sezione penale del tribunale, presieduta dal dottor Antonino Stipo. I tre giovani dovranno rispondere di violenza carnale, atti di libidine e lesioni personali aggravate.

Così il sostituto procuratore della Repubblica Vittorio Paraggio ha concluso la sua istruttoria lampo, durata appena quattro giorni. Il magistrato ha anche escluso che i violentatori fossero più dei tre sorpresi da una pattuglia dei carabinieri richiamati dalle urla disperate della giovane donna. L'ipotesi che si

trattasse addirittura di cinque violentatori era stata avanzata dalla stessa vittima che, ancora sotto shock per la violenza subita, aveva detto che le sembrava di aver visto almeno altre due persone scappare nei vicoli intorno a piazza Navona all'arrivo delle forze dell'ordine.

Ma l'ipotesi è stata, dopo un attento esame, scartata dal giudice istruttore. Così martedì prossimo, sul banco degli imputati, ci saranno solo i tre amici di Centocelle, arrivati sabato a tarda sera in centro in «cerca di avventure». M. C. stava rientrando a casa quando i tre l'hanno notata e subito cercato di abbordare con pesanti apprezzamenti. La donna ha cercato di affrettare il passo, ma i violentatori l'hanno raggiunta e gettata a terra. E quando sono arrivati i carabinieri, uno di loro la stava violentando mentre gli altri due le imprigionavano le gambe e le braccia.

Figura 144²⁹⁰

3.1 I fatti giudiziari: il primo processo

Il dibattimento ebbe inizio il 15 marzo 1988, esaurendosi rapidamente in una prima udienza interlocutoria di trenta minuti. Mentre le difese sollecitavano i termini a difesa, l'avvocata di parte civile, Tina Lagostena Bassi, premeva per un rinvio quanto più breve possibile, ottenuto per il successivo 22 marzo²⁹¹.

Durante la deposizione di Carla Maria Cammarata, il clima in aula si rivelò immediatamente ostile: ogni esitazione o lacuna mnemonica della vittima veniva sottolineata da cori di dissenso e insulti provenienti dai familiari e dagli amici degli

²⁸⁹ Fiorenso, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

²⁹⁰ *L'Unità*, (1988, 11 marzo), Martedì 15 marzo il processo davanti la VI sezione.

²⁹¹ Fiorenso, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

imputati. Di contro, gli accusati espongono versioni contrastanti, oscillando tra arroganza e insicurezza, al punto da indurre il Presidente Stipo a un'esclamazione sconcertata: «Ma sforzate la logica, provate a difendervi meglio!» (Figura 15)²⁹².

IN ITALIA

La violenza di piazza Navona
Seconda udienza del processo
per il fatto avvenuto
alla vigilia dell'otto marzo

Testimoni contro gli imputati
«Il carabiniere ci sorprese?
dice il falso...»
Domani si attende la sentenza

Uno stupro e molte menzogne

Seconda udienza del processo per lo stupro di piazza de' Massimi, vicino piazza Navona. Parte lesa Carla Maria, 31 anni. Imputati: Putti, 22 anni, Ghelli, 24, Ramoni, 26. Colti in flagrante la notte del 5 marzo da un carabiniere, respingono le accuse dietro una sfilza di non so e di contraddizioni. La corte ha respinto altre testimonianze chieste dagli avvocati dei tre ragazzi. Il verdetto giovedì.

GRAZIA LEONARDI

ROMA. Presidente - Dunque imputato Vittorio Putti, lei dichiara: Non mi sono abbassato i pantaloni, solo la ragazza si era tirata giù la calzamaglia, non ho avuto alcun rapporto carnale con lei, nel momento in cui giunse il carabiniere ero distante venti centimetri, il terzo amico (Stefano Ghelli ndr) è sempre rimasto lontano 4-5 metri, all'arrivo del carabiniere la ragazza era vicino a Sandro Ramoni. Questa versione contrasta col rapporto di polizia giudiziaria. I principali testimoni, tre persone (tra cui un brigadiere dei carabinieri, ndr) dichiarano: «Tutti e tre i giovani erano addosso alla ragazza, tanto che non potevamo neither subit». Come mai i tre testimoni parlano di un muro di tre uomini, con le spalle un po' curve, vi-

della realtà?

Stefano Ghelli - Non so, anzi preciso, forse ha visto tre teste, io non c'entro.

Presidente - Mi spiega perché tre cittadini dichiarano cose contrarie al vero?

Stefano Ghelli - Non so.

Presidente - Imputato Sandro Ramoni tre uomini dicono che vi hanno visto.

Sandro Ramoni - Non so, è la cosa che ci sta facendo impazzire in carcere, per questo siamo dentro.

Antonino Stipo, presidente della sesta sezione penale del tribunale di Roma si spazientisce. Insiste, irrita gli imputati a difendersi. «È un vostro diritto - dice - Chiarite, spiegate, motivate. Queste negazioni sono prive di logica. Ma dalla bocca dei tre imputati continuano a uscire una sfilza di non so, e un bel pacchetto di contraddizioni. Tutte le loro dichiarazioni contrastano: Ghelli dice di non aver sentito nessun grido, nessuna intima-

zione. Ramoni afferma che il brigadiere dei carabinieri ha urlato: «Ma cosa state facendo?». Si contraddicono anche con quanto hanno detto al comando dei carabinieri, negli interrogatori del pubblico ministero, e qui, in aula, ieri. Tra un passaggio e l'altro ogni imputato ha modificato quel-

cosa nella ricostruzione dei fatti, nel racconto. E quelle frasi riportate dai tre testimoni: «Ma che ci arrestate per così poco?», «ma guarda come ci siamo concitati». Ancora Ghelli dice di non ricordarle, e gli altri due annuiscono a stento. Concordi lo sono solo su questo: tutti e tre affermano di essere stati adescati. Era previsto, scontato.

Sel ore di udienza, la seconda dopo il rinvio della scorsa settimana per la concessione dei termini a difesa, per sentir dire che uno dei tre, Ramoni, si, ha penetrato la donna, un altro, Putti, ha avuto solo effusioni, Ghelli, il terzo, addirittura si chiama fuori. Un'atmosfera aspra, illuminata a giorno dai riflettori

delle telecamere, guidata con somma maestria dal presidente Stipo che non ha permesso sbavature, né processi alla vita di Carla Maria. Tutti i testimoni chiamati in aula sono stati interrogati solo su quanto accaduto quella notte. E hanno confermato ogni accusa. La richiesta della difesa di ascoltare altri testi è stata respinta. Ieri mattina il processo è cominciato con uno «scacco» alle quattro associazioni di donne che lo avevano chiesto viene negata la costituzione di parte civile. Ed è continuato con altri scacchi: gli avvocati degli imputati e la deposizione dei tre testimoni. Sigismondo Fracassi, il brigadiere dei carabinieri, Ciampiero Pedone e Antonio Taranì (gli ultimi



I tre imputati in aula: da sinistra, Stefano Ghelli, Sandro Ramoni e Vittorio Putti

Ragazzi di Centocelle: «Siamo con loro»

«Processo per stupro», capitolo secondo. Dieci anni dopo l'impresa delle sei registre che con un videotape filmarono il processo di Latina, un altro dibattito per violenza carnale diventa, documento filmato: lo realizza, per Raitre, una donna, Nini Perino. Nell'aula Occorrio ecco protagonisti e copione di quella sera del 5 marzo a piazza de' Massimi: questo processo risulterà un film vecchio o nuovo?

MARIA BERENA PALIERI

ROMA. Una platea divisa geometricamente in due assie alla seconda udienza del processo a carico di Stefano Ghelli, Vittorio Putti, Sandro Ramoni, ragazzi romani accusati d'aver violentato un sabato sera, alla vigilia della festa della donna e a trenta metri da piazza Navona, Carla Maria Cammarata. Imputati colti in flagrante da un carabiniere di passaggio, Sigismondo Fracassi, con due suoi amici, Ciampiero Pedone e Angelo Taranì. A sinistra ci sono quel-

le donne giovani e mature che alla spicciolata, oppure organizzate in gruppi (Fgci, Buon Pastore ecc.) presenziano al dibattimento. Sono quattro le associazioni che hanno chiesto di costituirsi come parte civile al processo, in nome della «difesa dell'integrità fisica e psichica di tutte le donne, e della libertà personale». Un precedente, quanto alla possibilità per associazioni di costituirsi parte civile in un processo per violenza carnale, risale già al 1980. Ma alla loro ri-

chiesta la Corte, presieduta dal giudice Antonino Stipo, opporrà un no. A destra file di poltrone stipate da una quarantina di ragazzi che al primo giorno di udienza, il 15 marzo, non c'erano. Chi sono? Capelli corti, giacche larghe e giubbotti scuri, sono gli amici dei tre imputati. Arrivati a dare la loro, di solidarietà. Il che si evince dall'età sui vent'anni, dal fatto che nel plotone s'annidano solo due ragazze. Perché loro, «quelli di Centocelle», al cronista chiudono la bocca dicendo: «Siamma, voi dei giornali di zozzerie sul quartiere nostro ne avete già scritte troppe». Sicché qui bisogna respirare l'orgoglio calpestato - e bruttamente attuale - d'una Londra metropolitana che si sente catalogata come il Bronx, prima che la fiducia nell'innocenza di Ghelli, Putti e Ramoni. A margine, qualcosa di più: «Sognerebbe stuprarle tutte», qualcuno grida da qui a mezza udienza. E il sul «palco», dove si

fronteggiano presidente, pubblico ministero, l'avvocato Tina Lagostena Bassi per Carla Maria, i difensori Fassari, Adamiano, Militeri, Gentilini, dove scorrono uno per uno gli imputati, la vittima, i testimoni, che cosa deve colpire l'attenzione? Un clima, davvero, singolarmente controllato. Ma non è tutta questione di self-control. Perché le telecamere occhieggiano e registrano ogni battuta di questo processo che, per data, luogo, flagranza, per l'identikit da «ragazzi puliti» incensurati degli accusati, la notizia. Perché tutt'attorno al tavolo degli avvocati ci sono, novità assoluta, le donne-magistrato della Procura romana che hanno deciso di presenziare al processo e si sono costituite in un'associazione che, primo gesto, ha inviato una diffida al sindaco Signoretto, colpevole di «non garantire la vivibilità, anche di notte, della capitale».

Il presidente prende due

decisioni: ricusare come parte civile i gruppi di donne, «anche se portatori di un interesse diffuso», e d'altro canto respingere la richiesta del difensore dei ragazzi di prove giornalistiche (un'intervista a «Sa maranda», un articolo di «Oggi»), di perizie che in questa aula sbalzeranno la via privata, l'esistenza psicologica di Carla Maria Cammarata, 30 anni, tre figli. Il suo essere, insomma, oltre i confini di quel terribile quarto d'ora in quel metro quadrato di piazza romana la sera del 5 marzo.

Pure, quanto di ornamento vecchio c'è nell'autodifesa dei tre ragazzi. Nelle frasi con cui tutti e tre, capelli tirati a lucido, linguaggio pulito, rifacciano a lei la colpa di «averli invitati». Qui si avvolta c'è un ruolo in più da rovesciare: c'è un carabiniere che «ha visto con i suoi occhi», e proprio a insinuare il dubbio sul «giusto» della deposizione s'impegnano i legali degli imputati. Sicché, nel clima sottile di questa aula ecco aleggiare quel ro-

vesciamento dei ruoli che è prassi consueta, e specifica, dei processi per stupro. Giovedì la chiusura del dibattimento e la sentenza, con arringhe dei difensori di Ghelli, Putti, Ramoni.

Allora, questo «Processo per stupro alla fine sarà un film vecchio o nuovo? Nell'uscire dalla sala Occorrio incontriamo Loredana Roton-do, una delle sei registre che nel '78 realizzarono quel primo documentario a Latina. Dice: «Qui mi ha colpito la determinazione del presidente del tribunale a celebrare il processo secondo criteri nuovi. A limitarlo all'accertamento d'una verità: la donna era consentente o no a quei rapporti? E m'è sembrato, anche, che si sentisse le mani legate nel ricusare le associazioni come parte civile». Il che dimostra qualcosa: che la discussione in Senato d'una legge che instaura una nuova cultura del processo per stupro, se c'era da dubitare, è bruciatamente attuale.

Figura 15²⁹³

²⁹² Leonardi, G., (1988, 23 marzo), Uno stupro e molte menzogne, *L'Unità*.

²⁹³ Leonardi, G., (1988, 23 marzo). *Op. cit.*

Il 24 marzo, giorno della sentenza, l'aula divenne teatro di scontri fisici e verbali. La presenza massiccia di sostenitori degli imputati, femministe e media esasperò gli animi; le offese rivolte a Marinella (assente in aula) e alle donne presenti porteranno allo sgombero dell'aula, durante il quale alcune attiviste vennero colpite da pugni nella calca²⁹⁴.

Nonostante il clima di tensione, il processo proseguì con le arringhe dei difensori (gli avvocati Militeri, Fassari e Gentiloni Silveri). Le strategie difensive si articolarono su tre assi principali volti a decostruire l'evidenza del reato. La difesa di Sandro Ramoni liquidò le sue prime ammissioni di aver commesso l'atto mentre gli altri trattenevano la vittima come prova di «inconscia ingenuità» di chi ignora le dinamiche di un interrogatorio. I tre vennero etichettati come «tre bravi ragazzi incensurati» e tranquilli, che erano diventati vittime della persecuzione mediatica orchestrata dai mass media. Vi era però il delitto colto in flagrante, e così la difesa optò per invalidare le testimonianze oculari: i testimoni non avevano «visto» ma «creduto di vedere». L'arringa dell'avvocato Gentiloni Silveri arrivò a distorcere completamente il contesto dei fatti, dicendo che la terza persona vista dal brigadiere Fragassi non fosse l'imputato Ghelli, ma la stessa Marinella facilmente confondibile causa il suo taglio a «caschetto»²⁹⁵.

La strategia difensiva cercò di operare un sistematico ribaltamento delle responsabilità. Il brigadiere Fragassi, testimone chiave e rappresentante dell'ordine, viene accusato di eccessivo «zelo» e ne venne messa in dubbio la lucidità mentale la notte dell'intervento. Il processo si trasformò in un meccanismo di vittimizzazione secondaria: il principale accusatore e la vittima stessa diventarono, paradossalmente, i veri imputati del dibattito²⁹⁶.

Nel processo contro Ramoni, Putti e Ghelli, l'impianto accusatorio si reggeva su due pilastri: il reato di violenza sessuale di gruppo e le lesioni colpose, documentate dallo stato di «confusione mentale» refertato presso l'Ospedale Santo Spirito. La difesa articolò di contro una strategia volta a negare tale diagnosi medica, comprendendo che

²⁹⁴ Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

²⁹⁵ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

²⁹⁶ Lagostena Bassi, T. (1991). *Op. cit.*

confermarla avrebbe significato ammettere lo shock traumatico derivante dalla violenza e, di conseguenza, giustificare le amnesie e le incertezze della vittima. Nonostante lo stato confusionale fosse certificato e confermato da numerosi testimoni (Fragassi, Pedone, Tarani, Iacopini), i difensori degli imputati tentarono di attribuirne la causa non all'aggressione, ma a fattori pregressi. Attingendo alla vita privata di Marinella, la difesa ipotizzò che il trauma derivasse da un precedente colpo alla fronte o da uno stato di ebbrezza²⁹⁷.

Paradossalmente, gli avvocati non considerarono che l'abuso su un soggetto inerme o incapace di intendere avrebbe dovuto aggravare la posizione dei loro assistiti. Al contrario, l'avvocato Militerni sostenne che lo stato confusionale dovuto all'alcol non renderebbe la donna «incapace di esprimere un consenso», definendo l'eventuale sottomissione come un «consenso inerte». Tale tesi giunse a normalizzare l'abuso, inquadrando l'offerta di prestazioni sessuali come una «piatta normalità» legata a presunte tossicodipendenze della vittima²⁹⁸.

Per inficiare la validità della querela, la difesa puntò sistematicamente sulla distruzione della credibilità morale di Carla Maria Cammarata. La contrapposizione fu netta: da un lato, i «tre bravi ragazzi incensurati»; dall'altro, una donna che assommava su di sé i più comuni pregiudizi dell'epoca (disoccupata, separata, con un passato di tossicodipendenza)²⁹⁹.

Le arringhe difensive si distinsero per l'adozione di toni sprezzanti e calunniosi, volti a demolire l'immagine della vittima attraverso diverse direttrici retoriche. Sul piano dell'estetica del dubbio, la difesa ricorse a un registro biecamente superficiale, giungendo a mettere in discussione che i tre imputati potessero essere stati attratti o «sconvolti» da una figura giudicata così distante dai canoni ideali, beffardamente evocati attraverso il richiamo alla «Madonna del Ghirlandaio»³⁰⁰.

²⁹⁷ Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

²⁹⁸ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

²⁹⁹ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

³⁰⁰ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

A questa svalutazione estetica si affiancò la negazione totale dello stupro: l'avvocato Fassari asserì che la Cammarata avesse «mentito dal primo all'ultimo secondo», mentre l'avvocato Militeri interpretò il sostegno dei movimenti femministi alla donna non come un atto di solidarietà civile, ma come un «elemento di fanatismo sinonimo di violenza». L'attacco culminò infine in quella che si può definire una vera e propria misoginia colta, suggellata dalla citazione distorta di Milton operata da Militeri; egli definì la querelante non come «l'altra metà del cielo», secondo la nota espressione di Mao Tze Tung, bensì come «la parte storta dell'uomo», cristallizzando così in aula i pregiudizi patriarcali più arcaici³⁰¹.

Il processo replicò lo schema di *Processo per stupro* (1979): la vittima fu trasformata in imputata, e la sua «indegnità» sociale divenne l'alibi per la violenza subita. Carla Maria Cammarata, commentando le udienze, espresse con dignità il proprio orgoglio contro le offese che le erano state rivolte dai legali. Vi è qui, però, un ribaltamento di prospettiva: nonostante la difesa replicasse i comportamenti già visti in «Processo per stupro» il giudice e il pubblico ministero non condivisero il comportamento ammiccante e degradante per la vittima³⁰².

Al termine di questa fase, il Pubblico Ministero, riconoscendo la gravità dei fatti e la violenza dell'azione, richiese per i tre imputati una condanna a 5 anni e 8 mesi di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici³⁰³.

Il verdetto di primo grado giunse a confermare la solidità dell'impianto accusatorio, rigettando le versioni contrastanti fornite dai tre imputati. Sandro Ramoni, Vittorio Putti e Stefano Ghelli furono riconosciuti colpevoli di tutti i capi d'imputazione: atti osceni, stupro di gruppo e lesioni aggravate. La Corte inflisse una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione (Figura 16), oltre al pagamento in solido delle spese processuali, all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e al risarcimento dei danni in favore della parte civile³⁰⁴.

³⁰¹ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

³⁰² Palieri, M. S., (1988, 23 marzo), Ragazzi di Centocelle: «Siamo con loro», *L'Unità*.

³⁰³ Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

³⁰⁴ Lagostena Bassi, T. (1991). *Op. cit.*

3.1.1 Una prima risposta mediatica

L'intero iter processuale riguardante Carla Maria Cammarata ha assunto una rilevanza straordinaria nella cronaca italiana non solo per la flagranza del reato o per la celebre difesa di Tina Lagostena Bassi, ma soprattutto per aver rappresentato uno dei primi esempi di processo giusto e rispettoso della dignità della vittima.

Già nelle fasi precedenti la sentenza, la giornalista Maria Serena Palieri sottolineava con favore la condotta del Giudice e del Pubblico Ministero, evidenziando un approccio rigoroso ma umano, lontano dalle derive inquisitorie sulla vita privata della parte lesa. Nonostante il tema della violenza sessuale continuasse a generare profonde divisioni nell'opinione pubblica, l'incontestabilità dei fatti e la fermezza della Corte impedirono che le strategie di screditamento messe in atto dalla difesa sortissero l'effetto sperato. Il Giudice, rifiutando di farsi influenzare dai pregiudizi morali sollevati dai difensori, garantì che il baricentro del processo restasse l'accertamento della responsabilità penale, segnando una netta discontinuità rispetto alle dinamiche degradanti osservate in precedenti storici come quello narrato in «Processo per stupro»³⁰⁶.

La sentenza ebbe un'ampia risonanza mediatica, portando il caso Cammarata al centro del dibattito nazionale attraverso interviste sulla carta stampata e partecipazioni a programmi televisivi di approfondimento, come *Samarconda* su Rai 3³⁰⁷.

In un'intervista rilasciata a Emanuela Moroli per *Paese Sera*, Carla Maria Cammarata offrì una riflessione profonda sulla natura della violenza urbana e sul trauma subito. La donna descrisse uno stato di «disperazione» cronica, intesa come una condizione esistenziale da cui sembrava impossibile affrancarsi, alimentata da un contesto esterno percepito come privo di speranza³⁰⁸.

Tuttavia, il verdetto e, soprattutto, la solidarietà politica e legale ricevuta segnarono un punto di svolta. Marinella attribuì al sostegno dei movimenti femministi e all'arringa difensiva di Tina Lagostena Bassi una funzione quasi terapeutica, dichiarando: «Sento che non sarò mai più la stessa. [...] È mai possibile che un'esperienza così atroce ti può

³⁰⁶ Palieri, M. S., (1988, 23 marzo), Ragazzi di Centocelle: «Siamo con loro», *L'Unità*.

³⁰⁷ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

³⁰⁸ Maria Carla Cammarata: un ricordo a 27 anni dallo stupro di via della Pace, (2015, 23 novembre), *Radio Onda Rossa*. <https://www.ondarossa.info/newsredazione/2015/11/maria-carla-cammarata-ricordo-27-anni>

cambiare in meglio?». Il processo, da luogo di tortura psicologica, si era trasformato in uno spazio di riappropriazione della propria dignità³⁰⁹.

La conclusione del processo non pose fine alle ostilità. In seguito alla pubblicazione dell'articolo «La mia seconda tortura» su *La Repubblica*, nel quale Marinella denunciava con la giornalista Ambra Somaschini le modalità degradanti del dibattimento, i difensori Gentiloni Silveri e Fassari reagirono duramente³¹⁰. Accusati di turpiloquio per il linguaggio utilizzato in aula, i due avvocati sporsero querela per diffamazione nei confronti della vittima, della giornalista e del direttore del quotidiano³¹¹.

La difesa si confermava così torturatrice per una terza volta: la vittima non solo doveva subire la violenza fisica e il fango verbale in aula, ma veniva perseguita legalmente per aver denunciato pubblicamente il trattamento subito durante il processo, confermando la resistenza di una cultura giuridica restia a ogni forma di autocritica³¹².

3.1.2 Il secondo processo

Il 15 novembre, presso la Corte d'Appello di Roma, ebbe inizio il secondo grado di giudizio. In questa sede, il Pubblico Ministero propose una riduzione della pena di un anno rispetto al primo grado, mentre l'avvocata Tina Lagostena Bassi ribadì l'alto valore civile della precedente sentenza, sottolineando come la vittima non cercasse vendetta, ma esclusivamente il riconoscimento della giustizia³¹³.

La strategia difensiva di Ramoni, Putti e Ghelli si concentrò nel dipingere la condanna di primo grado come un atto «acritico», frutto della pressione mediatica piuttosto che di un libero convincimento del giudice. L'avvocato Militeri accusò la sentenza precedente di essere stata redatta all'insegna del «sospetto iniziale» e di un «dogmatismo» volto a

³⁰⁹ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

³¹⁰ Somaschini, A. (1988, 29 marzo), «La mia seconda tortura», *La Repubblica*.

³¹¹ Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

³¹² Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

³¹³ Lagostena Bassi, T. (1991). *Op. cit.*

soddisfare l'opinione pubblica, definendo il clamore dei mass media come una forza poco civile che aveva reso inevitabile una condanna esemplare³¹⁴.

Il dibattimento d'appello ripropose la vittimizzazione secondaria di Carla Maria Cammarata con rinnovato vigore. Le obiezioni della vittima vennero liquidate come «callidità» e «suggestioni», mentre il diritto alla difesa della propria credibilità le fu sistematicamente negato. In un passaggio che resta tra i più cupi del processo, i difensori giunsero ad affermare che «tutte le donne sono estremiste e bugiarde». Di fronte alla contestazione del procuratore Labiate, che definì tale frase un'affermazione maschilista, i legali risposero che si trattava, al contrario, di un «dato scientifico»³¹⁵.

L'impegno delle difese fu quello di ridimensionare la gravità del reato applicando fedelmente lo spirito del Codice Rocco, che allora considerava ancora lo stupro un reato contro la moralità pubblica e non contro la persona. L'avvocato Fassari sostenne che la pena era sproporzionata, asserendo che la gravità di una violenza dipendesse dall'identità della vittima: «Altra cosa è violentare una bambina ed altra aggredire una donna matura, che conosce gli aspetti meno nobili della vita». Secondo questa logica, l'esperienza di vita di Marinella, le sue sofferenze precedenti, il suo non essere «innocente» secondo i canoni patriarcali, doveva fungere da attenuante per i violentatori³¹⁶.

I tre avvocati chiesero la riduzione della pena insistendo su una tesi ai limiti dell'assurdo: gli imputati si sarebbero «sbagliati» nell'interpretare l'atteggiamento della donna, accorgendosi del suo dissenso solo all'ultimo istante. Negarono nuovamente lo shock traumatico, chiesero perizie ematologiche già giudicate irrilevanti e giustificarono le menzogne degli stupratori definendoli giovani «frastornati». Mentre l'avvocato Gentiloni Silveri chiedeva l'assoluzione per Ghelli per mancanza di prove, la Corte si ritirava in camera di consiglio, lasciando sospeso il destino di una sentenza che era diventata il banco di prova per l'intero sistema giudiziario italiano³¹⁷.

Il 15 novembre 1988, la Corte d'Appello di Roma emise una sentenza di 24 pagine che ribaltò radicalmente la percezione del reato stabilita in primo grado. I giudici Nardelli,

³¹⁴ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

³¹⁵ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

³¹⁶ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

³¹⁷ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

Placentino e Malzone, accogliendo gran parte delle tesi difensive, operarono un «ridimensionamento del fatto» basato su una logica giuridica che oggi appare sconcertante³¹⁸.

La Corte sostenne che la violenza esercitata su Carla Maria Cammarata fosse stata «minima». Secondo i giudici, il fatto che Putti e Ghelli si fossero limitati a «tenerla e sorreggerla per le braccia» per consentire lo stupro da parte di Ramoni costituiva una forma di coercizione attenuata. Paradossalmente, la scarsa capacità di difesa della vittima (dovuta alla sua fragilità fisica e psicologica) venne utilizzata non come aggravante, ma come elemento per definire l'aggressione «una violenza piccola», quasi trascurabile nella sua entità fisica³¹⁹.

Se il primo grado aveva valorizzato lo shock post-traumatico, l'Appello lo negò sistematicamente. Lo stato di confusione mentale della donna non fu attribuito allo stupro, ma a una «crisi in atto» dovuta all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Questa operazione di vittimizzazione secondaria servì a invalidare la credibilità della vittima: i giudici sostennero che i «non ricordo» di Marinella non fossero figli del trauma, ma di uno stato di alterazione cronico. Giunsero persino ad affermare che il racconto della querela non fosse un ricordo genuino, ma il frutto di un «sentito dire» basato sui racconti dei soccorritori³²⁰.

Escludendo la pericolosità sociale degli imputati, la Corte sposò l'immagine dei «tre bravi ragazzi» suggerita dalla difesa. La loro resa al brigadiere Fragassi fu letta come segno di mitezza e non come conseguenza di una flagranza di reato inoppugnabile. In nome di una presunta assenza di «esigenza di tutela della collettività», i giudici rimossero l'ostacolo della carcerazione preventiva e delle pene accessorie³²¹.

La conclusione del processo d'Appello rappresentò una sconfitta morale per la parte lesa, in quanto la Corte dispose l'assoluzione degli imputati dal reato di lesioni per insufficienza di prove e la contestuale revoca dell'interdizione dai pubblici uffici. La pena

³¹⁸ Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

³¹⁹ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

³²⁰ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

³²¹ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

passò dai 4 anni e 8 mesi stabiliti in primo grado a soli 2 anni e 1 mese. Grazie alla concessione della sospensione condizionale della pena, Ramoni, Putti e Ghelli ottennero la libertà immediata, lasciando il carcere la sera stessa. L'aula di tribunale, che avrebbe dovuto essere luogo di giustizia, si trasformò in uno spazio di festa per i parenti e gli amici degli stupratori, la cui ovazione suggellò il ritorno a casa dei condannati. Non soddisfatti del successo ottenuto, i legali della difesa scelsero di ricorrere in Cassazione, nel tentativo di cancellare anche l'ultima macchia della condanna per stupro (Figura 17)³²².

Il 19 novembre 1988, pochi giorni dopo, Carla Maria Cammarata morì. La famiglia ne diede l'annuncio a funerali avvenuti³²³.



Figura 17³²⁴

³²² Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

³²³ Maria Carla Cammarata: un ricordo a 27 anni dallo stupro di via della Pace, (2015, 23 novembre), *Radio Onda Rossa*. <https://www.ondarossa.info/newsredazione/2015/11/maria-carla-cammarata-ricordo-27-anni>

³²⁴ G. M. (1988, 16 novembre), Giustizia come i gamberi. Scarcerati i violentatori, *Corriere della Sera*.

3.2 La reazione delle donne e dei comitati

L'avvocata di parte civile Tina Lagostena Bassi rilasciò in seguito una dichiarazione che suggellava la drammatica conclusione del caso, non solo sul piano legale ma anche su quello umano (Figura 18):

«Dopo la sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Terza, che ha ridotto la pena inflitta agli stupratori di Carla Maria Cammarata a soli due anni e un mese e ha ritenuto Ghelli, Ramoni e Putti non socialmente pericolosi e, quindi, meritevoli della libertà provvisoria, al mio studio sono arrivate telefonate di vario genere. Il ritornello è stato di questo tipo: ‘il 15 novembre abbiamo pareggiato, ma in realtà abbiamo vinto noi’, il tutto condito dalle ingiurie più volgari. Purtroppo è vero: hanno vinto ‘loro’. In particolare ha vinto la cultura dello stupro, come è risultato evidente al termine dell’udienza di appello; una cultura dello stupro definitivamente vincente perché la mia amica Marinella è morta. Clinicamente è deceduta a seguito di broncopolmonite e arresto cardiaco, ma in realtà è morta a seguito di tutte le violenze subite nel corso della sua giovane vita; ultima, in ordine di tempo, quella subita nel corso del processo contro i suoi stupratori, in occasione del quale l’unica vera imputata è diventata Marinella. Uno dei difensori aveva a chiare lettere detto, tra gli applausi dei presenti e degli amici degli stupratori: ‘Chi ha la pretesa di vivere più di una vita è giusto che muoia più di una volta’. E così è stato»³²⁵.

³²⁵ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l’informazione “Il paese delle donne”.



La morte drammatica di Maria Carla Cammarata violentata a marzo vicino piazza Navona

Le donne del Telefono rosa «Riposava qui il suo cuore» Lagostena Bassi accusa: «Uccisa dalle ingiustizie»

«La mia vita distrutta» I giorni amari di Marinella

Pestata dal convivente e stuprata

■ L'ennesima lite e le botte. Poi, puntandole un coltello alla gola, l'ha costretta ad avere rapporti sessuali con lui. La donna, Maria Agnese M., di 53 anni, sabato scorso ha denunciato la violenza al commissariato Celio, dopo essersi fatta medicare all'ospedale San Giovanni. Lo stupratore, Angelo Musumeci, un pregiudicato catanese di 22 anni, che da tempo viveva insieme a lei, è stato fermato.

Una convivenza difficile, costellata di liti e di violenze. Maria Agnese M. non sopportava il giro d'amizicizie frequentate dal ragazzo, di tanto più

giovane di lei. Le botte erano all'ordine del giorno. Venerdì notte, quando Angelo Musumeci è tornato a casa, è scoppiata una lite furiosa. Ancora botte. Poi l'uomo ha afferrato un coltello da cucina e, minacciandola, l'ha violentata. La mattina di sabato, però, mentre il giovane dormiva, la donna è corsa a denunciare la violenza subita, accusando il suo convivente di averla deturpata di 700.000 lire pochi giorni prima. Angelo Musumeci, subito rintracciato dagli agenti, ha negato tutto, ma è stato fermato per violenza e rapina. Ieri l'interrogatorio a Regina Coeli.

«Veniva qui da noi, a riposare il suo cuore»: così le donne che l'hanno aiutata in questi mesi ricordano Marinella. A loro raccontava speranze e paure, le sconfitte che l'hanno accompagnata fino alla morte. «Che cosa sarà della mia vita?», chiedeva alle amiche del Telefono Rosa. «L'hanno uccisa tutte le violenze subite nella sua breve vita», accusa il suo avvocato, Tina Lagostena Bassi.

STEFANO DI MICHELE

■ «Non mi importa più niente». Pochi giorni prima di morire Maria Carla Cammarata aveva commentato con queste tristi, stanche parole la sentenza che riduceva la pena ai suoi tre violentatori - Sandro Ramoni, Vittorio Putti e Stefano Ghelli - e li metteva in libertà provvisoria, perché «non socialmente pericolosi». Poi, il suo corpo slittato è stato attaccato da un focolaio di broncopneumonia che l'ha uccisa in poche ore, in un ospedale della capitale. «Oh, certo, non è morte di processo - dice, trattandosi a fatica la rabbia, Tina Lagostena Bassi, il suo avvocato - È semplicemente morta di ingiustizia». È stata proprio Lagostena Bassi a dare la notizia della sua fine.

Marinella fu violentata dai tre ragazzi di Centocelle la notte tra il 5 e il 6 marzo, a piazza del Massimi, vicino piazza Navona. Gli stupratori vennero colti sul fatto da un gruppo di carabinieri che passava il vicino ed arrestati. «Lei ci stava», dissero, con la solita giustificazione che accompagna ogni processo per stupro. Furono condannati a 4 anni e 8 mesi ciascuno, pena ridotta a 2 anni e un mese (più la libertà provvisoria) il 15 novembre scorso. Dentro questi pochi mesi c'è l'epilogo della

brevi vita di Marinella. Gli ultimi sono stati giorni duri e ingiusti, come molti della sua esistenza. La sentenza l'aveva demoralizzata, quasi distrutta. «È tutto inutile, a che serve combattere certe battaglie?», ha detto piangendo mercoledì scorso a Lagostena Bassi. La fiducia di chi non ha avuto giustizia contro l'arroganza di chi telefonava allo studio dell'avvocato per cantare vittoria: «Il 15 novembre abbiamo pareggiato, ma in realtà abbiamo vinto noi». Quella sentenza per Marinella era stata un duro colpo. Sentiva più deboli i fragili tentativi per rimettere insieme la sua vita. Poi, la morte. «Broncopneumonia ed arresto cardiaco», la causa. «Ma in realtà - dice Tina Lagostena Bassi - è morta a seguito di tutte le violenze subite nel corso della sua giovane vita: ultima in ordine di tempo quella del processo contro i suoi stupratori».

La ragazza era malata da tempo. «La prima volta che è venuta qui - racconta Giuliana Dal Pozzo, di Telefono Rosa -

aveva una tosse tale che le squassava il petto, non poteva parlare. Abbiamo cercato un medico, comprato le medicine». Da quel primo giorno Marinella è tornata spesso al Telefono Rosa. «Veniva qui come a riposare il cuore», ricordano con dolcezza le donne del gruppo. Stava seduta per ore su una sedia, parlava, raccontava la sua vita: le piccole gioie, le grandi paure, i lutti. Diceva: «Non ho mangiato. Avete i soldi per un cappuccino?». Un mese dopo la violenza la richiusero in una clinica per malattie mentali. Fuggì, dopo aver assistito per una notte un'altra ragazza legata al letto. Tornava, a volte, nel casolare in campagna dove abitava la sua famiglia, alle porte di Anguillara. C'erano i suoi due figli (un terzo vive con il padre a Firenze). Spesso parlava di loro. «Una vita di impulsi - aggiunge Giuliana Dal Pozzo - Momenti acuti di speranza, poi scoramenti atroci».

Al Telefono Rosa la indirizzò il colonnello Roberto Con-

forti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma. «Fu un gesto umanitario - ricorda ora l'ufficiale -. Gli dissi anche che se aveva bisogno di qualcosa la caserma era sempre aperta. Ma non si è fatta più vedere». A casa di Marinella nessuno se la sente di commentare la sua morte. «Vi prego, rivolgetevi al suo avvocato», dice la sorella Nadia.

La fine di Marinella è stata precipitosa. Giovedì scorso il padre era andato da Tina Lagostena Bassi. «Non sta molto bene, è molto avvilita», aveva detto. La sua morte ha emozionato e commosso le donne che dopo la violenza avevano cercato di aiutarla. E lei chiedeva, con paura: «Cosa sarà della mia vita?». Al Tribunale 8 marzo preferiscono ricordarla in un giorno pieno di sole del luglio scorso, quando prese la parola ad un convegno delle donne contro la violenza sessuale: «Io spero in un mondo - disse con voce chiara e forte - in cui a mia figlia non succeda quello che è successo a me».

Figura 18³²⁶

La morte di Maria Carla Cammarata e la contestuale sentenza d'Appello scatenarono un'ondata di indignazione che coinvolse diverse sigle del femminismo italiano e della società civile, trasformando il dolore privato in una piattaforma di lotta politica³²⁷.

In un comunicato stampa dal forte impatto simbolico, il Centro Femminista Separatista definì la morte di Marinella come un'uccisione perpetrata direttamente dalla giustizia. La denuncia si estese alle stesse sedi istituzionali, individuando nell'affresco del *Ratto delle Sabine* presente in Parlamento il simbolo di una «cultura dello stupro» in cui le istituzioni maschili continuavano a identificarsi. La proposta di un «piccone simbolico» per distruggere tale iconografia rappresentò la volontà delle donne di rompere definitivamente con una tradizione culturale che legittimava il possesso violento del corpo femminile (Figura 19)³²⁸.

³²⁶ Di Michele, S. (1988, 22 novembre), «La mia vita distrutta». I giorni amari di Marinella, *L'unità*.

³²⁷ Maria Carla Cammarata: un ricordo a 27 anni dallo stupro di via della Pace, (2015, 23 novembre), *Radio Onda Rossa*. <https://www.ondarossa.info/newsredazione/2015/11/maria-carla-cammarata-ricordo-27-anni>

³²⁸ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione «Il paese delle donne».

COLPO DI GRAZIA DELLA GIUSTIZIA

Figura 19³²⁹

Per sottrarre il caso all'oblio della cronaca, l'Arci Donna nazionale istituì una borsa di studio annuale dedicata alla ricerca e alle tesi sulla violenza sessuale, trasformando la memoria di Marinella in uno strumento di produzione culturale e scientifica. Parallelamente, Gioia Longo, Presidente del Tribunale 8 Marzo, ribadì l'importanza della testimonianza di Marinella a Palazzo Valentini: un resoconto lucido e coraggioso che

³²⁹ Centro Femminista Separatista, (1988, 23 novembre), *Comunicato stampa – Assemblea sulla morte di Carla Cammarata*, Archivio Archivia (Roma), in *Herstory.it*: <https://www.herstory.it/archivia-archivi-biblioteche-centri-di-documentazione-delle-donne>

aveva svelato i contorni del «dopoviolenza», dalle difficoltà familiari alla responsabilità verso i figli, scardinando l'immagine degradata costruita dalle difese³³⁰.

Sul piano legale, il Comitato per la Trasformazione della Giustizia, attraverso la figura di Elvira Banotti, presentò un ricorso alla Corte di Cassazione nel dicembre 1988. Il documento non si limitava a contestare la mitezza della pena, ma richiedeva provvedimenti disciplinari per i magistrati dell'Appello e avanzava una richiesta provocatoria ma significativa: affidare i processi per stupro esclusivamente a magistrato donne, al fine di garantire una prospettiva di genere nel giudizio di un crimine definito «sadico e contrario ai principi costituzionali»³³¹.

Particolarmente profonda fu la riflessione della giornalista Emanuela Moroli, che aveva già precedentemente intervistato Marinella, la quale rigettò l'idea che fosse morta esclusivamente a causa del processo:

«Adesso tutti a dire che è morta di processo. Troppo facile. Non è così. Maria Carla viveva la tragedia di chi è dotato di senso critico, prova sentimenti come l'orgoglio, la voglia di farcela, il desiderio di creare cose belle e però vive in un luogo dove per queste cose non c'è posto. Maria Carla non è morta di processo, è morta di società misogina. Il processo di secondo grado è stato un giorno di tempesta in una stagione, la sua, in cui ha sempre tirato un vento di bufera. Non basta prendersela con i giudici, è necessario fare un esame critico di tutto un contesto di corruzione sociale che, implacabile, ha continuato a muoversi intorno e contro di lei. [...] L'ha vissuta non come una sentenza troppo mite per tre stupratori, ma come una sentenza contro il suo diritto alla dignità e alla parola e alla possibilità per sua figlia di vivere in un mondo più adeguato e più giusto. E ha risposto lasciandosi morire, lei che aveva ingaggiato una così bella battaglia contro quella tendenza all'autodistruzione che sempre colpisce coloro ai quali s'è detto che non sono niente e non hanno diritti»³³².

Il Coordinamento Donne della CGIL, l'UDI (Unione Donne in Italia), la Commissione Femminile del PCI e la Cooperativa «Le Lune» promossero a Catania una manifestazione

³³⁰ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

³³¹ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

³³² Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989). *Op. cit.*

congiunta in memoria di Marinella Cammarata. L'iniziativa si poneva il duplice obiettivo di denunciare un sistema giudiziario percepito come strutturalmente incapace di garantire giustizia e di esercitare pressione politica per l'approvazione di una nuova legge contro lo stupro. La mobilitazione intendeva trasformare lo sdegno per la sentenza d'Appello in una proposta legislativa concreta, che riconoscesse finalmente la violenza sessuale come un crimine contro la persona e non più come un reato contro la morale (Figura 20)³³³.



Figura 20³³⁴

L'opuscolo «Marinella. Storia di una violenza. Storia di una ingiustizia», pubblicato nel 1989, costituisce l'ossatura documentale di questo capitolo e rappresenta un tassello

³³³ Coordinamento Donne CGIL, UDI, Commissione Femminile PCI, & Cooperativa “Le Lune”, (1988, 21 novembre), *A Marinella Cammarata* [Manifesto], Archivio Centrale UDI, Roma.

³³⁴ Coordinamento Donne CGIL, UDI, Commissione Femminile PCI, & Cooperativa “Le Lune”, (1988, 21 novembre). *Op. cit.*

fondamentale per comprendere la reazione civile al caso Cammarata. In meno di cinquanta pagine, l'opera riesce a condensare non solo la cronaca nuda e cruda della vicenda di Marinella, ma anche l'intricato sistema di risposte mediatiche e politiche che ne seguirono. Si tratta di un documento di denuncia profonda che fotografa la condizione sociale delle donne nell'Italia del 1988, ponendosi come una voce fuori dal coro rispetto alla narrazione istituzionale delle aule di tribunale.

Questo testo è stato concepito in modo militante, scritto interamente per le donne e dalle donne con l'obiettivo esplicito di incitare a un cambiamento radicale della cultura giuridica e sociale del Paese. Oltre a ricostruire i fatti, l'opuscolo svolge una funzione informativa essenziale, dando conto delle mobilitazioni e delle battaglie condotte fino a quel momento per sottrarre la vittima all'oblio e alla calunnia. La sua forza risiede proprio nella capacità di trasformare la tragedia individuale in un'istanza collettiva, ribaltando l'immagine della «donna sbandata» costruita dalle difese per restituire a Marinella la sua dignità di persona e di simbolo politico³³⁵.

3.3 La Legge n.66 del 1996

Ci vollero altri sette anni di lotte incessanti perché il sacrificio di Marinella e di tante altre trovasse un riscontro nell'ordinamento dello Stato. Solo nel febbraio 1996, con la Legge n. 66, la violenza sessuale venne finalmente riconosciuta come reato contro la persona. Questo traguardo, arrivato dopo vent'anni di «interminabili schermaglie», segnò la fine simbolica della tutela dell'uomo e del padre sopra il corpo della donna, introducendo concetti rivoluzionari come l'autodeterminazione corporea come principio inviolabile³³⁶.

³³⁵ Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

³³⁶ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

Salvato, che descrive il provvedimento come una «svendita al ribasso», evidenziando come il compromesso parlamentare abbia parzialmente attenuato la forza delle rivendicazioni originali del movimento femminista. Il dibattito politico si sposta dunque aspramente sul piano etico e morale, ma, nonostante le resistenze e le visioni divergenti, il testo è ormai legge, segnando un punto di non ritorno nella storia del diritto italiano³³⁸.

In un articolo attiguo, emerge la posizione durissima dell'ex Presidente della Repubblica Giovanni Leone, il quale arriva a definire la normativa come un prodotto di «ignoranza e analfabetismo giudiziario». Secondo Leone, la legge presenterebbe profili di incostituzionalità tali da richiedere un intervento del Capo dello Stato per abrogarne il disegno, ritenendolo giuridicamente insostenibile. A questa visione radicale si affianca la perplessità dell'avvocata Maretta Scoca, preoccupata per quello che definisce un eccessivo garantismo per la vittima e per l'adozione di principi punitivi giudicati «più emblematici che realmente congrui» alla fattispecie di reato³³⁹.

Di segno opposto è il commento di Tina Lagostena Bassi, la quale accoglie la riforma come una vittoria storica attesa da più di vent'anni. Per l'avvocata, il merito principale della legge risiede nel porre fine alla prassi dei patteggiamenti sistematici, permettendo finalmente di celebrare processi reali contro i violentatori che, fino a quel momento, erano riusciti spesso a eludere il dibattimento. Una posizione di cauto favore è espressa infine dalla giudice Margherita Gerunda, dell'Associazione Donne Magistrato: pur dichiarandosi soddisfatta per il traguardo raggiunto, Gerunda solleva dubbi tecnici su alcuni punti controversi, come l'abbassamento a tredici anni del limite per l'impunibilità nei rapporti sessuali tra minori, evidenziando come la riforma, pur necessaria, portasse con sé nuove complessità interpretative³⁴⁰.

L'intervista al senatore leghista Erminio Boso restituisce una posizione emblematica di quella parte della politica che, pur avendo votato a favore della legge «per rispetto della donna», manifestava il timore che la nuova normativa potesse trasformarsi in una «legge vendetta» contro l'uomo. Boso critica aspramente l'iter legislativo, definendolo un'operazione propagandistica alimentata da interessi elettorali e dai «femminismi di

³³⁸ Manno, M. (1996, 15 febbraio), Ora la violenza sessuale è reato contro la donna, *Corriere della Sera*.

³³⁹ M. A. C. (1996, 15 febbraio), Leone: «Anticostituzionale. Intervenga subito Scalfaro», *Corriere della Sera*.

³⁴⁰ M. A. C. (1996, 15 febbraio). *Op. cit.*

destra e di sinistra». Le sue parole si fanno particolarmente dure nei confronti delle parlamentari che hanno festeggiato l'approvazione: il senatore ne insulta apertamente l'intelligenza, accusandole di voler «cancellare la femminilità» e di interpretare il nuovo diritto come uno strumento per minacciare e ricattare il genere maschile³⁴¹.

Nonostante affermi di non essere misogino e di ritenere necessaria la presenza femminile in Parlamento (purché si tratti di donne da lui giudicate «intelligenti»), Boso profetizza uno scenario inquietante, sostenendo che molti uomini innocenti finiranno in carcere. Secondo la sua visione, la legge sarebbe pericolosa perché basata sulla parola della donna, un'arma che, se data in mano a «donne cattive e imbecilli», potrebbe distruggere la vita di un uomo. Significative sono anche le sue riserve sul concetto di molestia, che egli svuota di valore ritenendo che una donna potrebbe denunciare un uomo semplicemente per essersi sentita «guardata nel modo sbagliato»³⁴².

In un paradossale rovesciamento della realtà, Boso arriva a ipotizzare che questa legge provocherà un aumento degli omicidi a sfondo sessuale (quelli che oggi definiremmo femminicidi). Infine, pur riconoscendo formalmente la legge come un'affermazione dei diritti della donna in quanto essere umano, lamenta che a pagarne le conseguenze siano esclusivamente gli uomini. In questa direzione, solleva polemicamente il tema del lesbismo, criticando l'assenza di riferimenti normativi specifici per i casi di violenza tra donne, chiudendo così il suo intervento con un ulteriore tentativo di delegittimare l'impianto generale della riforma³⁴³.

L'approvazione della Legge 66/96 fece emergere una voce di dissenso carica di un'amarezza radicale: quella di Donatella Colasanti. Unica sopravvissuta al massacro del Circeo, la Colasanti rifiutò con sdegno il ruolo di «simbolo vivente» della nuova normativa, definendo l'intero iter legislativo come una «passerella per femministe che vogliono mettersi in mostra». Nelle sue parole, riportate dal *Corriere della Sera*, si percepisce una frattura insanabile tra l'esperienza traumatica della vittima e la narrazione politica del tempo; Colasanti denuncia apertamente come, sulla scia delle violenze, si siano costruite carriere nei campi della politica, del giornalismo e del cinema. La sua

³⁴¹ D'Angelo, V. (1996, 15 febbraio), Boso il leghista ha votato sì ma pensa no: ammettiamolo, noi maschi abbiamo perso, *Corriere della Sera*.

³⁴² D'Angelo, V. (1996, 15 febbraio). *Op. cit.*

³⁴³ D'Angelo, V. (1996, 15 febbraio). *Op. cit.*

critica si spinge fino a temere una «demonizzazione del genere maschile», paventando il rischio di processi per semplici molestie e citando casi internazionali controversi come quello di Mike Tyson per sottolineare il pericolo di errori giudiziari. Ma il cuore della sua invettiva restava il senso di abbandono: con la domanda retorica «Dov'erano tutte queste patetiche portabandiera quando mi difendevo nei processi?», Colasanti mise sotto accusa l'ipocrisia di una società che celebrava un traguardo legislativo dopo aver lasciato sole le donne che, vent'anni prima, avevano aperto quella stessa strada nel sangue³⁴⁴.

Il passaggio dello stupro da reato contro la moralità pubblica a reato contro la persona ha sancito, almeno sulla carta, la fine di quell'epoca buia in cui la vittima veniva processata per il suo stile di vita, come tragicamente accaduto nel caso di Carla Maria Cammarata, Fiorella (*Processo per stupro*) o Franca Viola. Tuttavia, la diffidenza di figure come Donatella Colasanti e le resistenze di senatori come Erminio Boso ricordano che nessuna legge, da sola, può cancellare i pregiudizi radicati nel tessuto sociale.

La Legge 66/96 è dunque il punto d'arrivo di vent'anni di «interminabili schermaglie», ma anche il punto di partenza per una nuova lotta: quella di trasformare l'autodeterminazione corporea da principio giuridico a realtà quotidiana, affinché nessuna donna debba più sentirsi, come Donatella Colasanti, sola davanti ai propri giudici, o come Marinella, una «vittima invisibile» nelle pieghe della cronaca nera³⁴⁵.

³⁴⁴ *Corriere della Sera*, (1996, 15 febbraio), «È solo una passerella per le femministe».

³⁴⁵ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Editrice, Roma.

Capitolo 4

Dalla tutela sovranazionale alla realtà del nuovo millennio: politiche di contrasto e nuove fattispecie di violenza di genere

L'impegno profuso dall'Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali nel contrasto alla violenza contro le donne costituisce un fenomeno relativamente recente. Sono dovuti trascorrere diversi decenni dalla fondazione della Comunità Economica Europea nel 1957 affinché tale problematica trovasse spazio nell'agenda politica comunitaria, superando l'originario assetto esclusivamente economico e mercantile dell'organizzazione. Come dimostra la storiografia giuridica più recente, il ritardo nell'approntare una tutela efficace è rintracciabile nella natura stessa dei trattati istitutivi, che per lungo tempo hanno relegato la protezione dei diritti fondamentali a una dimensione sussidiaria³⁴⁶.

Fino al riconoscimento del valore vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea con il Trattato di Lisbona, la tutela dei diritti della persona è apparsa frammentaria, affidata in via pretoria alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Tale lacuna strutturale è all'origine di una produzione legislativa europea inizialmente limitata alla cosiddetta *soft law* (risoluzioni e raccomandazioni prive di efficacia cogente) e di un approccio metodologico fondato più sulla mobilitazione della società civile che sulla responsabilità diretta degli Stati membri³⁴⁷.

Un primo mutamento di prospettiva si registra nel 1984, quando la Commissione sui diritti delle donne del primo Parlamento Europeo eletto a suffragio universale approvò il cosiddetto «Report D'Ancona». Il documento forniva per la prima volta un quadro d'insieme del fenomeno nei paesi membri, esortando gli Stati a una raccolta sistematica di dati e alla previsione di sanzioni adeguate alle violenze perpetrate in ambito domestico. Tuttavia, è solo nella seconda metà degli anni Novanta che le politiche europee acquisiscono una fisionomia strutturata. In tal senso, la spinta propulsiva è derivata da importanti atti internazionali, quali la «Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne» dell'ONU nel 1993 e il «Programma d'azione della Conferenza di

³⁴⁶ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

³⁴⁷ Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

Pechino» nel 1995: atti che hanno imposto il riconoscimento della violenza in ogni sua espressione come una violazione dei diritti umani fondamentali³⁴⁸.

Parallelamente, l'ampliamento delle competenze comunitarie sancito dal «Trattato di Amsterdam» (1997) ha permesso l'estensione delle politiche di parità oltre il mero perimetro occupazionale, introducendo il principio del *gender mainstreaming*. È in questa cornice che la Direttiva 2006/54/CE ha qualificato le molestie sessuali sul luogo di lavoro come una forma di discriminazione fondata sul sesso, rendendole perseguibili in termini vincolanti³⁴⁹.

A partire dai primi anni Duemila, lo sradicamento della violenza è divenuto un obiettivo essenziale dei programmi d'azione per le pari opportunità. In questa fase, si assiste a una cruciale transizione terminologica e concettuale: il fenomeno non viene più identificato genericamente come «violenza domestica», bensì come *violenza gender-based*, ovvero una violazione strutturalmente radicata nei disuguali rapporti di potere tra i sessi³⁵⁰. Sotto la spinta di organizzazioni quali la *European Women Lobby* (EWL), la competenza dell'UE in materia di sanità pubblica (art. 152 TCE) è stata interpretata in modo estensivo per includere il contrasto alla violenza. Tale base giuridica ha permesso l'istituzione dell'«Iniziativa Daphne» (1997) e dei successivi programmi «Daphne» (2000-2013), i quali, con finanziamenti progressivamente crescenti, hanno sostenuto progetti di sensibilizzazione, ricerca e formazione per magistratura e forze di polizia³⁵¹.

Con l'entrata in vigore del «Trattato di Lisbona» nel 2009, la parità tra donne e uomini non viene solo annoverata tra i valori fondanti e gli obiettivi che l'Unione promuove (Art. 2 e 3 TUE), ma acquisisce una nuova forza imperativa attraverso la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*. Quest'ultima, divenuta giuridicamente vincolante, stabilisce il rispetto della dignità umana, la proibizione di trattamenti inumani o degradanti e il divieto di discriminazione basata sul sesso, imponendo l'obbligo di

³⁴⁸ McQuigg, R. J. (2011), *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*, Routledge, Londra.

³⁴⁹ Lombardo, E., & Rolandsen Agustín, L. (2011), *Framing Violence Against Women in the European Union: State-of-the-art and the Main Challenges*, in "Journal of European Integration".

³⁵⁰ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

³⁵¹ Walby, S. (2011), *The Future of Feminism*, Polity Press, Cambridge.

assicurare una parità effettiva in tutti i campi³⁵². Un impegno corroborato dalla *Dichiarazione n. 19* allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa, la quale sancisce l'obiettivo dell'Unione di lottare contro ogni forma di violenza domestica, esortando gli Stati membri a adottare misure preventive e sanzionatorie stringenti³⁵³.

In questo alveo normativo si inserisce la Direttiva 2012/29/UE, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Tale atto, emanazione diretta del «Programma di Stoccolma» (2009), mira ad approfondire lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Tuttavia, sebbene il Parlamento Europeo auspicasse una strategia globale contro la violenza di genere, la Direttiva si focalizza prevalentemente sulla dimensione procedurale e assistenziale. Essa garantisce alla vittima l'accesso all'assistenza sanitaria, legale e psicologica, con l'obiettivo di accrescere la fiducia nel sistema giudiziario e contrastare il fenomeno dei reati non denunciati³⁵⁴.

Un aspetto di particolare rilievo riguarda l'obbligo per gli Stati membri di garantire tali diritti in modo non discriminatorio, svincolando l'accesso ai servizi dalla presentazione di una denuncia formale o dallo status di soggiorno della vittima. La Direttiva riconosce esplicitamente l'alto rischio di vittimizzazione secondaria e ritorsione per le donne colpite da violenza di genere, definita nelle sue molteplici forme: dallo stupro alle mutilazioni genitali femminili, fino alla violenza nelle «relazioni strette»³⁵⁵. Quest'ultima viene identificata come un problema sociale pervasivo e spesso sommerso, capace di determinare gravi perdite non solo fisiche, ma anche economiche e psicologiche.

È doveroso, tuttavia, sottolineare una divergenza concettuale rispetto alla «Convenzione di Istanbul» (2011). Mentre la Direttiva adotta un linguaggio tendenzialmente «neutro» parlando di «persone», la Convenzione delinea una strategia marcatamente di genere, focalizzata sulla violenza contro le donne come ostacolo sistemico al raggiungimento della parità. Inoltre, la Convenzione impone obblighi di penalizzazione e servizi

³⁵² Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

³⁵³ McQuigg, R. J. (2011), *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*, Routledge, Londra.

³⁵⁴ Pusey, N. (2013), *The European Union's response to violence against women*, in «International Journal of Law, Policy and the Family», vol. 27, n. 2, Oxford University Press, Oxford.

³⁵⁵ Danisi, C. (2015), *Tutela delle vittime e dimensione di genere. La direttiva 2012/29/UE*, in «DPCE Online», n. 2, Editoriale Scientifica, Napoli.

specialistici (come i centri anticrisi e le *help line*) con una precisione che la Direttiva lascia in parte alla discrezionalità nazionale³⁵⁶.

L'efficacia di tali strumenti dipende, in ultima istanza, dalla correttezza del recepimento interno. Il caso dell'Italia appare emblematico in termini di criticità: il d.lgs. 212/2015, emanato per attuare la Direttiva, è stato giudicato dalla dottrina come un intervento minimale e scarsamente incisivo. Limitandosi a marginali modifiche dell'art. 90 del Codice di procedura penale, il legislatore italiano ha inizialmente ignorato la specifica dimensione di genere e la complessità strutturale del supporto richiesto³⁵⁷. Per ovviare a tali lacune, programmi come lo *Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019* e il consolidamento del programma *Daphne* all'interno del fondo «Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza» hanno continuato a promuovere l'eliminazione della violenza in quanto violazione dei diritti fondamentali dell'individuo³⁵⁸.

L'urgenza di un intervento strutturato è stata confermata dai dati emersi dall'indagine dell'*Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali* (FRA) pubblicata nel 2014. La ricerca, condotta su scala europea, ha rivelato una realtà drammatica: nei 28 Stati membri, una donna su tre ha subito violenza fisica e/o sessuale a partire dai 15 anni di età. Tra le donne che hanno avuto un partner, il 22% è stata vittima di abusi da parte di quest'ultimo, con una persistenza del fenomeno anche dopo la cessazione del legame affettivo nel 16% dei casi. Complessivamente, circa 13 milioni di donne sono state vittime di violenza fisica nei dodici mesi precedenti l'inchiesta, a fronte di un tasso di denuncia ancora estremamente esiguo: solo una vittima su tre segnalava le aggressioni coniugali alle autorità³⁵⁹.

Alla scarsa propensione alla denuncia si somma la carenza strutturale dei servizi di supporto. Secondo le rilevazioni della rete *WAVE* (Women Against Violence Europe), nel 2013 la disponibilità di posti nei centri antiviolenza copriva meno della metà del fabbisogno stimato, con un deficit del 53% a livello europeo e punte critiche dell'87%

³⁵⁶ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

³⁵⁷ Peroni, V. (2016), *Il recepimento della direttiva 2012/29/UE: luci ed ombre*, in «Diritto Penale Contemporaneo», n. 3, Luca Luparia (ed.), Milano.

³⁵⁸ Feci, S., & Schettini, L. (2017). *Op. cit.*

³⁵⁹ FRA - European Union Agency for Fundamental Rights (2014), *Violence against women: an EU-wide survey*, Publications Office of the European Union, Lussemburgo.

nei paesi dell'Europa centro-orientale e insulare³⁶⁰. Questa frammentarietà non è solo logistica, ma anche conoscitiva: i dati nazionali risultano spesso difficilmente comparabili a causa delle profonde divergenze nelle legislazioni penali e nelle definizioni giuridiche di «violenza di genere» adottate dai singoli Stati³⁶¹.

In questo scenario, il programma «Daphne» ha rappresentato uno strumento ambivalente. Se da un lato non ha posseduto la forza intrinseca per armonizzare i codici penali europei, dall'altro ha generato un impatto politico innegabile, favorendo la nascita di network transnazionali e accrescendo il capitale sociale delle organizzazioni femminili, specialmente in contesti di transizione democratica. Tuttavia, non sono mancate criticità strutturali: la breve durata dei finanziamenti ha spesso condannato i progetti alla precarietà, mentre le rigide modalità di accesso alle risorse hanno finito per favorire le organizzazioni già consolidate, penalizzando le realtà locali meno dotate di risorse professionali e finanziarie³⁶².

L'attuale quadro dell'Unione evidenzia dunque il superamento di un approccio settoriale a favore di una strategia olistica e integrata, modellata sui principi della *Convenzione di Istanbul*. In tal senso, le linee guida tracciate dall'*European Institute for Gender Equality* (EIGE) per il periodo 2015-2018 hanno proposto un piano globale che agisca sulla prevenzione primaria, attraverso il contrasto agli stereotipi di genere nelle istituzioni scolastiche, e sul coinvolgimento attivo della componente maschile della società³⁶³.

L'evoluzione delle politiche europee ha poi trovato una sintesi programmatica nell'*Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019*, che ha focalizzato l'azione della Commissione su dei pilastri fondamentali: dall'indipendenza economica alla lotta contro la violenza di genere, fino alla promozione dei diritti delle donne su scala globale. Tuttavia, è con la successiva *Strategia per la parità di genere 2020-2025* che l'Unione

³⁶⁰ WAVE - Women Against Violence Europe (2013), *WAVE Report 2013: Country Report*, WAVE Press, Vienna.

³⁶¹ Lombardo, E., & Forest, M. (2012), *The Europeanization of Gender Equality Policies*, Palgrave Macmillan, Basingstoke/Londra.

³⁶² Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

³⁶³ EIGE - European Institute for Gender Equality (2014), *Gender-based violence*, EIGE Publications, Vilnius.

Europea ha compiuto un salto di qualità verso il paradigma dell'«Unione dell'Uguaglianza» promosso dalla Commissione von der Leyen³⁶⁴.

Tale strategia non si limita a interventi settoriali, ma adotta un duplice approccio: da un lato l'integrazione sistematica della dimensione di genere in tutte le politiche (*gender mainstreaming*), dall'altro l'attuazione di interventi mirati fondati sul principio trasversale dell'intersezionalità³⁶⁵. Tra i traguardi normativi più rilevanti si annovera l'adozione, nel maggio 2023, della *Direttiva sulla trasparenza retributiva*, volta a colmare l'annoso *gender pay gap* attraverso misure vincolanti che rendano effettivo il principio di parità salariale sancito sin dai Trattati del 1957³⁶⁶.

Sul fronte del contrasto alla violenza, il 2024 segna un anno storico con il raggiungimento dell'accordo politico sulla prima Direttiva organica a livello UE per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Questo strumento non si limita a uniformare le sanzioni per i reati fisici, ma estende la tutela alla dimensione digitale, criminalizzando forme di violenza online sempre più pervasive. Il quadro di protezione è stato ulteriormente blindato dall'adesione dell'Unione Europea alla *Convenzione di Istanbul* nell'ottobre 2023, un atto che vincola le istituzioni comunitarie a standard elevatissimi in materia di cooperazione giudiziaria, asilo e protezione delle vittime³⁶⁷.

Accanto alla dimensione della sicurezza, il legislatore europeo è intervenuto sulla struttura sociale del lavoro. La Direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare (2022) e la cosiddetta Direttiva «Women on Boards» (novembre 2022) mirano rispettivamente a una redistribuzione equa dei carichi di cura e alla rottura del «soffitto di cristallo» nei vertici decisionali delle società quotate³⁶⁸.

Nonostante questi progressi, le rilevazioni dell'Eurobarometro del dicembre 2024 e la recente *Tabella di marcia per i diritti delle donne* adottata nel marzo 2025 evidenziano

³⁶⁴ Commissione Europea (2024), *Strategia per la parità di genere 2020-2025*. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it

³⁶⁵ Lombardo, E., & Kantola, J. (2021), *European Union Equality Politics: Towards an Intersectional Gender Equality Regime?*, in «European Journal of Politics and Gender», vol. 4, n. 3, Bristol University Press, Bristol.

³⁶⁶ Commissione Europea (2024). *Op. cit.*

³⁶⁷ McQuigg, R. J. (2023), *The European Union and the Istanbul Convention*, in «International Human Rights Law Review», vol. 12, n. 1, Brill Nijhoff, Leida.

³⁶⁸ Commissione Europea (2024). *Op. cit.*

come il percorso verso la parità effettiva non sia ancora concluso. Sebbene l'istruzione femminile abbia raggiunto livelli d'eccellenza, persistono segregazioni occupazionali e pregiudizi legati alle nuove tecnologie che richiedono una visione lungimirante. La dichiarazione di principi del 2025 si pone dunque come la bussola per le future azioni politiche, richiamando gli Stati membri a una responsabilità condivisa che superi la mera enunciazione normativa per farsi prassi sociale e culturale³⁶⁹.

4.1 Nuove frontiere dell'abuso: il *revenge porn* come espressione della cultura dello stupro nello spazio virtuale

L'espressione *revenge porn* (letteralmente «pornografia per vendetta») è entrata nel lessico comune per indicare la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti. Nonostante la sua genesi colloquiale risalga al 2007 e la sua popolarità sia cresciuta esponenzialmente a causa della cronaca mediatica, la dottrina giuridica e sociologica più recente ne suggerisce un definitivo abbandono. Tale locuzione, infatti, si rivela profondamente fuorviante e contribuisce a una narrazione distorta del fenomeno³⁷⁰.

La critica al neologismo si articola su due direttrici principali. In primo luogo, il termine *revenge* (vendetta) circoscrive impropriamente il movente dell'autore a una ritorsione post-relazionale, escludendo una vasta gamma di condotte che non rispondono necessariamente a un desiderio di rivalsa di un ex partner, ma a logiche di mero bullismo, profitto o controllo sociale. In secondo luogo, il richiamo alla pornografia risulta ontologicamente errato e potenzialmente offensivo per la vittima: il materiale intimo prodotto in un contesto di fiducia non ha la natura di «prodotto d'intrattenimento», né la vittima può essere equiparata a un *performer* pornografico³⁷¹. Per tali ragioni, è preferibile adottare definizioni più rigorose quali *Non-Consensual Pornography* o, più correttamente, *image-based sexual abuse*³⁷².

³⁶⁹ European Commission (2025), *Roadmap for Women's Rights: A Vision for a Gender-Equal Society*, Publications Office of the European Union, Lussemburgo.

³⁷⁰ Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

³⁷¹ Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014), Criminalizing Revenge Porn, *Wake Forest Law Review*, 49(2), 345-391.

³⁷² Florio, F. (2022). *Op. cit.*

Affrontare questa tematica richiede di riconoscerla non come un isolato reato informatico, ma come una delle molteplici manifestazioni della violenza di genere. Sebbene il fenomeno colpisca anche gli uomini con conseguenze devastanti, i dati statistici e la fenomenologia dell'abuso confermano una sproporzione di genere che affonda le radici in una matrice patriarcale. Attraverso la diffusione illecita, l'aggressore mira a sottoporre la donna a una vera e propria «gogna pubblica», strumentalizzando lo stigma sociale che ancora grava sulla sessualità femminile³⁷³.

L'atto di diffondere immagini intime presuppone la consapevolezza che il pubblico non si limiterà alla mera fruizione del contenuto, ma eserciterà un giudizio morale sulla vittima. Tale dinamica innesca processi di *victim blaming* in cui la donna viene punita socialmente per il solo fatto di aver vissuto la propria intimità, trasformando lo spazio digitale in un luogo di oppressione e di negazione all'autodeterminazione. In questa prospettiva, l'abuso basato su immagini smette di essere una questione privata per diventare un problema politico e strutturale, intrinsecamente legato alla «cultura dello stupro» che legittima il controllo sui corpi femminili³⁷⁴.

La lesività della diffusione non consensuale di materiale intimo non risiede nella natura intrinseca delle immagini, che non ritraggono atti illeciti o riprovevoli, bensì nella traduzione malevola di un momento di libera espressione della sessualità. Il «retropensiero» che governa il fenomeno rivela la persistenza di un doppio standard morale profondamente radicato: per la donna, la manifestazione del desiderio e la documentazione della propria intimità vengono collegate a una presunta immoralità, attivando meccanismi di sanzione sociale volti a punire la deviazione dal modello della «donna per bene». In questa visione distorta, l'autodeterminazione sessuale femminile è accettabile solo se invisibile; la sua emersione documentale diventa, agli occhi della collettività, una prova di «perversione» che legittima la gogna pubblica³⁷⁵.

Parallelamente, il sistema valoriale patriarcale colpisce le vittime di sesso maschile attraverso il prisma della mascolinità egemone. Se per la donna l'esposizione è vissuta

³⁷³ Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

³⁷⁴ Pusey, N. (2013), *The European Union's response to violence against women*, in «International Journal of Law, Policy and the Family», vol. 27, n. 2, Oxford University Press, Oxford.

³⁷⁵ Florio, F. (2022). *Op. cit.*

come perdita di onore, per l'uomo la vittimizzazione viene spesso derubricata a questione di performance o virilità. Il desiderio di riservatezza maschile è frequentemente interpretato come una fragilità incompatibile con lo stereotipo del «seduttore», portando a una sottovalutazione del danno subito e, conseguentemente, a un elevato tasso di *under-reporting* (mancata denuncia) per timore di non essere riconosciuti come soggetti lesi³⁷⁶.

Al centro di questo abuso risiede una violazione fondamentale del consenso, che nel mondo digitale deve essere inteso come dinamico e specifico. Inviare un'immagine intimamente esplicita a un destinatario selezionato configura un consenso limitato esclusivamente a quel soggetto e a quel momento. Come evidenziato dalla dottrina più avanzata, la diffusione non autorizzata a terzi equivale a una vera e propria invasione della sfera fisica: mostrare una fotografia privata senza autorizzazione è l'equivalente funzionale dell'invitare un estraneo a violare il corpo del partner senza il suo assenso³⁷⁷. In questa prospettiva, la violenza digitale smette di essere percepita come un «reato minore» o virtuale per essere correttamente inquadrata come una forma di violenza sessuale mediata dalla tecnologia³⁷⁸.

L'offensività della diffusione non consensuale di materiale intimo ha trovato un riconoscimento normativo nell'ordinamento italiano con la Legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come «Codice Rosso», che ha introdotto nel Codice Penale l'art. 612-ter c.p. (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*). La norma sanziona le condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di contenuti sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate³⁷⁹. Sotto il profilo tecnico-giuridico, il legislatore ha delineato due macrocategorie di soggetti attivi, prevedendo regimi di punibilità differenziati:

1. I «distributori primari»: coloro che hanno partecipato alla creazione del materiale (ad esempio *sextape* amatoriale) o lo hanno sottratto. In questo caso, il reato è

³⁷⁶ Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

³⁷⁷ Borkert, M., Fisher, K. J., & Dahy, Y. (2018). The Digitalization of Violence: Contextualizing Gender-Based Violence in the Digital Era. *Social Sciences*, 7(9), 153-165.

³⁷⁸ Florio, F. (2022). *Op. cit.*

³⁷⁹ Peroni, V. (2020), Il contrasto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 45-68.

punibile a titolo di dolo generico: è sufficiente la volontà di diffondere il materiale senza consenso, a prescindere dal fine ultimo dell'agente³⁸⁰.

2. I «distributori secondari»: coloro che sono entrati in possesso del materiale per altre vie (ad esempio ricezione tramite *sexting* o inoltro da terzi). Per questa categoria, la norma richiede il dolo specifico: la condotta è punibile solo se commessa al fine deliberato di recare un danno alla persona offesa³⁸¹.

Proprio il requisito del dolo specifico per i distributori secondari rappresenta, come rilevato da parte della dottrina, un potenziale *vulnus* all'efficacia della tutela³⁸². Se un soggetto inoltra materiale intimo ricevuto in privato per finalità di vanto o «goliardia» (si pensi alla pratica dei gruppi di messaggistica istantanea) pur determinando una lesione gravissima alla dignità della vittima, potrebbe non risultare punibile ai sensi dell'art. 612-ter c.p. qualora manchi la prova della volontà specifica di danneggiarla. Questa asimmetria rischia di lasciare prive di sanzione penale condotte che, pur prive di un *animus nocendi* diretto, alimentano sistematicamente la gogna pubblica e la vittimizzazione³⁸³.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 612-ter c.p. è un reato a querela di parte, con un termine esteso a sei mesi per permettere alla vittima di maturare una scelta consapevole. Tuttavia, la legge prevede la procedibilità d'ufficio a tutela dei soggetti più vulnerabili (donne in stato di gravidanza o persone con disabilità) o qualora la diffusione illecita sia connessa a delitti già perseguibili d'ufficio, garantendo così un intervento sanzionatorio immediato e indipendente dalla volontà della persona offesa. Il quadro sanzionatorio, che prevede la reclusione da uno a sei anni e multe fino a 15.000 euro, è aggravato se il fatto è commesso dal (ex) partner, attraverso strumenti informatici o, come già detto, in danno di persone in condizioni di inferiorità o donne in stato di gravidanza³⁸⁴.

Accanto alla tutela penale, l'ordinamento ha apprestato uno strumento di prevenzione amministrativa di estrema rilevanza, gestito dal Garante per la protezione dei dati

³⁸⁰ Peroni, V. (2020), Il contrasto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 45-68.

³⁸¹ Peroni, V. (2020). *Op. cit.*

³⁸² Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

³⁸³ Pisu, A. (2021), *Violenza di genere e nuove tecnologie: Profili penali e criminologici*, Giappichelli, Torino.

³⁸⁴ Florio, F. (2022). *Op. cit.*

personali. Attraverso una procedura d'urgenza (art. 144-bis del Codice Privacy), chiunque tema la diffusione imminente di materiale intimo può segnalare il rischio all'Autorità. Il Garante, entro 48 ore, può disporre il blocco della pubblicazione sulle piattaforme digitali attraverso tecnologie di *hashing*, che permettono di identificare e criptare i file prima che diventino virali, garantendo una tutela tempestiva che il solo processo penale non potrebbe assicurare³⁸⁵.

L'introduzione dell'art. 612-ter c.p. nel 2019 ha colmato una lacuna che, per anni, ha costretto la giurisprudenza a un'operazione di adattamento di fattispecie nate per altri contesti. Prima della riforma, il fenomeno della pornografia non consensuale veniva infatti sanzionato attraverso il ricorso a «norme contenitore», capaci di intercettare l'offensività della condotta pur in assenza di un reato *ad hoc*.

In particolare, la giurisprudenza ha spesso ravvisato nel delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) lo strumento privilegiato per reprimere la diffusione di materiale intimo. Poiché la norma punisce l'offesa all'altrui reputazione comunicata a più persone, la pubblicazione online di contenuti sessuali privati è stata correttamente interpretata come una condotta idonea a ledere permanentemente il decoro e la rispettabilità della persona offesa³⁸⁶. Tale approccio, sebbene utile, presentava dei limiti legati alla natura del bene giuridico protetto: la diffamazione tutela l'onore sociale, ma non coglie appieno la violazione della libertà sessuale e della riservatezza intrinseca al *revenge porn*³⁸⁷.

Un altro pilastro della tutela pre-2019 è stato individuato nell'art. 167 del Codice Privacy (*Trattamento illecito di dati*). La Corte di Cassazione, con una nota pronuncia del 2019, ha confermato la condanna per trattamento illecito dei dati in concorso con la diffamazione e lo stalking nei confronti di un soggetto che aveva pubblicato filmati intimi della propria ex compagna³⁸⁸. Tuttavia, anche questa fattispecie si scontra con il medesimo ostacolo strutturale analizzato per il Codice Rosso: il dolo specifico. Richiedendo che l'agente agisca al fine di «trarre profitto» o di «arrecare danno», l'art.

³⁸⁵ Garante per la protezione dei dati personali, (2024), *Revenge porn: Come tutelarsi*. <https://www.garanteprivacy.it/temi/revenge-porn>

³⁸⁶ Peroni, V. (2020), Il contrasto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 45-68.

³⁸⁷ Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

³⁸⁸ Cassazione Penale, Sez. V, (2019), *Sentenza n. 25488/2019*.

167 del Codice Privacy finisce per escludere tutte quelle condotte dettate da mera leggerezza, goliardia o desiderio di auto-affermazione sociale nel gruppo³⁸⁹.

Il panorama delle offese digitali alla sfera sessuale non si esaurisce nella fattispecie della diffusione illecita, ma si intreccia con altri precetti penali che tutelano la riservatezza e l'integrità dei minori. È fondamentale distinguere il cosiddetto *revenge porn* dal reato di *Interferenze illecite nella vita privata* (art. 615-bis c.p.). Quest'ultimo punisce chi, mediante strumenti di registrazione visiva o sonora, si procura indebitamente immagini attinenti alla vita privata svolta in luoghi di privata dimora³⁹⁰.

La distinzione tra le due fattispecie risiede in tre elementi strutturali che ne delimitano l'ambito di applicazione. In primo luogo, l'art. 615-bis c.p. si focalizza sull'invadenza della condotta, richiedendo che la registrazione avvenga senza il consenso originario del soggetto ripreso, come nel caso emblematico dell'utilizzo di telecamere nascoste. In secondo luogo, assume rilievo la connotazione spaziale, poiché l'interferenza deve necessariamente consumarsi all'interno di luoghi di privata dimora. Infine, la norma presuppone l'estraneità dell'autore, il quale deve essere un soggetto non partecipante all'atto che sta immortalando. Paradossalmente, la giurisprudenza di legittimità ha adottato un'interpretazione restrittiva di tale precetto, arrivando a escludere la configurabilità del reato qualora la ripresa avvenga in contesti che, pur privati, risultino visibili dall'esterno senza particolari accorgimenti o quando il soggetto che effettua la ripresa sia egli stesso partecipe del rapporto sessuale. In quest'ultima circostanza, la condotta di chi filma il partner a sua insaputa non integrerebbe il reato di interferenze illecite, lasciando la tutela della vittima confinata alla sola applicazione dell'art. 612-ter c.p., ma esclusivamente nel caso in cui avvenga una successiva diffusione del materiale³⁹¹.

Una questione di drammatica attualità riguarda la diffusione di materiale intimo che coinvolge soggetti minorenni. In questo ambito, si verifica una sovrapposizione tra la disciplina del *revenge porn* e i delitti di pedopornografia (artt. 600-ter e 600-quater c.p.). Il problema cardine risiede nell'età del consenso: se l'ordinamento riconosce al minore

³⁸⁹ Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

³⁹⁰ Florio, F. (2022). *Op. cit.*

³⁹¹ Florio, F. (2022). *Op. cit.*

di quattordici anni la capacità di autodeterminarsi sessualmente (art. 609-quater c.p.), sorge il dubbio se tale libertà comprenda anche la facoltà di prestare il consenso alla creazione e alla diffusione di immagini esplicite³⁹².

La rigidità degli artt. 600-ter e ss. c.p., che qualificano come pedopornografico «qualsiasi materiale» ritraente un minore di diciotto anni in atteggiamenti sessuali, rischia di criminalizzare condotte adolescenziali prive di reale allarme sociale. Per risolvere questo stallo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 51839/2021)³⁹³ hanno cristallizzato due principi fondamentali:

- Consenso alla creazione: Il minore che ha compiuto 14 anni può validamente acconsentire alla realizzazione di immagini intime, ma tale consenso non esclude automaticamente il reato. Il giudice deve valutare il contesto, l'eventuale asimmetria tra i partner (specie se uno è maggiorenne) e l'assenza di pressioni indebite.
- Indisponibilità della diffusione: Anche qualora il minore sia consenziente alla creazione, egli non può mai prestare un valido consenso alla diffusione delle proprie immagini. La divulgazione di materiale sessuale minorile integra sempre il reato di pedopornografia, stante la natura di diritto indisponibile della dignità del minore, che prevale su qualsiasi manifestazione di volontà del soggetto ritratto.

In ambito europeo, la protezione poggia su basi solide ma generali. L'articolo 8 della *Carta dei diritti fondamentali dell'UE* sancisce il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale, stabilendo che il trattamento debba avvenire secondo il principio di lealtà e sulla base del consenso³⁹⁴. Tuttavia, per lungo tempo è mancata una normativa specifica che indirizzasse direttamente il fenomeno della pornografia non consensuale, lasciando agli Stati membri un'ampia discrezionalità legislativa. Solo recentemente l'Unione ha iniziato a integrare la tutela contro l'abuso digitale all'interno

³⁹² Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

³⁹³ Cassazione Penale, Sezioni Unite, (2021), *Sentenza n. 51839/2021*.

³⁹⁴ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (2012), Articolo 8: Protezione dei dati di carattere personale, *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

di una cornice di difesa della persona che superi la mera protezione dei dati per abbracciare la tutela della dignità umana *tout court*³⁹⁵.

4.1.1 La cultura dello stupro nello spazio digitale

La pervasività delle tecnologie digitali ha permesso l'emergere e il consolidamento della *manosphere*, un ecosistema virtuale composto da spazi omosociali dove uomini eterosessuali promuovono narrazioni basate sulla supremazia maschile e sulla subordinazione del genere femminile. Come evidenziato dagli studi di settore, ciò che cementa queste comunità non è solo la condivisione di interessi, ma un profondo sentimento di misoginia che legittima la violenza in diverse forme: da pratica compensatoria per una mascolinità percepita come «minacciata» a risposta ritorsiva contro una presunta «ginecocrazia», spesso chiamata anche «ginocrazia» (stadio di una società in cui la donna gode di un assoluto predominio nella vita politica e sociale della comunità). In questo scenario, la violenza non è un caso, ma l'essenza stessa dell'interazione sociale³⁹⁶.

Telegram rappresenta oggi l'epicentro di questo fenomeno, grazie a politiche di privacy che, sebbene nate per tutelare la libertà d'espressione, finiscono per garantire un porto sicuro agli autori di abusi. La ricerca di Silvia Semenzin e Lucia Bainotti ha rivelato l'esistenza di centinaia di canali attivi in Italia dedicati esclusivamente alla diffusione non consensuale di materiale intimo. Questi gruppi si dividono tra comunità aperte e «gruppi chiusi», dove l'accesso è spesso subordinato al pagamento di una quota o, peggio, all'invio di materiale «inedito» come prova di fedeltà alla causa misogina. La viralità è alimentata da una struttura che permette a migliaia di utenti di partecipare simultaneamente, normalizzando pratiche aberranti come il «tributo» (autoerotismo di gruppo su immagini rubate), lo «stupro digitale» e le «shitstorm» coordinate contro le vittime³⁹⁷.

³⁹⁵ Caletti, G. M. (2018), *Revenge porn e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, in "Diritto Penale contemporaneo".

³⁹⁶ Ging, D. (2019), *Alphas, rebels and victims: Surveillance misogyny in the manosphere*, *New Media & Society*, 21(7), 1410–1433.

³⁹⁷ Semenzin, S., & Bainotti, L. (2021), *Donne tutte puttane. Revenge porn e mascolinità egemone*, Meltemi, Milano.

Un aspetto particolarmente inquietante dell'indagine riguarda la migrazione di queste condotte in spazi apparentemente innocui come i «gruppi di calcetto» su *WhatsApp*. A differenza dei canali *Telegram*, nati con scopi criminali espliciti, queste chat sono composte da conoscenti e nascono per finalità ludiche o organizzative. Tuttavia, è proprio in questi microcontesti che la mascolinità egemone si manifesta in modo più subdolo: lo scambio di materiale intimo altrui viene degradato a «meme simpatico» o gesto goliardico, raramente condannato dai membri del gruppo. Questo dimostra come la pornografia non consensuale non sia un fenomeno confinato agli angoli oscuri del web, ma una pratica radicata nella socialità maschile quotidiana, che sfrutta la velocità di un *click* per distruggere la reputazione di una donna senza che l'autore percepisca la gravità del proprio agire³⁹⁸.

Il successo della *manosphere* poggia su sofisticati meccanismi di deumanizzazione e oggettivazione. Attraverso l'uso di acronimi denigratori (come L.D.N.S.P. – Le Donne Non Sono Persone) e pratiche di «animalizzazione», la vittima viene privata del suo status di essere umano e ridotta a mero oggetto. All'interno di questi canali, la donna viene catalogata tramite bot e algoritmi in base a tratti somatici o parti del corpo, trasformando la sua identità in un catalogo digitale simile a quello di un sito di e-commerce. Questa reificazione permette agli aggressori di distaccarsi emotivamente dal danno arrecato: se la donna è un «bene di consumo» o una «non-persona», la sua sofferenza scompare, lasciando spazio solo al soddisfacimento del desiderio o alla riaffermazione del potere maschile. In questo processo, anche la partecipazione femminile, spesso motivata dalla ricerca di validazione in un sistema patriarcale, contribuisce a rafforzare il *victim blaming*, chiudendo il cerchio di una cultura che colpevolizza la vittima per aver «permesso» l'abuso³⁹⁹.

La colpevolizzazione della vittima, o *victim blaming*, costituisce una delle barriere più insormontabili nel percorso di emersione del reato di pornografia non consensuale. Questo fenomeno non rappresenta un'anomalia isolata, ma si configura come una manifestazione sistematica del controllo sociale che affonda le sue radici nelle teorie dell'etichettamento. Secondo questo approccio, la devianza è una costruzione sociale: non

³⁹⁸ Semenzin, S., & Bainotti, L. (2021), *Donne tutte puttane. Revenge porn e mascolinità egemone*, Meltemi, Milano.

³⁹⁹ Semenzin, S., & Bainotti, L. (2021). *Op. cit.*

è l'atto in sé a essere deviante, ma la reazione della collettività che applica con successo tale etichetta a chi devia dagli standard di comportamento prestabiliti. Nel caso del *revenge porn*, la società attua un paradosso logico: il biasimo non ricade sull'autore della diffusione illecita, ma sulla donna ritratta, la cui colpa risiederebbe nell'essersi allontanata dal modello della «ragazza per bene» per esplorare una dimensione di libertà sessuale ancora soggetta a pesanti tabù⁴⁰⁰.

Alla base di questo meccanismo operano i cosiddetti doppi standard di genere, che riservano all'uomo una libertà sessuale celebrata (il mito del «bomber») e alla donna un rigido bivio tra la santità e la perversione. Nonostante le conquiste civili dell'ultimo secolo, la libertà sessuale femminile rimane un terreno minato: se la donna si mostra pudica viene etichettata come frigida, se invece rivendica il proprio piacere viene stigmatizzata. Questa dicotomia è stata esasperata dalla normalizzazione della pornografia digitale che, se da un lato ha reso ordinaria la produzione di contenuti espliciti come gioco erotico, dall'altro non ha generato una parallela cultura del consenso. Al contrario, si è diffusa l'erronea convinzione che il consenso alla produzione del materiale equivalga implicitamente al consenso alla sua diffusione, trasformando un atto di fiducia privata in un'arma di distruzione pubblica⁴⁰¹.

L'avvento dei social network ha potenziato il controllo sociale trasformandolo in quello che Annalisa Verza definisce un «super-panottico». In questo acquario digitale, la sorveglianza non riguarda più solo il corpo, ma l'anima e l'identità sociale. La «febbre da condivisione» spinge l'individuo a mostrare ogni istante della propria vita, ma questo desiderio di partecipazione si rivela un'arma a doppio taglio: chi pubblica accetta implicitamente di essere sottoposto al giudizio di milioni di persone. Quando avviene una diffusione non consensuale, il super-panottico si attiva per sanzionare la vittima, alimentando il senso di vergogna attraverso la partecipazione collettiva alla sua gogna mediatica⁴⁰².

Questa dinamica è ulteriormente alimentata dalla politica neoliberale, che sposta la responsabilità del benessere e della sicurezza interamente sul singolo. In ambito

⁴⁰⁰ Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

⁴⁰¹ Attwood, F. (2006), Sexed up: Theorizing the sexualization of culture, *Sexualities*, 9(1), 77–94.

⁴⁰² Verza, A. (2018), Aggredire attraverso l'immagine: Dal revenge porn al deepfake, *Journal of Media Studies*.

criminologico, il neoliberismo penale suggerisce che la vittima avrebbe dovuto attivare autonomamente accorgimenti preventivi per evitare il pericolo. Frasi comuni come «se non avessi scattato le foto, nessuno le avrebbe pubblicate» sono la sintesi perfetta di questa ideologia, che trasforma l'autodeterminazione della donna nella causa stessa della violenza subita. La vittima viene punita per non essere stata un «buon manager del proprio rischio», sollevando la società e l'aggressore da ogni responsabilità morale e giuridica⁴⁰³.

Sotto questo punto di vista si inquadra perfettamente la «cultura dello stupro» così come descritta da Michela Murgia: la cultura dello stupro non si manifesta solo nell'atto della violenza fisica, ma si radica in un sistema di giudizio universale e permanente sulla desiderabilità femminile. Questa «logica dello sguardo» trasforma l'esistenza stessa della donna in un oggetto passivo, dove essere guardate ed esistere finiscono per coincidere. Il mantra generazionale del «se fai così i ragazzi non ti guarderanno» ha strutturato un «occhio mistico» interiore che spinge le donne a guardarsi l'un l'altra con la lente del giudizio maschile, interiorizzando una subordinazione estetica e comportamentale⁴⁰⁴.

Il nucleo del problema risiede nell'inutilità del consenso. In una società patriarcale, l'interesse primario di ogni donna viene presunto essere quello di «essere desiderata», rendendo di fatto superflua la sua volontà. Ogni scelta, dal rossetto alla gonna corta, dal camminare per strada al bere un drink a una festa, dal postare online allo scattarsi una foto provocante, viene interpretata come un'autorizzazione implicita alla manifestazione del desiderio altrui. In questo impianto, il consenso non viene chiesto perché è considerato «scritto» nell'abbigliamento o nella presenza fisica della vittima. È qui che si annida la vera violenza: una forza che non ha bisogno di contrapporsi a una resistenza, perché la volontà della donna non viene nemmeno contemplata come fattore rilevante⁴⁰⁵.

Murgia evidenzia come il linguaggio quotidiano e la cronaca giornalistica siano intrisi di questa cultura, agendo attraverso una sistematica minimizzazione dell'abuso. Quando le molestie verbali sono definite «complimenti», i video intimi diffusi per vendetta «filmati hard» e gli stupri di gruppo «notte di sesso sfrenato», si assiste a una cancellazione semantica della violenza. In questo registro, le intenzioni dell'autore di reato («non

⁴⁰³ Verza, A. (2018), Aggredire attraverso l'immagine: Dal revenge porn al deepfake, *Journal of Media Studies*.

⁴⁰⁴ Murgia, M. (2021), *Stai zitta*, Einaudi, Torino.

⁴⁰⁵ Murgia, M. (2021), *Op. cit.*

volevo essere molestato, era un complimento») prevalgono sempre sulla percezione della vittima («ho ricevuto un messaggio molesto»)⁴⁰⁶.

La cultura dello stupro condona come «normale» un terrorismo fisico ed emotivo che le donne percepiscono come un continuum inevitabile. Chi prova a opporre resistenza a questo sistema finisce per essere stigmatizzata come «arrogante», «snob» o «puttarella che fa eccitare gli uomini per poi negarsi», confermando che, in questa struttura sociale, il rifiuto femminile è considerato un'offesa all'ordine naturale delle cose⁴⁰⁷.

4.2 Quando il risarcimento sostituisce la sanzione: il caso di Leonardo Apache La Russa

Il caso di Leonardo Apache La Russa è complesso da analizzare per diversi motivi. Trattandosi di un fatto di cronaca recente, le ricostruzioni possono avvenire solo tramite fonti giornalistiche; inoltre, essendo il figlio del Presidente del Senato, l'indagato gode di una posizione di rilievo. Infine, la vittima è totalmente anonima: a differenza di altri casi precedenti, non le è stato attribuito nemmeno un nome di fantasia.

Ciononostante, il caso, emerso nel luglio 2023, costituisce un terreno d'analisi privilegiato per osservare come i meccanismi della cultura dello stupro e del *victim blaming* si manifestino nel discorso pubblico e mediatico di oggi. La vicenda trae origine dalla denuncia di una giovane di ventiduenne, la quale riferisce di essersi svegliata, la mattina del 19 maggio 2023, in stato confusionale e nuda nel letto del giovane La Russa, dopo una serata trascorsa in una nota discoteca milanese (Figura 22)⁴⁰⁸. Il racconto della vittima tratteggia uno scenario tipico della «movida» dove il *blackout* mnemonico, iniziato dopo il saluto a un ex compagno di scuola e il consumo di due drink, apre lo spazio a quella che la giovane percepisce immediatamente come una violenza subita a sua insaputa⁴⁰⁹.

⁴⁰⁶ Murgia, M. (2021), *Stai zitta*, Einaudi, Torino.

⁴⁰⁷ Murgia, M. (2021), *Op. cit.*

⁴⁰⁸ Ferrarella, L., Guastella, G., & Morandi, F. (2023, 7 luglio), Denunciato il figlio di La Russa: «L'alcol poi il risveglio nel suo letto», *Corriere della Sera*.

⁴⁰⁹ RaiNews, (2023, 7 luglio), *La Russa difende il figlio accusato di violenza: "L'ho interrogato a lungo, non ha commesso reati"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/ragazza-denuncia-il-figlio-di-la-russa-violentata-dopo-una-serata-in-discoteca-770b5316-cac1-4fbc-80d2-89e23e13a6e5.html>

In questo contesto, la reazione della difesa e il racconto dei fatti operano una prima, sistematica applicazione del concetto di «consenso presunto». L'avvocato della famiglia La Russa, pur non avendo ancora visionato gli atti, ha subito impostato la narrazione sull'assenza di costrizione, sostenendo che la giovane fosse «d'accordo nel trascorrere il dopo discoteca [...] liberamente andando con lui a casa sua»⁴¹⁰. Questa interpretazione trasforma la semplice presenza fisica della ragazza nell'abitazione in un'autorizzazione implicita all'atto sessuale, ignorando il principio fondamentale per cui il consenso deve essere esplicito, attuale e revocabile.

L'evoluzione del caso offre poi uno spaccato emblematico di come le alte cariche istituzionali possano influenzare la percezione pubblica di una denuncia di violenza sessuale. Le dichiarazioni del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il quale ha affermato di aver «a lungo interrogato» il figlio, giungendo alla certezza della sua innocenza, rappresentano una sovrapposizione tra il ruolo paterno e quello pubblico che mina alle basi la credibilità della denunciante⁴¹¹. Sollevando dubbi sulla denuncia perché «presentata dopo 40 giorni» e sottolineando l'assunzione di cocaina da parte della giovane, La Russa ha attivato i paradigmi classici del *victim blaming*: la colpevolizzazione legata ai tempi della reazione e allo stile di vita della vittima⁴¹².

Anche la gestione dei testimoni e la durata delle audizioni (la giovane è stata sentita per oltre tre ore dalla Squadra Mobile⁴¹³) riflettono la pressione sociale che si riversa sulle vittime. Viene sollevato il dubbio sulla validità dei messaggi scambiati con l'amica, «Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi», così come viene minimizzato il bacio forzato al momento del congedo tra la ragazza e La Russa⁴¹⁴.

⁴¹⁰ Ferrarella, L., Guastella, G., & Morandi, F. (2023, 7 luglio), Denunciato il figlio di La Russa: «L'alcol poi il risveglio nel suo letto», *Corriere della Sera*.

⁴¹¹ RaiNews, (2023, 7 luglio), *La Russa difende il figlio accusato di violenza: "L'ho interrogato a lungo, non ha commesso reati"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/ragazza-denuncia-il-figlio-di-la-russa-violentata-dopo-una-serata-in-discoteca-770b5316-cac1-4fbe-80d2-89e23e13a6e5.html>

⁴¹² RaiNews, (2023, 8 luglio), *Caso La Russa jr; il Presidente del Senato: "Non accuso la ragazza, sono stato frainteso"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/caso-la-russa-jr-il-presidente-del-senato-non-accuso-la-ragazza-sono-stato-frainteso-2e6b3596-df8b-44d0-871f-754f8d32444f.html>

⁴¹³ ANSA, (2023, 11 luglio), *La ragazza che accusa La Russa jr parla per 3 ore davanti ai pm*. https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/07/11/la-ragazza-che-accusa-la-russa-jr-parla-per-3-ore-davanti-ai-pm_078aff24-e980-47ae-890c-3fa82fc45f02.html

⁴¹⁴ Ferrarella, L., Guastella, G., & Morandi, F. (2023, 7 luglio). *Op. cit.*

L'inchiesta si è rapidamente spostata sul piano tecnologico. Il sequestro del cellulare di Leonardo Apache La Russa ha presentato complessità giuridiche rilevanti: la sim, intestata allo studio legale del padre, è risultata protetta dalle prerogative parlamentari, rendendo necessario un distinguo tra il dispositivo fisico e i dati di traffico⁴¹⁵. Tale asimmetria di potere nell'accesso alle prove riflette una dinamica in cui la tecnologia non è solo un mezzo di prova, ma un terreno di scontro sulla tutela della privacy e del privilegio.



Figura 22⁴¹⁶

L'elemento di svolta è rappresentato, però, dall'esistenza di video girati durante la notte tra il 18 e il 19 maggio. Secondo le indiscrezioni giornalistiche, in tali filmati la giovane «sembrerebbe cosciente e partecipe», ma i magistrati avvertono che le immagini da sole

⁴¹⁵ ANSA, (2023, 15 luglio), *Il cellulare di La Russa jr ai pm: al setaccio chat e foto.* https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/07/15/il-cellulare-di-la-russa-jr-ai-pm-al-setaccio-chat-e-foto_c03979e4-dfbc-40bf-8132-d76523d92ba1.html

⁴¹⁶ Ferrarella, L., Guastella, G., & Morandi, F. (2023, 7 luglio), Denunciato il figlio di La Russa: «L'alcol poi il risveglio nel suo letto», *Corriere della Sera*.

non possono dimostrare se il mix di sostanze (alcol, cocaina, cannabis e benzodiazepine) avesse compromesso la sua capacità di autodeterminazione⁴¹⁷. Qui emerge il nucleo della «cultura dello stupro»: l'idea che una partecipazione apparente o estetica equivalga al consenso.

Viene iscritto nel registro degli indagati anche il DJ Tommaso Gilardoni, amico di Leonardo, accusato dalla ragazza di aver abusato di lei «a sua insaputa» mentre era in stato di incoscienza; avrebbe appreso del rapporto la mattina dopo, quando La Russa gliel'avrebbe comunicato⁴¹⁸. Vengono sentiti i testimoni (circa un centinaio di giovani presenti all'Apophis Club), con l'obiettivo non solo di ricostruire i fatti, ma anche lo «stato» in cui la ragazza si trovava⁴¹⁹. È chiara la volontà di voler associare uno stato di euforia e apparente coscienza della ragazza ad un rapporto consenziente. In questo registro, la difesa di La Russa, che parla di «scelta condivisa» e «rapporto consenziente»⁴²⁰, si scontra con il *blackout* mnemonico della vittima.

L'inchiesta ha visto poi un massiccio sforzo investigativo volto ad acquisire l'intero materiale video girato durante la serata «Eclipse» all'Apophis Club. Gli inquirenti hanno analizzato non solo i brevi video promozionali di trenta secondi destinati ai canali social, ma l'intero «girato» dei videomaker presenti nel locale, al fine di individuare *frame* che ritraessero Leonardo La Russa e la giovane ventiduenne⁴²¹.

Un ulteriore terreno di scontro è stato quello della perizia tossicologica sui capelli della vittima, volta a rintracciare tracce di GHB (la cosiddetta «droga dello stupro»). La consulenza del professor Di Candia ha rilevato la presenza del principio attivo, definendola però «non dirimente»: i livelli riscontrati sono compatibili sia con una

⁴¹⁷ RaiNews, (2023, 12 dicembre), *Il figlio di Ignazio La Russa in Procura per essere interrogato: "Rapporto consenziente"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/12/il-figlio-di-ignazio-la-russa-in-procura-per-essere-interrogato-e-accusato-di-violenza-sessuale--47087c92-14c9-433b-ad48-48e0c8d22688.html>

⁴¹⁸ ANSA, (2023, 18 luglio), *Caso La Russa jr: indagato anche l'amico dj*. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/07/18/caso-la-russa-jr-indagato-anche-lamico-dj_70ac0b09-618c-407a-9155-bd9a2a428fb4.html

⁴¹⁹ ANSA, (2023, 24 luglio), *Caso La Russa jr: raccolte altre testimonianze sulla serata*. https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2023/07/24/caso-la-russa-jr-raccolte-altre-testimonianze-sulla-serata_05a840f4-2438-487a-ac36-c6e0da35e618.html

⁴²⁰ RaiNews, (2023, 12 dicembre). *Op. cit.*

⁴²¹ ANSA, (2023, 25 luglio), *Caso La Russa jr: i pm al lavoro sui video della serata*. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/07/25/caso-la-russa-jr-i-pm-al-lavoro-sui-video-della-serata_48bdef40-4a23-45a3-92c4-c9fe748db987.html

produzione fisiologica dell'organismo, sia con una somministrazione esterna⁴²². La difesa ha accolto l'esito con «assoluta soddisfazione», sostenendo che l'assenza di una prova certa di somministrazione esterna escluda automaticamente il reato. Al contrario, l'accusa sottolinea che il «non escludere» non significa «assenza»⁴²³.

Resta centrale il fatto che, indipendentemente dal GHB, le analisi hanno confermato un mix di alcol, cocaina, cannabis e benzodiazepine (queste ultime assunte su prescrizione medica). La cultura dello stupro agisce qui per via di sottrazione: se non è stata «drogata» attivamente dagli indagati, allora la sua incapacità di intendere viene retrocessa a una sua «colpa» o a una «scelta condivisa». Si ignora, ancora una volta, che la legge punisce l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, a prescindere da chi abbia causato tale stato. La presenza del DNA di entrambi gli indagati sui reperti sequestrati conferma il rapporto materiale, ma sposta l'intero processo sul piano della percezione del consenso.

Nell'aprile 2025, la Procura di Milano ha formulato una richiesta di archiviazione per l'ipotesi di violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni. Nonostante la complessità delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, i magistrati hanno ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Il punto cardine della decisione risiede nella mancanza di dolo: secondo la Procura, i due indagati non avrebbero percepito lo stato confusionale della ragazza, interpretando il rapporto come consenziente⁴²⁴.

La difesa della giovane ha immediatamente annunciato opposizione, basandosi su consulenze di parte secondo cui l'alterazione psicofisica derivante dal mix di sostanze stupefacenti e alcol può insorgere già trenta minuti dopo l'assunzione, rendendo la vittima incapace di esprimere un consenso valido⁴²⁵.

⁴²² RaiNews, (2024, 23 aprile), *L'esame tossicologico sulla 'droga dello stupro' non è dirimente nel caso La Russa jr.* <https://www.rainews.it/articoli/2024/04/lesame-tossicologico-sulla-droga-dello-stupro-non-e-dirimente-fla970f0-40ad-4b43-bae8-c923ed29a116.html>

⁴²³ RaiNews, (2024, 23 aprile). *Op. cit.*

⁴²⁴ ANSA, (2025, 30 ottobre), *Archiviare La Russa jr è contro la mia dignità di donna.* https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2025/10/30/archiviare-la-russa-jr-e-contro-la-mia-dignita-di-donna_3ce525d4-a544-42fe-a83f-e0a72fa6e447.html

⁴²⁵ Rainews, (2025, 23 aprile), *Caso La Russa jr: i pm chiedono l'archiviazione per violenza, sotto accusa per revenge porn.* <https://www.rainews.it/articoli/2025/04/caso-la-russa-jr-i-pm-chiedono-larchiviazione-per-violenza-sotto-accusa-per-revenge-porn-ahnce-leonardo-ignazio-tommaso-gilardoni-ff0bf227-9569-4731-ab76-93cd9f5e55f8.html>

Mentre il filone sulla violenza sessuale procedeva verso l'archiviazione, le analisi informatiche sui cellulari, volte a recuperare contenuti cancellati, hanno portato alla chiusura delle indagini per un reato distinto: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (*revenge porn*)⁴²⁶.

Secondo l'avviso di conclusione indagini, il 19 maggio 2023 Leonardo Apache La Russa avrebbe realizzato e inviato tramite *WhatsApp* a Tommaso Gilardoni un video dal contenuto sessualmente esplicito che ritraeva la ragazza senza il suo consenso⁴²⁷. Per tale ragione, nel giugno 2025, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi i giovani, aggravando la contestazione per l'uso dello strumento telematico⁴²⁸.

Nell'ottobre 2025, la gip Rossana Mongiardo ha accolto ufficialmente la richiesta di archiviazione per la violenza sessuale. Nelle motivazioni, la giudice ha definito il comportamento degli indagati come «censurabile, superficiale e volgare», ma ha sottolineato che dai video agli atti non è emersa alcuna «coercizione» né è stato possibile provare l'incapacità di intendere e volere della giovane al momento del rapporto⁴²⁹.

La reazione della vittima è stata netta, affidata a una dichiarazione tramite il legale Stefano Benvenuto:

«Questo provvedimento è contro la mia dignità di donna, è contrario alla realtà dei fatti e alle dichiarazioni dei testimoni... Non ho intenzione di fermarmi qui»⁴³⁰.

La giovane ha quindi conferito mandato per ricorrere alla Corte di Bruxelles, denunciando una mancata tutela istituzionale di fronte al trauma subito⁴³¹.

⁴²⁶ Rainews, (2025, 23 aprile), *Caso La Russa jr: i pm chiedono l'archiviazione per violenza, sotto accusa per revenge porn*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/04/caso-la-russa-jr-i-pm-chiedono-larchiviazione-per-violenza-sotto-accusa-per-revenge-porn-ahnce-leonardo-ignazio-tommaso-gilardoni-ff0bf227-9569-4731-ab76-93cd9f5e55f8.html>

⁴²⁷ Rainews, (2025, 23 aprile). *Op. cit.*

⁴²⁸ Rainews, (2025, 23 giugno), *Revenge porn: Procura di Milano chiede rinvio a giudizio per La Russa junior e l'amico*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/06/revenge-porn-procura-di-milano-chiede-rinvio-a-giudizio-per-la-russa-junior-e-lamico-476799a7-14a5-4459-a533-3b264f7d5736.html>

⁴²⁹ Rainews, (2025, 30 ottobre), *Caso La Russa jr: archiviata l'accusa di violenza sessuale per Leonardo Apache e l'amico dj*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/10/caso-la-russa-jr-archiviata-laccusa-di-violenza-sessuale-per-leonardo-apache-e-lamico-dj-b3858bd8-bea7-4b78-8f3f-4e747782c72e.html>

⁴³⁰ ANSA, (2025, 30 ottobre), *Archiviare La Russa jr è contro la mia dignità di donna*. https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2025/10/30/archiviare-la-russa-jr-e-contro-la-mia-dignita-di-donna_3ce525d4-a544-42fe-a83f-e0a72fa6e447.html

⁴³¹ ANSA, (2025, 30 ottobre). *Op. cit.*

Il procedimento per *revenge porn* si è concluso nel dicembre 2025 davanti alla Gup Maria Beatrice Parati con esiti divergenti per i due imputati. Per Leonardo Apache La Russa, la giudice ha dichiarato estinto il reato a seguito di un'offerta di risarcimento di 25.000 euro, ritenuta «congrua» e idonea nonostante il rifiuto della parte civile. A sostegno della decisione, la Gup ha citato una lettera di scuse in cui il giovane esprimeva «sincero dispiacere per le sofferenze» causate⁴³². Tommaso Gilardoni, invece, è stato condannato a un anno di reclusione (pena sospesa). A lui veniva contestato un secondo episodio di *revenge porn* avvenuto nell'agosto 2023, quando aveva inoltrato a un amico un video della ragazza ripresa nel bagno di casa La Russa⁴³³.

Nelle motivazioni depositate nel gennaio 2026, la Gup ha chiarito che il risarcimento per La Russa copre il danno morale derivante dalla lesione della *privacy* e dal «turbamento psicologico», ma ha escluso il danno da «clamore mediatico», attribuendolo alla scelta della vittima di denunciare pubblicamente i fatti⁴³⁴. La sentenza specifica che, sebbene l'azione sia rimproverabile, si è trattato di un «singolo invio» a un destinatario che aveva già avuto rapporti con la ragazza, in un contesto dove la violenza era già stata esclusa dall'archiviazione precedente⁴³⁵.

La vittima ha già annunciato appello contro la congruità del risarcimento, ribadendo che la giustizia non può essere monetizzata a scapito della verità dei fatti (Figura 23)⁴³⁶.

⁴³² ANSA, (2026, 19 gennaio), *Il gup sul caso revenge porn da La Russa jr: sincero dispiacere per la ragazza*. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/19/il-gup-sul-caso-revenge-porn-da-la-russa-jr-sincero-dispiacere-per-la-ragazza_d5de61e9-4928-44ca-856a-3df7de2ac5bb.html

⁴³³ ANSA, (2026, 19 gennaio). *Op. cit.*

⁴³⁴ ANSA, (2026, 19 gennaio). *Op. cit.*

⁴³⁵ ANSA, (2026, 19 gennaio). *Op. cit.*

⁴³⁶ Rainews, (2025, 19 dicembre), *Revenge porn: Leonardo Apache La Russa jr, risarcimento congruo, estinto il reato*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/12/revenge-porn-leonardo-apache-la-russa-jr-risarcimento-congruo-estinto-il-reato-milano-ragazza-appello-ce12d805-5e5f-4f6a-82fe-9c1ddbd4e3a6.html>

La Russa jr, il giudice: reato estinto Ma la ragazza rifiuta i 25 mila euro

Il caso revenge porn. Lui: ho pensato al suicidio. È indagato anche per un bacio rubato

I 25 mila euro che ha versato Leonardo Apache La Russa ad una ragazza dopo che aveva diffuso illecitamente il video di un loro rapporto intimo sono ritenuti dal giudice un risarcimento «congruo» che consente al figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, di accedere alla giustizia riparativa e uscire indenne dal processo per estinzione del reato dopo che aveva ottenuto l'archiviazione dell'accusa molto più grave di violenza sessuale. Per lui non è ancora finita: pendono altri due casi per baci «rubati».

La mattina del 19 maggio 2023 la ragazza, che aveva 22 anni, si svegliò senza ricordare nulla nel letto di La Russa junior, di un anno più giovane, che le raccontò che aveva avuto rapporti sessuali con lui e con un suo amico, il dj Tommaso Gilardoni, 23 anni, dopo una serata in discoteca. Sconvolta, la giovane, che la sera prima aveva assunto cocaina e bevuto alcolici, andò in ospedale e 40 giorni dopo denunciò entrambi per violenza sessuale. Dalle indagini non emersero elementi a carico dei due giovani, e il pm Rosaria Stagnaro e l'aggiunto Letizia Mannella chiesero e ottennero l'archiviazione dell'accusa di stupro. Venne fuori, però, che La Russa aveva fatto un video che aveva inoltrato a Gilardoni il quale



Chi è Leonardo La Russa è uno dei figli del presidente del Senato

lo aveva girato ad un terzo uomo.

Processati entrambi per diffusione illecita di video sessualmente espliciti, La Russa ha ottenuto con i suoi difensori, gli avvocati Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, l'accesso alla giustizia riparativa, previsto dalla legge Cartabia, offrendo 25 mila euro di risarcimento che, però, sono stati rifiutati dalla vittima che li ha considerati insufficienti al pari della Procura. Il pm voleva anche che La Russa facesse anche un percorso di recupero dato che, hanno detto in aula, non avrebbe sostanzial-

mente fatto alcun sacrificio visto che i soldi probabilmente provengono dalla famiglia. Il giudice, invece, ha deciso che la somma andava bene e ha disposto il non luogo a procedere, ma ha condannato Gilardoni a un anno di reclusione con la condizionale.

A favore di Leonardo La Russa ha giocato anche la lettera in cui scrive alla ragazza di sentire un «sincero pensiero di vicinanza» per la «sofferenza che ha certamente provato in questi due anni». La ritiene pari alla sua, dovuta a un'accusa «infamante» che, nonostante l'archiviazione, so-

“
In questi due anni ho sofferto di depressione arrivando a pensare di togliermi la vita

Leonardo Apache La Russa

“
La cifra prevista è troppo esigua per i danni morali e esistenziali che la ragazza ha subito

Stefano Benvenuto Avvocato

billa ancora «gli odiatori da tastiera». «In questi due anni ho sofferto di depressione, arrivando anche a pensare al suicidio», si sfoga sul social.

«Vorrei poterla conoscere meglio e confrontarmi con lei in assoluta umiltà», aggiunge nella missiva. Non sarà facile, visto che un primo tentativo non ebbe successo e che la giovane annuncia con il suo legale Stefano Benvenuto che impugnerà la sentenza perché il risarcimento «è troppo esiguo per i danni morali ed esistenziali che ha subito», dichiara Benvenuto. Protestano D.L.Re-Donne In Rete contro la violenza («quando la voce delle donne vale meno del denaro») e Non una di meno, che fa un presidio di fronte al palazzo di giustizia di Milano.

Il conto con la giustizia è ancora aperto per La Russa. Nelle scorse settimane, l'avvocato Benvenuto aveva segnalato che i pm non avevano indagato il giovane dopo che la sua cliente aveva denunciato che l'aveva costretto a baciare e dopo che era emerso che aveva fatto lo stesso con una minorenni a Forte dei Marmi. Indagato per violenza sessuale, per il primo episodio si andrebbe verso l'archiviazione, il secondo è stato trasmesso dalla Procura a Lucca per competenza territoriale.

Giuseppe Guastella
© RIPRODUZIONE RISERVATA DA

Figura 23⁴³⁷

4.2.1 Tra linguaggio mediatico e giudizio morale: attribuzione di responsabilità nella violenza

L'analisi critica del caso che coinvolge Leonardo Apache La Russa rivela una trama complessa in cui il dato giudiziario si intreccia inestricabilmente con una specifica narrazione mediatica, condizionata dal rilievo istituzionale delle figure coinvolte. Sebbene l'ipotesi di reato di violenza sessuale sia stata archiviata per una dichiarata insufficienza probatoria, il procedimento relativo alla diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti (fattispecie prevista dall'articolo 612-ter del Codice Penale⁴³⁸) ha trovato risoluzione attraverso una condotta riparatoria consistente in un risarcimento di 25.000 euro⁴³⁹. Nonostante l'iter processuale non possa dirsi definitivamente concluso,

⁴³⁷ Guastella, G. (2025, 18 dicembre), La Russa Jr, il giudice: reato estinto. Ma la ragazza rifiuta i 25 mila euro, *Corriere della Sera*.

⁴³⁸ Peroni, V. (2020), Il contrasto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 45-68.

⁴³⁹ ANSA, (2026, 19 gennaio), *Il gup sul caso revenge porn da La Russa jr: sincero dispiacere per la ragazza*. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/19/il-gup-sul-caso-revenge-porn-da-la-russa-jr-sincero-dispiacere-per-la-ragazza_d5de61e9-4928-44ca-856a-3df7de2ac5bb.html

data la volontà della parte offesa di ricorrere in appello⁴⁴⁰, la risposta dei media ha già delineato una sorta di espropriazione della colpa, favorita da un lessico giornalistico peculiare e da una precisa strategia iconografica.

In questo contesto, l'utilizzo sistematico dell'appellativo «La Russa Jr»⁴⁴¹ non appare come una semplice scelta stilistica, bensì come un costante richiamo simbolico alla figura paterna e alla sua autorevolezza istituzionale. Questo legame onomastico agisce come un garante di innocenza riflessa, specialmente in seguito alle dichiarazioni del Presidente del Senato il quale, dopo un colloquio privato col figlio, ne aveva pubblicamente convalidato la credibilità⁴⁴². Questa narrazione paterna tenta di restaurare un ordine patriarcale in cui l'uomo, nella duplice veste di genitore e rappresentante dello Stato, si erge a giudice della «purezza» femminile per decretare chi meriti protezione istituzionale e chi debba invece rispondere personalmente del pericolo in cui si è inoltrata. Tale legittimazione trova riscontro in una narrazione visiva rassicurante: i quotidiani digitali hanno frequentemente proposto immagini del giovane sorridente, spesso ritratto in contesti familiari o con espressioni solari anche in prossimità delle sedi giudiziarie, mentre parallelamente lo staff della presidenza invocava il silenzio mediatico per favorire la serenità d'indagine degli inquirenti⁴⁴³.

Le ultime notizie sul caso riportano le dichiarazioni di Leonardo Apache La Russa che, attraverso i social, ha manifestato un forte disagio emotivo, arrivando a dichiarare di aver avuto pensieri suicidi. In questo modo, l'accusato viene presentato mediaticamente in una posizione di fragilità, nonostante la dinamica dei fatti sia stata confermata e il reato estinto solo grazie a un risarcimento economico. Anche la decisione della giudice sembra seguire questa linea: non sono state ritenute necessarie ulteriori misure restrittive, poiché si è considerato che il ragazzo avesse già subito un forte stress a causa della vicenda. A

⁴⁴⁰ Rainews, (2025, 19 dicembre), *Revenge porn: Leonardo Apache La Russa jr, risarcimento congruo, estinto il reato*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/12/revenge-porn-leonardo-apache-la-russa-jr-risarcimento-congruo-estinto-il-reato-milano-ragazza-appello-ce12d805-5e5f-4f6a-82fe-9c1ddbd4e3a6.html>

⁴⁴¹ Comunicazione Italiana, (2025, 8 aprile), *La Russa jr, la Procura chiede archiviazione per l'accusa di violenza sessuale*. <https://comunicazioneitaliana.it/news/2184fea93ac65cff09d74b98a935d221>

⁴⁴² Rainews, (2023, 7 luglio), *La Russa difende il figlio accusato di violenza: "L'ho interrogato a lungo, non ha commesso reati"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/ragazza-denuncia-il-figlio-di-la-russa-violentata-dopo-una-serata-in-discoteca-770b5316-cac1-4fbe-80d2-89e23e13a6e5.html>

⁴⁴³ Rainews, (2023, 14 luglio), *Lo staff di La Russa sulla vicenda del figlio indagato: "Stop a ogni speculazione politica"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/caso-la-russa-jr-ipotesi-richiesta-alla-giunta-del-senato-per-rilevare-il-cellulare-di-leo-apache-4c37d74a-44a7-487d-962d-9acb9db77a89.html>

giustificazione di ciò è stato citato anche il rammarico espresso in una lettera indirizzata alla vittima, la quale però ha rifiutato ogni contatto. Il risultato finale di questa narrazione è che il colpevole viene quasi «consolato» e legittimato agli occhi dell'opinione pubblica, spostando l'attenzione dal danno subito dalla ragazza alla sofferenza psicologica di chi ha commesso l'illecito⁴⁴⁴.

All'estremo opposto di questa esposizione protetta si colloca la realtà vissuta dalla parte offesa, la cui condizione di anonimato assoluto, priva persino di un nome di fantasia, ha paradossalmente prodotto un effetto di invisibilità sociale anziché di protezione. La necessità per la giovane di trasferirsi all'estero per sfuggire alla pressione mediatica e ai possibili attacchi configura una forma di vittimizzazione secondaria, in cui l'esilio forzato diventa il prezzo da pagare per aver esercitato il diritto alla denuncia⁴⁴⁵.

Nella narrazione che riguarda la parte offesa, la cui voce resta costantemente filtrata dalla presenza del proprio legale, vengono spesso inseriti elementi di presunta aggressività o una categorica mancanza di perdono. Anche quando le istanze presentate riguardano fatti oggettivi e violazioni subite, il racconto pubblico tende a trasformare questi dati in sentimenti negativi, dipingendo la donna come una figura rancorosa che rifiuta la somma di denaro proposta quasi per puntiglio, anziché per la gravità dell'ingiustizia ricevuta. Persino la scelta legittima di non voler incontrare l'accusato viene strumentalizzata e trasformata in una sua mancanza. In questo modo, nel contesto mediatico, la vittima subisce una vera e propria metamorfosi: smette di essere il soggetto leso per diventare una presenza invisibile e carica di risentimento⁴⁴⁶.

La vittimizzazione secondaria non si esaurisce nelle aule di tribunale, ma ha inizio precocemente nello spazio pubblico tra messaggi privati e dichiarazioni stampa, contesti in cui la volontà della donna viene sistematicamente degradata a elemento negoziabile o, in casi estremi, derubricata a invenzione postuma rispetto a un rapporto presuntamente consensuale. In tale scenario, il baricentro dell'attenzione si sposta dalla condotta dell'accusato alla moralità della denunciante, la quale viene implicitamente sanzionata

⁴⁴⁴ Guastella, G. (2025, 18 dicembre), La Russa Jr, il giudice: reato estinto. Ma la ragazza rifiuta i 25 mila euro, *Corriere della Sera*.

⁴⁴⁵ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

⁴⁴⁶ Guastella, G. (2025, 18 dicembre). *Op. cit.*

per non essere stata una «buona manager del proprio rischio», avendo assunto sostanze stupefacenti e frequentato contesti notturni⁴⁴⁷. Questa strategia comunicativa si iscrive perfettamente nella «minimizzazione della violenza» teorizzata da Michela Murgia: come sottolineato dall'autrice, un linguaggio che mette in discussione i tempi del trauma ignora deliberatamente la complessità psicologica della violenza, trasformando l'esercizio di un diritto, come quello di denunciare entro i termini di legge, in un ingiusto sospetto di inattendibilità⁴⁴⁸.

4.3 Il consenso «libero e attuale» come fulcro della legittimità sessuale

Il tema del consenso, già ampiamente esplorato nei capitoli precedenti, si configura nell'ambito della filosofia morale applicata alla sessualità come uno strumento analitico fondamentale per risolvere una duplice questione: da un lato, la determinazione delle condizioni di legittimità di un atto sessuale e della sua eventuale rilevanza penale; dall'altro, l'individuazione dei requisiti necessari affinché un'interazione possa definirsi «eticamente buona». Il fulcro di tale analisi risiede nella necessità di impedire che la sfera dell'intimità si trasformi in uno scenario di ingiustizie⁴⁴⁹. Tuttavia, la centralità del consenso nel dibattito contemporaneo si scontra spesso con interpretazioni intuitive che tendono a una semplificazione eccessiva. Come evidenziato da Manon Garcia⁴⁵⁰, l'immaginario comune riduce l'essere consenzienti al semplice «essere d'accordo», muovendo dal presupposto fallace che un rapporto legittimo sia intrinsecamente consenziente e che la violenza sia un evento raro e circoscritto a contesti di palese barbarie.

In realtà, la definizione del «sentimento di accordo» risulta complessa e stratificata. Il consenso deve essere inteso come un elemento volubile e modificabile, situato lungo un continuum esperienziale e non riducibile a un istante statico⁴⁵¹. In ambito legale, questa complessità ha portato all'affermazione del concetto di *consenso positivo* o attivo:

⁴⁴⁷ Verza, A. (2018), Aggredire attraverso l'immagine: Dal revenge porn al deepfake, *Journal of Media Studies*.

⁴⁴⁸ Murgia, M. (2021), *Stai zitta*, Einaudi, Torino.

⁴⁴⁹ Alcoff, L. M. (2018), *Rape and Resistance*, Polity Press, Cambridge.

⁴⁵⁰ Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino, pp. 8-18.

⁴⁵¹ Garcia, M. (2022). *Op. cit.*

affinché sia valido, esso deve manifestarsi in modo inequivoco attraverso un comportamento partecipativo. Tale impostazione supera definitivamente il paradigma del «silenzio=assenso», stabilendo che il soggetto interessato non può restare passivo, ma deve attivarsi per manifestare la propria volontà⁴⁵². Il consenso, per essere giuridicamente e moralmente valido, deve configurarsi come un esercizio di diritto informato e autonomo, ponendosi oggi al centro del dibattito legislativo italiano sulla riforma dei reati sessuali.

La proposta di legge approvata alla Camera dei Deputati il 19 novembre 2025 (Atto Senato N. 1715) segna una svolta fondamentale nel contrasto alla violenza sessuale, riscrivendo integralmente l'articolo 609-bis del Codice penale per porre l'assenza del consenso al centro della configurazione del reato (Figura 24). Recependo i principi della Convenzione di Istanbul, la riforma introduce una nozione di consenso fondata sulla libertà e sull'attualità, rendendolo l'unico elemento necessario a qualificare l'illecito e superando la necessità di provare l'uso di violenza fisica o minaccia⁴⁵³. L'articolo si articola in tre commi: il primo identifica come delitto il compiere, far compiere o far subire atti sessuali in assenza di un consenso libero e attuale, mantenendo la cornice edittale tra i 6 e i 12 anni di reclusione; il secondo comma ripropone le fattispecie di costrizione (attuata tramite violenza, minaccia o abuso di autorità) e di induzione, introducendo come novità rilevante l'abuso della condizione di «particolare vulnerabilità» della vittima accanto all'inferiorità fisica o psichica e all'inganno. Infine, il terzo comma garantisce continuità con la normativa vigente per i casi di minore gravità, preservando la circostanza attenuante ad effetto speciale che consente una riduzione della pena fino a due terzi⁴⁵⁴.

⁴⁵² Redazione Altalex. (2016, 28 gennaio). *Consenso dell'avente diritto*. Altalex. <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/01/28/consenso-avente-diritto>

⁴⁵³ Redazione Giurisprudenza Penale, (2025, 25 novembre), *Violenza sessuale e libera manifestazione del consenso (libero e attuale): il testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato*, Giurisprudenza Penale. <https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/11/25/violenza-sessuale-e-libera-manifestazione-del-consenso-libero-e-attuale-il-testo-approvato-dalla-camera-e-trasmesso-al-senato/>

⁴⁵⁴ Camera dei Deputati, (2025), *Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*, Documentazione parlamentare. <https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/modifica-dell-articolo-609-bis-del-codice-penale-in-materia-di-violenza-sessuale-e-di-libera-manifestazione-del-consenso.html>

«Senza consenso libero è stupro» C'è il primo sì alla legge bipartisan

La Camera approva la norma voluta da Meloni e Schlein. Sprint per l'arrivo al Senato

ROMA Il consenso in un rapporto sessuale deve essere «libero e attuale». In caso contrario non ci sarà appello: sarà stupro. Anche se in un primo momento il consenso c'era stato. Anche se per tutta la sera si è stati in confidenza, e si è scherzato, e si è bevuto. Anche se si è una coppia. Il no è no, in qualsiasi momento e circostanza. Per la prima volta in un processo di violenza sessuale non sarà mai la vittima a doversi giustificare e a dover dimostrare il perché e il per come non si è ribellata al suo stupratore.

Tutta la Camera ieri ha detto sì a questa proposta di legge bipartisan che riscrive l'articolo 609-bis del codice penale sul reato di stupro. Una legge che ha una doppia portata storica: è stata voluta dalla premier Giorgia Meloni e dalla leader dem Ely Schlein, insieme. E modifica il paradigma nella valutazione sulla violenza sessuale, nel solco di quanto successe nel 1996 quando lo stupro diventò reato contro la persona e non più

In Aula
A Montecitorio un gruppo di deputate del Partito democratico con indosso una giacca rossa festeggia con la segretaria Ely Schlein, 40 anni, il via libera votato all'unanimità alla legge sulla violenza sessuale (L'Espresso)

liana Franca Viola diede il primo calcio all'impalcatura del patriarcato, dicendo no alla richiesta del suo stupratore che voleva sposarla per estinguere il reato, come prevedeva la legge di allora. Si è arrivati al 1996 per ottenere un diritto tanto scontato quanto sofferto: che la violenza sessuale non è un reato che riguardava la morale bensì la persona. Questa legge sul consenso finalmente ci allinea all'Europa e con la Convenzione di Istanbul. Sono state solo le donne ieri a fare dichiarazione di voto in Aula. Universalmente riconosciuta la «rivoluzione culturale».

Così Carolina Varchi, Fdi: «Il consenso deve essere libero, attuale ed effettivo: non simulato, non viziato e sempre contestuale alla condotta. È una riforma ormai indispensabile per tutelare davvero la libertà autodeterminazione della persona». Matilde Siracusano, Forza Italia, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento: «L'approvazione unanime di questa norma da

parte della Camera dimostra che, quando si tratta di proteggere le donne dalla violenza, le forze politiche sanno trovare unità e responsabilità». Ed Elisabetta Piccolotti, Avs: «La norma dice una volta per tutte che il corpo non è mai una proprietà di un altro, non lo è dentro la coppia, non lo è dentro il matrimonio, non lo è dentro nessuna

relazione di potere».

Per Simonetta Matone, Lega, «è una svolta storica, non sarà la vittima a dover provare la sua resistenza, ma sarà l'imputato a dover dimostrare un consenso fermo, esplicito e per tutta la durata del fatto». Tra i Cinque Stelle, dice Gilda Sportiello: «Introduciamo nel nostro ordinamento un principio: rimanere pietrificata dalla paura, il silenzio, mai può essere interpretato come assenso». Maria Elena Boschi (Iv) ha ricordato Franca Viola: «Se non ci fosse stato il suo no, oggi non saremmo qui». Richiama lo «spirito costituente» Azione, con Elena Bonetti, secondo la quale «c'è un Paese intero che si sa unire contro la violenza sulle donne».

Mara Carfagna, di Noi moderati, ha ringraziato Schlein e Meloni: «Hanno dimostrato che anche in una stagione come questa si può trovare un accordo sui diritti fondamentali».

Alessandra Arachi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il codice penale ART. 609-BIS

La proposta di legge riscrive integralmente l'art. 609-bis del codice penale. Il primo comma recita così: «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni»

La deputata Noi moderati



Creare il registro degli orfani di femminicidio La proposta di Carfagna

La proposta di legge ha la forza della semplicità: istituire un registro nazionale per gli orfani che vengono chiamati speciali, ovvero vittime di femminicidio. Sono tanti, ma fino a oggi non si è mai saputo quanti. Adesso Mara Carfagna, segretaria di Noi moderati, chiede che vengano censiti in una banca dati nazionale pubblica che deve essere istituita presso il ministero della Famiglia e aggiornata in modo continuativo. Dice: «Il paradosso di questa carenza è che per questi orfani ci sono a disposizione fondi pubblici e privati che non vengono spesi perché non solo non si sa quanti sono questi orfani, ma nemmeno dove si trovano». Con questa legge, invece, si prevede l'obbligo di segnalazione immediata: forze dell'ordine, Procure e Tribunali dovranno comunicare in tempi rapidi. Aggiunge Mara Carfagna: «La mia proposta nasce dal confronto con chi quotidianamente si occupa di questi orfani speciali, in particolare con l'associazione "Le Stelle di Marisa" e la sua presidente Daniela Ferolla. L'obiettivo è trasformare i diritti potenziali degli orfani in tutele reali, accessibili a tutti. La legge oggi, grazie anche a battaglie che ho portato avanti in passato, prevede sostegno psicologico

L'obiettivo L'approvazione è attesa entro il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne

contro la morale. La segretaria Schlein esulta per l'accordo con la premier Meloni: «È meno male! Speriamo che succeda anche per altre iniziative, perché poi i politici devono decidere sul Paese intero, non soltanto su un gruppo o su una parte. Quindi dovrebbero unirsi, più spesso, per decidere del benessere e del futuro del Paese».

Adesso manca il via libera del Senato che è scontato, a questo punto, ma per il quale si sta cercando di mettere il turbo, la corsa è per far diventare questa legge definitiva il 25 novembre, una data simbolo, quella mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

C'è un lasso di tempo che ricorre in Italia nell'evoluzione dei diritti delle donne in campo sessuale. Un'era geologica, trent'anni. Era infatti il dicembre 1995 quando la sic-



Figura 24⁴⁵⁵

Il raggiungimento di una normativa che integri il concetto di consenso nel Codice Penale rappresenterebbe un traguardo straordinario per l'Italia, riconoscendo nella lesione dell'autonomia della donna un'offesa di estrema gravità. L'approvazione della proposta di legge alla Camera nel novembre 2025 ha assunto un valore profondamente simbolico, coincidendo con il periodo della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne; tuttavia, nonostante le aspettative di una rapida ratifica suggerite dalla stampa nazionale⁴⁵⁶, l'iter legislativo ha subito un brusco arresto in Senato. Questa «occasione mancata» (Figura 25) ha rivelato una politica ancora profondamente divisa su

⁴⁵⁵ Arachi, A. (2025, 20 novembre), «Senza consenso libero è stupro». C'è il primo sì alla legge bipartisan, *Corriere della Sera*.

⁴⁵⁶ Arachi, A. (2025, 20 novembre). *Op. cit.*

una priorità che dovrebbe essere trasversale, alimentando il dibattito con argomentazioni basate sul timore infondato che ogni interazione sessuale possa trasformarsi in un'insidia giudiziaria automatica. Questo stallo ignora deliberatamente che norme basate sul modello del «solo sì significa sì» sono già in vigore in ben 21 Stati europei, dove il principio della presunzione d'innocenza convive pacificamente con la tutela della libertà sessuale. Le preoccupazioni sono state sollevate dalla maggioranza di governo (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) e da figure chiave come Matteo Salvini e i ministri Nordio e Roccella: hanno paventato il rischio di una «inversione dell'onere della prova», per cui debba essere l'accusato a dimostrare di aver ottenuto il consenso, o di una eccessiva discrezionalità dei giudici. Queste preoccupazioni appaiono prive di fondamento tecnico secondo esperti del calibro del magistrato Fabio Roia, il quale ribadisce che la riforma mira esclusivamente a garantire pene adeguate quando sia dimostrato l'agire contro la volontà della persona sopravvissuta. La richiesta di ulteriori approfondimenti, in particolare sulla clausola della «minore gravità» e sulla definizione dei «nervi vitali» del Codice penale, ha di fatto posticipato l'approvazione finale a febbraio 2026, trasformando l'accordo bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein in un terreno di scontro interno alla coalizione⁴⁵⁷. Come denunciato da Amnesty International, ostacolare il riconoscimento del consenso libero e attuale come unico pilastro della legalità sessuale significa ignorare un concetto elementare che non va a danno dei diritti dell'imputato, ma contribuisce radicalmente a migliorare la sicurezza e la dignità di ogni individuo, indipendentemente dal genere, superando una cultura del sospetto che ancora oggi grava pesantemente sulle vittime⁴⁵⁸.

Il percorso del disegno di legge contro la violenza di genere ha subito una trasformazione radicale in Commissione Giustizia al Senato, sotto la spinta della relatrice Giulia Bongiorno. La modifica principale riguarda l'eliminazione della parola «consenso» dal testo, sostituita dal concetto di «volontà contraria all'atto sessuale». Questo spostamento terminologico non è solo formale: mentre il testo della Camera si basava sul modello europeo del *solo sì è sì* (obbligo di accertarsi del consenso), la nuova formulazione riporta

⁴⁵⁷ Rainews, (2025, 26 novembre), *Violenza sulle donne, stop alla legge sul consenso. Tensioni nella maggioranza*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/11/stop-alla-legge-del-senza-consenso-e-stupro-le-tensioni-nella-maggioranza-c3a0960d-bdd3-4eaf-b457-c3418f512a18.html>

⁴⁵⁸ Amnesty International Italia, (2025, 25 novembre), *Il Senato blocca il progetto di legge sul consenso in materia di stupro*. <https://www.amnesty.it/il-senato-blocca-il-progetto-di-legge-sul-consenso-in-materia-di-stupro/>

il focus sul dissenso, stabilendo che la volontà contraria debba essere valutata «tenendo conto della situazione e del contesto». Secondo la relatrice, questa scelta serve a evitare il rischio di un'inversione dell'onere della prova, che avrebbe gravato l'imputato⁴⁵⁹.

Un altro punto di forte rottura riguarda la differenziazione delle pene, che nel testo originale erano uniformi (6-12 anni):

- 4-10 anni: per gli atti compiuti «contro la volontà» della vittima (senza violenza esplicita).
- 6-12 anni: nei casi in cui sussistano violenza, minaccia o abuso di autorità.

Le opposizioni (Pd, M5S, AVS) hanno reagito duramente, parlando di un «arretramento gravissimo» e del tradimento di un patto politico siglato direttamente tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Per il centrosinistra, passare dal concetto di consenso a quello di «volontà contraria» significa rimettere al centro del processo il comportamento della vittima e la sua capacità di esprimere dissenso, anziché la responsabilità dell'accusato di ottenere un accordo esplicito. Nonostante la difesa della maggioranza, che ritiene il testo più equilibrato per le dinamiche del processo penale, il fronte dei critici sottolinea come questa modifica allontani l'Italia dagli standard della Convenzione di Istanbul e dai 21 paesi europei che hanno già adottato il paradigma del consenso libero e attuale⁴⁶⁰.

⁴⁵⁹ Rainews, (2026, 22 gennaio), *Ddl stupri, cambia il testo: scompare la parola "consenso" e si differenziano le pene*. <https://www.rainews.it/articoli/2026/01/ddl-stupri-cambia-il-testo-scompare-la-parola-consenso-e-si-differenziano-le-pene--6272a725-0d0d-4f14-91a3-35d09b0a4739.html>

⁴⁶⁰ Rainews, (2026, 22 gennaio). *Op. cit.*

Violenza sulle donne Il rinvio della legge sul «consenso libero e attuale»: perché il timore delle false denunce è solo un pretesto

UN'OCCASIONE MANCATA

di Dacia Maraini

L'argomento con cui si rifiuta il voto per il «consenso libero e attuale», consiste nell'idea che questa legge comporterebbe abusi non riconoscibili. Salvini ha ipotizzato vendette su vendette di donne offese che denunciavano stupri mai avvenuti per rivarsi di una offesa sentimentale. Intanto cominciamo col dire che una legge stabilisce un principio. Poi caso per caso, ci saranno i giudici, gli avvocati e chi per loro a decidere se la denuncia sia vera o falsa. Ma il fatto di rifiutare una legge perché potrebbe comportare degli abusi è chiaramente pretestuoso. Sarebbe come dire che non dobbiamo fare una legge

sulla assistenza ai disabili perché qualcuno potrebbe fingere di essere disabile per rubare soldi dallo Stato. E in effetti di imbrogliatori capaci di fingere e mentire ce ne sono. E anche tanti. Pensate a quell'uomo che per ottenere la pensione della madre morta, si travestiva da donna per andare a ritirare i soldi alla posta. Ma il fatto che ci siano dei mascalzoni che truffano e rubano non vuol dire che una legge vada rifiutata. D'altronde basta leggere la cronaca. Ogni giorno ci racconta di stupri che avvengono in luoghi pubblici, e magari vengono pure filmati e quindi sono facilmente riconoscibili. Certo è più facile giudicare e condannare uno stupro fatto in luogo pubblico, con testimoni presenti e prove filmate. Un abuso sessuale commesso fra le mura domestiche fra un uomo e una donna che vivono già in una situazione di intimità, o fra due fidanzati che hanno co-

nosciuto la relazione sessuale, è molto difficile da stabilire. Ma la logica ci porta a pensare che se ci sono tanti stupri che avvengono per le strade, ce ne saranno altrettanti che vengono fatti in luoghi privati. Se ci rendiamo conto che lo stupro è un atto di dominio feroce e rabbioso su un corpo che si vuole sottomettere e che il piacere sessuale è una derivazione e non il principio scatenante, possiamo capire quanto la pratica si inserisca in quella zona oscura e storicamente spinosa del rapporto uomo-

donna. Se pensiamo in termini simbolici diventa chiaro che lo stupro, come era ritenuta una legittima invasione carnale nel mondo del nemico di guerra, oggi possiamo interpretarlo come una invasione prepotente e rassicurante nel mondo femminile visto come un insidioso avversario.

Lo stupro, ricordiamolo, non esiste nel mondo animale. Lo stupro è una invenzione puramente umana ed è stato sempre utilizzato in guerra per umiliare il nemico. C'è nello stupro un'arcaica intenzione: quella di inserire nel ventre del vinto il proprio seme. «Io invado le tue terre, mi prendo le tue case, i tuoi terreni fertili e lascio la mia impronta nel ventre della tua donna perché il futuro appartenga a me e non a te, così la mia vittoria sarà completa». Oggi naturalmente nessuno pensa in questi termini. Ma l'origine dell'atto ha radici lontane.

Molti, osservando il fatto che a volte le donne stuprate continuano la vita di tutti i giorni, si chiedono che danni possa avere fatto: «non l'ha mica presa a coltellate!... non l'ha mica ferita!». In effetti lo stupro raramente produce ferite visibili. Le lesioni sono profonde e riguardano il rapporto che una donna ha col il proprio corpo.

L'effetto della violenza subita può provocare delle vere catastrofi psicologiche. Oggi le donne sono più consapevoli, tendono a non accettare l'imposizione sessuale e questo per certi uomini costituisce una diffida a cui rispondono con la violenza per punirle della loro pretesa libertà. Di questo terrà conto la legge, che è prima di tutto un atto di giustizia.



Abuso sessuale
Lo stupro è un atto di dominio feroce e rabbioso su un corpo che si vuole sottomettere



Figura 25⁴⁶¹

4.3.1 Il dibattito politico e sociale sul «consenso»

I diritti delle donne in Italia non sono mai stati concessioni neutrali, ma il risultato di un terreno di scontro politico aspro e costante. Il percorso di emancipazione ha radici profonde: dall'ammissione ai licei e alle università nel 1874, fino alla possibilità di accedere agli uffici pubblici nel 1882. Una tappa fondamentale è rappresentata dal 1919, con l'abrogazione dell'autorizzazione maritale, che ha finalmente permesso alle donne di disporre dei propri beni senza il consenso del coniuge. Il culmine di questa prima fase di cittadinanza è il biennio 1945-1946, quando le italiane conquistano prima il diritto al voto

⁴⁶¹ Maraini, D. (2025, 28 novembre), Un'occasione mancata, *Corriere della Sera*.

e poi l'elettorato passivo, portando alla Costituzione del 1948 che sancisce la parità giuridica e morale tra i coniugi⁴⁶².

Il secondo dopoguerra ha visto un'accelerazione normativa che ha smantellato i residui del Codice Rocco: dalla parità di remunerazione (1956) all'accesso alla magistratura (1963), fino alle grandi riforme degli anni Settanta. La legge sul divorzio (1970), la riforma del diritto di famiglia (1975) e la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza (1978) hanno spostato il baricentro dell'autodeterminazione femminile. Un punto di rottura decisivo con il passato fascista è avvenuto nel 1981 con l'abrogazione del «matrimonio riparatore» e del «delitto d'onore», ma è solo nel 1996, con la legge n. 66, che la violenza sessuale smette di essere un «delitto contro la moralità pubblica» per diventare un delitto contro la persona⁴⁶³.

Il nuovo millennio ha poi affrontato le forme più insidiose di controllo e violenza: nel 2009 è stata varata la legge contro lo stalking, seguita nel 2013 dalla legge n. 119 contro il femminicidio, che ha introdotto misure urgenti per contrastare la violenza di genere e proteggere le vittime⁴⁶⁴. E la successiva legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come «Codice Rosso», ha introdotto nel Codice Penale l'art. 612-ter c.p. (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*) che sanziona le condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di contenuti sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate⁴⁶⁵.

Nonostante questa evoluzione, il dibattito attuale sulla legge sul consenso dimostra come i diritti delle donne siano ancora trattati come pedine di uno scontro ideologico. Se nel novembre 2025 l'intesa bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein aveva acceso la speranza di una transizione da «questione politica» a «priorità sociale», la recente formulazione del cosiddetto «DDL Bongiorno» ha segnato un brusco arretramento⁴⁶⁶.

Il 28 febbraio 2026, Roma è diventata l'epicentro di una mobilitazione nazionale che ha riunito oltre 500 centri antiviolenza e movimenti femministi e transfemministi (Figura

⁴⁶² Focus, (2021, 8 marzo), *Quali sono le tappe dei diritti delle donne in Italia?*, Focus.it. <https://www.focus.it/cultura/storia/quali-sono--tappe-dei-diritti-delle-donne-in-italia>

⁴⁶³ Focus, (2021, 8 marzo). *Op. cit.*

⁴⁶⁴ Focus, (2021, 8 marzo). *Op. cit.*

⁴⁶⁵ Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

⁴⁶⁶ Arachi, A. (2025, 20 novembre), «Senza consenso libero è stupro». C'è il primo sì alla legge bipartisan, *Corriere della Sera*.

26). I manifestanti hanno contestato duramente la volontà politica di ridurre la violenza a una mera questione linguistica, ribadendo che la «cultura del consenso» è un pilastro irrinunciabile dei diritti umani, come previsto dalla Convenzione di Istanbul. Lo slogan della piazza «Senza consenso è stupro» non è stato solo un richiamo tecnico, ma la rivendicazione di un diritto inalienabile all'inviolabilità dei corpi, confermando che, oggi come negli anni '70, la lotta per la piena autodeterminazione femminile è tutt'altro che conclusa⁴⁶⁷.

Attualmente, il dibattito parlamentare e sociale sul cosiddetto «DDL Stupri» è entrato in una fase di scontro frontale. Da un lato, la senatrice Giulia Bongiorno difende la sua riscrittura della norma come un atto di pragmatismo giuridico; dall'altro, le associazioni antiviolenza e le opposizioni vedono in questo cambiamento un tradimento degli standard internazionali.

Nel mese di marzo 2026, il dibattito si è inasprito quando la senatrice Giulia Bongiorno, in qualità di presidente della Commissione Giustizia, ha presentato una riscrittura del testo che ne stravolge l'impostazione originaria approvata dalla Camera. Il cuore della contesa risiede nella sostituzione della locuzione «consenso libero e attuale» con quella di «volontà contraria all'atto sessuale». Secondo la posizione espressa da Bongiorno, questa scelta non rappresenterebbe un indebolimento della tutela, bensì un necessario bilanciamento giuridico volto a preservare le dinamiche probatorie del processo penale e il diritto di difesa dell'imputato. La senatrice sostiene infatti che il concetto di «volontà» sia in grado di assorbire e sintetizzare le categorie di consenso e dissenso, evitando al contempo il rischio di una «inversione dell'onere della prova», come si è già detto⁴⁶⁸.

⁴⁶⁷ RaiNews, (2026, 28 febbraio), *28 febbraio a Roma: manifestazione nazionale "Senza consenso è stupro"*. <https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2026/02/28-febbraio-a-roma-manifestazione-nazionale-senza-consenso-e-stupro-a8d7b5fd-e6bf-43f6-b986-cdac8be76f2b.html>

⁴⁶⁸ Riformato, S. (2026, 4 marzo), *Ddl stupri, Bongiorno non cede sul consenso: "Le femministe mi criticano senza aver letto il testo"*, Repubblica.it. https://www.repubblica.it/politica/2026/03/04/news/bongiorno_ddl_stupri_consenso_femministe-425199181/

«Senza consenso è sempre violenza» La marea fucsia invade la Capitale

In migliaia sfilano da piazza della Repubblica fino a San Giovanni contro il ddl Bongiorno

L'iniziativa

● Migliaia di persone provenienti con i pullman da tutta Italia hanno partecipato ieri al corteo contro il ddl Bongiorno sulla violenza sessuale

● La manifestazione da piazza della Repubblica fino a San Giovanni voleva criticare le modifiche al testo nel quale è stata tolta la parola «consenso»

È partita ieri pomeriggio da piazza della Repubblica la manifestazione contro il disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale. Il corteo ha sfilato lungo le vie del Centro, attraversando piazza del Cinquecento e l'Esquilino, per culminare nel sit-in a piazza di Porta San Giovanni. Alla testa uno striscione fucsia, il colore della marea femminista e transfemminista che si prepara alla sciopero generale dell'8 marzo, con lo slogan: «Senza consenso è stupro».

Migliaia di persone hanno aderito all'iniziativa — molte sono arrivate a Roma da tutta Italia con i pullman — per dare voce alla protesta e animare la giornata di sole con musica e interventi al microfono. Alla mobilitazione, promossa dai centri antifemminista e dalla galassia di realtà impegnate in difesa dei diritti delle donne e delle minoranze, hanno partecipato anche Amnesty International, Cgil, Fiom, Uil e Co-



bas che hanno marciato con le loro bandiere. Tra la folla spiccavano messaggi quali «Il sesso senza consenso è stupro, è un concetto semplice che dovrebbe mettere d'accordo tutti — ha ribadito Ilaria Masinara di Amnesty International —. Andare nella

lazione ha eliminato la parola «consenso». «Il sesso senza consenso è stupro, è un concetto semplice che dovrebbe mettere d'accordo tutti — ha ribadito Ilaria Masinara di Amnesty International —. Andare nella

La legge
Un momento del corteo nazionale contro il ddl Bongiorno (Foto Carcon/Ansa)

direzione del dissenso significa sovradeterminare le donne e, ancora una volta, cedere a dimensioni di potere patriarcale. Vogliamo una legge che metta al centro il consenso».

Secondo gli organizzatori del corteo la decisione di scendere in piazza è un segnale chiaro «per dire no alla volontà politica di ridurre la violenza maschile sulle donne e sulle soggettività Lgbtqia» a mera questione linguistica. Un tema che si vuole rimettere al centro del dibattito pubblico, dopo decenni di battaglie per l'affermazione della parità di genere e della cultura del rispetto: «A 30 anni dalla legge sulla violenza sessuale numero 66 del 1996 le piazze tornano a dire che l'inviolabilità dei corpi, i diritti umani inalienabili e la cultura del consenso sono irrinunciabili: non solo per il diritto italiano, ma anche per quello internazionale come chiede la Convenzione di Istanbul che l'Ita-

lia ha ratificato». L'attualità irrompe nella manifestazione con le notizie che arrivano da oltreoceano: «Questa è una battaglia di civiltà e democrazia — è la voce che si leva dalla fiamma fucsia —. Il caso Epstein insegna che la cultura dello stupro va fermata insieme, con i nostri corpi, senza tentennamenti e ambiguità».

Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna, rivendica l'importanza di riconoscere alla donna il diritto di decidere e palesare sempre la propria volontà: «Senza consenso fatto sessuale è violenza, altrimenti il rischio è quello di tornare indietro. Si torna indietro di 30 anni se si chiede che sia la donna a dimostrare il dissenso, dando per presupposto che la donna sia sempre consentente al rapporto sessuale». Tra i manifestanti anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha chiesto il ritiro del ddl Bongiorno: «Senza consenso è stupro. Senza consenso è reato — ha postato sul suo profilo Facebook —. Al fianco delle reti e dei centri antifemminista, delle associazioni femministe e delle tante realtà per chiedere di non fare un passo indietro».

M.E.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Figura 26⁴⁶⁹

Questa impostazione ha tuttavia inasprito il conflitto con i movimenti femministi e le opposizioni, portando Bongiorno a una difesa ferma del provvedimento, accompagnata da una critica aperta verso chi manifesta in piazza. La senatrice ha accusato le attiviste di non aver approfondito il testo normativo, rigettando l'idea che la norma imponga alla vittima di manifestare un dissenso esplicito per configurare il reato. Nel difendere la propria «seconda scelta» terminologica (nata dopo il fallimento di un accordo sul concetto di «consenso riconoscibile»), Bongiorno ha chiarito che non vi sarà alcun ritorno alla versione licenziata da Montecitorio. La tensione è culminata anche in episodi di protesta simbolica, come il deposito di letame davanti al suo ufficio milanese, atto che la senatrice ha commentato con amara ironia per sottolineare come, anche in quel caso, si fosse agito contro la sua «volontà», indipendentemente dalla presenza di un consenso esplicito⁴⁷⁰.

Sul fronte tecnico e assistenziale alle vittime, le critiche alla riscrittura del Senato appaiono ben più profonde e strutturate. L'avvocata Carla Quinto, responsabile legale dell'associazione *Be Free*, in un'intervista con *Il Manifesto* ha sottolineato come il passaggio dal «consenso» alla «volontà contraria» rischi di riportare il processo penale indietro di decenni. Il nodo critico è individuato nel secondo comma della riforma,

⁴⁶⁹ M. E. F. (2026, 1 marzo), «Senza consenso è sempre violenza». La marea fucsia invade la Capitale, *Corriere della Sera*.

⁴⁷⁰ Riformato, S. (2026, 4 marzo), *Ddl stupri, Bongiorno non cede sul consenso: "Le femministe mi criticano senza aver letto il testo"*, Repubblica.it. https://www.repubblica.it/politica/2026/03/04/news/bongiorno_ddl_stupri_consenso_femministe-425199181/

laddove si stabilisce che la contrarietà della vittima debba essere valutata tenendo conto delle «circostanze del caso concreto». Secondo Quinto, questa dicitura apre varchi pericolosi alla discrezionalità del giudice, obbligandolo di fatto a sottoporre la sopravvissuta a domande nocive e invasive sulle ragioni del suo silenzio o della sua mancata reazione fisica. Sebbene la norma citi il fenomeno del *freezing* (la paralisi da terrore) come possibile condizione di impossibilità a esprimere il dissenso, l'obbligo di analizzare il contesto rischia di alimentare nuovamente quegli stereotipi di genere che tendono a colpevolizzare la vittima anziché accertare la responsabilità dell'imputato nell'ottenere un accordo libero⁴⁷¹.

Risulta chiaro il paradosso rispetto agli standard internazionali. Mentre la Commissione per le libertà civili dell'Eurocamera esorta l'Italia ad allineare la propria legislazione alla Convenzione di Istanbul, la riforma proposta al Senato sembra voler cristallizzare un modello coercitivo in cui la violenza sessuale viene punita solo se «contro la volontà», anziché valorizzare il diritto positivo all'autodeterminazione attraverso il consenso. Per gli esperti del settore, come sottolineato da Quinto, la formulazione originaria della Camera non era solo un tecnicismo, ma uno strumento pedagogico e culturale capace di formare gli operatori giudiziari e promuovere una nuova consapevolezza sociale sul rispetto dei confini personali. Al contrario, il testo attuale rischia di scoraggiare ulteriormente le denunce, già esigue a causa della paura di subire una vittimizzazione secondaria nelle aule di tribunale, dove la credibilità della donna resta ancora oggi troppo spesso legata a una «radiografia dei costumi» piuttosto che all'evidenza del fatto⁴⁷².

Il dibattito sul consenso in Italia continuerà a lungo, soprattutto finché non si riuscirà a trovare un accordo politico capace di superare le attuali fratture terminologiche. Nel frattempo, la speranza è che l'Italia si unisca alle diciture della Convenzione di Istanbul, rendendo il principio del «solo sì è sì» il perno della tutela contro la violenza sessuale. Come rivendicato con forza dalle piazze il 28 febbraio 2026⁴⁷³, non si può permettere che la riforma scivoli verso modelli che rischiano di riproporre la vittimizzazione secondaria

⁴⁷¹ Martini, E. (2026, 7 marzo), «Ddl Stupri: il nuovo testo obbliga il giudice a tormentare la vittima», IlManifesto.it. <https://ilmanifesto.it/ddl-stupri-il-nuovo-testo-obbliga-il-giudice-a-tormentare-la-vittima>

⁴⁷² Martini, E. (2026, 7 marzo). *Op. cit.*

⁴⁷³ RaiNews, (2026, 28 febbraio), 28 febbraio a Roma: manifestazione nazionale “Senza consenso è stupro”. <https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2026/02/28-febbraio-a-roma-manifestazione-nazionale-senza-consenso-e-stupro-a8d7b5fd-c6bf-43f6-b986-cdac8be76f2b.html>

attraverso l'analisi invasiva della vita delle sopravvissute e delle «circostanze del caso concreto»⁴⁷⁴. Chiudere questo capitolo normativo significherebbe finalmente trasformare l'autodeterminazione da argomento di scontro partitico a diritto umano inalienabile, completando quel percorso di dignità e cittadinanza iniziato con le storiche conquiste del secolo scorso (e non solo)⁴⁷⁵.

⁴⁷⁴ Martini, E. (2026, 7 marzo), «Ddl Stupri: il nuovo testo obbliga il giudice a tormentare la vittima», IlManifesto.it. <https://ilmanifesto.it/ddl-stupri-il-nuovo-testo-obbliga-il-giudice-a-tormentare-la-vittima>

⁴⁷⁵ Focus, (2021, 8 marzo), *Quali sono le tappe dei diritti delle donne in Italia?*, Focus.it. <https://www.focus.it/cultura/storia/quali-sono--tappe-dei-diritti-delle-donne-in-italia>

Capitolo 5

Cronache di un cambiamento: come la narrazione mediatica e il diritto hanno ridefinito la violenza sessuale in Italia dal 1965 a oggi

Dal 1965 a oggi, il quadro normativo e l'apparato mediatico italiano hanno attraversato mutamenti radicali. Tuttavia, le strutture simboliche che definiscono la violenza sessuale e la persistenza della cultura dello stupro rimangono elementi profondamente radicati nel tessuto sociale contemporaneo, agendo come resistenze al cambiamento. L'obiettivo di questo capitolo è l'analisi comparativa dei quattro casi di violenza sessuale precedentemente discussi, contestualizzandoli nel rispettivo orizzonte culturale, politico e temporale. Il confronto mira a delineare non solo l'evoluzione legislativa, ma anche le trasformazioni del linguaggio giornalistico e dell'opinione pubblica. In questa prospettiva, risulta essenziale richiamare il concetto di «vittimizzazione secondaria», intesa come il principio cardine per comprendere come la violenza istituzionale possa persistere nonostante il progresso delle leggi, trasformando l'iter giudiziario e mediatico in un'ulteriore fonte di sofferenza per la donna.

Il concetto di «vittimizzazione secondaria» descrive il processo patologico attraverso il quale la donna, già colpita dall'offesa primaria (la violenza sessuale), si trova costretta a rivivere il trauma subendo ulteriori forme di violenza psicologica e simbolica da parte di soggetti istituzionali e sociali⁴⁷⁶. Tale fenomeno non deve essere inteso come un evento statico, bensì come un processo alimentato da una pluralità di attori e istituzioni che operano spesso in modo non coordinato: il sistema legale, composto da forze dell'ordine e magistratura, focalizzato sull'accertamento probatorio; l'istituzione medica, impegnata nel reperimento di prove corporee; e l'istituzione di genere, che include le reti di assistenza e supporto⁴⁷⁷.

Le basi di questo fenomeno risiedono frequentemente in risposte procedurali carenti, caratterizzate da una sistematica mancanza di ascolto e di comprensione delle dinamiche della violenza. Tale carenza di empatia, unita a un'incompetenza professionale che contravviene ai principi della deontologia, espone la donna a processi di

⁴⁷⁶ Orrù, P. (2024), "Femminicidio e violenza di genere nella stampa on-line: un'analisi quantitativa", in *Lingue E Culture Dei Media*, 8 (1), pp. 175-187.

⁴⁷⁷ Fineman, M. A. (2009), *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in «Yale Journal of Law and Feminism», vol. 20, n. 1, pp. 1-23, Yale University, New Haven.

colpevolizzazione, ridicolizzazione e sminuimento, trattandola paradossalmente come responsabile del reato subito attraverso il cosiddetto *victim blaming*⁴⁷⁸.

La persistenza dei pregiudizi sulla violenza sessuale si configura come l'esito di una relazione ciclica e vicendevole tra mezzi di informazione, percezioni sociali e decisioni politiche⁴⁷⁹. Tale struttura di potere trova espressione nei miti dello stupro, intesi come una complessa impalcatura di significati che permeano visceralmente una cultura. Come spiegato da Joanna Bourke, il mito non è una semplice menzogna, ma una struttura di senso che trasforma ipotesi infondate in verità oggettive, creando una comunità di intenti che protegge l'aggressore e gli permette di inserire la propria condotta in un quadro accettabile⁴⁸⁰. Contemporaneamente, questi miti agiscono come strumento di delegittimazione per chiunque tenti di contestarli, operando una normalizzazione della violenza che sposta il conflitto dal piano del crimine a quello della moralità. In questo contesto, l'aula giudiziaria diviene un luogo in cui il vissuto della vittima viene costantemente messo in dubbio in nome di una presunta verità universale che riflette, di fatto, il punto di vista del potere dominante⁴⁸¹.

I miti dello stupro non possono essere ridotti a semplici pregiudizi individuali, ma devono essere intesi come una vera e propria infrastruttura semantica che informa il senso comune e, di riflesso, le prassi istituzionali⁴⁸². La funzione primaria di questi miti è quella di creare una distinzione netta tra l'aggressione ideale e la violenza reale: secondo questa logica, lo stupro vero sarebbe esclusivamente quello commesso da un estraneo, in un luogo isolato e con l'uso di una forza fisica estrema. Tale archetipo funge da parametro di valutazione universale, portando alla delegittimazione di tutte quelle narrazioni che non ricalcano questo schema, come le violenze subite in contesti domestici o di conoscenza, che rappresentano invece la stragrande maggioranza dei casi⁴⁸³.

⁴⁷⁸ Fanci, A. (2011), *L'ascolto della vittima nel processo penale*, Giuffrè, Milano.

⁴⁷⁹ Zetkin, J., Sitney, M., & Kaufman, K. L. (2022), *The intersection of politics, media, and perceptions of sexual perpetrators*, Journal of Sexual Aggression, 28(1), pp. 102-117, Routledge, Abingdon.

⁴⁸⁰ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

⁴⁸¹ Henderson, L. N. (1992), *Rape and Responsibility*. In «Ecology Law Quarterly», vol. 11, n. 1, pp. 127-144, University of California, Berkeley.

⁴⁸² Zetkin, J., Sitney, M., & Kaufman, K. L. (2022). *Op. cit.*

⁴⁸³ Loftus, E. F. (1993), *The Reality of Repressed Memories*, In «American Psychologist», vol. 48, n. 5, pp. 518-537, American Psychological Association, Washington DC.

In questo quadro, il mito della provocazione gioca un ruolo centrale, spostando l'asse dell'indagine dal comportamento del reo alle scelte della vittima. L'attenzione viene focalizzata in modo ossessivo sull'abbigliamento, sul consumo di alcol o sulla condotta sociale della donna, partendo dal presupposto che esista un legame causale tra la ricerca del piacere o la libertà di movimento e l'aggressione subita. Questa dinamica trasforma la vulnerabilità in una colpa e la cautela in un dovere giuridico, stabilendo implicitamente che la libertà femminile sia subordinata alla capacità di prevedere ed evitare la violenza maschile. Parallelamente, il mito dell'impulso sessuale incoercibile offre un alibi biologico all'aggressore: la teoria idraulica del desiderio maschile presenta lo stupro come una sorta di incidente fisiologico, un eccesso di testosterone di fronte al quale l'uomo sarebbe privo di potere. In tal modo, l'atto violento viene derubricato da scelta criminale a reazione naturale, privando il gesto della sua natura di esercizio di potere e controllo⁴⁸⁴.

Un ulteriore elemento cardine di questa impalcatura mitologica è la diffusa credenza nell'endemicità delle false accuse. Nonostante i dati statistici smentiscano sistematicamente tale percezione, l'idea che le donne utilizzino la denuncia come strumento di vendetta o per riparare a un ripensamento post-consensuale rimane uno dei principali deterrenti alla credibilità della parte offesa. Questo sospetto preventivo permea l'intero iter giudiziario, trasformando l'ascolto della vittima in un esercizio di scetticismo metodologico. La richiesta di una resistenza fisica strenua e visibile diventa così la prova regina del mancato consenso, ignorando completamente le dinamiche psicologiche del trauma, come la paralisi tonica o la dissociazione, che spesso impediscono alla vittima di reagire fisicamente. I miti dello stupro agiscono quindi come un filtro interpretativo che distorce la realtà fenomenica della violenza per renderla coerente con l'ordine patriarcale, garantendo la conservazione dello status quo e condannando la sopravvissuta a una solitudine istituzionale e sociale⁴⁸⁵. In questo schema, l'aggressore è dipinto come vittima del proprio impulso ormonale, presentato come incoercibile, mentre la responsabilità

⁴⁸⁴ Henderson, L. N. (1992), *Rape and Responsibility*. In «Ecology Law Quarterly», vol. 11, n. 1, pp. 127-144, University of California, Berkeley.

⁴⁸⁵ Pacilli, M. G. (2020), *Uomini duri. Il lato oscuro della mascolinità*, Il Mulino, Bologna.

viene traslata sulla donna, rea di non aver prevenuto un incidente biologico attraverso la gestione del proprio comportamento o abbigliamento⁴⁸⁶.

Parallelamente, attraverso l'attività di *framing*, i media stabiliscono quali elementi includere nel racconto e quali legami logici instaurare tra essi, guidando l'individuo nell'individuazione delle responsabilità e influenzando l'elaborazione delle politiche pubbliche⁴⁸⁷. Questa dinamica si estende oggi al cyberspazio, descritto come un luogo pubblico denso di insidie dove si manifestano con forza sia il fenomeno del *revenge porn* che del *victim blaming*⁴⁸⁸. L'ideologia patriarcale informa le routine produttive dell'informazione, determinando una rappresentazione dei perpetratori come soggetti provocati o soccombenti a circostanze esterne. In questa cornice, la violenza non viene interpretata come un problema strutturale, bensì come una disgrazia individuale, privando l'evento della sua dimensione politica⁴⁸⁹. Nel caso specifico dello stupro si assiste a un paradosso narrativo per cui è la sopravvissuta a dover risultare attendibile e a doversi difendere, mentre i giornali tendono a empatizzare con la prospettiva dell'aggressore. L'insistenza mediale su presunti segni di consenso o lo scollamento tra piano narrativo e visivo, con l'uso di immagini sessualizzate a corredo di notizie di cronaca, rinforza l'idea errata che lo stupro sia un atto di libidine e non di coercizione⁴⁹⁰.

Risulta dunque spontaneo interrogarsi se, nel corso degli ultimi decenni, si siano verificati mutamenti tangibili nell'approccio dei media e nella sensibilità dell'opinione pubblica. Indubbiamente, a seguito delle direttive sancite dalla Convenzione di Istanbul⁴⁹¹ (in particolare l'articolo 17, che impegna i settori pubblici e privati a promuovere il rispetto della dignità femminile e a contrastare la violenza di genere attraverso norme di autoregolazione) sono stati compiuti significativi passi in avanti sul piano formale e

⁴⁸⁶ Fiore, A. (2022), *La testimonianza della vittima vulnerabile*, Diritto & Questioni Pubbliche, Roma.

⁴⁸⁷ Scheufele, D. A. (1999), *Framing as a Theory of Media Effects*, in «Journal of Communication», vol. 49, n. 1, Oxford University Press, Oxford, pp. 103-122.

⁴⁸⁸ Vitis, L., & Gilmour, F. (2016), *Dick pics, selfies and sexting: The cyber-mapping of the young female body*, in «Feminist Media Studies», vol. 17, n. 3, Routledge, Londra, pp. 422-435.

⁴⁸⁹ Easteal, P., Holland, K., Dunne Breen, M., Vaughan, C., & Sutherland, G. (2018), *The Reporting of Violence Against Women: A Review of the Research*, in «Australian Journalism Review», vol. 40, n. 2, JERAA, Canberra, pp. 63-76.

⁴⁹⁰ Bichicchi, S. (2022), *La violenza sui media*, in inGenere – La violenza nei media, inGenere. <https://www.ingenere.it/dossier/la-violenza-nei-media/la-violenza-sui-media>

⁴⁹¹ Consiglio d'Europa. (2011), *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n. 210), Council of Europe Publishing, Istanbul.

deontologico. Per verificare l'effettiva portata di tale evoluzione e la reale tenuta di questi principi nella prassi quotidiana, verranno di seguito analizzati e messi a confronto quattro casi emblematici già discussi nei capitoli precedenti. Tali vicende permettono di tracciare una linea del tempo che attraversa le trasformazioni della società italiana: dalla storica resistenza individuale di Franca Viola nel 1965, passando per lo spartiacque culturale rappresentato dal documentario «Processo per stupro» del 1979 e la vicenda giudiziaria di Marinella Cammarata nel 1988, fino ad arrivare al caso più recente e mediaticamente complesso di Leonardo Apache La Russa nel 2023.

I quattro casi analizzati non sono casuali: ciascuno di loro è caratterizzato da una particolarità specifica. Franca Viola fu la prima donna a dire no alle nozze riparatrici previste dal Codice Penale italiano; «Processo per stupro» fu il primo documentario, in Italia, a dimostrare agli italiani in cosa consistesse veramente essere vittime di violenza sessuale e denunciarlo; lo stupro di Marinella Cammarata fu colto in flagrante, eppure lei non ebbe giustizia; Leonardo Apache La Russa è figlio del presidente del senato Ignazio La Russa, il che lo pone in una posizione indubbiamente privilegiata. Questa analisi comparativa consentirà di osservare come il discorso pubblico e il sistema dell'informazione si siano trasformati, verificando se alle riforme legislative sia corrisposto un effettivo superamento dei pregiudizi o se, al contrario, permangano zone d'ombra in cui la vittimizzazione secondaria continua a operare.

5.1 Franca Viola

La vicenda di Franca Viola si colloca all'interno di un complesso equilibrio tra un sentire sociale in mutamento e un apparato legale ancora rigidamente vincolato all'ordinamento del Codice Penale del 1930, detto «Codice Rocco». In questo contesto, la sua storia non rappresenta soltanto una cronaca di resistenza individuale, ma lo scontro frontale tra la volontà di autodeterminazione e un sistema giuridico che considerava la violenza sessuale un delitto contro la moralità pubblica e non contro la persona⁴⁹².

⁴⁹² Garlati, L. (2012), Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930, *Historia et Ius*, (2), Articolo 1.

L'impalcatura giuridica del Codice Rocco ritrovava uno dei suoi pilastri più controversi nell'articolo 544, una norma che introduceva la cosiddetta «causa speciale di estinzione del reato». Tale disposizione prevedeva che, nei casi di violenza carnale o ratto a fini di libidine, il matrimonio contratto tra il reo e la vittima cancellasse ogni conseguenza penale per l'aggressore e i suoi eventuali complici⁴⁹³. Nella dottrina del tempo, il matrimonio riparatore non era inteso come una forma di riparazione del danno subito dalla donna, bensì come una sanatoria sociale volta a ricomporre lo scandalo pubblico derivante dall'atto. La vittima di un abuso veniva irrimediabilmente etichettata come svergognata, indipendentemente dalla sua volontà o resistenza; di conseguenza, il legislatore forniva uno strumento per ricondurre la donna entro i confini della legalità sociale, trasformando l'atto criminale in un vincolo civile⁴⁹⁴. Secondo Mara Boneschi, questa dinamica realizzava un vero e proprio passaggio di proprietà della donna dall'autorità paterna a quella maritale, confermando un sistema fondato sulla dipendenza sessuale femminile e sulla sistematica negazione dell'identità giuridica della vittima⁴⁹⁵.

Franca Viola rappresenta la prima, storica rottura degli ingranaggi del matrimonio riparatore nel contesto italiano. Dopo aver subito minacce e intimidazioni mirate a colpire l'autorità di suo padre, Bernardo Viola, la giovane fu vittima di un violento sequestro della durata di una settimana per mano di Filippo Melodia e dodici complici. La reazione della famiglia Viola segnò un punto di discontinuità assoluto rispetto alle consuetudini del tempo: rifiutando categoricamente l'usanza delle nozze riparatrici, i genitori scelsero la via della denuncia immediata, riconoscendo nell'atto non un'offesa all'onore, ma una vera e propria violenza sessuale, nonostante la rubrica legislativa dell'epoca lo definisse ancora tecnicamente come ratto a fine di libidine⁴⁹⁶.

Il dibattito processuale, che vide la costituzione di parte civile sia di Franca che del padre per le pesanti vessazioni subite, divenne il terreno di scontro tra due visioni del mondo opposte. La strategia della difesa si concentrò su una sistematica opera di

⁴⁹³ Garlati, L. (2012), Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930, *Historia et Ius*, (2), Articolo 1.

⁴⁹⁴ Harrison, L. (1963), *Le svergognate*, Novissima, Roma.

⁴⁹⁵ Boneschi, M. (1998), *Santa pazienza. La storia delle donne italiane dal dopoguerra a oggi*, Mondadori, Milano.

⁴⁹⁶ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del "matrimonio riparatore", in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

demolizione della credibilità della vittima, nel tentativo di dimostrare una presunta consensualità del reato. I difensori ipotizzarono che la ragazza avesse partecipato all'evento quantomeno in modo «passivo», cercando di screditare non solo la giovane, ma l'intero nucleo familiare. Tuttavia, la tesi dell'accusa riuscì a decostruire tale narrazione, evidenziando come lo stato di apparente passività fosse in realtà il risultato di giorni di terrore e privazioni. La testimonianza diretta di Franca, che ripercorse i fatti sottolineando con fermezza la propria totale repulsione per l'aggressore, fu determinante per la condanna di Melodia a undici anni di reclusione⁴⁹⁷.

In questo contesto, la figura di Bernardo Viola assunse una rilevanza straordinaria nel panorama sociale e culturale del tempo. Egli rappresentò l'eccezione in un sistema patriarcale che solitamente vedeva nel matrimonio riparatore l'unica via per «salvare» il prestigio familiare; al contrario, Bernardo scelse di sostenere incondizionatamente il rifiuto della figlia, accompagnandola lungo tutto l'iter giudiziario. La scelta della famiglia Viola si configura dunque come un momento cardine nella storia dei diritti civili in Italia: opponendosi apertamente al Codice Rocco e a una consuetudine ormai naturalizzata, essi riuscirono a trasformare lo sgomento iniziale della comunità in un profondo rispetto collettivo. La loro azione non fu soltanto un atto di coraggio individuale, ma una sfida politica capace di scardinare il pilastro della sanatoria giuridica per i crimini contro la libertà sessuale⁴⁹⁸.

L'analisi dell'opinione pubblica del tempo, attuata attraverso articoli di giornale, rivela una profonda polarizzazione sociale, alimentata da dinamiche generazionali e territoriali che trasformarono il caso in una battaglia civile di portata nazionale. Mentre una parte del Paese si mobilitò con un sostegno senza precedenti, promuovendo raccolte fondi e manifestazioni di solidarietà per la vittima, una componente della stampa mantenne un atteggiamento ambiguo, indugiando sulle presunte contraddizioni del racconto testimoniale⁴⁹⁹. In questo scenario, il sostegno espresso dalle istituzioni locali di Alcamo alla vigilia del verdetto assunse una rilevanza simbolica straordinaria, segnando una

⁴⁹⁷ Boneschi, M. (2002), *Di testa loro. Dieci italiane che hanno fatto il Novecento*, Mondadori, Milano.

⁴⁹⁸ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del “matrimonio riparatore”, in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

⁴⁹⁹ Cuzzi, M. (2010). *Op. cit.*

rottura storica con i codici dell'onore tradizionali e offrendo una protezione ideale a chi, per la prima volta, osava sfidare apertamente il sistema patriarcale⁵⁰⁰.

Tuttavia, il clima successivo alla sentenza restituì un quadro complesso: se molti cittadini di sesso maschile, ad Alcamo, accolsero con favore la condanna dell'aggressore, tale soddisfazione derivava spesso più dall'ostilità verso la tracotanza di Melodia che da una reale condivisione dei valori di autodeterminazione femminile. Il silenzio delle donne adulte e il paradosso di una parte della gioventù maschile ancora legata a modelli arcaici evidenziarono la resistenza di un retaggio culturale difficile da scardinare, in netta contrapposizione con le giovani donne che, invece, riconobbero nel consenso l'unico parametro di legittimità⁵⁰¹. Questa distonia tra il mutamento del sentire sociale e l'immobilismo dell'ordinamento fu denunciata da Leonardo Sciascia come un vero paradosso istituzionale: lo Stato, pur celebrando il coraggio di Franca Viola, continuava a mantenere in vigore il matrimonio riparatore, una norma che di fatto fungeva da incentivo alla violenza⁵⁰². Il cortocircuito legislativo si sarebbe risolto soltanto nel 1981, con l'abrogazione definitiva delle leggi legate all'onore.

5.1.1 Analisi del caso di Franca Viola

Il caso di Franca Viola è emblematico: il suo «no» pubblico è diventato un punto di rottura storico e giuridico, portando a una condanna esemplare per Filippo Melodia (undici anni scontati interamente), un esito che spicca per severità rispetto ai casi successivi. Anche la risposta mediatica dell'epoca, pur con le inevitabili ambiguità di alcuni cronisti che misero in dubbio l'autenticità della vittima in aula, si schierò in larga parte a favore della famiglia Viola, fornendo persino supporto economico per sostenere le spese legali⁵⁰³.

L'analisi del dibattito, però, rivela chiaramente la persistenza di uno schema patriarcale: il vero trionfatore della narrazione pubblica fu il padre, Bernardo Viola, celebrato come l'uomo che «non si è piegato» alle consuetudini retrograde. In questa celebrazione della

⁵⁰⁰ *L'Unità*, (1966, 16 dicembre), La cittadinanza di Alcamo solidale con Franca Viola.

⁵⁰¹ Villani, S. (1966, 19 dicembre), "Commenti sulla sentenza per il ratto di Franca Viola", *Corriere della Sera*.

⁵⁰² Sciascia, L. (1966, 18 dicembre), "L'onore e la legge", *L'Ora*.

⁵⁰³ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del "matrimonio riparatore", in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

fermezza maschile, la figura di Franca appare quasi in secondo piano, mentre emerge un marcato antimeridionalismo che tendeva a circoscrivere la violenza e il matrimonio riparatore come fenomeni esclusivamente siciliani. Si ignorava, così, che l'articolo 544 del Codice Penale fosse una legge dello Stato valida su tutto il territorio nazionale; non a caso, nonostante lo sdegno per il rapimento, il dibattito pubblico dell'epoca si guardò bene dall'invocare compattamente l'abolizione di una norma che rifletteva la cultura profonda dell'intero Paese⁵⁰⁴.

L'eredità di Franca Viola si è consolidata nei decenni, trasformandosi da un atto di resistenza individuale in un punto cardine della storia del femminismo e della coscienza civile italiana. La portata del suo rifiuto ha ricevuto il massimo riconoscimento istituzionale l'otto marzo 2014, quando il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l'ha insignita dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nonostante la sua vicenda sia oggi oggetto di costante analisi in libri, film e documentari (tra cui spiccano le recenti produzioni Rai) Franca Viola ha scelto di non fare mai sfarzo della propria celebrità simbolica. Mantenendo una dignità intrinseca e una sobria riservatezza, ha continuato la sua vita in provincia di Trapani, incarnando una forma di eroismo civile che rifiuta la spettacolarizzazione⁵⁰⁵.

5.2 Il documentario «Processo per stupro»

Nonostante l'aumento delle denunce per violenza sessuale a partire dal 1965 e la crescente mobilitazione dei comitati femministi, la reale dinamica di un processo per stupro rimaneva un tabù per gran parte della società italiana⁵⁰⁶. È in questo clima di necessaria rivelazione che nel 1979 il documentario «Processo per stupro», realizzato dal collettivo di registe composto da Maria Grazia Belmonti, Anna Carini, Rony Daopoulo, Paola De Martiis, Annabella Miscuglio e Loredana Dordi, portò per la prima volta la cruda realtà

⁵⁰⁴ Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del “matrimonio riparatore”, in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

⁵⁰⁵ Giornale di Sicilia. (2014, 8 marzo). *Premio al Quirinale alla donna di Alcamo che disse no alle nozze riparatrici*. <https://trapani.gds.it/articoli/cronaca/2014/03/08/premio-al-quirinale-alla-donna-di-alcamoche-disse-no-alle-nozze-riparatrici-327297-b14607f8-45e1-45bf-834c-f0e20a1c7991/>

⁵⁰⁶ Lussana, F. (2019, 26 aprile), *26 aprile 1979: quando lo stupro entrò nelle case degli italiani*, il Mulino. <https://www.rivistailmulino.it/a/26-aprile-1979>

delle aule di tribunale nelle case degli italiani. L'opera nacque con il preciso intento di testimoniare visivamente il trattamento riservato dalla giustizia alle donne, partendo dal caso di Fiorella, una ragazza di diciotto anni che nel 1977 fu sequestrata e stuprata da quattro uomini (Rocco Vallone, Cesare Novelli, Claudio Vagnoni e Roberto Palumbo) con il pretesto di un colloquio di lavoro⁵⁰⁷.

Fin dalle prime fasi dell'istruttoria, l'atteggiamento degli imputati palesò una sconcertante normalizzazione della violenza. Dopo una prima ammissione dei fatti, in aula la loro strategia difensiva si basò sulla sistematica denigrazione della vittima: sostennero la tesi del rapporto consensuale pattuito per 200.000 lire, somma che si sarebbero poi rifiutati di pagare adducendo una presunta «insoddisfazione» per le prestazioni della giovane. Questa narrazione trasformò l'aula del Tribunale di Latina nel palcoscenico perfetto per la vittimizzazione secondaria. La fase a porte chiuse si rivelò un interrogatorio invasivo sulle abitudini sessuali di Fiorella, mentre il dibattimento pubblico divenne il terreno in cui gli avvocati difensori si arrogarono il diritto di processare la morale della ragazza. L'avvocato Giorgio Zeppieri arrivò a mescolare pseudoscienza e moralismo, insinuando che l'assenza di reazioni estreme, come morsi o lesioni, costituisse una prova di gradimento, riducendo lo stupro a una mera meccanica biologica. Ancor più aggressivo fu l'intervento dell'avvocato Angelo Palmieri, che spostò l'asse sul piano sociopolitico attaccando l'emancipazione femminile: secondo la sua logica, rivendicare la parità dei diritti e uscire di casa la sera rendeva le donne direttamente responsabili delle violenze subite, dipingendo gli imputati come vere e proprie «vittime dei tempi». Sulla stessa linea, l'avvocato Titta Mazzuca tentò di minimizzare le percosse iniziali, derubricandole a semplici atti intimidatori e omettendo i fatti oggettivi, dal sequestro al tentativo degli imputati di comprare il silenzio della madre di Fiorella con un milione di lire⁵⁰⁸.

A contrastare questa impalcatura maschilista si erse l'avvocata di parte civile, Tina Lagostena Bassi. Presentandosi in aula prima come donna e poi come giurista, la sua arringa fu una lucida condanna del sistema giudiziario. Lagostena Bassi fece notare come

⁵⁰⁷ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

⁵⁰⁸ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979). *Op. cit.*

il massacro morale perpetrato in quell'aula spiegasse esattamente il motivo per cui migliaia di donne sceglievano di non denunciare. Attraverso una potente parafrasi della condizione femminile, sottolineò come la giurisprudenza non potesse pretendere che ogni vittima si trasformasse in una martire pronta a rischiare la vita per dimostrare il proprio dissenso, denunciando l'ipocrisia di una giustizia che si faceva complice dei carnefici⁵⁰⁹.

Il livello di lettura più profondo e drammatico della vicenda sfugge tuttavia ai verbali scritti ed è affidato unicamente al mezzo filmico. La telecamera catturò il clima di complicità patriarcale che permeava l'aula: sorrisi, sguardi d'intesa e ammiccamenti scambiati tra avvocati, astanti e imputati, i quali, masticando spavalidamente *chewing-gum*, sembravano cercare e trovare rassicurazione in una solidarietà puramente maschile. L'epilogo giudiziario confermò questa equazione: condanne lievi (da uno a due anni e quattro mesi) subito vanificate dalla concessione della libertà condizionale, e un risarcimento di due milioni di lire, pari alla cifra offerta per comprare il silenzio della vittima. Il quadro di questa violenza istituzionalizzata fu sigillato dalla frase paternalistica pronunciata dal Presidente del Tribunale per rassicurare la vittima: «Non siete sola... qui siamo tutti padri di famiglia». Una sintesi perfetta di un sistema in cui la legge era ancora declinata esclusivamente al maschile⁵¹⁰.

L'analisi della stampa, in particolare degli articoli del *Corriere della Sera* a cavallo della messa in onda del 26 aprile 1979, è fondamentale per comprendere come il documentario abbia agito da reagente chimico sulla società italiana. Il giornalista Victor Ciuffa⁵¹¹, nell'annunciare il programma, ne intuì il potenziale dirompente: l'opera avrebbe finalmente sottratto la violenza di genere allo stigma di mera «diceria femminista», portando alla luce una verità tangibile e scardinando un sistema di complicità maschile fino ad allora comodamente confinato nel privato. Il giorno successivo alla trasmissione, Giulia Borgese cristallizzò lo shock collettivo in un articolo dal titolo emblematico, affermando che gli italiani avevano finalmente capito cosa fosse uno stupro. Il documentario funzionò come uno specchio spietato, mostrando a un pubblico

⁵⁰⁹ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

⁵¹⁰ Belmonti, M. G., et al. (1980), *Un processo per stupro: Dal programma della Rete due della televisione italiana* (Prefazione di F. Ongaro Basaglia), Einaudi, Torino.

⁵¹¹ Ciuffa, V. (1979, 24 aprile), Le donne raccontano in videotape un processo di stupro, *Corriere della Sera*.

impreparato la cruda normalità della vittimizzazione secondaria: gli sguardi ammiccanti, la solidarietà tra imputati e pubblico, e la fredda indifferenza dei giudici. A confermare la drammaticità di questa prassi fu l'avvocata Tina Lagostena Bassi, la quale, intervistata dalla stessa Borgese, chiarì come quel processo non avesse nulla di eccezionale. Trasformare la vittima in colpevole o in soggetto consenziente rappresentava infatti la consueta strategia difensiva, una dinamica che tramutava l'aula giudiziaria nel teatro di un'ulteriore violenza istituzionale, orchestrata da avvocati portatori della medesima cultura maschilista degli aggressori⁵¹².

A fronte di questa presa di coscienza, emersero tuttavia forti resistenze, ben incarnate dalle riflessioni dello scrittore Alberto Bevilacqua. Pur prendendo le distanze dal gesto criminale, egli spostò ambigualmente il dibattito sulle scelte di montaggio, accusando il documentario di voler criminalizzare l'intero genere maschile sfruttando l'emotività del pubblico. Riecheggiando le argomentazioni sollevate in aula dall'avvocato difensore Angelo Palmieri, Bevilacqua giunse a teorizzare una controversa «vittimizzazione dell'uomo», spingendosi ad attribuire la radice della brutalità maschile all'educazione impartita dalle madri. Questa rilettura colpevolizzante si accompagnò a un attacco ai collettivi femministi, esortati dallo scrittore a farsi carico anche delle violenze subite dagli uomini, ignorando deliberatamente che l'obiettivo primario dell'opera fosse proprio denunciare un sistema giudiziario strutturalmente ostile alle donne⁵¹³.

La risposta del Movimento di Liberazione della Donna (MLD) non si fece attendere e fu affidata alla militante Francesca Gaetani, che smontò puntualmente la retorica dello scrittore. Gaetani ribadì che lo «scandalo» denunciato da Bevilacqua non era un artificio televisivo, ma l'ordinaria prassi giudiziaria combattuta da anni dai collettivi e da avvocate come la stessa Tina Lagostena Bassi e Maria Magnani Noya. Ribaltando la prospettiva sociologica, la militante chiarì che se alcune madri avessero finito per difendere i figli violenti, ciò non avrebbe derivato da una colpa biologica, ma dal profondo condizionamento di una società patriarcale che le rendeva complici inconsapevoli⁵¹⁴. Di fronte a queste obiezioni lapidarie, la contro-replica di Bevilacqua si risolse in un

⁵¹² Borgese, G. (1979, 27 aprile), Gli italiani hanno capito che cosa è uno stupro, *Corriere della Sera*.

⁵¹³ Bevilacqua, A. (1979, 28 aprile), Il «Processo per stupro» trasmissione sconvolgente, *Corriere della Sera*.

⁵¹⁴ Gaetani, F. (1979, 10 maggio), La violenza carnale nei processi d'oggi, *Corriere della Sera*.

arroccamento difensivo, omettendo del tutto di rispondere alla denuncia sul carattere sistemico della violenza in aula⁵¹⁵. Parallelamente, il dibattito si estese all'opinione pubblica: un'ulteriore inchiesta di Giulia Borgese registrò lo sconcerto di molti uomini e giovani studenti, profondamente scossi dalla visione, ma non mancò di riportare voci intrise di un disprezzo ancora feroce verso le donne, a dimostrazione di quanto il pregiudizio fosse difficile da sradicare⁵¹⁶.

5.2.1 Analisi del caso di «Processo per stupro»

Il documentario «Processo per stupro» risale a un periodo storico in cui il Codice Rocco dettava ancora la linea giurisprudenziale in materia di reati sessuali, esattamente come all'epoca di Franca Viola. La profonda differenza tra i due casi, tuttavia, risiede nell'onda d'urto del movimento femminista che approdò nell'Italia degli anni Settanta⁵¹⁷.

È grazie alle battaglie di figure politiche come la deputata socialista Maria Magnani Noya, all'impegno in aula dell'avvocata Tina Lagostena Bassi e al supporto di comitati femministi come l'MLD e l'UDI, che Fiorella (nota al pubblico solo con il nome di battesimo a tutela della propria identità) vide la sua storia denunciata pubblicamente, forte di una inedita solidarietà collettiva. La scelta di documentare proprio questo dibattimento fu altamente significativa: non vi era nulla di eccezionale o spettacolare nella violenza subita; si trattava, al contrario, di una brutalità ordinaria, perpetrata da uomini a lei noti, padri di famiglia perfettamente consapevoli delle sue necessità lavorative⁵¹⁸.

Eppure, nonostante la presenza delle telecamere Rai (che produssero un filmato crudo e conciso di 63 minuti), nessuno all'interno del tribunale sentì il bisogno di mitigare il proprio contegno: gli avvocati difensori si mostrarono spietati, i giudici a tratti compiacenti e gli imputati apertamente spavalidi. L'esito giudiziario confermò questo

⁵¹⁵ Bevilacqua, A. (1979, 10 maggio), La violenza carnale nei processi d'oggi, *Corriere della Sera*.

⁵¹⁶ Borgese, G. (1979, 28 aprile), E gli uomini cosa ne pensano? C'è chi si vergogna di essere maschio, *Corriere della Sera*.

⁵¹⁷ Lussana, F. (2019, 26 aprile), *26 aprile 1979: quando lo stupro entrò nelle case degli italiani*, il Mulino. <https://www.rivistailmulino.it/a/26-aprile-1979>

⁵¹⁸ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

clima, culminando in una condanna tutt'altro che esemplare che permise agli aggressori di tornare in libertà il giorno stesso della sentenza⁵¹⁹.

L'aula di tribunale immortalata in «Processo per stupro» si erge a luogo esemplare di vittimizzazione secondaria, una dinamica persecutoria perpetrata non solo dalla difesa storicamente nota per le sue arringhe violente e sprezzanti ma alimentata da una tacita e intrinseca collaborazione tra giudici, pubblico ministero, imputati e difensori. Il dibattito svoltosi a porte chiuse, focalizzato morbosamente sulla vita sessuale della diciottenne Fiorella, si rivelò di una brutalità inaudita: la violenza verbale registrata a telecamere accese lascia infatti facilmente intuire la ferocia del trattamento riservatole lontano dagli obiettivi⁵²⁰.

In questo contesto, la minimizzazione delle aggressioni commesse da conoscenti, spesso derubricate a eventi di scarso rilievo rispetto all'archetipo dello stupro commesso da un brutale estraneo, e la generale insofferenza verso le istanze antistupro finiscono per creare un ambiente istituzionale ostile, progettato per scoraggiare attivamente la denuncia. La consapevolezza che una donna dal passato sessuale percepito come «libero» o non conforme agli stringenti stereotipi dominanti verrà simbolicamente annientata in aula attraverso spietati meccanismi di etichettamento costituisce, di fatto, la forma più efficace di vittimizzazione secondaria⁵²¹. Solitamente, l'assenza di un adeguato supporto sociale chiude drammaticamente questo cerchio degenerativo: nel caso di Fiorella, però, i movimenti femministi e le donne presenti dentro e fuori l'aula diventarono un supporto fondamentale.

La reazione dell'opinione pubblica e della stampa si rivelò problematica. Visto il mezzo televisivo utilizzato, il dibattito si concentrò più sull'opera filmica che sul dramma umano: la vicenda finì per essere analizzata quasi come una performance attoriale, relegando in secondo piano il fatto di cronaca. La ragazza, le responsabilità degli imputati e l'inadeguatezza della pena ricevettero un'attenzione marginale rispetto all'enfasi posta sull'oratoria degli avvocati difensori, le cui arringhe vennero persino commentate con

⁵¹⁹ Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.

⁵²⁰ Belmonti, M. G., et al. (1980), *Un processo per stupro: Dal programma della Rete due della televisione italiana* (Prefazione di F. Ongaro Basaglia), Einaudi, Torino.

⁵²¹ Gregory, N. (1993), *Statement on Date Rape*, University of California, Berkeley.

sfumature di fascinazione da intellettuali come Alberto Bevilacqua⁵²². Le inchieste dell'epoca, come le interviste condotte da Borgese, restituirono l'immagine di un Paese profondamente spaccato, in cui il giudizio sulla vittima sembrava dipendere dall'estrazione sociale e dal livello di istruzione: se le classi più colte esprimevano sdegno per il trattamento riservato a Fiorella in aula, in altri strati sociali prevaleva un aperto disprezzo per la donna, perfettamente incarnato dai commenti qualunque raccolti nei bar⁵²³.

Oggi, «Processo per stupro», pur essendo stato insignito di prestigiosi riconoscimenti internazionali, viene spesso archiviato e rassicurantemente etichettato come il documento storico di una realtà lontana; tuttavia, alla luce delle recenti cronache giudiziarie, sorge spontaneo e amaro l'interrogativo se la realtà odierna si sia davvero allontanata così tanto dalle dinamiche di quell'aula⁵²⁴.

5.3 Marinella Cammarata

La vicenda di Carla Maria Cammarata, nota come Marinella, rappresenta uno dei capitoli più dolorosi e paradossali della giustizia italiana, in cui l'evidenza di un reato colto in flagrante si scontrò con una cultura giudiziaria ancora intrisa di pregiudizi arcaici. Il 6 marzo 1988, in Piazza dei Massimi a Roma, il brigadiere Sigismondo Fragassi e i testimoni Pedone e Tarani interruppero uno stupro di gruppo: tre giovani (Sandro Ramoni, Vittorio Putti e Stefano Ghelli) furono sorpresi nell'ombra di un'auto mentre aggredivano Marinella, rinvenuta in stato di shock, parzialmente nuda e insanguinata. Nonostante l'iniziale confusione e il terrore di affrontare un tribunale, timore che la portò a sparire temporaneamente dall'ospedale dopo aver rifiutato la visita ginecologica, la vittima decise di procedere, affidando la propria difesa a Tina Lagostena Bassi⁵²⁵.

⁵²² Bevilacqua, A. (1979, 28 aprile), Il «Processo per stupro» trasmissione sconvolgente, *Corriere della Sera*.

⁵²³ Borgese, G. (1979, 28 aprile), E gli uomini cosa ne pensano? C'è chi si vergogna di essere maschio, *Corriere della Sera*.

⁵²⁴ Lussana, F. (2019, 26 aprile), *26 aprile 1979: quando lo stupro entrò nelle case degli italiani*, il Mulino. <https://www.rivistailmulino.it/a/26-aprile-1979>

⁵²⁵ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

Il procedimento penale, istruito dal Sostituto Procuratore Vittorio Paraggio, vide gli imputati mutare rapidamente strategia dopo le ammissioni iniziali. Una volta in carcere, i tre cercarono di decostruire la flagranza attraverso narrazioni contrastanti, tentando di far passare l'aggressione per un rapporto consensuale pattuito. Durante il dibattimento di primo grado, il clima si fece subito inquisitorio: invece di analizzare i fatti oggettivi confermati dalle forze dell'ordine e dal referto dello Iacopini, la difesa scivolò in un'indagine sulla moralità di Marinella. Le lacune mnemoniche della donna, tipiche del trauma, vennero accolte con insulti dal pubblico presente, mentre il Presidente Stipo arrivò a redarguire apertamente gli imputati per l'incoerenza logica delle loro difese. Nonostante l'aggressività degli avvocati Militeri, Fassari e Gentiloni Silveri, che tentarono persino di invalidare la testimonianza di Fragassi e di trasformare lo shock di Marinella in un semplice stato di ebbrezza, il primo grado si concluse con una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione per stupro di gruppo e lesioni aggravate⁵²⁶.

Il primo grado del caso Cammarata rappresentò un'eccezione di civiltà: il Giudice e il PM mantennero il focus sul reato, impedendo le consuete indagini degradanti sulla vita privata della vittima. Grazie a questo approccio e al supporto di Tina Lagostena Bassi, Marinella visse il processo come un'esperienza terapeutica e di riscatto della propria dignità, attirando l'attenzione di media come *Samarconda* e *Paese Sera*⁵²⁷.

Tuttavia, questa parentesi di giustizia scatenò la «terza tortura»: dopo che Marinella denunciò su *La Repubblica* le violenze verbali subite in aula, i difensori Gentiloni Silveri e Fassari risposero con una ritorsione legale, querelando per diffamazione lei e la giornalista Ambra Somaschini⁵²⁸.

Il giudizio d'Appello del novembre 1988 segnò un drammatico ribaltamento, descritto da Tina Lagostena Bassi come la vittoria definitiva della cultura dello stupro. I giudici Nardelli, Placentino e Malzone operarono un ridimensionamento del fatto che oggi appare agghiacciante: la violenza fu definita «minima» poiché i complici si erano limitati a bloccare la vittima, e la sua scarsa capacità di difesa venne usata non come aggravante,

⁵²⁶ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

⁵²⁷ Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

⁵²⁸ Lagostena Bassi, T. (1991). *Op. cit.*

ma come elemento per sminuire l'entità fisica dell'abuso. La Corte accolse la tesi dei «tre bravi ragazzi», negando lo shock traumatico e riducendo la pena a soli 2 anni e 1 mese con sospensione condizionale. La libertà immediata degli aggressori fu celebrata in aula con le ovazioni di amici e parenti, mentre la difesa, non paga, continuò a insultare la dignità di Marinella definendo le donne come «estremiste e bugiarde» per dato scientifico, una tesi rigettata con sdegno dal procuratore Labiate⁵²⁹.

L'epilogo umano fu altrettanto tragico: pochi giorni dopo la sentenza d'Appello, il 19 novembre 1988, Marinella morì per complicazioni respiratorie e cardiache. Fu detto che si trattasse di una «morte per processo» ma, come sottolineato dalla giornalista Emanuela Moroli, la donna non morì a causa del processo in sé, quanto per una società misogina che le aveva negato il diritto alla dignità. La sua scomparsa scatenò un'ondata di indignazione senza precedenti. Il Centro Femminista Separatista propose simbolicamente di distruggere l'iconografia del *Ratto delle Sabine* presente in Parlamento, mentre figure come Elvira Banotti e Gioia Longo chiesero riforme radicali, tra cui l'affidamento dei processi per stupro a sole magistrato donne. La mobilitazione di sigle come l'UDI, la CGIL e l'Arci Donna trasformò la storia di Marinella nel simbolo della lotta per una nuova legge, culminata idealmente nell'opuscolo militante del 1989 che ne rivendicava la dignità di persona contro ogni calunnia istituzionale⁵³⁰.

5.3.1 Analisi del caso di Marinella Cammarata

Il caso di Marinella Cammarata segna un punto di rottura drammatico nella storia giudiziaria italiana, dimostrando come, nonostante l'abolizione formale di alcune norme del Codice Rocco, la mentalità inquisitoria fosse rimasta strutturalmente intatta.

Marinella è stata vittima di una persecuzione a tappe: abusata fisicamente a Piazza Navona, è stata poi «scansionata» analiticamente in aula, dove ogni dettaglio della sua vita privata è stato utilizzato per metterne in dubbio la credibilità, trasformando i suoi vuoti di memoria e lo stato di shock in armi della difesa. Questa sequenza di violenze non

⁵²⁹ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

⁵³⁰ Maria Carla Cammarata: un ricordo a 27 anni dallo stupro di via della Pace, (2015, 23 novembre), *Radio Onda Rossa*. <https://www.ondarossa.info/newsredazione/2015/11/maria-carla-cammarata-ricordo-27-anni>

si è fermata al dibattimento: Marinella è stata colpita una terza volta con la denuncia per diffamazione per aver osato raccontare il proprio trauma, e infine simbolicamente annientata dalla sentenza d'appello che ha visto i suoi carnefici uscire dal carcere tra gli applausi, poco prima che la sua stessa salute cedesse portandola alla morte nel 1988⁵³¹.

Da giovane madre con una vita definita «movimentata», Marinella è stata trasformata nel capro espiatorio del delitto subito, con un ribaltamento di responsabilità che l'ha dipinta paradossalmente come l'artefice della propria sventura. La resistenza a una piena giustizia è, in questi casi, di natura squisitamente concettuale: persiste la convinzione che l'uomo sia «naturalmente» violento, prigioniero di impulsi ingovernabili o, al limite, un soggetto patologico. Questa visione fatalista cristallizza la violenza come un dato biologico immutabile, spostando l'onere della prevenzione interamente sulle donne, la cui condotta viene scansionata affinché risulti «adeguata» a non sollecitare l'istinto maschile. Se l'aggressione avviene, la logica della vittimizzazione secondaria interviene per decretare che la donna «se l'è andata a cercare», offrendo una strategia di deresponsabilizzazione collettiva che preferisce colpevolizzare il singolo soggetto leso piuttosto che scardinare le disuguaglianze strutturali di genere⁵³².

La dimensione giudiziaria si configura quindi come uno spazio di violenza istituzionale, poiché costringe la donna nel duplice e oneroso ruolo di parte offesa e di principale testimone oculare. La necessità di produrre prove attraverso la narrazione dettagliata e ripetuta del trauma può trasformare l'iter processuale in un'estensione parossistica della violenza subita, specialmente laddove manchino metodologie di ascolto protette⁵³³. La vittimizzazione secondaria non è dunque un evento isolato, ma il precipitato di un discorso sociale stratificato che modella gli schemi mentali dell'opinione pubblica. Qui il giudizio morale sostituisce l'accertamento penale: il baricentro del processo scivola dalla condotta del reo alla scansione biografica della vittima, giungendo a esonerare l'aggressore in virtù di una presunta e arcaica «complicità inconscia» attribuita alla donna⁵³⁴.

⁵³¹ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

⁵³² Bimbi, F. (2014), *Differenze e disuguaglianze di genere*, Il Mulino, Bologna.

⁵³³ Fiore, A. (2022), *La testimonianza della vittima vulnerabile*, Diritto & Questioni Pubbliche, Roma.

⁵³⁴ Deutsch, H. (1944), *Psychology of Women*, Grune & Stratton, New York.

Nonostante la flagranza di reato e le testimonianze inoppugnabili di ufficiali dell'Arma, la vicenda ha confermato una dolorosa costante: la tendenza delle istituzioni a schierarsi, nei fatti, dalla parte degli aggressori. Sebbene la stampa dell'epoca abbia manifestato una giusta indignazione per la riduzione della pena, la vera risposta politica è arrivata dai movimenti femministi. Marinella è diventata un'icona del dolore e dell'attivismo, sostenuta da figure come Tina Lagostena Bassi che invocò invano una continuità di giudizio tra i gradi di processo. Le manifestazioni e gli opuscoli a lei dedicati non furono solo atti di solidarietà, ma mozioni disperate affinché Marinella fosse l'ultima vittima di un sistema sordo; un auspicio che, purtroppo, la cronaca successiva ha continuato a smentire⁵³⁵.

5.4 Leonardo Apache La Russa

Il caso di Leonardo Apache La Russa, emerso nel luglio 2023, permette di osservare come l'andamento giudiziario e mediatico di una denuncia di violenza sessuale possa cambiare quando coinvolge figure di alto rilievo istituzionale⁵³⁶. La vicenda trae origine dalla denuncia di una giovane di ventidue anni, rimasta anonima, che riferì di essersi svegliata in stato confusionale e nuda nel letto del giovane La Russa dopo una serata in discoteca a Milano, descrivendo un blackout mnemonico e la percezione di una violenza subita a sua insaputa da parte di Leonardo e di un suo amico, il DJ Tommaso Gilardoni⁵³⁷.

L'iter investigativo si è subito scontrato con complessità tecniche e giuridiche, come il sequestro del cellulare di La Russa, condizionato dalle prerogative parlamentari del padre, e l'analisi di una perizia tossicologica definita «non dirimente». Nonostante il riscontro di un mix di alcol e farmaci nel sangue della vittima, nell'aprile 2025 la Procura di Milano ha richiesto l'archiviazione per l'accusa di violenza sessuale a carico di entrambi gli indagati, sostenendo una mancanza di dolo: secondo i magistrati, né La Russa né

⁵³⁵ Fiorenzoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

⁵³⁶ Rainews, (2023, 7 luglio), *La Russa difende il figlio accusato di violenza: "L'ho interrogato a lungo, non ha commesso reati"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/ragazza-denuncia-il-figlio-di-la-russa-violentata-dopo-una-serata-in-discoteca-770b5316-cac1-4fbe-80d2-89e23e13a6e5.html>

⁵³⁷ ANSA, (2023, 18 luglio), *Caso La Russa jr: indagato anche l'amico dj*. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/07/18/caso-la-russa-jr-indagato-anche-lamico-dj_70ac0b09-618c-407a-9155-bd9a2a428fb4.html

Gilardoni avrebbero percepito lo stato di incoscienza della ragazza, interpretando il rapporto come consenziente⁵³⁸.

Parallelamente, le indagini informatiche hanno portato all'apertura di un filone per *revenge porn*, accertando che Leonardo Apache avesse filmato e inviato a Gilardoni un video sessualmente esplicito della giovane senza il suo consenso, e che lo stesso Gilardoni avesse ulteriormente diffuso contenuti privati della ragazza⁵³⁹.

Nel dicembre 2025, mentre la gip Rossana Mongiardo confermava l'archiviazione definitiva per lo stupro, il procedimento per *revenge porn* si è concluso con esiti divergenti: per Leonardo Apache il reato è stato dichiarato estinto a fronte di un risarcimento di 25.000 euro (corroborato da una «sincera lettera di scuse») accettato dal giudice nonostante il rifiuto della vittima, mentre Tommaso Gilardoni è stato condannato a un anno di reclusione (pena sospesa)⁵⁴⁰.

Potendo solo conoscere gli esiti dei procedimenti ma non le discussioni nell'aula di tribunale, il commento giornalistico risulta l'unica chiave d'analisi per il trattamento della vittima. Intorno al caso La Russa si è cristallizzata una narrazione di vittimizzazione secondaria: l'uso dell'appellativo «La Russa Jr»⁵⁴¹ ha richiamato l'autorità paterna come scudo di credibilità, mentre la stampa ha spesso indugiato sulla sofferenza psicologica dell'accusato principale, presentandolo in una posizione di fragilità emotiva e «consolandolo» mediaticamente. Al contrario, la figura della denunciante è stata appiattita su un anonimato (per quanto voluto) che ne ha prodotto l'invisibilità sociale, mentre le sue scelte legali venivano interpretate come espressione di risentimento, trasformando la sua richiesta di giustizia in una colpa per non essere stata abbastanza attenta al proprio rischio personale⁵⁴².

⁵³⁸ Rainews, (2025, 23 aprile), *Caso La Russa jr: i pm chiedono l'archiviazione per violenza, sotto accusa per revenge porn*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/04/caso-la-russa-jr-i-pm-chiedono-larchiviazione-per-violenza-sotto-accusa-per-revenge-porn-apahce-leonardo-ignazio-tommaso-gilardoni-ff0bf227-9569-4731-ab76-93cd9f5e55f8.html>

⁵³⁹ Rainews, (2025, 23 aprile). *Op. cit.*

⁵⁴⁰ Rainews, (2025, 19 dicembre), *Revenge porn: Leonardo Apache La Russa jr, risarcimento congruo, estinto il reato*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/12/revenge-porn-leonardo-apache-la-russa-jr-risarcimento-congruo-estinto-il-reato-milano-ragazza-appello-ce12d805-5e5f-4f6a-82fe-9c1ddbd4e3a6.html>

⁵⁴¹ Comunicazione Italiana, (2025, 8 aprile), *La Russa jr, la Procura chiede archiviazione per l'accusa di violenza sessuale*. <https://comunicazioneitaliana.it/news/2184fea93ac65cff09d74b98a935d221>

⁵⁴² Guastella, G. (2025, 18 dicembre), *La Russa Jr, il giudice: reato estinto. Ma la ragazza rifiuta i 25 mila euro*, *Corriere della Sera*.

5.4.1 Analisi del caso di Leonardo Apache La Russa

Il passaggio dal 1965 ad oggi rivela una contraddizione profonda: sebbene il sistema mediatico abbia mostrato un avanzamento nel proteggere l'anonimato della vittima, evitando lo «scansionamento» pubblico che subirono Franca Viola e Marinella Cammarata, la risposta giudiziaria e il discorso sociale sembrano ancora ancorati a logiche di vittimizzazione secondaria. Il caso di Leonardo Apache La Russa ne è un esempio lampante, vista la sua posizione di figlio di un'alta carica dello Stato che ha attivato dinamiche di protezione istituzionale e mediatica che travalicano il dato procedurale. L'intervento pubblico del padre, che dopo un «lungo interrogatorio» privato ha garantito l'innocenza del figlio criticando contestualmente i tempi della denuncia della vittima, ha agito come un potente dispositivo di delegittimazione⁵⁴³. Il linguaggio che mette in discussione i tempi del trauma o le scelte di vita della vittima ignora deliberatamente la complessità psicologica della violenza, trasformando l'esercizio di un diritto come quello di denunciare entro i termini di legge in un ingiusto e paralizzante sospetto di inattendibilità⁵⁴⁴.

Se da un lato l'anonimato garantito alla giovane rappresenta un innegabile avanzamento morale e sociale del sistema mediatico rispetto ai processi-spettacolo degli anni Sessanta e Ottanta, dall'altro questo «scudo» non ha impedito una forma di esilio forzato: il fatto che la ragazza abbia dovuto abbandonare l'Italia per sfuggire alla pressione suggerisce che l'invisibilità sia diventata l'unico prezzo pagabile per la propria tutela.

Tuttavia, è sul piano del diritto che si consuma la frattura più profonda. La narrazione giudiziaria ha riproposto i paradigmi classici della vittimizzazione secondaria attraverso un paradosso interpretativo: lo stato di ebbrezza della giovane è stato utilizzato per inficiarne la credibilità, mentre quello dell'accusato è diventato un'attenuante implicita, portando alla conclusione che egli non potesse essere consapevole del dissenso altrui⁵⁴⁵. La successiva estinzione del reato di *revenge porn* per La Russa, ottenuta tramite un

⁵⁴³ RaiNews, (2023, 7 luglio), *La Russa difende il figlio accusato di violenza: "L'ho interrogato a lungo, non ha commesso reati"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/ragazza-denuncia-il-figlio-di-la-russa-violentata-dopo-una-serata-in-discoteca-770b5316-cac1-4fbe-80d2-89e23e13a6e5.html>

⁵⁴⁴ Murgia, M. (2021), *Stai zitta*, Einaudi, Torino.

⁵⁴⁵ Ansa, (2025, 30 ottobre), *Archiviare La Russa jr è contro la mia dignità di donna*. https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2025/10/30/archiviare-la-russa-jr-e-contro-la-mia-dignita-di-donna_3ce525d4-a544-42fe-a83f-e0a72fa6e447.html

risarcimento di 25.000 euro e una lettera di scuse definita «sincera», configura una vera e propria monetizzazione della giustizia che stride con la condanna penale inflitta al co-indagato sprovvisto del medesimo status⁵⁴⁶.

Questa disparità di trattamento trova una spiegazione teorica fondamentale nella distinzione arbitraria tra il «vero stupro» (l'aggressione fisica brutale da parte di un estraneo) e le violenze commesse in contesti di socialità o da conoscenti, spesso derubricate a semplici «malintesi» o errori di comunicazione⁵⁴⁷. Mentre la letteratura scientifica evidenzia come la copertura mediatica selezioni prioritariamente gli episodi più efferati per alimentare un panico morale che invoca risposte repressive drastiche, la realtà del fenomeno è molto più «banale» e pervasiva. Gli studi dimostrano che la maggior parte degli aggressori sono uomini socialmente inseriti, privi di tratti patologici distintivi, la cui «normalità» attiva il fenomeno della cosiddetta *himpathy*: una sproporzionata ondata di simpatia e solidarietà che l'opinione pubblica e le istituzioni riservano al reo, specialmente se giovane, promettente o appartenente a classi d'élite⁵⁴⁸. In questo scenario, l'aggressore viene presentato come la «vera» vittima di un'accusa infamante, spostando il baricentro dell'empatia sulla sua sofferenza psicologica anziché sul trauma della denunciante.

La gestione istituzionale dello stupro mediato da sostanze diventa così l'ultima frontiera di questo doppio standard: l'alcol maschile de-responsabilizza, quello femminile condanna⁵⁴⁹. Ancora oggi, la retorica politica e mediatica continua a narrare la violenza come un evento eccezionale frutto di un «raptus», rifiutandosi di riconoscere la natura strutturale di un sistema patriarcale in cui il «no» femminile non è ancora un limite invalicabile, ma una variabile subordinata allo status sociale di chi lo ignora⁵⁵⁰.

⁵⁴⁶ ANSA, (2026, 19 gennaio), *Il gup sul caso revenge porn da La Russa jr: sincero dispiacere per la ragazza*. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/19/il-gup-sul-caso-revenge-porn-da-la-russa-jr-sincero-dispiacere-per-la-ragazza_d5de61e9-4928-44ca-856a-3df7de2ac5bb.html

⁵⁴⁷ Henderson, L. N. (1992), *Rape and Responsibility*. In «Ecology Law Quarterly», vol. 11, n. 1, pp. 127-144, University of California, Berkeley.

⁵⁴⁸ Manne, K. (2017), *Down Girl: The Logic of Misogyny*, Oxford University Press, New York.

⁵⁴⁹ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

⁵⁵⁰ Parente, G. (2016), *La violenza maschile contro le donne: Oltre i confini della cronaca*, Edizioni Progetto Cultura, Roma.

5.5 La narrazione della violenza

Oggi la letteratura femminista si è evoluta verso una comprensione più organica e strutturale del fenomeno della violenza, adottando il paradigma della cultura dello stupro per definire l'intera architettura sistemica che sorregge la violenza di genere in ogni sua manifestazione. All'interno della cosiddetta piramide della violenza, i concetti di vittimizzazione secondaria e i miti dello stupro non sono semplici appendici, ma rappresentano le fondamenta stesse della struttura: sono quegli elementi basali, spesso invisibili o normalizzati, che rendono possibile e giustificabile l'apice dell'aggressione fisica⁵⁵¹. Sebbene si sia assistito a un'innegabile evoluzione sul piano formale, trainata da cambiamenti legislativi profondi, riforme del Codice Penale e dalla ratifica di convenzioni internazionali che hanno elevato gli standard di tutela, resta il dubbio atroce sulla reale profondità di questo mutamento. Il sospetto è che si sia verificata una metamorfosi della narrazione piuttosto che una rivoluzione della cultura: mentre il linguaggio istituzionale e mediatico si è fatto più accorto, la sostanza dei processi e delle reazioni sociali continua a nutrirsi di quegli stessi pregiudizi arcaici, dimostrando che l'impalcatura patriarcale è capace di sopravvivere anche all'interno di un sistema che, a parole, dichiara di volerla abbattere.

Interrogarsi oggi su come la società percepisca la violenza significa scavare nel dubbio se l'atto coercitivo sia una pulsione intrinseca o, piuttosto, un comportamento assimilato attraverso i codici della cultura dello stupro. La risposta a quanto i giovani siano consapevoli di questa impalcatura risiede spesso nella discrepanza tra la norma legale e la percezione soggettiva del limite, come evidenziato da una letteratura sociologica e criminologica che, pur tra ambiguità statistiche, restituisce un quadro inquietante sulla disponibilità maschile all'uso della forza⁵⁵².

Diverse inchieste condotte in ambito universitario hanno rivelato come circa il 25% degli studenti ammetta tentativi di rapporto forzato, mentre studi specifici, come quello condotto a Rhode Island e citato da Joanna Bourke, mostrano che il 12% degli intervistati

⁵⁵¹ Murgia, M. (2021), *Stai zitta*, Einaudi, Torino.

⁵⁵² Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

compirebbe un'aggressione sessuale se avesse la certezza dell'impunità⁵⁵³. Ancor più drastica è l'indagine di Neil Malamuth⁵⁵⁴, condotta nel 1981, secondo cui un terzo degli studenti universitari dichiarava ipoteticamente di essere disposto a violentare una donna in assenza di conseguenze penali, con un 26% che ammetteva di aver già esercitato una forza tale da provocare dolore fisico e pianto nella partner. Questi dati trovano una tragica conferma nelle ricerche di Mary Koss⁵⁵⁵ e Diana Russell⁵⁵⁶: se la prima ha rilevato che oltre il 27% delle studentesse ha subito stupri o tentativi di stupro, con quasi l'8% dei maschi pronto ad ammettere atti legalmente definibili come violenza sessuale, la seconda ha riscontrato percentuali di vittimizzazione che oscillano tra il 24% e il 44%. Indubbiamente, la scelta di validare l'una o l'altra stima non è un semplice esercizio accademico, ma un atto politico che definisce quanto siamo disposti a riconoscere la natura sistemica e non eccezionale della violenza maschile⁵⁵⁷.

Il recente rapporto Censis del marzo 2026, analizzando le abitudini sessuali degli italiani, offre una fotografia impietosa e complessa della cultura del consenso nel nostro Paese, rivelando come essa sia divenuta un baricentro ineludibile ma profondamente contraddittorio delle relazioni contemporanee. Secondo l'indagine, il 66,1% degli italiani rivendica la capacità di decodificare correttamente il diniego femminile, una convinzione che appare più radicata tra le donne (71,7%) rispetto agli uomini (60,6%) e che tende a crescere proporzionalmente al livello di istruzione, raggiungendo il 69% tra i laureati. Questo dato suggerirebbe un apparente *upgrading* culturale, in cui l'autodeterminazione della donna e la responsabilità reciproca sembrano aver conquistato una posizione di rilievo nella dinamica relazionale. Tuttavia, tale avanzamento non si configura come un processo lineare né tantomeno compiuto, poiché coesiste con canoni culturali opposti che tendono a riproporre forme, più o meno esplicite, di colpevolizzazione della vittima⁵⁵⁸.

⁵⁵³ Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma, pp. 4-102.

⁵⁵⁴ Malamuth, N. M. (1981). Rape proclivity among males. *Journal of Social Issues*, 37(4), 138–157.

⁵⁵⁵ Koss, M. P., Gidycz, C. A., & Wisniewski, N. (1987). The scope of rape: Incidence and prevalence of sexual aggression and victimization in a national sample of higher education students. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55(2), 162–170.

⁵⁵⁶ Russell, D. E. H. (1984). *Sexual exploitation: Rape, child sexual abuse, and workplace harassment*. Sage Publications.

⁵⁵⁷ Bourke, J. (2009). *Op. cit.*

⁵⁵⁸ Censis, (2026), *Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali. Rapporto finale*, Fondazione Censis, Roma.

L'elemento di maggiore attrito risiede nel fatto che ben il 47% degli italiani concorda ancora con l'idea che l'adozione di determinati capi di abbigliamento o l'assunzione di sostanze e alcol esponano le donne a un rischio «accettabile» di violenza. Questa percezione di vulnerabilità condizionata è trasversale ai generi, trovando d'accordo il 47,1% dei maschi e il 46,9% delle femmine, e si acuisce con l'avanzare dell'età, toccando il 52,6% nella fascia tra i 45 e i 60 anni. Emerge qui un «doppio registro» di opinioni: se da un lato si riconosce formalmente il diritto della donna a esercitare la propria volontà, dall'altro si assiste a un trasferimento sistematico sulle donne del costo soggettivo della sicurezza. In questa visione pessimistica di una realtà percepita come intrinsecamente minacciosa, comportamenti come il troppo bere o la scelta di un abbigliamento meno appariscente non vengono interpretati come vincoli alla libertà individuale, bensì come pragmatiche e irrinunciabili strategie di autotutela⁵⁵⁹.

Questa «cautela operativa» impone un limite specifico di genere che perimetra la libertà femminile proprio negli spazi del tempo libero e del divertimento, trasformando la prevenzione in una forma di auto-responsabilizzazione forzata. La materialità della cronaca evidenzia dunque una spaccatura nell'opinione pubblica: mentre la responsabilità dell'aggressore non è formalmente in discussione, la società si divide sulla «prudenza» della vittima, finendo per sanzionare implicitamente chi non si dimostra capace nel gestire il proprio rischio. La sessualità italiana del 2026 appare attraversata da un movimento ambivalente. Da una parte persistono codici sedimentati che leggono i ruoli sessuali su basi quasi biologiche e pongono la prestazione maschile al centro; dall'altra avanza una nuova grammatica del desiderio che tenta di superare la logica della funzione per approdare a una comunicazione basata sull'equilibrio tra autonomia e rispetto. Il cambiamento in atto, dunque, non coincide con una rottura definitiva col passato, ma con un adattamento progressivo e faticoso di norme e linguaggi in un campo di confronto dove i nuovi modelli di libertà devono ancora fare i conti con l'ombra lunga della tradizione patriarcale⁵⁶⁰.

⁵⁵⁹ Censis, (2026), *Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali. Rapporto finale*, Fondazione Censis, Roma.

⁵⁶⁰ Censis, (2026). *Op. cit.*

Capitolo 6

La percezione sociale della cultura dello stupro: un'indagine empirica

I capitoli precedenti hanno ricostruito la cultura dello stupro in Italia attraverso un duplice percorso: da un lato l'analisi teorica e il framework femminista che ne definisce i contorni concettuali; dall'altro la lettura diacronica di casi di cronaca e trasformazioni legislative che ne tracciano l'evoluzione storica, dal Codice Rocco fino al dibattito contemporaneo sul consenso e alla nuova frontiera della violenza digitale. Ciò che questo percorso non ha ancora esplorato è la dimensione della percezione sociale: come viene vissuta e interpretata la cultura dello stupro da chi abita l'Italia oggi, indipendentemente dalla propria formazione giuridica o dall'esposizione al dibattito accademico e mediatico.

6.1 Introduzione e obiettivi della ricerca

È per rispondere a questa domanda che, tra marzo e aprile 2026, è stata condotta un'indagine empirica mediante la somministrazione di un questionario online. Lo strumento è stato distribuito attraverso gruppi tematici online, canali social e passaparola, con l'obiettivo di raggiungere un campione quanto più vario possibile per età, genere, livello di istruzione e area geografica di residenza.

Il questionario, intitolato «Percezione sociale e consapevolezza legale della cultura dello stupro in Italia», si articola attorno a tre nuclei tematici principali, coerenti con i temi affrontati nella tesi.

Il primo riguarda la consapevolezza generale: i rispondenti vengono interrogati sulla loro familiarità con il concetto di cultura dello stupro e sulla loro percezione della sua presenza nell'Italia contemporanea. Questo blocco si propone di misurare quanto il dibattito teorico e mediatico sul tema abbia permeato l'opinione pubblica.

Il secondo nucleo affronta i miti sullo stupro, ovvero quegli schemi cognitivi distorti che attribuiscono alla vittima parte della responsabilità della violenza subita, attraverso una scala *Likert* a cinque punti⁵⁶¹. Le affermazioni proposte spaziano dal ruolo

⁵⁶¹ Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 1–55.

dell'abbigliamento e dell'alcol fino alle dinamiche del consenso, con una sezione dedicata al *revenge porn* come forma emergente di violenza sessuale digitale, tema centrale nel quarto capitolo della presente ricerca.

Il terzo nucleo indaga la consapevolezza giuridica: i rispondenti vengono confrontati con due formulazioni legislative dell'articolo 609-bis del codice penale (la proposta di riforma e il testo approvato) e ne valutano la chiarezza linguistica e l'efficacia nel contrastare la cultura dello stupro. Questo blocco si ricollega direttamente al dibattito sul consenso analizzato nel capitolo quarto.

Il questionario si conclude con una domanda aperta, che ha offerto a 44 rispondenti su 227 l'opportunità di aggiungere riflessioni personali, testimonianze o osservazioni critiche sullo strumento stesso. Queste risposte costituiscono, come si vedrà, uno dei materiali più ricchi e significativi dell'intera indagine.

L'obiettivo complessivo non è quello di produrre dati statisticamente rappresentativi della popolazione italiana (un traguardo che richiederebbe un campionamento probabilistico di ben altra portata) ma di offrire un'istantanea qualitativa e quantitativa della percezione del fenomeno in un momento storico preciso, arricchendo con la voce diretta dei rispondenti il quadro teorico e storico costruito nei capitoli precedenti.

6.2 Metodologia

La scelta di ricorrere a un questionario come strumento di indagine empirica risponde a un'esigenza precisa: quella di affiancare all'analisi teorica e storica condotta nei capitoli precedenti una dimensione concreta, capace di misurare (almeno parzialmente) quanto le dinamiche culturali descritte si riflettano nelle opinioni e nelle percezioni di persone comuni. Il questionario, in questo senso, non ambisce a sostituire gli strumenti propri della ricerca sociologica professionale, ma a integrare il percorso argomentativo della tesi con un dato empirico situato, prodotto in un momento storico specifico e in un contesto culturale determinato.

Lo strumento è stato costruito intorno a quattro aree tematiche distinte, corrispondenti alle principali domande di ricerca: la consapevolezza del concetto di cultura dello stupro, l'adesione ai cosiddetti miti sullo stupro, la conoscenza del fenomeno del *revenge porn* e

la valutazione della legislazione vigente in materia di violenza sessuale. Per ciascuna area sono state selezionate domande di tipo diverso a seconda della natura dell'informazione ricercata.

Le variabili demografiche (età, genere, livello di istruzione e area geografica di residenza) sono state raccolte tramite domande a risposta chiusa con categorie predefinite. Le domande di consapevolezza e conoscenza giuridica prevedevano risposte dicotomiche (sì/no) o su scala ordinale a tre opzioni. Il nucleo centrale del questionario è costituito da dodici affermazioni valutate su scala *Likert* a cinque punti, da 1 (totalmente in disaccordo) a 5 (totalmente d'accordo): otto relative ai miti sullo stupro in senso stretto, quattro relative al *revenge porn*. La scala *Likert* è stata scelta perché consente di rilevare non solo la direzione dell'opinione ma anche la sua intensità, offrendo una rappresentazione più sfumata rispetto a una semplice domanda binaria. Lo strumento si chiude con una domanda aperta facoltativa, attraverso cui i rispondenti hanno potuto aggiungere riflessioni personali, osservazioni critiche o esperienze dirette.

Il questionario è stato somministrato online tra marzo e aprile 2026, tramite la piattaforma Google Forms, e distribuito attraverso una combinazione di canali: gruppi tematici sui social network, comunità online e passaparola. Si tratta dunque di un campionamento non probabilistico di tipo accidentale, il che costituisce il principale limite metodologico dell'indagine (su cui si tornerà nella sezione dedicata). Hanno risposto complessivamente 227 persone, un numero che, pur non aspirando alla rappresentatività statistica della popolazione italiana, risulta adeguato a condurre analisi descrittive e inferenziali di base, inclusi confronti tra sottogruppi demografici.

I dati raccolti sono stati analizzati con strumenti di statistica descrittiva (frequenze, percentuali, medie e deviazioni standard) e inferenziale. Per il confronto tra gruppi su variabili ordinali (come i punteggi *Likert*) si è ricorso al test non parametrico di *Mann-Whitney U*⁵⁶², appropriato quando non è possibile assumere la normalità della distribuzione. Per l'analisi delle variabili categoriali in relazione al genere si è utilizzato il test del *chi-quadro*⁵⁶³. La consistenza interna della scala relativa ai miti sullo stupro è

⁵⁶² Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1), 50–60.

⁵⁶³ Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random

stata valutata tramite il coefficiente alpha di Cronbach⁵⁶⁴, che ha restituito un valore di $\alpha = .679$, accettabile per uno strumento costruito ad hoc e non derivato da scale validate in letteratura. Le risposte aperte sono state analizzate tematicamente, identificando pattern ricorrenti attraverso una lettura sistematica del corpus testuale.

6.3 Il campione

Hanno preso parte all'indagine 227 persone, distribuite in modo disomogeneo tra le diverse variabili demografiche rilevate, una caratteristica attesa data la modalità di diffusione dello strumento.

Sul piano del genere, il campione è composto per il 62,1% da donne (141), per il 36,1% da uomini (82), e per una quota marginale da persone non-binarie (2) o che hanno preferito non rispondere (2). La sovrarappresentazione femminile è un dato ricorrente nelle ricerche su temi legati alla violenza di genere, e riflette probabilmente una maggiore propensione delle donne a partecipare a indagini su argomenti che le riguardano in modo diretto. Questa asimmetria va tenuta presente nell'interpretazione dei risultati complessivi.

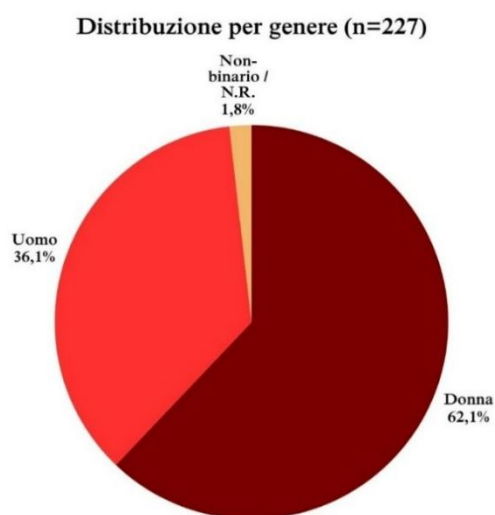


Tabella 1⁵⁶⁵

sampling. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 50(302), 157–175.

⁵⁶⁴ Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.

⁵⁶⁵ Fonte: elaborazione propria.

La distribuzione per fasce d'età evidenzia una netta concentrazione nelle generazioni più giovani: il 32,6% dei rispondenti ha tra i 18 e i 24 anni, il 30% tra i 25 e i 34. Le fasce 35-44 (13,7%), 45-54 (12,8%) e 55 anni e oltre (11%) sono rappresentate in misura decisamente inferiore. Anche in questo caso, la modalità di distribuzione online del questionario (prevalentemente attraverso social network) spiega almeno in parte questa concentrazione, poiché tende a raggiungere con più facilità utenti giovani e già alfabetizzati digitalmente.

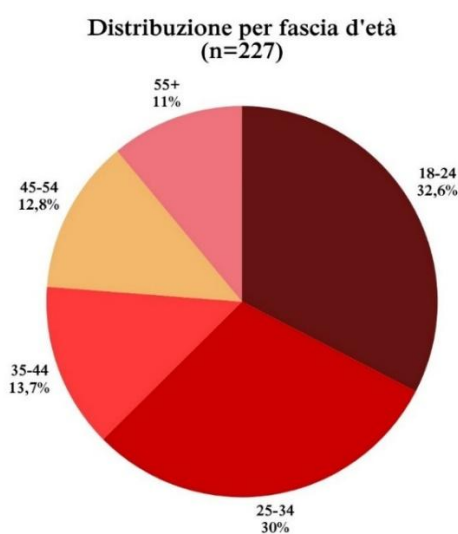


Tabella 2⁵⁶⁶

Per quanto riguarda il livello di istruzione, il campione risulta mediamente scolarizzato: il 33,9% è in possesso di un diploma di scuola superiore, il 31,7% di una laurea triennale, il 24,2% di una laurea magistrale e il 7% di un master o dottorato. Solo il 3,1% si ferma alla licenza media. La sovrarappresentazione di persone con istruzione medio-alta è anch'essa una caratteristica tipica dei campioni raccolti online e via passaparola in contesti universitari o semi-universitari.

⁵⁶⁶ Fonte: elaborazione propria.

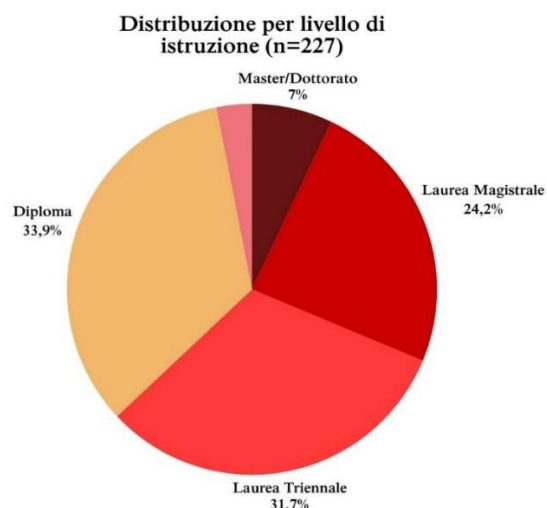


Tabella 3⁵⁶⁷

Infine, la distribuzione geografica vede una prevalenza di residenti nel Nord Italia (38,3%), seguiti dalle Isole (29,5%), dal Sud (21,1%) e dal Centro (11%). La presenza significativa di rispondenti dalle Isole (superiore a quella del Centro) è probabilmente riconducibile alle reti di contatti personali di chi ha distribuito il questionario.

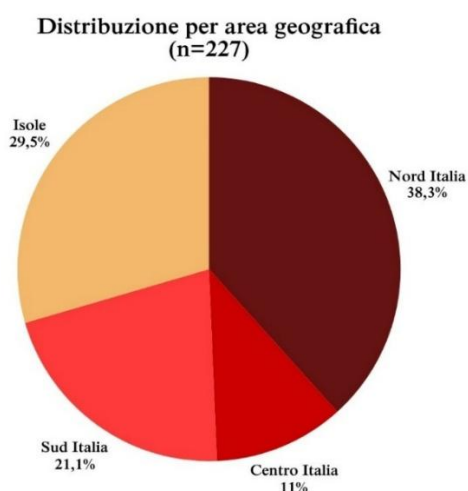


Tabella 4⁵⁶⁸

Nel complesso, il campione non è rappresentativo della popolazione italiana e non consente generalizzazioni. Rappresenta tuttavia una fotografia interessante di un segmento specifico: tendenzialmente giovane, istruito, femminile e concentrato nelle aree

⁵⁶⁷ Fonte: elaborazione propria.

⁵⁶⁸ Fonte: elaborazione propria.

settentrionali e insulari del paese. Questo profilo va tenuto presente come cornice interpretativa per tutti i risultati che seguono.

6.4 Consapevolezza e percezione generale

La prima sezione del questionario indaga il livello di familiarità dei rispondenti con il concetto di cultura dello stupro e la loro percezione della sua presenza nell'Italia contemporanea. I risultati restituiscono un quadro complessivamente coerente con quanto emerso dal dibattito pubblico degli ultimi anni, ma con alcune differenze interne al campione degne di attenzione.

Alla domanda «Hai mai sentito parlare del termine cultura dello stupro?», il 77,5% dei rispondenti (176 persone) ha risposto affermativamente, mentre il restante 22,5% (51 persone) ha dichiarato di non conoscere il termine. Il dato varia in modo significativo in base al genere: tra le donne la percentuale di chi conosce il concetto sale all'83%, contro il 68,3% degli uomini. Non si tratta di uno scarto trascurabile. Esso suggerisce che il termine (e il dibattito che vi ruota attorno) circola con maggiore intensità negli spazi, nelle conversazioni e nelle esperienze di vita delle donne, il che è coerente con la letteratura femminista che descrive la cultura dello stupro come un sistema di cui le donne percepiscono gli effetti in modo diretto e quotidiano.

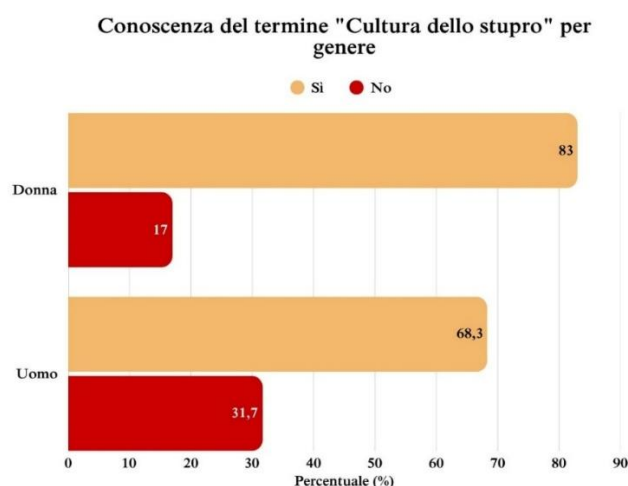


Tabella 5⁵⁶⁹

⁵⁶⁹ Fonte: elaborazione propria.

Più articolato il quadro che emerge dalla domanda successiva: «Alla luce di questa definizione, ritieni che in Italia esista attualmente una cultura dello stupro?». Il 73,6% dei rispondenti (167 persone) ha risposto sì, il 15,4% (35 persone) no, e l'11% (25 persone) ha scelto l'opzione non saprei. Anche qui la differenza di genere è statisticamente significativa: l'83,7% delle donne riconosce l'esistenza del fenomeno, contro il 56,1% degli uomini. Quasi un uomo su quattro risponde negativamente, una quota che tra le donne scende a meno di uno su dieci.

Il dato che tuttavia colpisce di più, e che merita una riflessione più estesa, è quello relativo alle fasce d'età. Tra i rispondenti di 18-24 anni, il 90,5% ritiene che la cultura dello stupro esista in Italia. Questa percentuale scende progressivamente con l'aumentare dell'età: all'83,8% tra i 25-34 anni, al 71% tra i 35-44, al 51,7% tra i 45-54, fino ad arrivare a un sorprendente 24% tra i rispondenti di 55 anni e oltre, fascia in cui il 44% risponde negativamente e il 32% sceglie non saprei. Si tratta di un gradiente generazionale netto, che non può essere letto semplicemente come un effetto del campione o della distribuzione online.

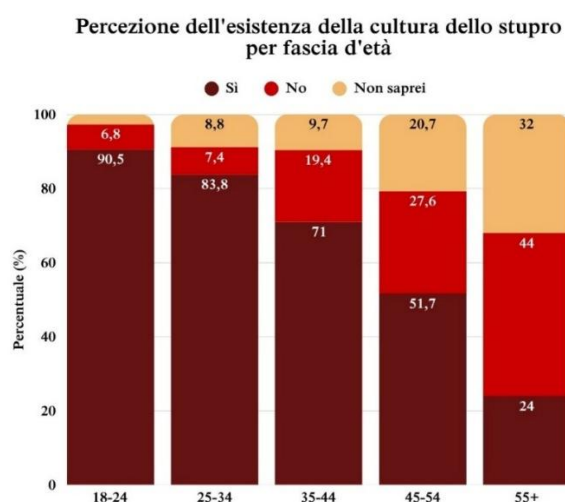


Tabella 6⁵⁷⁰

Esso riflette probabilmente una frattura culturale reale: le generazioni più giovani sono cresciute in un contesto in cui il concetto di cultura dello stupro è diventato parte del lessico pubblico, alimentato dai movimenti come #MeToo, dal dibattito sui social network e da una copertura mediatica sempre più consapevole. Le generazioni più anziane, al

⁵⁷⁰ Fonte: elaborazione propria.

contrario, hanno interiorizzato categorie interpretative diverse, spesso precedenti alla stessa elaborazione teorica del concetto. Non è detto che i rispondenti più anziani neghino l'esistenza della violenza sessuale: è possibile che non riconoscano il termine o non condividano il frame culturale che esso implica. In ogni caso, il divario è sufficientemente marcato da costituire, di per sé, un dato significativo sul piano sociologico.

Va notato, infine, che la conoscenza del termine e la percezione della sua esistenza non sempre coincidono: tra chi ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di cultura dello stupro, una quota non irrilevante ha comunque risposto sì alla domanda successiva, dopo aver letto la definizione fornita nel questionario. Questo suggerisce che il fenomeno viene percepito come reale anche da chi non ne conosce la denominazione teorica, un'indicazione forse che l'esperienza precede il concetto, almeno per una parte dei rispondenti.

6.5 I miti sullo stupro: abbigliamento, alcol, droghe e consenso

Uno degli obiettivi centrali dell'indagine era misurare il grado di adesione ai cosiddetti miti sullo stupro, ovvero quell'insieme di credenze distorte che, come illustrato nel primo capitolo, tendono a spostare la responsabilità della violenza dalla persona che la commette a quella che la subisce. A questo scopo sono state proposte otto affermazioni valutate su scala *Likert* a cinque punti, raggruppabili in tre aree tematiche: il ruolo dell'abbigliamento e del comportamento della vittima, quello dell'alcol e delle droghe, e infine la questione del consenso. I risultati complessivi sono incoraggianti sul piano delle medie, ma richiedono una lettura più attenta che vada oltre il dato aggregato.

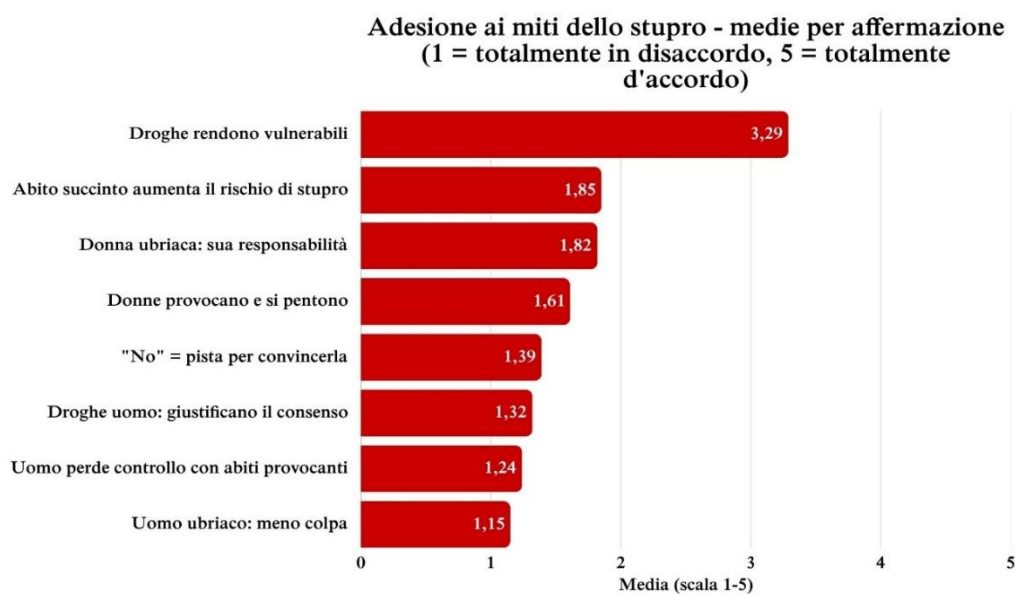


Tabella 7⁵⁷¹

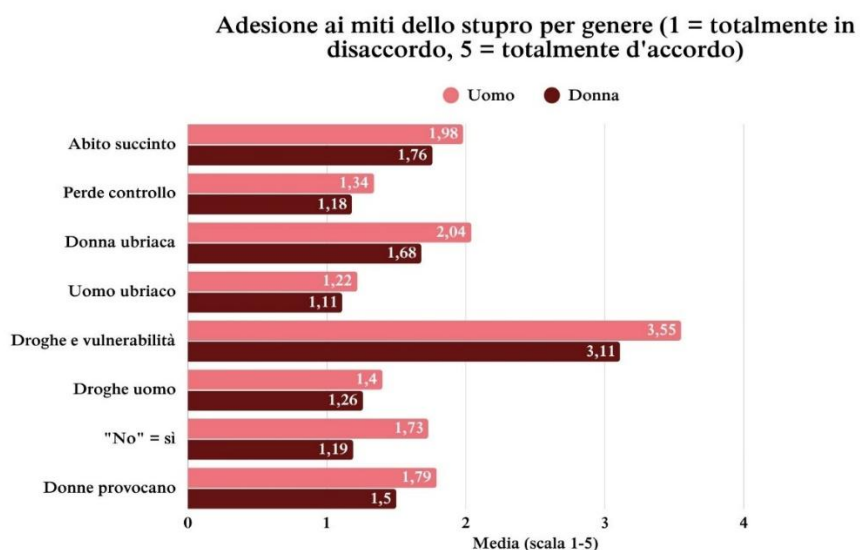


Tabella 8⁵⁷²

6.5.1 Abbigliamento e comportamento della vittima

I primi due item della scala affrontano uno dei miti più radicati e storicamente documentati nella cultura dello stupro: l'idea che l'abbigliamento o il comportamento della vittima possano in qualche misura giustificare, o almeno spiegare, la violenza subita. Si tratta di un costrutto ideologico che attraversa trasversalmente i casi analizzati nei

⁵⁷¹ Fonte: elaborazione propria.

⁵⁷² Fonte: elaborazione propria.

capitoli precedenti, e che è stato volutamente documentato nel documentario «Processo per stupro».

La prima affermazione («Se una donna indossa un abito succinto, è più probabile che venga stuprata») ha ottenuto una media di 1,85 su 5 (DS=1,04), con il 51,5% dei rispondenti che ha scelto il valore 1 (totalmente in disaccordo) e un ulteriore 23,3% che ha scelto il valore 2. A prima vista, il dato sembra confortante. Tuttavia, se si guarda alla distribuzione completa, emerge che il 24,6% dei rispondenti si è collocato tra i valori 3 e 5, il che significa che quasi una persona su quattro attribuisce all'abbigliamento una qualche rilevanza rispetto al rischio di violenza. In valori assoluti, si tratta di 57 persone su 227 che non rigettano in modo netto questo mito.

La seconda affermazione («Un uomo può essere indotto a perdere il controllo se la donna indossa abiti molto provocanti») ha ottenuto la media più bassa dell'intera scala: 1,24 (DS=0,65), con l'85,9% dei rispondenti totalmente in disaccordo e nessuno che abbia scelto il valore 5. Il rigetto dell'idea che l'abbigliamento possa giustificare una perdita di controllo maschile è dunque quasi unanime nel campione. Questo item tocca un aspetto specifico del mito (la presunta irrazionalità o ingovernabilità della sessualità maschile) che la teoria femminista ha a lungo smontato come costruzione culturale piuttosto che dato biologico, e che il campione sembra in larga parte aver interiorizzato.

Nel complesso, i dati su questa prima area mostrano un campione che rigetta consapevolmente i miti legati all'abbigliamento, ma con una minoranza non trascurabile che mantiene posizioni più ambivalenti, specie riguardo al primo item. Vale la pena ricordare che la desiderabilità sociale (la tendenza, cioè, a rispondere in modo socialmente accettabile piuttosto che sincero) è un fattore particolarmente rilevante su temi sensibili come questo, e potrebbe portare a una sottostima della reale adesione a questi schemi di pensiero.

6.5.2 Alcol e droghe

Il secondo gruppo di affermazioni esplora un'area tematicamente più complessa, in cui la responsabilità della violenza viene mediata dal consumo di sostanze, sia da parte della vittima che dell'aggressore. È un territorio in cui i miti sullo stupro si intrecciano con

nozioni di rischio, lucidità e capacità di consenso, generando spesso ambiguità interpretative che i dati stessi, come si vedrà, tendono a rispecchiare.

La terza affermazione («Una donna che beve fino a perdere il controllo si mette consapevolmente in una situazione di pericolo di cui deve assumersi la responsabilità») ha ottenuto una media di 1,82 (DS=1,16), con il 56,8% dei rispondenti totalmente in disaccordo. Rispetto agli item sull'abbigliamento, tuttavia, la dispersione è sensibilmente maggiore: il 19,4% si colloca tra i valori 3 e 4, e il 4% ha scelto il valore massimo (nove persone che ritengono pienamente che una donna in stato di ebbrezza debba assumersi la responsabilità di ciò che le accade). La differenza di genere su questo item è statisticamente significativa (U di Mann-Whitney, $p=.007$): le donne ottengono una media di 1,68, gli uomini di 2,04. È uno degli scarti più netti dell'intera scala, e suggerisce che l'idea di una corresponsabilità della vittima legata al consumo di alcol resiste con maggiore tenacia tra i rispondenti maschili.

La quarta affermazione («Se un uomo ha bevuto molto, ha meno colpa se viene accusato di violenza perché meno lucido») restituisce invece uno dei valori più bassi dell'intera indagine: media 1,15 (DS=0,47), con l'88,1% totalmente in disaccordo e nessun rispondente al valore 5. Il rigetto è pressoché unanime e trasversale a genere, età e istruzione. L'idea che l'ebbrezza dell'aggressore costituisca un'attenuante morale (se non giuridica) non trova quasi nessuna adesione nel campione. Questo dato è particolarmente significativo se letto in controluce rispetto al precedente: una quota del campione ritiene che la donna ubriaca sia in parte responsabile, ma non estende la stessa logica all'uomo ubriaco che commette violenza. È un'asimmetria che rivela, nella sua semplicità, il meccanismo culturale alla base della colpevolizzazione della vittima.

Il quinto item («L'assunzione di droghe rende una persona più vulnerabile e facile preda») è il più controverso dell'intera scala, e l'unico che presenta una distribuzione sostanzialmente bimodale: media 3,29 (DS=1,39), con il 15,4% al valore 1 e il 24,7% al valore 5, e una distribuzione relativamente uniforme nei valori intermedi. Si tratta dell'affermazione che ha generato il maggior numero di commenti critici nelle risposte aperte, e non a caso: la formulazione è intrinsecamente ambigua. Affermare che le droghe rendano una persona vulnerabile può essere letto come un'osservazione fattuale sul piano fisiologico e situazionale (le sostanze alterano le capacità di difesa e di giudizio,

aumentando oggettivamente il rischio) oppure come un'implicita attribuzione di responsabilità alla vittima che ha scelto di assumere sostanze. Diversi rispondenti hanno esplicitamente segnalato questa ambiguità nelle risposte aperte. Anche su questo item la differenza di genere è significativa ($p=.023$), con le donne a 3,11 e gli uomini a 3,55.

La sesta affermazione («L'assunzione di droghe da parte dell'uomo giustifica in parte l'incapacità di comprendere il consenso») chiude il blocco con un dato netto: media 1,32 ($DS=0,75$), con il 78,4% totalmente in disaccordo. Analogamente a quanto osservato per l'item sull'alcol dell'aggressore, l'idea che l'alterazione chimica possa attenuare la responsabilità di chi compie violenza viene rifiutata con decisione dalla grande maggioranza del campione.

Letti nel loro insieme, i quattro item su alcol e droghe disegnano un profilo coerente: il campione rigetta con forza l'idea che l'alterazione dell'aggressore costituisca un'attenuante, ma mostra maggiore ambivalenza quando si tratta di valutare il comportamento della vittima, specie se donna. L'asimmetria tra i valori medi dei due item sull'alcol (1,82 per la donna ubriaca, 1,15 per l'uomo ubriaco) è forse il dato più eloquente di questa sezione, e si inserisce perfettamente nel quadro teorico delineato nel primo capitolo: la cultura dello stupro non opera attraverso un'adesione esplicita alla violenza, ma attraverso la progressiva naturalizzazione di standard diversi applicati a chi subisce e a chi commette.

6.5.3 Il consenso

I due item conclusivi della scala sui miti sullo stupro affrontano direttamente la questione del consenso, uno dei nodi più dibattuti tanto sul piano teorico quanto su quello legislativo, come ampiamente documentato nel quarto capitolo. Si tratta forse degli item più delicati dell'intera sezione, perché toccano dinamiche relazionali concrete e schemi narrativi profondamente radicati nella cultura popolare: l'idea che il rifiuto femminile sia in realtà un invito mascherato, e che le donne tendano a ritrattare consensi precedentemente accordati.

La settima affermazione («Se una donna dice no, un uomo può comunque provare a convincerla a dire sì») ha ottenuto una media di 1,39 ($DS=0,83$), con il 76,7% dei

rispondenti totalmente in disaccordo. Il dato complessivo è relativamente rassicurante, ma la differenza di genere su questo item è tra le più marcate dell'intera scala e statisticamente molto significativa ($p < .001$): le donne ottengono una media di 1,19, gli uomini di 1,73. In termini pratici, questo significa che tra i rispondenti maschili una quota non trascurabile (pur non raggiungendo valori estremi) non rigetta in modo netto l'idea che il no possa essere negoziato. Il 4% del campione complessivo si colloca tra i valori 4 e 5, il che in valore assoluto corrisponde a undici persone che concordano, in misura variabile, con l'affermazione.

Questo item si ricollega direttamente a uno dei meccanismi narrativi più analizzati nella letteratura sulla cultura dello stupro: la romanticizzazione della persuasione sessuale, ampiamente veicolata da decenni di produzione cinematografica, pubblicitaria e musicale, in cui la resistenza femminile viene sistematicamente reinterpretata come pudore da superare piuttosto che come confine da rispettare. Il fatto che tale schema venga rigettato con maggiore nettezza dalle donne che dagli uomini suggerisce che l'esperienza vissuta (la concretezza di trovarsi nella posizione di chi dice no) produca una consapevolezza che la sola esposizione culturale al tema non sempre garantisce.

L'ottava e ultima affermazione della scala sui miti («Spesso le donne provocano intenzionalmente e poi si pentono del rapporto avuto») ha ottenuto una media di 1,61 ($DS = 0,91$), con il 59,9% totalmente in disaccordo e un ulteriore 25,1% al valore 2. Anche qui la differenza di genere è significativa ($p = .023$): donne a 1,50, uomini a 1,79. Questo item tocca un costrutto narrativo particolarmente insidioso, perché non riguarda soltanto la violenza in senso stretto ma mina alla radice la credibilità della denuncia. Il fatto che quasi due terzi del campione la rifiuti nettamente è un segnale positivo, ma il 37% che si colloca ai valori 2 e 3 indica che una zona grigia di ambivalenza persiste anche su questo punto.

Considerando complessivamente i due item sul consenso, emerge una tendenza analoga a quella già osservata nelle sezioni precedenti: il campione rigetta in modo abbastanza netto le formulazioni più esplicite dei miti, ma mostra scarti di genere sistematici e costanti, con i rispondenti maschili che in ogni caso si collocano su valori mediamente più alti. Non si tratta di differenze che consentano di tracciare una linea netta tra chi aderisce ai miti e chi no (la realtà è molto più sfumata) ma di segnali che indicano come

la cultura dello stupro non si manifesti necessariamente in forme grossolane e facilmente riconoscibili, ma spesso in incertezze, ambivalenze e zone d'ombra che i dati quantitativi riescono a intercettare solo in parte.

6.6 Il *revenge porn* come nuova frontiera: percezione e responsabilità

Prima di analizzare i dati relativi alle affermazioni specifiche, vale la pena soffermarsi su un dato preliminare che fa da cornice a tutta la sezione. Alla domanda «Sai cos'è il *revenge porn*?», il 92,5% dei rispondenti ha risposto affermativamente, una percentuale altissima che colloca la consapevolezza su questo fenomeno su livelli ben più elevati rispetto a quella sulla cultura dello stupro in senso generale. Anche qui la differenza di genere è significativa: il 97,2% delle donne conosce il termine, contro l'84,1% degli uomini. Il dato non sorprende: il *revenge porn* è una forma di violenza che colpisce in modo sproporzionato le donne, e la sua conoscenza si distribuisce, ancora una volta, seguendo le linee dell'esposizione diretta al rischio.

Le quattro affermazioni di questa sezione esplorano aspetti diversi della responsabilità nella diffusione non consensuale di materiale intimo: dalla colpevolizzazione di chi si è fatto filmare, alla percezione sociale della condivisione, fino alla questione della complicità passiva di chi riceve il materiale senza cancellarlo.

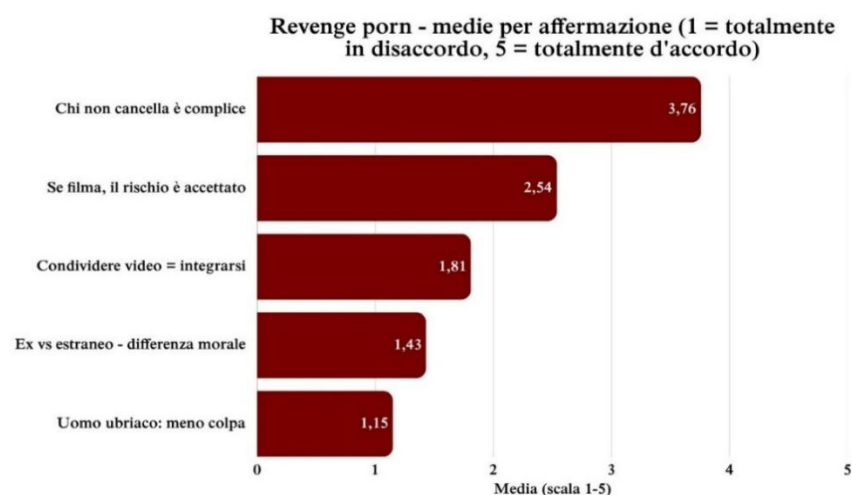


Tabella 9⁵⁷³

⁵⁷³ Fonte: elaborazione propria.

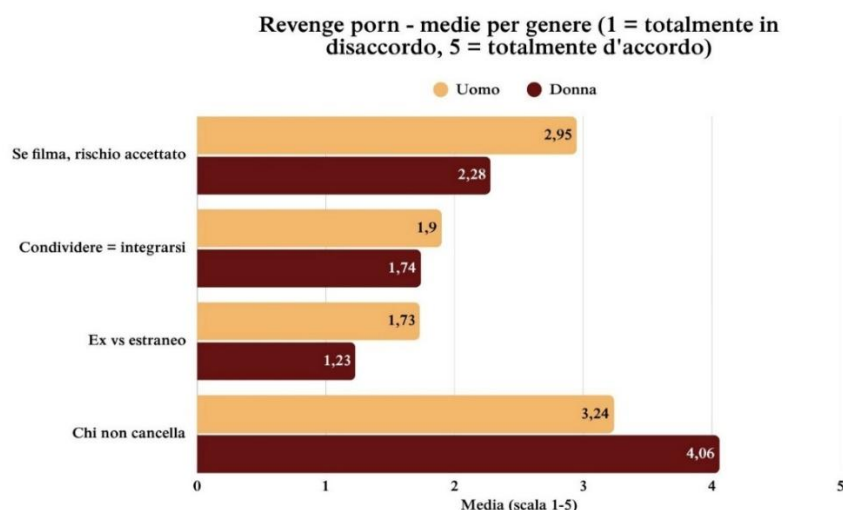


Tabella 10⁵⁷⁴

La nona affermazione («Se una ragazza accetta di farsi filmare, deve mettere in conto che il video potrebbe sfuggirle di mano») ha ottenuto una media di 2,54 (DS=1,54), la più alta tra le affermazioni sulla colpevolizzazione diretta della vittima e la più dispersa dell'intera scala. Il 40,1% è totalmente in disaccordo, ma il 30,8% si colloca ai valori 4 e 5 (quasi un rispondente su tre). La differenza di genere è significativa ($p=.002$): donne a 2,28, uomini a 2,95. Come già osservato nella sezione metodologica, questa affermazione ha generato reazioni esplicite nelle risposte aperte. Diversi rispondenti hanno segnalato la sua ambiguità: essere d'accordo può riflettere una consapevolezza del rischio tecnologico oggettivo (violazioni informatiche, furti di dispositivi, errori involontari) senza che ciò implichi necessariamente un giudizio morale sulla vittima.

La decima affermazione («In certi gruppi di amici, condividere un video ricevuto è considerato un modo per integrarsi o vantarsi, senza intenti malevoli») ha ottenuto una media di 1,81 (DS=1,25), con il 63,4% totalmente in disaccordo. Tuttavia, il 14,1% si colloca ai valori 4 e 5, tredici persone che concordano in misura variabile con l'idea che la condivisione possa avvenire senza intenzione malevola. Rimane significativo che una quota del campione non percepisca la condivisione non consensuale come intrinsecamente violenta, indipendentemente dall'intenzione di chi la compie, il che rispecchia esattamente uno dei meccanismi culturali che hanno reso difficile, per anni, il riconoscimento giuridico e sociale del *revenge porn* come forma di violenza.

⁵⁷⁴ Fonte: elaborazione propria.

L'undicesima affermazione («È diverso se il video lo diffonde l'ex fidanzato per vendetta rispetto a un estraneo che lo riceve e lo inoltra per curiosità») ha ottenuto una media di 1,43 (DS=0,94), con il 77,5% totalmente in disaccordo. Si tratta di una delle affermazioni con la differenza di genere più marcata dell'intera scala ($p<.001$): donne a 1,23, uomini a 1,73. Le donne rigettano in modo molto più netto l'idea che esista una distinzione morale tra chi diffonde per vendetta e chi lo fa per curiosità o per dinamiche di gruppo. È una posizione coerente con una comprensione della violenza digitale che prescinde dall'intenzione del singolo e si concentra sull'effetto: la violazione della privacy e della dignità della vittima rimane identica indipendentemente dalla motivazione di chi diffonde.

La dodicesima e ultima affermazione della scala («Chi riceve un video intimo e non lo cancella immediatamente contribuisce alla violenza tanto quanto chi lo ha inviato») restituisce il dato più alto dell'intera indagine: media 3,76 (DS=1,47), con il 48% dei rispondenti totalmente d'accordo e solo il 13,2% totalmente in disaccordo. È anche l'unica affermazione in cui il pattern di genere si inverte rispetto alla tendenza generale: sono le donne a registrare il valore più alto (4,06), gli uomini quello più basso (3,24), con una differenza altamente significativa ($p<.001$).

Questo dato è forse il più interessante dell'intera sezione, per almeno due ragioni. La prima è che fotografa una consapevolezza diffusa (specialmente tra le donne) che la violenza digitale non si esaurisce nell'atto della diffusione originaria, ma si perpetua e si moltiplica in ogni passaggio successivo, in ogni dispositivo in cui il materiale continua a esistere senza il consenso della persona ritratta. La seconda è che questa consapevolezza non trova ancora un corrispettivo pieno nel dibattito giuridico: come illustrato nel quarto capitolo, la legislazione vigente fatica a inquadrare con precisione la responsabilità di chi riceve e detiene materiale intimo altrui senza averlo attivamente diffuso.

Letti complessivamente, le quattro affermazioni sul *revenge porn* disegnano un profilo in cui la consapevolezza del fenomeno è alta ma la sua lettura come violenza strutturale (indipendente dall'intenzione, distribuita lungo tutta la catena di diffusione) è ancora parziale e disomogenea. Il caso di Leonardo Apache La Russa, analizzato nel quarto capitolo, offre un esempio concreto e recente di come queste ambiguità culturali si

traducano in narrazioni pubbliche che faticano a riconoscere la violenza digitale nella sua piena gravità.

6.7 Consapevolezza giuridica e valutazione della legge

La terza sezione del questionario spostava l'attenzione dalla sfera delle opinioni e degli atteggiamenti a quella della conoscenza giuridica, chiedendo ai rispondenti di confrontarsi con due aspetti concreti del quadro legislativo italiano in materia di violenza sessuale: la riforma del 1996 che ha ridefinito lo stupro come reato contro la persona, e le due formulazioni dell'articolo 609-bis al centro del dibattito contemporaneo sul consenso.

Il primo quesito chiedeva: «Sapevi che fino al 1996 in Italia lo stupro era considerato un reato contro la morale pubblica e non contro la persona?». Il campione si divide quasi esattamente a metà: il 52,9% (120 persone) era a conoscenza di questo dato storico, il 47,1% (107 persone) no. È un risultato che merita attenzione. La riforma del 1996 rappresenta uno dei passaggi più significativi nella storia giuridica italiana in materia di violenza di genere: un cambiamento che ha ridisegnato non solo le pene ma la stessa concezione del corpo femminile come soggetto di diritti piuttosto che come proprietà sociale da tutelare. Eppure, quasi la metà del campione non ne era a conoscenza, inclusa una quota consistente di persone giovani e istruite.

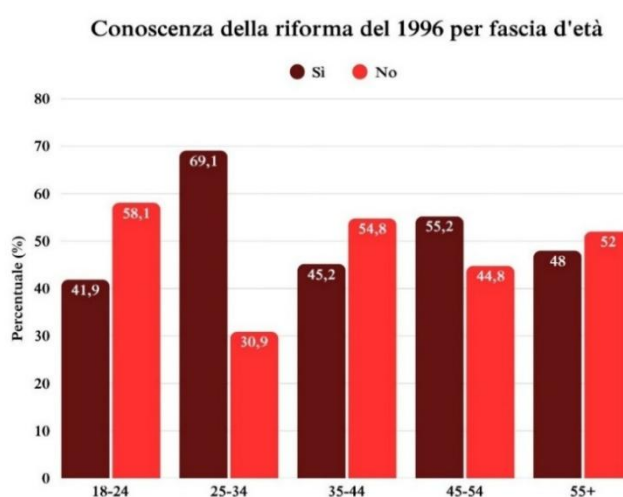


Tabella 11⁵⁷⁵

⁵⁷⁵ Fonte: elaborazione propria.

La distribuzione per fascia d'età restituisce un risultato controintuitivo: non sono i rispondenti più anziani (che quella riforma l'hanno vissuta in età adulta) a conoscerla meglio, ma la fascia 25-34 anni, con il 69,1% di risposte affermative. I più giovani, tra i 18 e i 24 anni, sono invece i meno informati (41,9%), nonostante siano la fascia più scolarizzata del campione. Questo suggerisce che la conoscenza della storia giuridica femminista non dipende tanto dall'istruzione formale quanto dall'esposizione a specifici contesti culturali e di attivismo.

La domanda successiva («Pensi che questa distinzione sia ancora presente nella mentalità comune, nonostante il cambio della legge?») ha prodotto risposte articolate: il 43,6% ha scelto l'opzione intermedia «può essere», il 32,6% ha risposto sì, il 23,8% no. Solo una persona su quattro ritiene dunque che la mentalità collettiva si sia allineata al dettato giuridico.

Il cuore di questa sezione era tuttavia la valutazione delle due formulazioni legislative proposte ai rispondenti. La prima (una proposta di riforma dell'articolo 609-bis che introduceva il requisito esplicito del consenso) è stata giudicata chiara e facilmente applicabile dal 49,1% del campione, mentre il 43,7% ha risposto negativamente. Il campione è sostanzialmente spaccato a metà sulla comprensibilità del testo, con una tendenza ricorrente (emersa sia nelle risposte chiuse che in quelle aperte) a percepire il linguaggio giuridico come inaccessibile al di fuori delle professioni legali.

La seconda formulazione (il testo effettivamente approvato, che ha introdotto la valutazione del contesto come elemento di giudizio) è stata giudicata chiara dal 52% dei rispondenti, contro il 40,9% che ha risposto no. Il leggero miglioramento nella percezione di chiarezza è stato tuttavia accompagnato, nelle risposte sfumate, da una preoccupazione ricorrente: l'introduzione del «contesto» come parametro di valutazione è stata letta da diversi rispondenti come una potenziale scappatoia, un elemento di ambiguità che rischia di aprire spazi interpretativi favorevoli all'aggressore piuttosto che alla vittima.

Nel complesso, questa sezione restituisce un campione consapevole dei limiti della risposta legislativa, scettico sull'efficacia della norma come strumento di trasformazione culturale, e sensibile alle ambiguità che una formulazione giuridica troppo aperta può introdurre nel processo penale.

6.8 Le voci dei rispondenti: analisi delle risposte aperte

La domanda aperta conclusiva del questionario (facoltativa, e formulata in modo volutamente ampio) ha raccolto 44 risposte significative su 227 partecipanti, pari al 19,4% del campione. Si tratta di una quota considerevole per una domanda di questo tipo, e la densità di molte risposte suggerisce che il questionario abbia attivato nei rispondenti una riflessione che andava oltre la semplice compilazione. Le risposte si distribuiscono attorno a cinque nuclei tematici ricorrenti, che verranno analizzati separatamente pur nella consapevolezza che molte risposte li attraversano simultaneamente.

6.8.1 L'educazione come risposta strutturale

Il tema più frequente, presente in circa un terzo delle risposte significative, è la richiesta di un intervento educativo strutturale come condizione necessaria (e per molti sufficiente) per contrastare la cultura dello stupro. La convinzione che la legge da sola non basti, e che il cambiamento debba partire dalla formazione delle nuove generazioni, emerge in modo trasversale rispetto a genere, età e livello di istruzione.

Una rispondente di 18-24 anni con laurea triennale scrive:

«È necessario introdurre l'educazione sessuale (o affettiva) sin dalle scuole primarie e a sensibilizzare le famiglie con interventi psico-educativi in merito».

Un rispondente maschile della stessa fascia d'età va oltre, indicando non solo la scuola ma anche i media come terreno di intervento:

«Penso che non basti una legge per cambiare la cultura dello stupro, sicuramente aiuta nei casi concreti e legali, tuttavia il cambiamento culturale dovrebbe avvenire tramite altri fattori come: l'educazione sesso-affettiva a scuola e in famiglia, la rappresentazione di rapporti consensuali in maniera naturale e normale nei media (film, serie tv, tv) in modo da integrarli nella visione normotipica della società [...]. In breve, che diventi una cosa ovvia, che fa parte della vita quotidiana e dell'educazione di ognuno sin da giovani, così da poter contrastare la

cultura dello stupro diventando essa stessa l'anomalia che le persone istintivamente correggerebbero se la vedessero nei comportamenti o nei discorsi di un amico, un fratello, un familiare o chiunque altro».

Un rispondente maschile di 45-54 anni con diploma scrive:

«Educazione civica deve tornare nelle scuole a partire dalle elementari. Educazione e rispetto per il prossimo chiunque sia, come materia al posto della religione».

Quel che accomuna queste voci è la convinzione che la violenza sessuale non sia un fenomeno eccezionale prodotto da individui devianti, ma il risultato di una normalizzazione culturale che si costruisce (e si può decostruire) a partire dall'infanzia.

6.8.2 I limiti del sistema legale

Il secondo nucleo tematico riguarda la sfiducia nella capacità della legge di incidere realmente sulla cultura. Molti rispondenti distinguono nettamente tra la funzione punitiva della norma (che pure viene ritenuta necessaria) e la sua capacità preventiva e trasformativa, giudicata insufficiente o addirittura controproducente nella formulazione attuale.

Un rispondente maschile di 25-34 anni con diploma scrive:

«Oltre alla pena detentiva sono necessari percorsi di riabilitazione psicologica sul tema, oltre a specifici corsi preventivi da applicare ai minori in età preadolescenziale. La cultura dello stupro, per sua stessa definizione, è una faccenda che riguarda la forma mentis delle persone, e come tale richiede interventi che vanno oltre alla pena della limitata libertà. Il secondo testo è senza dubbio un passo indietro su questo percorso in quanto punta a classificare il gesto della violenza in una sorta di scala di reato. In sintesi è, a mio parere, un goffo tentativo di rendere il gesto della violenza sessuale un elemento con gravità variabile, andando contro la stessa natura di esso».

Particolarmente lucida la risposta di una donna di 18-24 anni con laurea triennale, che individua tre piani distinti su cui il sistema fallisce:

«Penso che le leggi in Italia non funzionino né dal punto di vista punitivo: non ci sono pene adeguate ai crimini commessi [...]; né dal punto di vista preventivo: non si agisce nel concreto per educare all'affettività e alla sessualità; né dal punto di vista della TUTELA della vittima che resta in balia del terrore, del pericolo e della privazione della sua stessa libertà».

6.8.3 Vittimizzazione secondaria e sistema giudiziario

Il terzo nucleo è forse il più denso sul piano emotivo, e raccoglie le voci di chi ha vissuto in prima persona (o ha osservato da vicino) il funzionamento del sistema giudiziario nei casi di violenza sessuale. Emerge con forza il tema della vittimizzazione secondaria: la tendenza del processo penale a mettere sotto accusa il comportamento della vittima piuttosto che quello dell'aggressore, replicando all'interno delle aule di tribunale gli stessi meccanismi culturali che la legge dovrebbe contrastare.

La testimonianza più significativa dell'intera raccolta è quella di una donna di 35-44 anni con diploma:

«Ho subito uno stupro e nel processo sembravo io sotto accusa, con domande assurde sul tipo di mutande che indossavo. Lui è stato condannato ma io sono stata umiliata per tutta la durata. È successo 20 anni fa, spero che ad oggi le cose siano cambiate ma non mi sembra».

Questa risposta ha un peso specifico che nessuna statistica può restituire pienamente. Essa richiama direttamente (a distanza di vent'anni) le dinamiche processuali documentate nei casi analizzati nei capitoli precedenti, da «Processo per stupro» del 1979 alla vicenda di Marinella Cammarata, in cui il corpo e il comportamento della vittima diventarono il vero oggetto del dibattito. Il fatto che una donna che ha vissuto un processo negli anni Duemila descriva un'esperienza sostanzialmente analoga a quella delle donne degli anni Settanta e Ottanta è, di per sé, un dato storico.

Una donna di 55 anni con laurea magistrale allarga la prospettiva al contesto sociale:

«Malgrado la legge possa essere chiara sulle pene e le modalità, la vittima continua ad essere giudicata come parte anche collaborativa e provocatoria nell'azione di stupro, senza tenere conto che occorre una cultura a monte sugli individui affinché abbiano il rispetto della persona di qualunque genere sia».

6.8.4 Osservazioni metodologiche sul questionario

Un quarto gruppo di risposte (meno emotivamente carico ma metodologicamente prezioso) contiene osservazioni critiche sullo strumento stesso. Diversi rispondenti hanno segnalato ambiguità nella formulazione di alcune affermazioni, una difficoltà che si rispecchia nella distribuzione bimodale già osservata per alcuni item. Un rispondente maschile di 35-44 anni con laurea magistrale ha argomentato con precisione riguardo all'item sul rischio di essere filmata:

«Essere d'accordo con questa affermazione può significare ritenere che creare un video sia di per sé pericoloso, e questo anche indipendentemente dalla volontà di chi possiede il supporto su cui è registrato: ci possono essere attacchi informatici o sviste, un ladro può rubare il supporto, eccetera. Si potrebbe però essere portati a confondere una risposta positiva su tale frase come un se si fa filmare si merita che il video venga diffuso, che è tutt'altra cosa».

Un'altra rispondente ha posto una domanda che rivela un'ambiguità reale nell'interpretazione della scala:

«Nelle domande da 1 a 5, devo rispondere come credo dovrebbe essere, o come stanno le cose davvero? In alcuni casi le due cose non coincidono».

Questa ultima osservazione è particolarmente rilevante perché tocca un problema strutturale delle scale di atteggiamento su temi sensibili: il confine tra la descrizione della realtà percepita e l'espressione di un giudizio normativo non è sempre chiaro per chi risponde, e questa ambiguità può produrre varianze difficilmente controllabili a posteriori. Va precisato che l'ambiguità di certi item era in parte intenzionale, costruita proprio per rilevare la direzione in cui i rispondenti orientano la propria lettura, se verso

una valutazione oggettiva del rischio o verso un'attribuzione di responsabilità alla vittima. La risposta a questa domanda è essa stessa un dato significativo.

6.8.5 Posizioni critiche e minoritarie

Il quinto e ultimo gruppo raccoglie le voci di chi dissente, in misura variabile, dall'impostazione generale del questionario o dal concetto stesso di cultura dello stupro. Si tratta di una minoranza, ma la sua presenza è significativa e merita di essere registrata senza essere silenziata.

Un rispondente maschile di 35-44 anni con laurea magistrale scrive:

«Non esiste una cultura dello stupro. Poiché nessuno pensa che le sue sventure possano essere attribuite a una sua pochezza, ecco che dovrà individuare un colpevole».

Una rispondente femminile di 25-34 anni con laurea triennale problematizza invece la questione del consenso da una prospettiva insolita, che vale la pena riportare per esteso:

«Il nuovo testo di legge a me sembra più realistico, più facilmente applicabile alla realtà da me percepita: nella realtà sociale in cui vivo non è costume chiedere/fornire consensi espliciti, la legge precedente avrebbe considerato stupri anche rapporti consenzienti in cui il consenso era sottinteso invece che esplicitato. Nel nuovo testo però rimane poco chiaro il caso in cui la persona stuprata fosse incapace di intendere e volere solo temporaneamente, dovrebbe essere più chiaro che quei casi sono da considerarsi pienamente come stupri».

È una posizione articolata, che non nega la violenza ma ne contesta la perimetrazione giuridica su un punto specifico: l'obbligo di consenso esplicito come standard legale applicato a contesti in cui il consenso viene solitamente comunicato in modo implicito. La seconda parte della risposta, tuttavia, dimostra che la rispondente è consapevole dei limiti di questa posizione: il suo disagio non è verso il principio del consenso in sé, ma verso una formulazione che rischia di lasciare scoperte situazioni di vulnerabilità

temporanea. È, essenzialmente, una critica tecnica alla norma più che una contestazione del suo impianto valoriale.

Infine, una risposta riportata da una donna di 25-34 anni con laurea magistrale merita attenzione non tanto per la posizione dell'autrice (che la cita esplicitamente per smontarla) quanto perché documenta con precisione una narrativa delegittimante che circola nei contesti relazionali quotidiani. Vale la pena riportarla per intero:

«Quando il consenso viene negato successivamente (l'abbiamo fatto ma ora me ne pento e non avrei voluto farlo), credo venga comunque difesa la donna a discapito di un uomo che, sul momento, ha ottenuto un consenso. Queste ingiustizie (che non so se sono reali o per sentito dire) rendono la questione una farsa a cui non dare peso perché è solo per odiare gli uomini. Mi è stato detto da un uomo».

La struttura di questa risposta è rivelatrice a più livelli. La rispondente non sta esprimendo una propria convinzione: sta riportando un discorso altrui, attribuendolo esplicitamente a un uomo del suo contesto relazionale, e lo fa con una distanza critica segnalata dalla parentetica («che non so se sono reali o per sentito dire») che tradisce una consapevolezza della fragilità fattuale di quella narrativa. Il meccanismo che la risposta documenta (la diffusione di narrazioni che ridefiniscono la tutela delle vittime come un attacco agli uomini, svuotando il dibattito sulla violenza sessuale di qualsiasi legittimità) è esattamente uno degli strumenti attraverso cui la cultura dello stupro si riproduce non nella forma grezza dell'apologia della violenza, ma in quella più sottile e pervasiva della delegittimazione di chi la denuncia. La precisazione finale, «mi è stato detto da un uomo», non è un dettaglio accessorio: è la traccia di una dinamica relazionale in cui certi argomenti vengono veicolati in modo diretto da uomo a donna, con l'effetto (intenzionale o meno) di seminare dubbi sulla validità stessa del quadro interpretativo femminista.

6.9 Limiti della ricerca

Qualsiasi indagine empirica condotta al di fuori di un contesto di ricerca professionale strutturato porta con sé un insieme di limitazioni metodologiche che è necessario riconoscere esplicitamente, non come atto di autodenigrazione ma come condizione di

onestà intellettuale. Il presente questionario non fa eccezione, e i limiti che seguono vanno tenuti presenti come cornice interpretativa per tutti i risultati discussi nelle sezioni precedenti.

Il primo e più rilevante limite riguarda la natura del campionamento. La distribuzione del questionario attraverso canali informali (social network, gruppi online tematici, passaparola) ha prodotto un campione non probabilistico di tipo accidentale, in cui la partecipazione dipendeva dall'esposizione allo strumento e dalla volontà individuale di rispondere. Il profilo del campione (tendenzialmente giovane, femminile, istruito, concentrato nel Nord e nelle Isole) riflette verosimilmente le reti di contatti attraverso cui il questionario è circolato. I risultati vanno dunque letti come una fotografia di un segmento specifico della popolazione, non come un dato generalizzabile all'intera società italiana. Si tratta di una limitazione strutturale comune a molte ricerche condotte nell'ambito di tesi universitarie, che non inficia la validità dei dati raccolti ma ne definisce il perimetro interpretativo.

Il secondo limite riguarda il bias di desiderabilità sociale, un problema ricorrente nelle ricerche su temi socialmente connotati come la violenza sessuale. Su argomenti di questo tipo, i rispondenti tendono a orientarsi verso le risposte percepite come socialmente accettabili, indipendentemente dalle proprie convinzioni reali. I valori medi bassi registrati su molti item potrebbero dunque riflettere non solo l'effettiva assenza di pregiudizi ma anche la riluttanza ad ammetterli in un contesto formale. Non è possibile misurare con precisione l'entità di questo effetto, né eliminarlo del tutto in una ricerca di questo tipo.

Il terzo limite concerne la formulazione volutamente aperta di alcune affermazioni. Affermazioni come quella relativa al rischio connesso all'essere filmata o quella sull'effetto delle droghe sulla vulnerabilità sono state costruite in modo da lasciare spazio a interpretazioni multiple, con l'obiettivo di rilevare i bias cognitivi dei rispondenti: la direzione in cui ciascuno orienta la propria lettura (verso una valutazione oggettiva del rischio o verso un'attribuzione di responsabilità alla vittima) è essa stessa un dato significativo. Questa scelta ha tuttavia una contropartita: rende più difficile interpretare i punteggi numerici senza il supporto delle risposte aperte, che in diversi casi hanno offerto la chiave per comprendere il ragionamento sottostante.

Il quarto limite riguarda l'assenza di validazione della scala. Le affermazioni relative ai miti sullo stupro sono state costruite ad hoc per questa ricerca e non derivano da strumenti psicometrici validati in letteratura. Questo impedisce confronti diretti con i risultati di altre ricerche sul tema e non consente una valutazione formale delle proprietà psicometriche dello strumento. Il coefficiente alpha di Cronbach calcolato per la scala complessiva ($\alpha=.679$) indica una consistenza interna accettabile, coerente con uno strumento costruito per esplorare un costrutto multidimensionale come quello dei miti sullo stupro, le cui componenti non sono necessariamente omogenee tra loro.

Il quinto limite concerne la sovrarappresentazione femminile nel campione. Con il 62,1% di rispondenti donne, i risultati aggregati tendono a riflettere in misura maggiore le posizioni e le percezioni femminili. Le medie complessive sono strutturalmente più vicine a quelle del gruppo più numeroso, e questo va tenuto presente nell'interpretazione dei dati generali, pur non compromettendo la validità delle analisi condotte separatamente per genere.

Nel complesso, i limiti descritti sono in larga parte connaturati alla natura stessa di questa ricerca (esplorativa, situata, condotta con risorse e tempi propri di un percorso di tesi) e non ne invalidano la rilevanza. Essi definiscono semplicemente il quadro entro cui i risultati vanno letti: non come misura definitiva di un fenomeno complesso, ma come contributo empirico specifico che arricchisce, con la voce diretta di 227 persone, l'analisi teorica e storica sviluppata nei capitoli precedenti.

6.10 Discussione e conclusioni

I dati raccolti attraverso questa indagine non parlano da soli. Acquistano significato solo se letti in relazione al percorso che questa tesi ha costruito nei capitoli precedenti, dalla teoria femminista della cultura dello stupro ai casi di cronaca, dalla storia legislativa al dibattito contemporaneo sul consenso. È in questo dialogo che i numeri smettono di essere astratti e diventano un fatto sociale.

Il primo dato che emerge con chiarezza è quello generazionale. Il 90,5% dei rispondenti tra i 18 e i 24 anni riconosce l'esistenza di una cultura dello stupro in Italia, contro il 24% di chi ha 55 anni e oltre. Questo scarto non è semplicemente un effetto del campionamento

o della diversa familiarità con il termine: è la fotografia di una frattura culturale reale, che attraversa la società italiana in senso verticale. Le generazioni più giovani hanno interiorizzato un frame interpretativo (quello della cultura dello stupro come sistema strutturale e non come somma di episodi individuali) che le generazioni precedenti non hanno avuto gli stessi strumenti per elaborare. Non si tratta di dire che i giovani siano immuni dai pregiudizi: i dati sulle scale *Likert* dimostrano che le ambivalenze persistono anche tra i rispondenti più giovani. Si tratta piuttosto di riconoscere che il terreno su cui si gioca il cambiamento culturale è quello della consapevolezza, e che su questo piano qualcosa si è mosso, lentamente, in modo disomogeneo, ma in modo misurabile.

Il secondo dato strutturale è la costante asimmetria di genere che attraversa quasi tutti gli item della scala. Le donne rigettano i miti sullo stupro con maggiore nettezza, riconoscono la cultura dello stupro in misura maggiore, identificano più spesso la complicità diffusa nella perpetuazione della violenza digitale. Questa asimmetria non sorprende: è coerente con decenni di letteratura femminista che descrive la cultura dello stupro come un sistema di cui le donne percepiscono gli effetti in modo diretto e quotidiano, mentre gli uomini ne sono spesso inconsapevoli protagonisti o spettatori. Ciò che i dati aggiungono è una misura concreta di questa distanza percettiva, che si traduce in scarti statisticamente significativi su affermazioni specifiche (il consenso, la responsabilità della vittima ubriaca, la distinzione morale tra ex e estraneo nella diffusione di materiale intimo) e che non si chiude nemmeno tra le fasce più giovani e istruite del campione.

Il terzo elemento di riflessione riguarda il rapporto tra norma e cultura, che è in fondo la domanda centrale di tutta la tesi. Il 76,3% del campione ritiene che la distinzione mentale tra stupro come reato contro la morale e stupro come reato contro la persona persista nella mentalità comune nonostante la riforma del 1996. Il 63,9% non crede che la nuova formulazione legislativa sia efficace nel contrastare la cultura dello stupro. Questi dati si inseriscono perfettamente nella riflessione sviluppata nel quinto capitolo: il sospetto che si sia verificata una metamorfosi della narrazione piuttosto che una rivoluzione della cultura trova qui una conferma empirica diretta, nella percezione di chi quella cultura la abita ogni giorno. La legge ha cambiato il linguaggio istituzionale, ha ridefinito le categorie giuridiche, ha elevato gli standard formali di tutela, ma non ha scalfito in profondità i meccanismi culturali che rendono possibile la violenza e difficile la denuncia.

Lo dice la testimonianza della sopravvissuta che ha risposto al questionario, descrivendo un processo avvenuto vent'anni fa in cui si è sentita sotto accusa per il tipo di mutande che indossava. Lo dice, in modo diverso, il 47% degli italiani che secondo il rapporto Censis del marzo 2026 ritiene ancora che abbigliamento e consumo di alcol esponano le donne a un rischio accettabile di violenza, una percentuale che i dati di questa indagine tendono a confermare, almeno nella forma più attenuata della zona grigia che circonda certi item.

È proprio nel confronto con il rapporto Censis che i dati di questa indagine mostrano la loro utilità più specifica. Il Censis fotografa la popolazione italiana nella sua ampiezza e complessità, restituendo un quadro in cui il 66,1% degli italiani ritiene di saper leggere correttamente il diniego femminile, ma quasi la metà attribuisce comunque alla vittima una responsabilità condizionata legata al suo comportamento. I dati di questa indagine, su un campione più giovane e più istruito, mostrano medie complessivamente più basse sui miti dello stupro, ma mostrano anche che le ambivalenze non scompaiono, che le differenze di genere persistono, e che la zona grigia tra il rigetto esplicito dei miti e la loro adesione implicita è più ampia di quanto i dati aggregati lascino intuire. Il doppio registro descritto dal Censis (il riconoscimento formale dell'autodeterminazione femminile che coesiste con il trasferimento sulle donne del costo soggettivo della sicurezza) si rispecchia nei dati di questa indagine nella forma della desiderabilità sociale: si rigettano i miti perché è socialmente richiesto farlo, ma le medie si alzano non appena le affermazioni diventano più sfumate, più ancorate a situazioni concrete, più difficili da leggere come inequivocabilmente sbagliate.

L'indagine restituisce infine un'indicazione che va oltre i dati quantitativi, e che emerge con forza dalle risposte aperte: la consapevolezza diffusa, trasversale a genere e generazione, che il cambiamento non passerà dalla legge. Non perché la legge non conti (conta, e i rispondenti lo riconoscono) ma perché la cultura dello stupro non è un problema giuridico risolto da una norma più precisa o da pene più severe. È un problema educativo, relazionale, mediatico, che si riproduce nelle conversazioni quotidiane, nei contenuti che circolano online, nei silenzi con cui certi comportamenti vengono normalizzati. Lo scrivono i rispondenti con parole proprie, con una chiarezza che nessuna scala *Likert* avrebbe potuto catturare: bisogna che il rispetto diventi ovvio, che la violenza diventi

l'anomalia che le persone correggono istintivamente quando la vedono nei comportamenti di un amico, un fratello, un familiare.

È con questa voce collettiva (imperfetta, a tratti contraddittoria, ma autentica) che questo elaborato sceglie di chiudersi. Non con una risposta, ma con la misura esatta di quanto lavoro culturale resti ancora da fare.

Conclusioni

Questa tesi ha seguito un lungo percorso: dal framework teorico femminista che definisce la cultura dello stupro come sistema strutturale di potere attraverso quattro casi di cronaca che ne tracciano l'evoluzione storica, fino all'indagine empirica che ne misura la percezione sociale nell'Italia del 2026. La domanda guida non era se la violenza sessuale esista, ma come viene narrata, giudicata e tollerata nella società che la ospita. La risposta è risultata coerente: la cultura dello stupro non è un residuo del passato in via di estinzione, ma un sistema capace di adattarsi ai mutamenti linguistici e normativi senza abbandonare i propri meccanismi di fondo.

Questi meccanismi hanno un nome preciso: i miti dello stupro attraversano tutti e quattro i casi esaminati con una continuità che le riforme legislative non sono riuscite a spezzare. Il mito della «vittima imperfetta» ha colpito Franca Viola, la cui volontà fu oscurata dall'attenzione mediatica alla figura paterna; ha colpito Fiorella, la cui vita sessuale fu istruita in aula come se fosse il vero oggetto del processo; ha colpito Marinella Cammarata, che non era abbastanza «innocente» neppure di fronte a un'aggressione di strada colta in flagranza; ha colpito la vittima del caso La Russa, la cui denuncia tardiva fu letta come un indizio di opportunismo. In sessant'anni, il mito non si è attenuato: si è fatto più sofisticato, migrando dall'aula alla rete, dal linguaggio giuridico a quello dei social media.

A questo si intreccia il fenomeno della vittimizzazione secondaria, filo rosso dell'intero elaborato. Definita come il processo patologico attraverso cui la donna, già colpita dall'offesa primaria, subisce ulteriori forme di violenza psicologica e simbolica da parte di soggetti istituzionali e sociali, la vittimizzazione secondaria non è un'anomalia del sistema: ne è una prassi ordinaria. Franca Viola fu interrogata sulla propria permanenza con il rapitore; Fiorella fu esaminata sulla propria vita sessuale davanti le telecamere; Marinella fu querelata per diffamazione per aver raccontato quanto le era accaduto; la vittima del caso La Russa ha lasciato l'Italia. Significativa risulta anche la testimonianza derivante dall'indagine empirica, in cui una rispondente ricorda di essere stata interrogata sull'intimo che indossava nel momento in cui fu stuprata.

Il confronto diacronico tra i quattro casi dimostra con chiarezza che quello che si è verificato nel tempo è una metamorfosi della narrazione, non una rivoluzione della cultura. Il linguaggio istituzionale e mediatico è diventato più accorto, le categorie giuridiche più raffinate, ma i meccanismi profondi sono rimasti sostanzialmente intatti.

L'indagine empirica ha offerto una conferma quantitativa di questa persistenza. Il 73,6% del campione riconosce l'esistenza della cultura dello stupro in Italia, con un netto gradiente generazionale: il 90,5% tra i 18-24 anni, il 24% tra i 55 anni e oltre. Le scale *Likert* sui miti dello stupro restituiscono medie complessivamente basse, ma nascondono asimmetrie sistematiche. I rispondenti maschili si collocano costantemente più vicini ai miti rispetto alle rispondenti femminili; le affermazioni più sfumate raccolgono adesioni più alte rispetto a quelle esplicite, confermando che la cultura dello stupro opera prevalentemente attraverso il senso comune implicito e non attraverso pregiudizi dichiarati.

Il nodo irrisolto che emerge con più forza dall'intera ricerca è il rapporto tra norma e cultura. Il 76,3% del campione ritiene che la distinzione tra stupro come reato contro la morale e stupro come reato contro la persona persista nella mentalità comune nonostante la riforma del 1996. Il 63,9% non crede che la nuova formulazione legislativa sul consenso sia efficace nel contrastare la cultura dello stupro. Questi dati non esprimono sfiducia nella legge in quanto tale, ma nella capacità di una norma di trasformare da sola i meccanismi culturali profondi. La legge è necessaria, ma non sufficiente: è uno strumento di riconoscimento simbolico e di deterrenza, non un agente autonomo di trasformazione culturale. Lo confermano i dati del rapporto Censis del marzo 2026, secondo cui il 47% degli italiani ritiene ancora che abbigliamento e consumo di alcol esponano le donne a un rischio accettabile di violenza, una percentuale trasversale per genere e relativamente omogenea per fascia d'età, che fotografa la tenuta dei miti al di là delle generazioni.

Il cambiamento si gioca su un terreno diverso da quello legislativo; lo indicano con chiarezza le voci dei 44 rispondenti che hanno scelto di argomentare le proprie posizioni nella ricerca. Il rispetto deve diventare ovvio, la violenza deve diventare un'anomalia da correggere spontaneamente, il fulcro si pone nell'istruzione. Non è una visione ingenua: è la descrizione di una trasformazione culturale. L'educazione sessuale e affettiva nelle

scuole, una rappresentazione mediatica che smetta di romanticizzare la persuasione sessuale e tratti il consenso come norma, una formazione specifica per magistrati, avvocati e forze dell'ordine che riduca la vittimizzazione secondaria nell'iter processuale: queste non sono richieste astratte, ma condizioni concrete senza le quali nessuna riforma del Codice Penale potrà incidere in profondità.

Franca Viola disse no in un'Italia che non aveva ancora il linguaggio giusto per narrare ciò che le era accaduto. Sessant'anni dopo, quel linguaggio esiste: la cultura dello stupro ha un nome, una teoria, una storia legislativa e diverse ricerche empiriche che ne misurano la portata. Il problema persiste nella resistenza culturale che ne impedisce un pieno riconoscimento. Questo elaborato non può chiudersi con una risposta definitiva, perché il percorso culturale è ancora lungo. Si chiude però con la consapevolezza che dare un nome alla violenza, all'autore, alla vittima come soggetto e non come oggetto di indagine morale, è già, di per sé, un atto politico.

Bibliografia

- Alcoff, L. M. (2018), *Rape and Resistance*, Polity Press, Cambridge.
- Arachi, A. (2025, 20 novembre), «Senza consenso libero è stupro». C'è il primo sì alla legge bipartisan, *Corriere della Sera*.
- Atti Parlamentari (1976). *Interrogazione dell'On. Maria Magnani Noya*, Camera dei Deputati, Seduta del 20 ottobre 1976, Roma.
- Atti Parlamentari (1977), *Proposta di legge n. 1919: Nuove norme a tutela della libertà sessuale*, presentata il 2 dicembre 1977, Camera dei Deputati, Roma,
- Attwood, F. (2006), Sexed up: Theorizing the sexualization of culture, *Sexualities*, 9(1), 77–94.
- Azzalini, M. (2023), *Rappresentazioni di genere nel linguaggio dei TG italiani* (1st ed.), Edizioni Ca' Foscari, Venezia.
- Azzalini, M., & Padovani, C. (2021), *Global Media Monitoring Project. GMMP 2020 Italia. Rapporto Nazionale*, WACC - World Association for Christian Communication, Toronto-Londra.
- Bandelli, D., & Porcelli, G. (2016), *Femminicidio: l'esplosione di un termine*, in «Sociologia e ricerca sociale», n. 109, FrancoAngeli, Milano.
- Bartley, O. W. (1815), *A Treatise on Forensic Medicine or Medical Jurisprudence*, Barry, Bristol.
- Belmonti, M. G., Carini, A., Daopoulo, R., De Martiis, P., Miscuglio, A., & Dordi, L. (Registe), (1979), *Processo per stupro* [Documentario], Rai – Radiotelevisione Italiana.
- Belmonti, M. G., et al. (1980), *Un processo per stupro: Dal programma della Rete due della televisione italiana* (Prefazione di F. Ongaro Basaglia), Einaudi, Torino.
- Bevacqua, M. (2000), *Rape on the public agenda: Feminism and the politics of sexual assault*, Northeastern University Press, Boston.

- Bevilacqua, A. (1979, 10 maggio), La violenza carnale nei processi d'oggi, *Corriere della Sera*.
- Bevilacqua, A. (1979, 28 aprile), Il «Processo per stupro» trasmissione sconvolgente, *Corriere della Sera*.
- Bimbi, F. (2014), *Differenze e disuguaglianze di genere*, Il Mulino, Bologna.
- Boneschi, M. (1998), *Santa pazienza. La storia delle donne italiane dal dopoguerra a oggi*, Mondadori, Milano.
- Boneschi, M. (2002), *Di testa loro. Dieci italiane che hanno fatto il Novecento*, Mondadori, Milano.
- Borgese, G. (1979, 27 aprile), Gli italiani hanno capito che cosa è uno stupro, *Corriere della Sera*.
- Borgese, G. (1979, 28 aprile), E gli uomini cosa ne pensano? C'è chi si vergogna di essere maschio, *Corriere della Sera*.
- Borgese, G. (1982, 15 agosto), Se il sesso è violenza sarà sempre reato, *Corriere della Sera*.
- Borkert, M., Fisher, K. J., & Dahy, Y. (2018). The Digitalization of Violence: Contextualizing Gender-Based Violence in the Digital Era. *Social Sciences*, 7(9), 153-165.
- Bourke, J. (2009), *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi* (M. G. Cavallo, P. Falcone & L. Fantoni, Trad.), Editori Laterza, Roma.
- Braidotti, R. (1994), *Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*, Columbia University Press, New York.
- Brown, W. (2014). *Torture chic: Fifty Shades of Grey and the sexualization of violence*. In «Sexualities», vol. 17, n. 8, SAGE, Thousand Oaks (CA), pp. 1025-1029.
- Brownmiller, S. (1976), *Contro la nostra volontà* (Agrano, L. Trad.), Bompiani, Milano.

Buchwald, E., Fletcher, P., & Roth, M. (1993), *Transforming a Rape Culture*, Milkweed Editions, Minneapolis.

Butler, J. (1990), *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York.

Cahill, A. J. (2001), *Rethinking Rape*, Cornell University Press, Ithaca.

Caletti, G. M. (2018), *Revenge porn e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, in “Diritto Penale contemporaneo”.

Capecchi, S. (2001), *L'identità di genere nei media*, Carocci, Roma.

Caputi, J. (1987), *The age of sex crime*, Bowling Green State University Popular Press, Ohio.

Carlyle, K. E., Slater, M. D., & Chakroff, J. L. (2014), *Reporting on Intimate Partner Violence: Global Perspectives*, in «Journal of International Communication», vol. 20, n. 2, Routledge, Londra, pp. 148-169.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (2012), Articolo 8: Protezione dei dati di carattere personale, *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Cassazione Penale, Sez. V, (2019), *Sentenza n. 25488/2019*.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, (2021), *Sentenza n. 51839/2021*.

Censis, (2026), *Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali. Rapporto finale*, Fondazione Censis, Roma.

Centro contro la violenza sulle donne, (1976), *Bollettino del Centro contro la violenza sulle donne*, (3).

Cesareo, G. (1979, 30 settembre), L'eccezione e la regola, *l'Unità*.

Cigarini, L. (1995), *La politica del desiderio*, Pratiche Editrice, Parma.

Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014), Criminalizing Revenge Porn, *Wake Forest Law Review*, 49(2), 345-391.

Ciuffa, V. (1979, 24 aprile), Le donne raccontano in videotape un processo di stupro, *Corriere della Sera*.

Codice Penale Italiano. (1930), *Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398*, Stamperia Reale, Roma.

Comitato Promotore per la legge contro la violenza sessuale, (s.d.), *Atti del Comitato*, Archivio Unione Donne Italiane [UDI], Roma.

Commissione Europea (2016), *Special Eurobarometer 449: Gender-based violence*, Directorate-General for Communication, Bruxelles.

Consiglio d'Europa. (2011), *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n. 210), Council of Europe Publishing, Istanbul.

Coordinamento Donne CGIL, UDI, Commissione Femminile PCI, & Cooperativa "Le Lune", (1988, 21 novembre), *A Marinella Cammarata* [Manifesto], Archivio Centrale UDI, Roma.

Corriere della sera, (1966, 09 dicembre), "Oggi a Trapani il processo per il ratto di Franca Viola".

Corriere della Sera, (1966, 14 dicembre), "Il dibattito al processo di Trapani: le tesi della parte civile".

Corriere della Sera, (1966, 9 dicembre), "Franca Viola ripete in aula le accuse contro il rapitore".

Corriere della Sera, (1982, 5 agosto), Varato il testo (in sede referente) della nuova legge sui reati sessuali.

Corriere della Sera, (1996, 15 febbraio), «È solo una passerella per le femministe».

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.

Cuzzi, M. (2010), La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del “matrimonio riparatore”, in R. H. Rainero (A cura di), *La donna italiana da Salò alla Prima Repubblica* (pp. 327-340), CUESP, Milano.

D’Angelo, V. (1996, 15 febbraio), Boso il leghista ha votato sì ma pensa no: ammettiamolo, noi maschi abbiamo perso, *Corriere della Sera*.

Danisi, C. (2015), *Tutela delle vittime e dimensione di genere. La direttiva 2012/29/UE*, in «DPCE Online», n. 2, Editoriale Scientifica, Napoli.

De Donato, A. (Fotografo) & Movimento di Liberazione della Donna (ca. 1979), *Manifesto (Dettaglio)* [Manifesto], Fondazione Elvira Badaracco, Milano.

De Lauretis, T. (1987), *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*, Indiana University Press, Bloomington.

De Mauro, M. (1966, 13 dicembre), “Quei sette giorni di vita in due”, *L’Ora*.

Deevey, S. (1975), Such a nice girl, In *Amazon Quarterly*, Amazon Press, Baltimore.

DeFleur, M. L., & Dennis, E. E. (1994), *Understanding Mass Communication*, Houghton Mifflin, Boston.

Deutsch, H. (1944), *Psychology of Women*, Grune & Stratton, New York.

Di Cristofaro Longo, G. (1986), *Immagine Donna*, Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, Roma.

Di Michele, S. (1988, 22 novembre), «La mia vita distrutta». I giorni amari di Marinella, *L’unità*.

Dougherty, T. (2013), *Sex, Lies, and Consent*, In «Ethics», 123 (4).

Easteal, P., Holland, K., Dunne Breen, M., Vaughan, C., & Sutherland, G. (2018), *The Reporting of Violence Against Women: A Review of the Research*, in «Australian Journalism Review», vol. 40, n. 2, JERAA, Canberra, pp. 63-76.

EIGE - European Institute for Gender Equality (2014), *Gender-based violence*, EIGE Publications, Vilnius.

European Commission (2025), *Roadmap for Women's Rights: A Vision for a Gender-Equal Society*, Publications Office of the European Union, Lussemburgo.

Fairclough, N. (1989), *Language and Power*, Longman, Londra.

Fanci, A. (2011), *L'ascolto della vittima nel processo penale*, Giuffrè, Milano.

Feci, S., & Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.

Ferrarella, L., Guastella, G., & Morandi, F. (2023, 7 luglio), Denunciato il figlio di La Russa: «L'alcol poi il risveglio nel suo letto», *Corriere della Sera*.

Fineman, M. A. (2009), *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in «Yale Journal of Law and Feminism», vol. 20, n. 1, pp. 1-23, Yale University, New Haven.

Fiore, A. (2022), *La testimonianza della vittima vulnerabile*, Diritto & Questioni Pubbliche, Roma.

Fiorensoli, M. P., & Guacci, I. (1989), *Marinella: storia di una violenza, storia di una ingiustizia*, Associazione per l'informazione "Il paese delle donne".

Florio, F. (2022), *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano.

Foucault, M. (1976), *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Gallimard, Parigi (citato in Garcia, 2022).

FRA - European Union Agency for Fundamental Rights (2014), *Violence against women: an EU-wide survey*, Publications Office of the European Union, Lussemburgo.

Friedan, B. (1963), *The Feminine Mystique*, Norton, New York.

G. M. (1988, 16 novembre), Giustizia come i gamberi. Scarcerati i violentatori, *Corriere della Sera*.

Gaetani, F. (1979, 10 maggio), La violenza carnale nei processi d'oggi, *Corriere della Sera*.

Garcia, M. (2022), *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere* (M. Botto, Trad.), Einaudi, Torino.

Garlati, L. (2012), Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930, *Historia et Ius*, (2), Articolo 1.

Gavey, N. (2019), *Just Sex? The Cultural Scaffolding of Rape*, Routledge, London-New York.

Gianturco, G., & Brancato, G. (2022), *Vittimizzazione terziaria e percezione della giustizia*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», vol. XVI, n. 3, pp. 44-62, I.I.S.V. (Istituto Italiano di Sociologia della Vittima), Bologna.

Ging, D. (2019), Alphas, rebels and victims: Surveillance misogyny in the manosphere, *New Media & Society*, 21(7), 1410–1433.

Giomi, E., & Magaraggia, S. (2017), *Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna.

Giornale di Sicilia, (1966, 18 dicembre), “Un no che in Sicilia ha cambiato qualcosa”.

Goffman, E. (1974), *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Harvard University Press, Cambridge.

Greer, C. (2003), *Sex Crime and the Media: Sex Offending and the Press in a Divided Society*, Willan Publishing, Londra.

Gregory, N. (1993), *Statement on Date Rape*, University of California, Berkeley.

Grossi, G., & Ruspini, E. (2007), *Of course we are modern: Media e genere*, Franco Angeli, Milano.

Guastella, G. (2025, 18 dicembre), La Russa Jr, il giudice: reato estinto. Ma la ragazza rifiuta i 25 mila euro, *Corriere della Sera*.

Haag, P. (1999), *Consent: Sexual Rights and the Transformation of American Culture*, Cornell University Press, Ithaca.

Halleck, S. L. (1972), *The Psychiatrist and the Legal Process*, in «Postgraduate Medicine», vol. 52, n. 3, pp. 103-108, Taylor & Francis (Informa), New York.

Haraway, D. (1991), *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*, Routledge, New York.

Harrison, L. (1963), *Le svergognate*, Novissima, Roma.

Henderson, L. N. (1992), *Rape and Responsibility*. In «Ecology Law Quarterly», vol. 11, n. 1, pp. 127-144, University of California, Berkeley.

Higgins, L., & Silver, B. (1991), *Rape and Representation*, Columbia University Press, New York.
Il Resto del Carlino, (1978, 14 aprile), “Ucciso Filippo Melodia, l’uomo che rapì Franca Viola”.

Kilpatrick, D. G. (2001), *The social construction of rape*. In J. L. Postmus (Ed.), *Encyclopedia of Sexual Violence and Abuse*, Sage Publications.

Koss, M. P., Gidycz, C. A., & Wisniewski, N. (1987). The scope of rape: Incidence and prevalence of sexual aggression and victimization in a national sample of higher education students. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55(2), 162–170.

Kramer, L. (1997), *After the loved death: Sexual violence and the making of culture*, St. Martin's Press, New York.

L'Ora, (1966, 5 gennaio), "Il coraggio di dire di no: intervista a Franca Viola".

L'Unità, (1966, 16 dicembre), La cittadinanza di Alcamo solidale con Franca Viola.

L'Unità, (1966, 16 dicembre), La cittadinanza di Alcamo solidale con Franca Viola.

L'Unità, (1988, 11 marzo), Martedì 15 marzo il processo davanti la VI sezione.

Lagostena Bassi, T. (1991), *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza* (E. Moroli, a cura di), Mondadori, Milano.

Leonardi, G. (1988, 25 marzo), Condannati a 4 anni e 8 mesi. Provocazioni in aula, *L'Unità*.

Leonardi, G., (1988, 23 marzo), Uno stupro e molte menzogne, *L'Unità*.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 1–55.

Loftus, E. F. (1993), *The Reality of Repressed Memories*, In «American Psychologist», vol. 48, n. 5, pp. 518-537, American Psychological Association, Washington DC.

Lombardo, E., & Forest, M. (2012), *The Europeanization of Gender Equality Policies*, Palgrave Macmillan, Basingstoke/Londra.

Lombardo, E., & Kantola, J. (2021), *European Union Equality Politics: Towards an Intersectional Gender Equality Regime?*, in «European Journal of Politics and Gender», vol. 4, n. 3, Bristol University Press, Bristol.

Lombardo, E., & Rolandsen Agustín, L. (2011), *Framing Violence Against Women in the European Union: State-of-the-art and the Main Challenges*, in "Journal of European Integration".

M. A. C. (1996, 15 febbraio), Leone: «Anticostituzionale. Intervenga subito Scalfaro», *Corriere della Sera*.

M. E. F. (2026, 1 marzo), «Senza consenso è sempre violenza». La marea fucsia invade la Capitale, *Corriere della Sera*.

MacKinnon, C. A. (1987), *Feminism unmodified: Discourses on life and law*, Harvard University Press, Massachusetts.

Magaraggia, S., & Cherubini, D. (2013), *Uomini nell'arena: Tra violenza e cura*, Unicopli, Milano.

Malamuth, N. M. (1981). Rape proclivity among males. *Journal of Social Issues*, 37(4), 138–157.

Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1), 50–60.

Manne, K. (2017), *Down Girl: The Logic of Misogyny*, Oxford University Press, New York.

Manno, M. (1996, 15 febbraio), Ora la violenza sessuale è reato contro la donna, *Corriere della Sera*.

Maraini, D. (2025, 28 novembre), Un'occasione mancata, *Corriere della Sera*.

Marzo, E. (1976, 20 marzo), La donna ritiene un'offesa il «matrimonio riparatore», *Corriere della Sera*.

McQuigg, R. J. (2011), *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*, Routledge, Londra.

McQuigg, R. J. (2023), *The European Union and the Istanbul Convention*, in «International Human Rights Law Review», vol. 12, n. 1, Brill Nijhoff, Leida.

Mitchell, J. (1966), *Women: The Longest Revolution*, in «New Left Review», n. 40, Londra, pp. 11-37.

Montanelli, I. (1966, 14 dicembre), “Il ‘no’ ai tabù”, *Corriere della Sera*.

Monzani, M. (2019), *Manuale di vittimologia*, FrancoAngeli, Milano.

Movimento di Liberazione della Donna [MLD], (1979), *Documentazione interna*, Roma.

Movimento di Liberazione della Donna [MLD], (1980), Documento MLD, *il manifesto*.

Murgia, M. (2021), *Stai zitta*, Einaudi, Torino.

Oddi Baglioni, L., & Zaremba, C. (2003), *La memoria del Governo Vecchio. Storie delle ragazze di ieri*, Palombi, Roma.

Orrù, P. (2024), “Femminicidio e violenza di genere nella stampa on-line: un’analisi quantitativa”, in *Lingue E Culture Dei Media*, 8 (1), pp. 175-187.

Pacilli, M. G. (2020), *Uomini duri. Il lato oscuro della mascolinità*, Il Mulino, Bologna.

Palieri, M. S., (1988, 23 marzo), Ragazzi di Centocelle: «Siamo con loro», *L’Unità*.

Parente, G. (2016), *La violenza maschile contro le donne: Oltre i confini della cronaca*, Edizioni Progetto Cultura, Roma.

Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 50(302), 157–175.

Peroni, V. (2016), *Il recepimento della direttiva 2012/29/UE: luci ed ombre*, in «Diritto Penale Contemporaneo», n. 3, Luca Luparia (ed.), Milano.

Peroni, V. (2020), Il contrasto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 45-68.

Pisu, A. (2021), *Violenza di genere e nuove tecnologie: Profili penali e criminologici*, Giappichelli, Torino.

Pitch, T. (1980), *Il diritto e il rovescio: Analisi del linguaggio giuridico*, Bertani, Verona.

Projansky, S. (2001), *Watching Rape: Film and Television in Postfeminist Culture*, New York University Press, New York.

Pusey, N. (2013), *The European Union's response to violence against women*, in «International Journal of Law, Policy and the Family», vol. 27, n. 2, Oxford University Press, Oxford.

Repetto, M. (1980), *Relazione sulla perseguibilità d'ufficio*, Unione Donne Italiane [UDI], Roma.

Roiphe, K. (1993), *The Morning After: Fear, Sex, and Feminism*, Little, Brown and Company, New York.

Ruggeri, L. (2023), *La tutela della vittima nel diritto penale contemporaneo*, Giappichelli, Torino.

Rush, F. (1981), *Il segreto meglio custodito* (Ricci, M. Trad.), La Tartaruga, Milano.

Russell, D. E. H. (1984). *Sexual exploitation: Rape, child sexual abuse, and workplace harassment*. Sage Publications.

Saccà, F., & Belmonte, R. (2022), *Sopravvissute*, Castelveccchi, Roma.

Sanday, P. R. (1981), The socio-cultural context of rape: A cross-cultural study, *Journal of Social Issues*, 37(4), pp. 5-27.

Scardaccione, G. (2016), *La vittimizzazione nel labirinto dei media*, Edizioni Progetto Cultura, Roma.

Scardaccione, G. (2016), *Le basi della vittimologia*, Carocci, Roma.

Scheufele, D. A. (1999), *Framing as a Theory of Media Effects*, in «Journal of Communication», vol. 49, n. 1, Oxford University Press, Oxford, pp. 103-122.

Sciascia, L. (1966, 18 dicembre), “L’onore e la legge”, *L’Ora*.

Seidler, V. J. (1998), *The Americanization of sex*, Temple University Press, Philadelphia.

Semenzin, S., & Bainotti, L. (2021), *Donne tutte puttane. Revenge porn e mascolinità egemone*, Meltemi, Milano.

Senato della Repubblica (1976), *Interrogazione della Sen. Gabriella Gherbez*, Atti Parlamentari, Seduta del 21 ottobre 1976, Roma.

Signs (Journal), (1980), Editorial: Women and Violence. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 6(1), pp. 1-4, University of Chicago Press, Chicago.

Somaschini, A. (1988, 29 marzo), «La mia seconda tortura», *La Repubblica*.

Tuchman, G., Daniels, A. K., & Benét, J. W. (1978), *Hearth and Home: Images of Women in the Mass Media*, Oxford University Press, New York.

UNICEF & UN Women (2023), *Reporting on Violence against Women and Girls: A Guide for Journalists*, UN Women Asia-Pacific, Bangkok.

Verza, A. (2018), Aggredire attraverso l’immagine: Dal revenge porn al deepfake, *Journal of Media Studies*.

Vescovo, R. (2006, 17 gennaio), *Intervista a Franca Viola*, Ateneonline, Università degli Studi di Palermo.

Vigarelli, G. (2001), *Lo stupro. Storia di una violenza dal XVI al XX secolo* (E. De Angeli, Trad.), Marsilio, Venezia. (Opera originale pubblicata nel 1998)

Villani, S. (1966, 19 dicembre), “Commenti sulla sentenza per il ratto di Franca Viola”, *Corriere della Sera*.

Villani, S. (1976, 15 settembre), *Due volte indifese le donne violentate*, Corriere della Sera.

Vitis, L., & Gilmour, F. (2016), *Dick pics, selfies and sexting: The cyber-mapping of the young female body*, in «Feminist Media Studies», vol. 17, n. 3, Routledge, Londra, pp. 422-435.

Von Hentig, H. (1948), *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*, Yale University Press, New Haven.

Walby, S. (2011), *The Future of Feminism*, Polity Press, Cambridge.

Ward, L. M. (2016), *Media and Sexual Socialization: Differential Roles of Television and Online Sexual Media Consumption*, in «Media Psychology», vol. 19, n. 4, Routledge, Filadelfia, pp. 523-550.

WAVE - Women Against Violence Europe (2013), *WAVE Report 2013: Country Report*, WAVE Press, Vienna.

Zanardo, L. (2010), *Il corpo delle donne*, Feltrinelli, Milano.

Zetkin, J., Sitney, M., & Kaufman, K. L. (2022), *The intersection of politics, media, and perceptions of sexual perpetrators*, Journal of Sexual Aggression, 28(1), pp. 102-117, Routledge, Abingdon.

Zullino, P. (1966, 6 febbraio), Don Rodrigo in Sicilia, *Epoca*.

Sitografia

Accademia della Crusca, (2013), *In merito al termine femminicidio*.
<https://accademiadellacrusca.it/it/pagine/in-merito-al-termine-femminicidio/7650>

Amnesty International Italia, (2025, 25 novembre), *Il Senato blocca il progetto di legge sul consenso in materia di stupro*. <https://www.amnesty.it/il-senato-blocca-il-progetto-di-legge-sul-consenso-in-materia-di-stupro/>

ANSA, (2023, 11 luglio), *La ragazza che accusa La Russa jr parla per 3 ore davanti ai pm*.
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/07/11/la-ragazza-che-accusa-la-russa-jr-parla-per-3-ore-davanti-ai-pm_078aff24-e980-47ae-890c-3fa82fc45f02.html

ANSA, (2023, 15 luglio), *Il cellulare di La Russa jr ai pm: al setaccio chat e foto*.
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/07/15/il-cellulare-di-la-russa-jr-ai-pm-al-setaccio-chat-e-foto_c03979e4-dfbc-40bf-8132-d76523d92ba1.html

ANSA, (2023, 18 luglio), *Caso La Russa jr: indagato anche l'amico dj*.
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/07/18/caso-la-russa-jr-indagato-anche-lamico-dj_70ac0b09-618c-407a-9155-bd9a2a428fb4.html

ANSA, (2023, 24 luglio), *Caso La Russa jr: raccolte altre testimonianze sulla serata*.
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2023/07/24/caso-la-russa-jr-raccolte-altre-testimonianze-sulla-serata_05a840f4-2438-487a-ac36-c6e0da35e618.html

ANSA, (2023, 25 luglio), *Caso La Russa jr: i pm al lavoro sui video della serata*.
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/07/25/caso-la-russa-jr-i-pm-al-lavoro-sui-video-della-serata_48bdef40-4a23-45a3-92c4-c9fe748db987.html

ANSA, (2025, 30 ottobre), *Archiviare La Russa jr è contro la mia dignità di donna*.
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2025/10/30/archiviare-la-russa-jr-e-contro-la-mia-dignita-di-donna_3ce525d4-a544-42fe-a83f-e0a72fa6e447.html

ANSA, (2026, 19 gennaio), *Il gup sul caso revenge porn da La Russa jr: sincero dispiacere per la ragazza*. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/19/il-gup-sul-caso-revenge-porn-da-la-russa-jr-sincero-dispiacere-per-la-ragazza_d5de61e9-4928-44ca-856a-3df7de2ac5bb.html

Bichicchi, S. (2022), *La violenza sui media*, in *inGenere – La violenza nei media*, inGenere. <https://www.ingenere.it/dossier/la-violenza-nei-media/la-violenza-sui-media>

Camera dei Deputati, (2025), *Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*, Documentazione parlamentare. <https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/modifica-dell-articolo-609-bis-del-codice-penale-in-materia-di-violenza-sessuale-e-di-libera-manifestazione-del-consenso.html>

Centro Femminista Separatista, (1988, 23 novembre), *Comunicato stampa – Assemblea sulla morte di Carla Cammarata*, Archivio Archivia (Roma), in *Herstory.it*: <https://www.herstory.it/archivia-archivi-biblioteche-centri-di-documentazione-delle-donne>

Commissione Europea (2024), *Strategia per la parità di genere 2020-2025*. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it

Comunicazione Italiana, (2025, 8 aprile), *La Russa jr, la Procura chiede archiviazione per l'accusa di violenza sessuale*. <https://comunicazioneitaliana.it/news/2184fea93ac65cff09d74b98a935d221>

Eures, (2015), *Il femminicidio in Italia. Caratteristiche, profili e dinamiche di un delitto di genere*, Eures Ricerche Economiche e Sociali. <https://www.eures.it/>

Focus, (2021, 8 marzo), *Quali sono le tappe dei diritti delle donne in Italia?*, Focus.it. <https://www.focus.it/cultura/storia/quali-sono--tappe-dei-diritti-delle-donne-in-italia>

Garante per la protezione dei dati personali, (2024), *Revenge porn: Come tutelarsi*. <https://www.garanteprivacy.it/temi/revenge-porn>

Giornale di Sicilia. (2014, 8 marzo). *Premio al Quirinale alla donna di Alcamo che disse no alle nozze riparatrici*. <https://trapani.gds.it/articoli/cronaca/2014/03/08/premio-al-quirinale-alla->

[donna-di-alcamoche-disse-no-alle-nozze-riparatrici-327297-b14607f8-45e1-45bf-834c-f0e20a1c7991/](#)

Istat, (2006), *La violenza e le molestie sessuali contro le donne*.
<https://www.istat.it/it/archivio/6073>

Istat, (2014), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*.
<https://www.istat.it/it/archivio/161716>

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1996, Roma, Italia.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0091/sg>

Legge 5 agosto 1981, n. 442, *Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*, Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1981.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/08/10/081U0442/sg>

Maria Carla Cammarata: un ricordo a 27 anni dallo stupro di via della Pace, (2015, 23 novembre), *Radio Onda Rossa*. <https://www.ondarossa.info/newsredazione/2015/11/maria-carla-cammarata-ricordo-27-anni>

Martini, E. (2026, 7 marzo), «*Ddl Stupri: il nuovo testo obbliga il giudice a tormentare la vittima*», IlManifesto.it. <https://ilmanifesto.it/ddl-stupri-il-nuovo-testo-obbliga-il-giudice-a-tormentare-la-vittima>

Lussana, F. (2019, 26 aprile), *26 aprile 1979: quando lo stupro entrò nelle case degli italiani*, il Mulino. <https://www.rivistailmulino.it/a/26-aprile-1979>

Metitieri, T. (2023), *La copertura mediatica della violenza sessuale resta avvitata sui miti e dimentica le donne*, Valigia Blu. <https://www.valigiablu.it/violenza-sessuale-donne-media-errori/>

Processo per stupro, (2020, 24 novembre), *Ora Legale News*.
<https://www.oralegalenews.it/magazine/processo-per-stupro/9692/2020/>

Rainews, (2023, 12 dicembre), *Il figlio di Ignazio La Russa in Procura per essere interrogato: "Rapporto consenziente"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/12/il-figlio-di-ignazio-la-russa-in-procura-per-essere-interrogato-e-accusato-di-violenza-sessuale--47087c92-14c9-433b-ad48-48e0c8d22688.html>

Rainews, (2023, 14 luglio), *Lo staff di La Russa sulla vicenda del figlio indagato: "Stop a ogni speculazione politica"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/caso-la-russa-jr-ipotesi-richiesta-alla-giunta-del-senato-per-rilevare-il-cellulare-di-leo-apache-4c37d74a-44a7-487d-962d-9acb9db77a89.html>

Rainews, (2023, 7 luglio), *La Russa difende il figlio accusato di violenza: "L'ho interrogato a lungo, non ha commesso reati"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/ragazza-denuncia-il-figlio-di-la-russa-violentata-dopo-una-serata-in-discoteca-770b5316-cac1-4fbe-80d2-89e23e13a6e5.html>

Rainews, (2023, 8 luglio), *Caso La Russa jr, il Presidente del Senato: "Non accuso la ragazza, sono stato frainteso"*. <https://www.rainews.it/articoli/2023/07/caso-la-russa-jr-il-presidente-del-senato-non-accuso-la-ragazza-sono-stato-frainteso-2e6b3596-df8b-44d0-871f-754f8d32444f.html>

Rainews, (2024, 23 aprile), *L'esame tossicologico sulla 'droga dello stupro' non è dirimente nel caso La Russa jr*. <https://www.rainews.it/articoli/2024/04/lesame-tossicologico-sulla-droga-dello-stupro-non-e-dirimente-fla970f0-40ad-4b43-bae8-c923ed29a116.html>

Rainews, (2025, 19 dicembre), *Revenge porn: Leonardo Apache La Russa jr, risarcimento congruo, estinto il reato*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/12/revenge-porn-leonardo-apache-la-russa-jr-risarcimento-congruo-estinto-il-reato-milano-ragazza-appello-ce12d805-5e5f-4f6a-82fe-9c1ddb4e3a6.html>

Rainews, (2025, 23 aprile), *Caso La Russa jr: i pm chiedono l'archiviazione per violenza, sotto accusa per revenge porn*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/04/caso-la-russa-jr-i-pm-chiedono-larchiviazione-per-violenza-sotto-accusa-per-revenge-porn-apache-leonardo-ignazio-tommaso-gilardoni-ff0bf227-9569-4731-ab76-93cd9f5e55f8.html>

Rainews, (2025, 23 giugno), *Revenge porn: Procura di Milano chiede rinvio a giudizio per La Russa junior e l'amico*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/06/revenge-porn-procura-di-milano-chiede-rinvio-a-giudizio-per-la-russa-junior-e-lamico-476799a7-14a5-4459-a533-3b264f7d5736.html>

Rainews, (2025, 26 novembre), *Violenza sulle donne, stop alla legge sul consenso. Tensioni nella maggioranza*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/11/stop-alla-legge-del-senza-consenso-e-stupro-le-tensioni-nella-maggioranza-c3a0960d-bdd3-4eaf-b457-c3418f512a18.html>

Rainews, (2025, 30 ottobre), *Caso La Russa jr: archiviata l'accusa di violenza sessuale per Leonardo Apache e l'amico dj*. <https://www.rainews.it/articoli/2025/10/caso-la-russa-jr-archiviata-laccusa-di-violenza-sessuale-per-leonardo-apache-e-lamico-dj-b3858bd8-bea7-4b78-8f3f-4e747782c72e.html>

Rainews, (2026, 22 gennaio), *Ddl stupri, cambia il testo: scompare la parola "consenso" e si differenziano le pene*. <https://www.rainews.it/articoli/2026/01/ddl-stupri-cambia-il-testo-scompare-la-parola-consenso-e-si-differenziano-le-pene--6272a725-0d0d-4f14-91a3-35d09b0a4739.html>

Rainews, (2026, 28 febbraio), *28 febbraio a Roma: manifestazione nazionale "Senza consenso è stupro"*. <https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2026/02/28-febbraio-a-roma-manifestazione-nazionale-senza-consenso-e-stupro-a8d7b5fd-e6bf-43f6-b986-cdac8be76f2b.html>

Redazione Altalex. (2016, 28 gennaio). *Consenso dell'avente diritto*. Altalex. <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/01/28/consenso-avente-diritto>

Redazione Giurisprudenza Penale, (2025, 25 novembre), *Violenza sessuale e libera manifestazione del consenso (libero e attuale): il testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato*, Giurisprudenza Penale. <https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/11/25/violenza-sessuale-e-libera-manifestazione-del-consenso-libero-e-attuale-il-testo-approvato-dalla-camera-e-trasmesso-al-senato/>

Riformato, S. (2026, 4 marzo), *Ddl stupri, Bongiorno non cede sul consenso: "Le femministe mi criticano senza aver letto il testo"*, Repubblica.it.

https://www.repubblica.it/politica/2026/03/04/news/bongiorno_ddl_stupri_consenso_femminist_e-425199181/

Sangiorgi, A. (2021), *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per stereotipi sessisti e vittimizzazione secondaria delle donne in un processo per stupro*, Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani. <https://www.unionedirittiumani.it/news/la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-stereotipi-sessisti-e-vittimizzazione-secondaria-delle-donne-in-un-processo-per-stupro/>

United Nations, (1995), *Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995*, United Nations Publications, New York. <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>

World Values Survey Association, (2014), *World Values Survey Wave 6 (2010-2014)*, Asep/Jds, Madrid. <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp>

Abstract

Questa tesi indaga la «cultura dello stupro» in Italia attraverso un percorso triplice: l'analisi del framework teorico femminista, la lettura diacronica di quattro casi di cronaca accompagnati dalle trasformazioni legislative, e un'indagine empirica sulla percezione sociale del fenomeno.

Il primo livello è teorico. La violenza sessuale non è una manifestazione di desiderio ma un dispositivo di potere, sostenuto da un'architettura culturale che include i miti dello stupro (strutture di senso che spostano la responsabilità dal reo alla vittima) e la vittimizzazione secondaria, il processo attraverso cui le istituzioni infliggono una seconda violenza psicologica e simbolica alla donna già colpita dall'offesa primaria.

Il secondo livello è storico-legislativo. Quattro casi di cronaca scandiscono l'evoluzione della cultura dello stupro in Italia: Franca Viola (1965), la prima donna a rifiutare pubblicamente il matrimonio riparatore e a denunciare il proprio stupratore; Fiorella, protagonista del documentario «Processo per stupro» (1979), il cui caso rivelò all'opinione pubblica il fallimento sistemico della giustizia; Carla Maria Cammarata (1988), i cui aggressori, nonostante fossero stati colti in flagranza, lasciarono il carcere la sera stessa della sentenza d'appello, pochi giorni prima della sua morte; e Leonardo Apache La Russa, la cui vicenda giudiziaria per violenza sessuale e *revenge porn* si è conclusa con l'estinzione del reato e le accuse principali decadute, mostrando la persistenza della *himpathy*: la simpatia sproporzionata riservata all'aggressore di elevato status sociale. Questo arco temporale, che va dal Codice Rocco del 1930 alla Legge n.66 del 1966 fino al dibattito parlamentare sul consenso del 2025-2026, dimostra che il cambiamento normativo non ha prodotto una corrispondente trasformazione culturale.

Il terzo livello è empirico. Un questionario online somministrato tra marzo e aprile 2026 a 227 rispondenti ha rilevato che il 73,6% del campione riconosce l'esistenza di una cultura dello stupro in Italia, con però un netto gradiente generazionale. Le scale *Likert* sui miti dello stupro mostrano asimmetrie sistematiche di genere, specialmente nelle domande che presentano sfumature più implicite. Il 76,3% dei rispondenti ritiene che la distinzione tra stupro come reato contro la morale e reato contro la persona persista nella mentalità comune nonostante la riforma del 1996; il 63,9% non crede che la nuova legge sul consenso sia efficace nel contrastare la cultura dello stupro. Questi dati, coerenti con

il rapporto Censis del marzo 2026, secondo cui il 47% degli italiani giustifica ancora la violenza in presenza di alcol o abbigliamento ritenuto provocante, indicano che la legge è necessaria ma non sufficiente: è uno strumento di riconoscimento simbolico, non un agente autonomo di trasformazione culturale.

Emerge che la cultura dello stupro in Italia non è un residuo del passato in via di estinzione, ma un sistema capace di adattarsi ai mutamenti normativi senza abbandonare i propri meccanismi di fondo: il cambiamento richiede, di conseguenza, interventi strutturali.